



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0402/2013**

21.11.2013

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla  
protezione dei dati)

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jan Philipp Albrecht

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	207
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI..	214
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA.	232
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	416
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	538
PROCEDURA.....	645



PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2012)0011),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0025/2012),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dalla Camera dei rappresentanti belga, dal Bundesrat tedesco, dal Senato francese, dalla Camera dei deputati italiana e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2012<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 7 marzo 2012,
  - visto il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 1° ottobre 2012,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0402/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

---

<sup>1</sup> GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90.

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea, ***né si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, che sono soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001<sup>44</sup>, e nemmeno al trattamento effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione.***

---

<sup>44</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

#### *Emendamento*

(14) Il presente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali o di libera circolazione dei dati riferite ad attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. ***È opportuno che il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> sia allineato al presente regolamento e sia applicato in conformità dello stesso.***

---

<sup>1</sup> ***Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati*** (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito

#### *Emendamento*

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito

di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari, e *senza scopo di lucro, vale a dire* senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale. *Tale deroga non* deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

di attività esclusivamente personali, *di natura familiare* o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari *o una vendita tra privati*, e senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale. *Tuttavia, il presente regolamento* deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.

##### *Emendamento*

(18) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. *I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo in conformità della legislazione dell'Unione o di uno Stato membro in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, che concilia il diritto alla protezione dei dati con il diritto dell'accesso pubblico ai documenti ufficiali e costituisce un'equa ponderazione dei vari interessi coinvolti.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 20

##### *Testo della Commissione*

(20) Onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che

##### *Emendamento*

(20) Onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in base al presente regolamento, è necessario che

questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi a dette persone o al controllo *del loro comportamento*.

questo disciplini anche il trattamento dei dati personali di residenti nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi, *a prescindere che siano legati a un pagamento o meno*, a dette persone o al loro controllo. *Per determinare se tale responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi a dette persone nell'Unione, occorre verificare se risulta che il responsabile del trattamento intenda fornire tali servizi ai residenti in uno o più Stati membri dell'Unione.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al "controllo del comportamento" dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue *su Internet* sono *sottoposte a* tecniche di trattamento dei dati volte alla "profilazione" *dell'utente*, in particolare per prendere decisioni che *li* riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

#### *Emendamento*

(21) Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al "controllo" dell'interessato, occorre verificare se le operazioni che questi esegue sono *tracciate, a prescindere dall'origine dei dati, o se altri dati che lo riguardano sono raccolti, anche da registri pubblici e comunicazioni a livello dell'Unione accessibili al suo esterno, compreso il previsto utilizzo o il potenziale utilizzo successivo di* tecniche di trattamento dei dati volte alla "profilazione", in particolare per prendere decisioni che *lo* riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.



## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati *resi sufficientemente* anonimi *da impedire l'identificazione dell'interessato*.

#### *Emendamento*

(23) È necessario applicare i principi di protezione *dei dati* a tutte le informazioni relative ad una persona *fisica* identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare *o individuare* detta persona *direttamente o indirettamente*. *Per accertare la ragionevole probabilità che i mezzi siano utilizzati per identificare la persona, è opportuno prendere in considerazione tutti i fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento sia dello sviluppo tecnologico*. Non è quindi necessario applicare i principi di protezione ai dati *anonimi, vale a dire le informazioni che non riguardano una persona fisica identificata o identificabile*. *Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali dati anonimi, anche per finalità statistiche e di ricerca*.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) *Navigando on line, accade che si sia associati a* identificativi *on line* prodotti *dai* dispositivi, *dalle* applicazioni, *dagli* strumenti e protocolli *utilizzati*, quali gli indirizzi IP *o* i marcatori temporanei (cookies). *Tali identificativi possono*

#### *Emendamento*

(24) *Occorre che il presente regolamento si applichi al trattamento di* identificativi prodotti *da* dispositivi, applicazioni, strumenti e protocolli, quali gli indirizzi IP, i marcatori temporanei (cookies) *e i tag di identificazione a radiofrequenza, salvo il*

*lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.*

*caso in cui tali identificativi non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato esplicitamente con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, ***anche selezionando*** un'apposita casella in un sito Internet o ***con*** altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

#### *Emendamento*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato esplicitamente con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile ***che sia il risultato di una scelta***, da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali. ***Un'azione positiva inequivocabile potrebbe comprendere la selezione di*** un'apposita casella in un sito Internet o altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che ***l'interessato*** accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo ***o il semplice utilizzo di un servizio***. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 29

#### *Testo della Commissione*

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. **Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.**

#### *Emendamento*

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. **Qualora il trattamento dei dati sia basato consenso dell'interessato in relazione all'offerta di beni o servizi direttamente a un minore, è opportuno che il consenso sia espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore legale del minore nel caso in cui il egli abbia un'età inferiore ai tredici anni. Se i destinatari previsti sono minori, è necessario utilizzare un linguaggio adeguato all'età. Occorre che continuino a essere applicabili altri criteri di legittimità del trattamento, quali i motivi di interesse pubblico, ad esempio per il trattamento nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

#### *Emendamento*

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento. **Nel caso di un minore o di una persona priva di capacità giuridica, è opportuno che il pertinente diritto dell'Unione o dello Stato membro**

*determini le condizioni alle quali il consenso è espresso o autorizzato da tale persona.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 32**

#### *Testo della Commissione*

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura.

#### *Emendamento*

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura. ***Ai fini della conformità al principio della minimizzazione dei dati, l'onere della prova non deve essere interpretato come richiesta di accertamento dell'identità degli interessati, a meno che ciò non sia necessario. Analogamente a quanto avviene nell'ambito dei contratti di diritto civile (ad esempio direttiva 93/13/CEE del Consiglio<sup>1</sup>), è necessario che le politiche di protezione dei dati siano quanto più chiare e trasparenti possibile. Esse non dovrebbero contenere clausole nascoste o svantaggiose. Non è possibile esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali di terzi.***

***<sup>1</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio.

#### *Emendamento*

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio. ***Ciò vale specialmente se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica che può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero. L'utilizzo di opzioni predefinite che l'interessato deve modificare per opporsi al trattamento dei dati, come le caselle preselezionate, non esprime il consenso libero. Il consenso al trattamento di dati personali supplementari non necessari ai fini della fornitura di un servizio non dovrebbe essere richiesto per poter fruire del servizio. L'eventuale revoca del consenso può consentire la cessazione o la mancata esecuzione di un servizio che dipenda dai dati. Se la conclusione dello scopo previsto non è chiara, occorre che il responsabile del trattamento a intervalli regolari fornisca all'interessato informazioni relative al trattamento e richieda una conferma del consenso.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

***(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di regolamento Considerando 36**

#### *Testo della Commissione*

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale che incombe al responsabile del trattamento o necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro che soddisfi i requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per eventuali **limitazione** dei diritti e delle libertà. Spetta altresì al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale.

#### *Emendamento*

(36) È opportuno che il trattamento effettuato per adempiere un obbligo legale che incombe al responsabile del trattamento o necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri abbia una base giuridica tratta dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro che soddisfi i requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per eventuali **limitazioni** dei diritti e delle libertà. **Ciò dovrebbe includere altresì contratti collettivi la cui validità generale potrebbe essere riconosciuta nel quadro del diritto nazionale.** Spetta altresì al diritto dell'Unione o alle legislazioni nazionali stabilire se il responsabile del trattamento che esegue un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica amministrazione o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o privato, quale un'associazione professionale.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 38

#### *Testo della Commissione*

(38) I legittimi interessi **di un** responsabile del trattamento possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi **oppor**si al trattamento, **per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e** gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

#### *Emendamento*

(38) I legittimi interessi **del** responsabile del trattamento **o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati,** possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che **soddisfino le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento e che** non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. **A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si presume che il trattamento limitato ai dati pseudonimi soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento.** L'interessato deve potersi **opporre** al trattamento gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. **Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del responsabile del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati.** Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle

autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, **a un dato livello di sicurezza**, ad eventi imprevisti o atti **illeciti o** dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti **o resi accessibili** tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.

#### *Emendamento*

(39) Costituisce legittimo interesse del responsabile del trattamento trattare dati relativi al traffico, in misura strettamente **proporzionata e** necessaria a garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere ad eventi imprevisti o atti dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti tramite tali reti e sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da blocco di servizio e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica. **Tale principio si applica altresì al trattamento di dati personali volto a limitare l'accesso non autorizzato e l'utilizzo di reti o di sistemi di informazione accessibili al pubblico, come l'iscrizione in liste nere degli identificativi elettronici.**



## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(39 bis) A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si dovrebbe presumere che la prevenzione o la limitazione dei danni del responsabile del trattamento sia eseguita nel legittimo interesse del responsabile stesso o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, nonché che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile dei dati. Lo stesso principio si applica altresì in caso di azioni legali nei confronti di un interessato, quali il recupero del credito o il risarcimento danni.*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Considerando 39 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(39 ter) A condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, si dovrebbe presumere che il trattamento dei dati personali per finalità di marketing diretto per prodotti e servizi propri o analoghi o per finalità di marketing postale diretto sia eseguito nel legittimo interesse del responsabile del trattamento o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile se sono fornite informazioni aventi grande visibilità in merito al diritto di opporsi e alla fonte dei dati personali. Si dovrebbe generalmente presumere che il*

*trattamento dei dati di contatto professionali sia eseguito nel legittimo interesse del responsabile del trattamento o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e che soddisfi le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile del trattamento. Ciò dovrebbe valere anche per il trattamento dei dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 40**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(40) Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, in particolare se il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Se l'ulteriore finalità non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità.*

*soppresso*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 41

*Testo della Commissione*

***(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo esplicito consenso dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 42

*Testo della Commissione*

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, **o** per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

*Emendamento*

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica **o per servizi di archiviazione.**

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 45

#### *Testo della Commissione*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

#### *Emendamento*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti. ***Se l'interessato può fornire tali dati, i responsabili del trattamento non devono poter invocare la mancanza di informazioni per rifiutare una richiesta di accesso.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 47

#### *Testo della Commissione*

(47) Occorre prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per ***la richiesta, gratuita, di accedere ai dati, rettificarli e cancellarli*** in particolare, e per ***l'esercizio del*** diritto di opposizione. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato entro un termine ***prestabilito*** e a motivare l'eventuale rifiuto.

#### *Emendamento*

(47) Occorre prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio dei diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per ***ottenere, gratuitamente, l'accesso ai dati, la rettifica e la cancellazione*** in particolare, e per ***esercitare il*** diritto di opposizione. Il responsabile del trattamento deve essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato entro un termine ***ragionevole*** e a motivare l'eventuale rifiuto.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 48

#### *Testo della Commissione*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

#### *Emendamento*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del **probabile** periodo di conservazione dei dati **per ciascuna finalità, dell'eventuale trasferimento dei dati a soggetti o paesi terzi, dell'esistenza di misure di opposizione**, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli. **Tali informazioni vanno fornite all'interessato, anche mettendole rapidamente a sua disposizione, dopo la fornitura di informazioni semplificate in forma di icone standardizzate. Ciò dovrebbe altresì implicare che i dati personali sono trattati in modo tale da consentire efficacemente all'interessato di esercitare i propri diritti.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 50

#### *Testo della Commissione*

(50) Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l'interessato **dispone** già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione è prevista per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate. **Ciò potrebbe verificarsi in particolare con i trattamenti per finalità storiche,**

#### *Emendamento*

(50) Per contro, non è necessario imporre tale obbligo se l'interessato già **conosce** l'informazione, se la registrazione o la comunicazione è prevista per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe risorse sproporzionate.

*statistiche o di ricerca scientifica, nel qual caso si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali misure di compensazione.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 51**

#### *Testo della Commissione*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, ***almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato***. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, ***segnatamente i*** diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

#### *Emendamento*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione ***previsto***, ai destinatari, alla logica ***generale*** che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, ***ad esempio in relazione ai*** diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 53**

#### *Testo della Commissione*

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto ***all'oblio***", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano

#### *Emendamento*

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il "diritto ***alla cancellazione***", se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere

cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. ***Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet.*** Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 54

#### *Testo della Commissione*

(54) Per rafforzare il "diritto ***all'oblio***" nell'ambiente on line, è necessario che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali ***a informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Per garantire tale informazione, è necessario che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli, anche di natura tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile. Se ha***

che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione. ***Inoltre, il diritto alla cancellazione non si dovrebbe applicare quando la conservazione di dati personali è necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'interessato o quando vi sia l'obbligo giuridico di conservare tali dati.***

#### *Emendamento*

(54) Per rafforzare il "diritto ***alla cancellazione***" nell'ambiente on line, è necessario che il diritto di cancellazione sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha pubblicato dati personali ***senza una giustificazione legittima ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i dati siano cancellati, anche dai terzi, fatto salvo il diritto dell'interessato di esigere il risarcimento.***

*autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento deve essere ritenuto responsabile di tale pubblicazione.*

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Considerando 54 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(54 bis) I dati contestati dall'interessato per i quali non sia possibile stabilire se sono esatti o meno sono bloccati fino al chiarimento della questione.***

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 55

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l'interessato abbia il diritto, se i dati personali sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere una copia dei dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune. Occorre anche che l'interessato sia autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un'applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un'altra. Tale diritto dovrebbe applicarsi quando l'interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto.

(55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l'interessato abbia il diritto, se i dati personali sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere una copia dei dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune. Occorre anche che l'interessato sia autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un'applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un'altra. ***È necessario incoraggiare i responsabili del trattamento a sviluppare formati interoperabili che permettano la portabilità dei dati.*** Tale diritto dovrebbe applicarsi quando l'interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto. ***È opportuno che i fornitori di servizi della società dell'informazione non rendano***



*obbligatorio il trasferimento di tali dati per la fornitura dei loro servizi.*

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 56**

*Testo della Commissione*

(56) Anche nei casi in cui i dati personali possano essere lecitamente trattati per proteggere interessi vitali dell'interessato, oppure per motivi di pubblico interesse, nell'esercizio di pubblici poteri o per il legittimo interesse di un responsabile del trattamento, l'interessato deve comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano. È opportuno che incomba al responsabile del trattamento dimostrare che i suoi legittimi interessi possono prevalere sull'interesse o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

*Emendamento*

(56) Anche nei casi in cui i dati personali possano essere lecitamente trattati per proteggere interessi vitali dell'interessato, oppure per motivi di pubblico interesse, nell'esercizio di pubblici poteri o per il legittimo interesse di un responsabile del trattamento, l'interessato deve comunque avere il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, ***gratuitamente e con modalità facili ed effettive***. È opportuno che incomba al responsabile del trattamento dimostrare che i suoi legittimi interessi possono prevalere sull'interesse o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 57**

*Testo della Commissione*

(57) Qualora *i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto*, l'interessato *deve avere* il diritto di opporsi a tale trattamento, *gratuitamente e con una modalità facili e effettive*.

*Emendamento*

(57) Qualora l'interessato ***abbia*** il diritto di opporsi ***al*** trattamento, ***il responsabile dovrebbe comunicarlo esplicitamente all'interessato in modo e forma per lui intelligibili usando una formulazione chiara e semplice, e distinguerlo chiaramente dalle altre informazioni***.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Considerando 58

#### *Testo della Commissione*

(58) Ogni persona deve avere il diritto di ***non essere sottoposta a una misura basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che tale misura sia*** consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere ***l'intervento umano***, e la misura non deve riguardare un minore.

#### *Emendamento*

(58) ***Fatta salva la liceità del trattamento dei dati***, ogni persona deve avere il diritto di ***opporsi alla*** profilazione. ***La profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incidono significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso dovrebbe essere consentita solamente*** se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere ***una valutazione umana***, e la misura non deve riguardare un minore. ***Tali misure non devono condurre alla discriminazione degli individui fondata sulla razza o sull'origine etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni personali, sull'appartenenza sindacale, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.***

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Considerando 58 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(58 bis) ***Si deve presumere che la profilazione basata esclusivamente sul trattamento dei dati pseudonimi non incida significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dell'interessato. Qualora la profilazione, sia essa basata su***

*una singola fonte di dati pseudonimi o sull'aggregazione dei dati pseudonimi da diverse fonti, consenta al responsabile del trattamento di attribuire i dati pseudonimi a un soggetto specifico, i dati trattati non vanno più considerati pseudonimi.*

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 59

#### *Testo della Commissione*

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, **accesso**, rettifica e cancellazione di dati, al diritto **alla portabilità** dei dati, al diritto di opporsi, **alle misure basate sulla** profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, o per la protezione dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni devono essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

#### *Emendamento*

(59) Il diritto dell'Unione o di uno Stato membro può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti di informazione, rettifica e cancellazione di dati, al diritto **all'accesso e all'ottenimento** dei dati, al diritto di opporsi, **alla** profilazione, alla comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai responsabili del trattamento, ove ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della pubblica sicurezza, ivi comprese la protezione della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine naturale o umana, e le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri interessi pubblici **specifici e ben definiti**, tra cui un interesse economico o finanziario rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, o per la protezione dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui. Tali limitazioni devono essere conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Considerando 60

#### *Testo della Commissione*

(60) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere *tenuto a* dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

#### *Emendamento*

(60) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto, *in particolare per quanto concerne la documentazione, la sicurezza dei dati, le valutazioni d'impatto, il responsabile della protezione dei dati e la vigilanza da parte delle autorità per la protezione dei dati.* In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere *in grado di* dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento. *È necessario che tali aspetti siano verificati da revisori interni o esterni indipendenti.*

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Considerando 61

#### *Testo della Commissione*

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default.

#### *Emendamento*

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default. *Il principio della protezione dei dati sin dalla progettazione prevede che la*

*protezione dei dati sia integrata nell'intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua ultima distribuzione, all'utilizzo e allo smaltimento finale. Va altresì inclusa la responsabilità per i prodotti e i servizi utilizzati dal responsabile o dall'incaricato del trattamento. Il principio della protezione dei dati di default prevede che le impostazioni di tutela della vita privata relative ai servizi e prodotti rispettino di default i principi generali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità.*

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 62**

*Testo della Commissione*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

*Emendamento*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. *Occorre che gli accordi tra i corresponsabili del trattamento riflettano i loro ruoli e rapporti effettivi. È necessario che il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento preveda la possibilità per un responsabile del trattamento di trasmettere i dati a un corresponsabile o a un incaricato del trattamento affinché esegua il trattamento per suo conto.*

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Considerando 63

#### *Testo della Commissione*

(63) Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di **residenti** nell'Unione **e la sua attività di trattamento è finalizzata all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati o al controllo del loro comportamento**, è opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, salvo che **non** sia stabilito in un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato, **non sia una piccola o media impresa o un'autorità o organismo pubblico oppure non** offra beni o servizi agli interessati solo occasionalmente. Il rappresentante deve agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo.

#### *Emendamento*

(63) Quando un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione tratta dati personali di **interessati** nell'Unione, è opportuno che tale responsabile del trattamento designi un rappresentante, salvo che sia stabilito in un paese terzo che garantisce un livello di protezione adeguato **o che il trattamento riguardi un numero inferiore a 5000 interessati in un periodo di 12 mesi consecutivi e non sia eseguito su categorie particolari di dati personali, o che sia** un'autorità o organismo pubblico oppure offra beni o servizi agli interessati solo occasionalmente. Il rappresentante deve agire per conto del responsabile del trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Considerando 64

#### *Testo della Commissione*

(64) Per determinare se un responsabile del trattamento offre solo occasionalmente beni e servizi agli interessati **residenti** nell'Unione, occorre verificare se dalle sue attività complessive risulta che l'offerta di beni o servizi agli interessati sia solo accessoria rispetto alle attività principali.

#### *Emendamento*

(64) Per determinare se un responsabile del trattamento offre solo occasionalmente beni e servizi agli interessati nell'Unione, occorre verificare se dalle sue attività complessive risulta che l'offerta di beni o servizi agli interessati sia solo accessoria rispetto alle attività principali.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Considerando 65

#### *Testo della Commissione*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve **documentare ciascuna operazione di trattamento**. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per **monitorare i trattamenti**.

#### *Emendamento*

(65) Per **essere in grado di** dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve **conservare la documentazione necessaria al fine di soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento**. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per **valutare il rispetto del presente regolamento. Tuttavia, occorre attribuire pari enfasi e importanza alle buone prassi e all'ottemperanza, e non solo alla compilazione della documentazione**.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Considerando 66

#### *Testo della Commissione*

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **la Commissione deve** promuovere la neutralità tecnologica,

#### *Emendamento*

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **occorre** promuovere la neutralità tecnologica,

l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, la cooperazione con i paesi terzi.

l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, **incoraggiare** la cooperazione con i paesi terzi.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Considerando 67

#### *Testo della Commissione*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, **non appena viene a conoscenza di una violazione**, il responsabile del trattamento **la** deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo **e, quando possibile**, entro **24** ore. **Oltre il termine di 24 ore**, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia

#### *Emendamento*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto il responsabile del trattamento deve notificare **la violazione** all'autorità di controllo senza ritardo, **vale a dire, presumibilmente**, entro **72** ore. **Ove applicabile**, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare



tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Considerando 71 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(71 bis) Le valutazioni d'impatto rappresentano la componente essenziale di qualsiasi quadro sostenibile in materia di protezione dei dati, garantendo che le imprese siano consapevoli sin dall'inizio di tutte le possibili conseguenze delle operazioni di trattamento dei dati che effettuano. L'esecuzione di valutazioni d'impatto meticolose limita in modo significativo la probabilità di una violazione dei dati o di un'operazione di intrusione nella vita privata. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati devono pertanto considerare la gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, descrivendo nel dettaglio le operazioni di trattamento previste, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la conformità al presente regolamento.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento Considerando 71 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(71 ter) I responsabili del trattamento devono concentrarsi sulla protezione dei dati personali durante l'intero ciclo di*

*vita, dalla raccolta al trattamento fino alla cancellazione, investendo sin dall'inizio in un quadro sostenibile per la gestione dei dati corredato da un meccanismo globale di conformità.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento Considerando 73**

*Testo della Commissione*

*(73) È necessario che un'autorità pubblica o un ente pubblico procedano a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se ciò non è già stato fatto in vista dell'adozione della legge nazionale che disciplina i compiti dell'autorità pubblica o dell'ente pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Considerando 74**

*Testo della Commissione*

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che operazioni di trattamento o l'uso di nuove particolari tecnologie espongono i diritti e le libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici, privandoli ad esempio di un diritto, l'autorità di controllo *deve* essere *consultata* prima dell'inizio delle operazioni, affinché *verifichi* se un trattamento rischioso sia conforme al presente regolamento e *formuli* proposte per ovviare a tale situazione. *Siffatta* consultazione deve aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta

*Emendamento*

(74) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che operazioni di trattamento o l'uso di nuove particolari tecnologie espongono i diritti e le libertà degli interessati a un grado elevato di rischi specifici, privandoli ad esempio di un diritto, *il responsabile della protezione dei dati o* l'autorità di controllo *devono* essere *consultati* prima dell'inizio delle operazioni, affinché *verifichino* se un trattamento rischioso sia conforme al presente regolamento e *formolino* proposte per ovviare a tale situazione. *Una* consultazione *dell'autorità di controllo* deve aver luogo anche durante l'elaborazione di una proposta legislativa

legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.

del parlamento nazionale o di una misura basata su quella proposta legislativa, che definisca la natura del trattamento e precisi le garanzie appropriate.

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Considerando 74 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(74 bis) Le valutazioni d'impatto possono essere utili solo se i responsabili del trattamento assicurano il rispetto dei propositi inizialmente formulati. I responsabili del trattamento dei dati devono pertanto effettuare controlli periodici della conformità della protezione dei dati da cui risulti che i meccanismi di trattamento dei dati che vengono utilizzati sono conformi alle garanzie espresse nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Dalla valutazione deve inoltre emergere la capacità del responsabile del trattamento di rispettare le scelte autonome degli interessati. Infine, se dal controllo dovessero emergere incongruenze in relazione alla conformità, esse devono essere evidenziate e devono essere presentate raccomandazioni su come ottenere la piena conformità.***

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Considerando 75

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato **da una grande impresa** o da un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato **riguardanti un numero superiore a 500 interessati in 12 mesi**, o **per i trattamenti effettuati** da un'impresa, a

implicano operazioni di trattamento che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente.

prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento *su dati sensibili o operazioni* che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. ***Nel valutare se i dati concernenti un vasto numero di interessati siano oggetto di trattamento, è opportuno non prendere in considerazione i dati archiviati limitati a tal punto da non essere soggetti al normale accesso ai dati e ai trattamenti del responsabile del trattamento e da non potere più essere modificati.*** Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento ***e che svolgono o meno tale compito a tempo pieno***, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente ***e beneficiare di una tutela specifica contro il licenziamento. La responsabilità finale deve rimanere di competenza della direzione di un'organizzazione. Il responsabile della protezione dei dati deve, in particolare, essere consultato anteriormente alla progettazione, all'approvvigionamento, allo sviluppo e alla messa a punto di sistemi per il trattamento automatizzato dei dati personali, al fine di garantire i principi della protezione della vita privata fin dalla progettazione e della protezione della vita privata di default.***

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento Considerando 75 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(75 bis) Il responsabile della protezione dei dati deve avere almeno le seguenti***

*qualifiche: conoscenza approfondita del contenuto e dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati, incluse le misure e le procedure tecniche e organizzative; padronanza dei requisiti tecnici in materia di protezione della vita privata fin dalla progettazione, protezione della vita privata di default e sicurezza dei dati; specifica conoscenza del settore a seconda della dimensione del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento e della sensibilità dei dati da sottoporre a trattamento; capacità di effettuare ispezioni, consultazioni, attività di documentazione e analisi dei file di registro; capacità di collaborare con i rappresentanti dei lavoratori. Il responsabile del trattamento deve autorizzare il responsabile della protezione dei dati a partecipare a misure di formazione avanzate intese a mantenere le conoscenze specifiche necessarie per svolgere le proprie mansioni. L'incarico di responsabile della protezione dei dati non richiede necessariamente un'occupazione a tempo pieno del dipendente in questione.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Considerando 76**

#### *Testo della Commissione*

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori.

#### *Emendamento*

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate, ***previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori***, ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori. ***Detti codici devono semplificare la conformità***

*dell'industria con il presente regolamento.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Considerando 77**

#### *Testo della Commissione*

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

#### *Emendamento*

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi ***standardizzati*** di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente ***e in maniera affidabile e verificabile*** il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi. ***È necessario istituire un "sigillo europeo per la protezione dei dati" a livello europeo al fine di creare fiducia tra gli interessati, certezza giuridica per i responsabili del trattamento e al tempo stesso esportare le norme europee per la protezione dei dati, permettendo a società non europee di accedere con maggiore facilità ai mercati europei in forza della certificazione.***

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento Considerando 79**

#### *Testo della Commissione*

(79) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati.

#### *Emendamento*

(79) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese adeguate garanzie per gli interessati ***in grado di assicurare un livello adeguato di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.***

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Considerando 80

#### *Testo della Commissione*

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. ***In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.***

#### *Emendamento*

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. ***La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una comunicazione e una motivazione completa al paese terzo, di revocare una tale decisione.***

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Considerando 82

#### *Testo della Commissione*

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati, ***nel qual caso*** il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali.

#### *Emendamento*

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati. ***Qualsiasi legge che preveda un accesso extraterritoriale ai dati personali trattati nell'Unione senza un'autorizzazione a norma del diritto dell'Unione o dello Stato membro è da considerarsi indice di una mancanza di adeguatezza. Di conseguenza,*** il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali.

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Considerando 83

#### *Testo della Commissione*

(83) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo, *o altre opportune misure proporzionate e giustificate alla luce di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un insieme di trasferimenti di dati e nei casi autorizzati da un'autorità di controllo.*

#### *Emendamento*

(83) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere nell'applicazione di norme vincolanti d'impresa, clausole di protezione dei dati adottate dalla Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. *Tali garanzie appropriate devono assicurare un rispetto dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti all'interno dell'UE, in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e richiesta di risarcimento. Tali garanzie devono, in particolare, assicurare il rispetto dei principi di trattamento dei dati personali, tutelare i diritti degli interessati e fornire meccanismi di ricorso efficaci, garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default nonché garantire la presenza di un responsabile della protezione dei dati.*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Considerando 84



*Testo della Commissione*

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate **dalla Commissione o** da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

*Emendamento*

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole **o garanzie supplementari**, purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. **Le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione potrebbero interessare situazioni diverse, in particolare le operazioni di trasferimento dai responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione ai responsabili del trattamento stabiliti al suo esterno nonché dai responsabili del trattamento stabiliti nell'Unione agli incaricati del trattamento, compresi i sub-incaricati, stabiliti al suo esterno. Occorre incoraggiare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento affinché forniscano garanzie ancora più solide attraverso impegni contrattuali supplementari che integrino le clausole tipo di protezione.**

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento  
Considerando 85**

*Testo della Commissione*

(85) Un gruppo di imprese deve poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso

*Emendamento*

(85) Un gruppo di imprese deve poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazionali dall'Unione agli organismi dello stesso

gruppo di imprese, purché tali norme contemplino principi fondamentali e diritti azionabili in giudizio che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

gruppo di imprese, purché tali norme contemplino **tutti i** principi fondamentali e **i** diritti azionabili in giudizio che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati personali.

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Considerando 86

#### *Testo della Commissione*

(86) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha acconsentito, se il trasferimento è necessario in relazione ad un contratto o un'azione legale, se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dalla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato ad essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie.

#### *Emendamento*

(86) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato ha acconsentito, se il trasferimento è necessario in relazione ad un contratto o un'azione legale, se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dalla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il trasferimento non deve riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato ad essere consultato dalle persone aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o ne sono destinatarie, **tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali dell'interessato.**

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Considerando 87

#### *Testo della Commissione*

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e

#### *Emendamento*

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e

necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale **o sanità pubblica**, o verso autorità **pubbliche** competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, **compresi la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere parimenti considerato lecito quando è necessario per tutelare un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di dare il proprio consenso. Il trasferimento dei dati personali per motivi rilevanti di interesse pubblico deve essere utilizzato solo per trasferimenti occasionali. In tutti i casi, è necessario effettuare un'attenta valutazione di tutte le circostanze del trasferimento.**

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Considerando 88**

#### *Testo della Commissione*

***(88) Potrebbero altresì essere autorizzati anche i trasferimenti non qualificabili come frequenti o massicci ai fini dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, dopo che questi abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento.*** Ai fini del trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, si deve tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle

#### *Emendamento*

Ai fini del trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, si deve tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle conoscenze.

conoscenze.

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Considerando 89

#### *Testo della Commissione*

(89) In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all'interessato la garanzia che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall'Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento.

#### *Emendamento*

(89) In ogni caso, se la Commissione non ha preso alcuna decisione circa il livello adeguato di protezione dei dati di un paese terzo, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ricorrere a soluzioni che diano all'interessato la garanzia ***giuridicamente vincolante*** che continuerà a beneficiare dei diritti e delle garanzie fondamentali previste dall'Unione in relazione al trattamento dei dati personali, anche dopo il trasferimento, ***purché il trattamento non sia massiccio, ripetitivo e strutturale. Tale garanzia deve includere l'indennizzo finanziario in caso di perdita o di accesso o trattamento non autorizzato dei dati e l'obbligo, indipendentemente dalla legislazione nazionale, di fornire tutti i dettagli relativi all'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche nel paese terzo.***

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Considerando 90

#### *Testo della Commissione*

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento dati di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi potrebbe essere contraria al diritto

#### *Emendamento*

(90) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi finalizzati a disciplinare direttamente le attività di trattamento dati di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri. L'applicazione extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi potrebbe essere contraria al diritto

internazionale e ostacolare il conseguimento della tutela delle persone garantita nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale tra l'altro quando la divulgazione è necessaria per un motivo di interesse pubblico rilevante riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Occorre che la Commissione precisi le condizioni in cui sussiste un motivo di interesse pubblico rilevante con un atto delegato.

internazionale e ostacolare il conseguimento della tutela delle persone garantita nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale tra l'altro quando la divulgazione è necessaria per un motivo di interesse pubblico rilevante riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. Occorre che la Commissione precisi le condizioni in cui sussiste un motivo di interesse pubblico rilevante con un atto delegato. ***Laddove i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento si trovino di fronte a requisiti di conformità contrastanti tra la giurisdizione dell'Unione, da una parte, e quella di un paese terzo, dall'altra, la Commissione deve garantire che il diritto dell'Unione prevalga in ogni circostanza. La Commissione ha il compito di fornire consulenza e assistenza al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento nonché di cercare di risolvere il conflitto di giurisdizione con il paese terzo interessato.***

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Considerando 92**

#### *Testo della Commissione*

(92) La designazione di autorità di controllo che agiscano in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e

#### *Emendamento*

(92) La designazione di autorità di controllo che agiscano in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale della protezione delle persone con riguardo al trattamento di dati personali. Gli Stati membri possono istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. ***Le autorità dispongono***

amministrativa.

*delle risorse finanziarie e di personale adeguate per svolgere appieno il proprio ruolo, tenendo conto dell'entità della popolazione e della quantità di dati personali sottoposti a trattamento.*

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Considerando 94

#### *Testo della Commissione*

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture *necessarie* per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

#### *Emendamento*

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, *prestando particolare attenzione a garantire che il personale abbia le competenze tecniche e giuridiche adeguate*, dei locali e delle infrastrutture *necessari* per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

## Emendamento 66

### Proposta di regolamento Considerando 95

#### *Testo della Commissione*

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri.

#### *Emendamento*

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro, *prestando la debita attenzione a ridurre al minimo la possibilità d'interferenza politica*, e contenere disposizioni sulle qualifiche *dei membri, sulla prevenzione dei conflitti d'interesse* e sulle funzioni di tali membri.

## Emendamento 67

### Proposta di regolamento Considerando 97

#### *Testo della Commissione*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo *sia competente a* controllare *le attività del* responsabile del trattamento o *dell'*incaricato del trattamento in tutta l'Unione e *ad* prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

#### *Emendamento*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo *funga da punto di contatto unico e da autorità di riferimento incaricata di* controllare *il* responsabile del trattamento o *l'*incaricato del trattamento in tutta l'Unione e *di* prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Considerando 98

#### *Testo della Commissione*

(98) È necessario che l'autorità *competente*, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale.

#### *Emendamento*

(98) È necessario che l'autorità *di riferimento*, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale *o il suo rappresentante. Il comitato europeo per la protezione dei dati può in alcuni casi nominare l'autorità di riferimento mediante il meccanismo di coerenza su richiesta di un'autorità competente.*

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Considerando 98 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(98 bis) Gli interessati i cui dati personali sono sottoposti a trattamento da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento in un altro Stato membro devono poter sporgere reclamo presso l'autorità di controllo di loro scelta. L'autorità di protezione dei dati di riferimento deve coordinare le proprie attività con quelle delle altre autorità coinvolte.**

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento Considerando 101

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(101) È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi gli interessati dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie.

(101) È necessario che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato **o associazione che agisce nel pubblico interesse** e svolga le relative indagini; che a seguito di reclamo vada condotta un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie; che l'autorità di controllo informi gli interessati **o l'associazione** dei progressi e dei risultati del ricorso entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato deve ricevere informazioni interlocutorie.

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento Considerando 105



*Testo della Commissione*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

*Emendamento*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. ***Inoltre, gli interessati dovrebbero avere il diritto di ottenere coerenza, qualora ritengano che una misura adottata dall'autorità per la protezione dei dati di uno Stato membro non soddisfi questo criterio.*** Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

**Emendamento 72**

**Proposta di regolamento  
Considerando 106 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(106 bis) Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato europeo per la protezione dei dati può, in singoli casi, adottare una decisione vincolante per le autorità di controllo competenti.***

## Emendamento 73

### Proposta di regolamento Considerando 107

*Testo della Commissione*

*(107) Al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, la Commissione può adottare un parere sulla questione, o una decisione volta a ingiungere all'autorità di controllo di sospendere il progetto di misura.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento Considerando 110

*Testo della Commissione*

(110) Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. ***È necessario che la Commissione partecipi alle attività del comitato.*** Il comitato europeo per la protezione dei dati deve contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza ***alla Commissione*** e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza.

*Emendamento*

(110) Occorre istituire a livello di Unione un comitato europeo per la protezione dei dati che sostituisca il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato deve essere composto dal responsabile dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati. Il comitato europeo per la protezione dei dati deve contribuire all'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, in particolare dando consulenza ***alle istituzioni dell'Unione*** e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione, ***ivi compreso il coordinamento delle operazioni congiunte.*** Esso deve svolgere le sue funzioni in piena indipendenza. ***È necessario che il comitato europeo per la protezione dei dati rafforzi il dialogo con le parti interessate, come le associazioni degli interessati, le organizzazioni dei consumatori, i responsabili del trattamento nonché altri attori pertinenti e gli esperti.***

**Emendamento 75**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 111**

*Testo della Commissione*

(111) *Ciascun interessato deve* avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora *ritenga* che siano stati violati i diritti di cui *gode* a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i *suoi* diritti di *interessato*.

*Emendamento*

(111) *Gli interessati devono* avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre *un* ricorso giurisdizionale *effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali* qualora *ritengano* che siano stati violati i diritti di cui *godono* a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i *loro* diritti di *interessati*.

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 112**

*Testo della Commissione*

(112) L'organismo, l'organizzazione o associazione che *intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali* e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo *di qualunque Stato membro* o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale *per conto degli interessati*, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione *dei dati personali*.

*Emendamento*

(112) L'organismo, l'organizzazione o associazione che *agisce nell'interesse pubblico* e sia istituito o istituita a norma della legislazione di uno Stato membro deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo *per conto degli interessati con il loro consenso* o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale *se autorizzato o autorizzata dall'interessato*, o di proporre un proprio reclamo indipendente dall'azione dell'interessato, se ritiene che sussista violazione *del presente regolamento*.

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 114**

*Testo della Commissione*

(114) Al fine di potenziare la tutela giurisdizionale dell'interessato nei casi in cui l'autorità di controllo competente è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'interessato, questi può **chiedere a** qualsiasi organismo, organizzazione o associazione **mirante a tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei dati personali di** proporre un ricorso giurisdizionale **per suo conto** contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro.

*Emendamento*

(114) Al fine di potenziare la tutela giurisdizionale dell'interessato nei casi in cui l'autorità di controllo competente è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede l'interessato, questi può **autorizzare** qualsiasi organismo, organizzazione o associazione **che agisce nel pubblico interesse a** proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro.

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 115**

*Testo della Commissione*

(115) Nei casi in cui l'autorità di controllo competente stabilita in un altro Stato membro non agisca o abbia adottato misure insufficienti a seguito di un reclamo, l'interessato può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la residenza abituale di proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro. L'autorità di controllo richiesta può decidere, con atto impugnabile in via giurisdizionale, se sia opportuno dare **seguire** alla richiesta.

*Emendamento*

(115) Nei casi in cui l'autorità di controllo competente stabilita in un altro Stato membro non agisca o abbia adottato misure insufficienti a seguito di un reclamo, l'interessato può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la residenza abituale di proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro. **Tale disposizione non si applica ai soggetti non residenti nell'Unione.** L'autorità di controllo richiesta può decidere, con atto impugnabile in via giurisdizionale, se sia opportuno dare **seguito** alla richiesta.

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 116**

*Testo della Commissione*

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente deve poter avviare un'azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

*Emendamento*

(116) Nei ricorsi contro un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, il ricorrente deve poter avviare un'azione legale dinanzi al giudice dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento o, ***in caso di residenza nell'Unione***, in cui risiede l'interessato, salvo che il responsabile del trattamento sia un ente pubblico ***dell'Unione o di uno Stato membro*** che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.

**Emendamento 80**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 118**

*Testo della Commissione*

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito ***ma*** può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

*Emendamento*

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni, ***pecuniari o meno***, cagionati da un trattamento illecito ***e*** può essere esonerato da tale responsabilità ***soltanto*** se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

**Emendamento 81**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 119**

*Testo della Commissione*

(119) Dovrebbe essere punibile chiunque, persona di diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri

*Emendamento*

(119) Dovrebbe essere punibile chiunque, persona di diritto pubblico o di diritto privato, non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri

devono garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione.

devono garantire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione. ***Le sanzioni per violazione devono essere soggette ad adeguate garanzie procedurali conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali, comprese quelle riguardanti il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, al giusto processo e il principio "ne bis in idem".***

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Considerando 119 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(119 bis) Nell'applicare le sanzioni gli Stati membri sono tenuti a rispettare appieno le garanzie procedurali adeguate, compreso il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e al giusto processo e il principio "ne bis in idem".***

## Emendamento 83

### Proposta di regolamento Considerando 121

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(121) Il trattamento di dati personali ***effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria dovrebbe poter derogare*** ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al***

(121) ***Ove necessario, occorre prevedere per*** il trattamento di dati personali ***esenzioni e deroghe*** ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di

*trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche.* È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, *quali la nozione di giornalismo.* *Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe da stabilire nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero classificare come "giornalistiche" le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di informazioni, pareri o idee, indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione, senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro.*

## **Emendamento 84**

### **Proposta di regolamento Considerando 122 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(122 bis) Un professionista che tratta dati personali relativi alla salute dovrebbe ricevere, se possibile, dati resi anonimi o presentati con l'uso di pseudonimi, in modo che l'identità dell'interessato sia*

un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza *nonché situazioni di trattamento dei dati specifiche.* Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà *al fine di includere tutte* le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di informazioni, pareri o idee, indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione, *anche considerando lo sviluppo tecnologico,* senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro.

*nota solo al medico generico o allo specialista che ha chiesto il trattamento dei dati.*

## **Emendamento 85**

### **Proposta di regolamento Considerando 123**

#### *Testo della Commissione*

(123) Il trattamento dei dati relativi alla salute può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. In questo contesto, il concetto di "sanità pubblica" va interpretato secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro*: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. ***Il trattamento dei dati personali relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non deve comportare il trattamento dei dati per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.***

#### *Emendamento*

(123) Il trattamento dei dati relativi alla salute può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. In questo contesto, il concetto di "sanità pubblica" va interpretato secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>: tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità.

<sup>1</sup> *Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).*



## Emendamento 86

### Proposta di regolamento Considerando 123 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(123 bis) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, in quanto categoria particolare di dati, può essere necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Il presente regolamento prevede pertanto una deroga all'obbligo di prestare il consenso nel caso della ricerca che serve interessi pubblici elevati.***

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento Considerando 124

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro. ***Pertanto, al fine di*** disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori ***in tale ambito, gli Stati membri devono avere facoltà, nei limiti del*** presente regolamento, ***di emanare specifiche disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nel settore del lavoro.***

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro ***e nell'ambito della sicurezza sociale. Gli Stati membri devono poter*** disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori ***nell'ambito dei rapporti di lavoro e il trattamento dei dati personali nell'ambito della sicurezza sociale conformemente alle disposizioni e alle norme minime fissate nel*** presente regolamento. ***Nella misura in cui nello Stato membro in questione è prevista una base giuridica per la regolamentazione di questioni relative ai rapporti di lavoro tramite accordi tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione dell'impresa o dell'impresa controllante di un gruppo di imprese (accordo collettivo) o a norma della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, il trattamento dei dati personali nel contesto dei rapporti***

*di lavoro può essere regolamentato anche tramite un accordo analogo.*

*<sup>1</sup> Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento Considerando 125 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(125 bis) I dati personali possono essere altresì trattati successivamente da servizi di archiviazione aventi come compito principale o obbligo la raccolta, la conservazione, la fornitura di informazioni, la valorizzazione e la diffusione degli archivi nell'interesse pubblico. La legislazione dello Stato membro deve conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sugli archivi e sull'accesso del pubblico alle informazioni amministrative. Gli Stati membri sono tenuti a incoraggiare l'elaborazione, soprattutto da parte del gruppo "Archivi europei", di norme volte a garantire la riservatezza dei dati nei confronti di terzi nonché l'autenticità, l'integrità e la corretta conservazione dei dati.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento Considerando 126**

*Testo della Commissione*

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del presente regolamento deve includere la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati e deve, inoltre, tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Emendamento*

(126) La ricerca scientifica nell'ambito del presente regolamento deve includere la ricerca fondamentale, la ricerca applicata e la ricerca finanziata da privati e deve, inoltre, tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***Il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica non deve portare al trattamento dei dati per finalità diverse, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto dell'Unione o di uno Stato membro.***

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento  
Considerando 128**

*Testo della Commissione*

(128) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto nazionale, in conformità dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, se in uno Stato membro una chiesa applica, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un corpus ***completo*** di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è opportuno che tali norme continuino ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento. ***Dette chiese e associazioni religiose dovrebbero essere tenute a istituire un'autorità di controllo pienamente indipendente.***

*Emendamento*

(128) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto nazionale, in conformità dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza, se in uno Stato membro una chiesa applica, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un corpus di norme ***adeguate*** a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è opportuno che tali norme continuino ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento ***e la loro conformità sia riconosciuta.***

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Considerando 129

#### *Testo della Commissione*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti **la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione e la sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato**

#### *Emendamento*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti le condizioni **della modalità sotto forma di icone per la diffusione delle informazioni**; il diritto alla cancellazione; **la dichiarazione che i codici di condotta sono conformi al regolamento**; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; **l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo o da un'organizzazione internazionale**; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari e il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, **in particolare con il comitato europeo per la protezione dei dati**. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

*del responsabile della protezione dei dati;* i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; *le deroghe al trasferimento;* le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro *e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento Considerando 130

#### *Testo della Commissione*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; *procedure e* moduli standard per l'esercizio dei diritti *dell'interessato;* moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard *e procedure* in relazione al diritto di accesso *e il diritto alla portabilità dei dati;* moduli standard relativi alla *responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla* documentazione; *requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti;* il formato standard *e le procedure* per la notificazione

#### *Emendamento*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard *riguardanti le modalità specifiche per ottenere un consenso verificabile* in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; moduli standard per *le comunicazioni agli interessati in relazione all'esercizio dei loro* diritti; moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard in relazione al diritto di accesso, *anche per comunicare i dati personali all'interessato;* moduli standard relativi alla documentazione *che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento devono conservare;* il modulo standard per la notificazione di una

di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la **comunicazione di tale** violazione **all'interessato; norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; norme tecniche e meccanismi di certificazione; l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; l'assistenza reciproca; le operazioni congiunte; le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza.** Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.** A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

violazione dei dati personali all'autorità di controllo e **per la documentazione di una violazione dei dati personali;** moduli di consultazione preventiva **e di informazione dell'autorità di controllo.** Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

<sup>1</sup> **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.**

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Considerando 131

#### *Testo della Commissione*

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard ***in relazione al*** consenso di un minore; di ***procedure e*** moduli standard per l'esercizio dei diritti ***dell'interessato***; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; di moduli standard ***e procedure*** in relazione al diritto di accesso ***e al diritto alla portabilità dei dati***; di moduli standard relativi alla ***responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla*** documentazione; ***di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti***; del ***formato standard e delle procedure*** per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la ***comunicazione*** di una violazione dei dati personali ***all'interessato***; ***delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati***; di moduli ***e procedure di autorizzazione preventiva e*** di consultazione preventiva; ***delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione***; ***per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale***; ***per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione***; ***per l'assistenza reciproca***; ***per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza***, in considerazione della portata generale di tali atti.

#### *Emendamento*

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard; ***di moduli standard riguardanti le modalità specifiche per ottenere un*** consenso ***verificabile in relazione al trattamento dei dati personali*** di un minore; di moduli standard per ***le comunicazioni agli interessati in relazione all'esercizio dei loro*** diritti; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; di moduli standard in relazione al diritto di accesso, ***anche per comunicare i dati personali all'interessato***; di moduli standard relativi alla documentazione ***che il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento devono conservare***; del ***modulo*** standard per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e ***per la documentazione*** di una violazione dei dati personali; di moduli di consultazione preventiva ***e di informazione dell'autorità di controllo***, in considerazione della portata generale di tali atti.

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Considerando 132

*Testo della Commissione*

*(132) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi ad un paese terzo, o a un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o a un'organizzazione internazionale che non garantisce un livello di protezione adeguato e concernenti questioni comunicate dalle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di*



*urgenza.*

Normative\_AM\_Leg\_ENIT.tmw

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento Considerando 134

*Testo della Commissione*

(134) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò nondimeno, è opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE.

*Emendamento*

(134) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Ciò nondimeno, è opportuno che rimangano in vigore le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE. ***È opportuno che le decisioni della Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo relative al trasferimento di dati personali a paesi terzi a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, restino in vigore per un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a meno che non vengano modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione***



*prima della fine di tale periodo.*

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2

##### *Testo della Commissione*

##### Campo di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti di dati personali:
  - a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, **concernenti in particolare la sicurezza nazionale;**
  - b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione;**
  - c) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del capo 2 del trattato sull'Unione europea;
  - d) effettuati da una persona fisica **senza finalità di lucro** per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;
  - e) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. Il presente regolamento lascia

##### *Emendamento*

##### Campo di applicazione materiale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali, **indipendentemente dalla modalità di trattamento**, e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trattamenti di dati personali:
  - a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
  - c) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del capo 2 **del titolo V** del trattato sull'Unione europea;
  - d) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche. **Tale deroga si applica altresì alla pubblicazione di dati personali qualora si possa ragionevolmente prevedere che vi avrà accesso solamente un numero limitato di persone;**
  - e) effettuati dalle autorità **pubbliche** competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. Il presente regolamento lascia

impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento Articolo 3

#### *Testo della Commissione*

##### Campo di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di **residenti** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti **residenti** nell'Unione, oppure

b) il controllo **del loro comportamento**.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

#### *Emendamento*

##### Campo di applicazione territoriale

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione, **indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione**.

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di **interessati** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento **o da un incaricato del trattamento** che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti **interessati** nell'Unione, **indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato**; oppure

b) il controllo **di tali interessati**.

3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto nazionale di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico.

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento Articolo 4

#### *Testo della Commissione*

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(1) **"interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;**

(2) "dati personali": qualsiasi informazione concernente l'interessato;

#### *Emendamento*

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(2) "dati personali": qualsiasi informazione concernente **una persona fisica identificata o identificabile** ("interessato"); **si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un identificativo come il nome, a un numero di identificazione, ai dati relativi all'ubicazione, a un identificativo unico o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, o dell'identità di genere di tale persona;**

**(2 bis) "dati pseudonimi": i dati personali che non possono essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, purché tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione;**

**(2 ter) "dati cifrati": i dati personali che, mediante misure tecnologiche di**

***protezione, sono resi inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi;***

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la cancellazione o la distruzione;

(3) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la memorizzazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la cancellazione o la distruzione;

***(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinata a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento;***

(4) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(4) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, ***le condizioni*** e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità, ***le condizioni*** e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

(6) "incaricato del trattamento": la persona

(6) "incaricato del trattamento": la persona

fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

(7) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

(9) "violazione dei dati personali": ***violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito*** la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

(10) "dati genetici": tutti i dati, ***di qualsiasi natura***, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ***ereditarie*** o acquisite ***in uno stadio precoce di sviluppo prenatale***;

(11) "dati biometrici": i dati relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l'identificazione univoca, quali

fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

(7) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;

***(7 bis) "terzo": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo diverso dall'interessato, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del responsabile e dell'incaricato;***

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

(9) "violazione dei dati personali": la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso, ***in modo accidentale o illecito***, ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

(10) "dati genetici": tutti i dati ***personali*** riguardanti le caratteristiche ***genetiche*** di una persona fisica che siano ***state ereditate*** o acquisite, ***ottenuti dall'analisi di un campione biologico della persona in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA) ovvero dall'analisi di qualsiasi altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti;***

(11) "dati biometrici": i dati ***personali*** relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono l'identificazione

l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;

(12) "dati relativi alla salute": **qualsiasi informazione attinente** alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

(13) "stabilimento principale": **per quanto riguarda il responsabile del trattamento**, il luogo di stabilimento nell'Unione in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; **se non sono prese decisioni di questo tipo nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell'Unione. Con riferimento all'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" si intende il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.**

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, **agisce e può**, per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento, **essere interpellata al suo posto dalle autorità di controllo e da altri organismi nell'Unione;**

(15) "impresa": ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente pertanto, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;

(16) "gruppo di imprese": un gruppo

univoca, quali l'immagine facciale o i rilievi dattiloscopici;

(12) "dati relativi alla salute": **i dati personali attinenti** alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

(13) "stabilimento principale": il luogo di stabilimento **dell'impresa o di un gruppo di imprese** nell'Unione, **siano essi responsabili oppure incaricati del trattamento**, in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali. **Fra gli altri possono essere presi in considerazione i seguenti criteri oggettivi: l'ubicazione della sede centrale del responsabile o dell'incaricato del trattamento; l'ubicazione dell'entità all'interno del gruppo di imprese che si trova nella posizione migliore, in termini di funzioni di gestione e responsabilità amministrative, per occuparsi delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e garantirne l'applicazione; il luogo in cui avviene l'effettivo e reale svolgimento delle attività di gestione finalizzate a determinare il trattamento dei dati nel quadro di un'organizzazione stabile;**

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, **lo rappresenta** per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento;

(15) "impresa": ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente pertanto, in particolare, le persone fisiche e giuridiche, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;

(16) "gruppo di imprese": un gruppo

costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

(17) "norme vincolanti d'impresa": le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo di imprese;

(18) "minore": persona di età inferiore agli anni diciotto;

(19) "autorità di controllo": l'autorità pubblica istituita da uno Stato membro in conformità dell'articolo 46.

costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;

(17) "norme vincolanti d'impresa": le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro dell'Unione al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo di imprese;

(18) "minore": persona di età inferiore agli anni diciotto;

(19) "autorità di controllo": l'autorità pubblica istituita da uno Stato membro in conformità dell'articolo 46.

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento Articolo 5

#### *Testo della Commissione*

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali **devono essere**:

a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

d) esatti e aggiornati; devono essere prese

#### *Emendamento*

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali **sono**:

a) trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato (**liceità, equità e trasparenza**);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità (**limitazione delle finalità**);

c) adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non **sono** conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali (**minimizzazione dei dati**);

d) esatti e, **se necessario**, aggiornati;

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui *all'articolo* 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura *e comprova, per ciascuna operazione*, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (*esattezza*);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione *diretta o indiretta* degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica *oppure a fini archivistici*, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui *agli articoli* 83 e 83 bis e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli, *nonché se sono messe in atto adeguate misure tecniche e organizzative per limitare l'accesso ai dati esclusivamente per tali finalità (minimizzazione dell'archiviazione)*;

*e bis) trattati in modo da consentire all'interessato di esercitare efficacemente i propri diritti (efficacia)*;

*e ter) trattati in modo da proteggere, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (integrità)*;

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura *ed è in grado di comprovare* la conformità alle disposizioni del presente regolamento (responsabilità).

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento Articolo 6

#### *Testo della Commissione*

Liceità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è lecito

PE501.927v05-00

#### *Emendamento*

Liceità del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali è lecito

72/645

RR\1010934IT.doc



solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, **in particolare se l'interessato è un minore**. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

2. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

3. La base su cui si fonda il trattamento dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere prevista:

- a) dal diritto dell'Unione, o

solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento **o, in caso di divulgazione, del terzo cessionario dei dati, e soddisfa le ragionevoli aspettative dell'interessato sulla base dei suoi rapporti con il responsabile dei dati**, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

2. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

3. La base su cui si fonda il trattamento dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere prevista:

- a) dal diritto dell'Unione, o

b) dalla legislazione dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo.

b) dalla legislazione dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo. *Nei limiti del presente regolamento, il diritto dello Stato membro può fornire gli aspetti specifici della liceità del trattamento, in particolare per quanto concerne i responsabili del trattamento, le finalità del trattamento e la limitazione delle finalità, la natura dei dati e gli interessati, le operazioni e le procedure di trattamento, i destinatari e il periodo di conservazione.*

*4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e). Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.*

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento Articolo 7**

*Testo della Commissione*

Condizioni per il consenso

*Emendamento*

Condizioni per il consenso

1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento.

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma distinguibile dalle altre materie.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

4. Il consenso *non costituisce una base giuridica per il trattamento ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento.*

1. *Se il trattamento si basa sul consenso*, l'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento.

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma **chiaramente** distinguibile dalle altre materie. **Le disposizioni relative al consenso dell'interessato che violano in parte il presente regolamento sono nulle.**

3. **Fatte salve le altre basi giuridiche per il trattamento**, l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. **Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. L'interessato è informato dal responsabile del trattamento qualora la revoca del consenso determini la cessazione dei servizi forniti o del rapporto con il responsabile del trattamento.**

4. Il consenso è *limitato alle finalità e perde la propria validità nel momento in cui vengono meno tali finalità o non appena il trattamento dei dati personali non è più necessario per il perseguimento delle finalità per cui i dati erano stati originariamente raccolti. L'esecuzione di un contratto o la prestazione di un servizio non dipendono dal consenso al trattamento di dati che non siano necessari all'esecuzione del contratto o alla prestazione del servizio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).*

## Emendamento 102

## Proposta di regolamento

### Articolo 8

#### *Testo della Commissione*

Trattamento dei dati personali dei minori

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi **della società dell'informazione** ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per **ottenere un** consenso **verificabile**, in considerazione delle tecnologie disponibili.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.**

4. **La Commissione può stabilire moduli standard per specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo**

#### *Emendamento*

Trattamento dei dati personali dei minori

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di **beni o** servizi ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore **legale** del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per **verificare tale** consenso, in considerazione delle tecnologie disponibili **senza causare un inutile trattamento di dati personali**.

***1 bis. È opportuno che le informazioni fornite ai minori, ai genitori e ai tutori legali al fine di esprimere il consenso, anche in relazione alla raccolta e all'utilizzo dei dati da parte del responsabile del trattamento, siano formulate in un linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari previsti.***

2. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

3. **Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per le modalità di verifica del consenso di cui al paragrafo 1, conformemente all'articolo 66.**

2.

## Emendamento 103

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9

##### *Testo della Commissione*

#### **Trattamento di** categorie particolari di dati **personali**

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni **personali**, l'appartenenza **sindacale**, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne **penali** o a connesse misure di sicurezza.

2. Il paragrafo 1 non si applica **quando**:

a) l'interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o di uno Stato membro dispone che l'interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1, oppure

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie, oppure

##### *Emendamento*

#### Categorie particolari di dati

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni **filosofiche, l'orientamento sessuale o l'identità di genere**, l'appartenenza **e le attività sindacali**, come pure trattare dati genetici **o biometrici** o dati relativi alla salute e alla vita sessuale, **alle sanzioni amministrative, alle sentenze, ai reati penali o alle presunzioni di reato**, a condanne o a connesse misure di sicurezza.

2. Il paragrafo 1 non si applica **in uno dei seguenti casi**:

a) l'interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali **per una o più finalità specifiche**, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o di uno Stato membro dispone che l'interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1, oppure

**a bis) il trattamento è necessario per le prestazioni o l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;**

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro **o da contratti collettivi** in presenza di congrue garanzie **per i diritti**

***fondamentali e gli interessi dell'interessato quali il diritto alla non discriminazione, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 82, oppure***

- c) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure
- e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, oppure
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
- g) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve prevedere misure appropriate per tutelare i **legittimi** interessi dell'interessato, oppure
- h) il trattamento di dati relativi alla salute è necessario a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure
- i) il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica,

- c) il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure
- e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, oppure
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
- g) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito **per motivi di elevato** interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che deve **essere proporzionato all'obiettivo perseguito, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e** prevedere misure appropriate per tutelare i **diritti fondamentali e gli** interessi dell'interessato, oppure
- h) il trattamento di dati relativi alla salute è necessario a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure
- i) il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica,

fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

j) il trattamento dei dati relativi a condanne **penali** o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. **Un** registro **completo** delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.**

## **Emendamento 104**

### **Proposta di regolamento Articolo 10**

#### *Testo della Commissione*

Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non è **obbligato ad acquisire** ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una

fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

***i bis) il trattamento è necessario per servizi di archiviazione, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83 bis, oppure***

j) il trattamento dei dati relativi **a sanzioni amministrative, a sentenze, a reati penali**, a condanne o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate **per quanto concerne i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato**. **Qualsiasi** registro delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

**3. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2, conformemente all'articolo 66.**

#### *Emendamento*

**1.** Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono **al responsabile o all'incaricato del trattamento di identificare direttamente o indirettamente** una persona fisica, **o sono composti esclusivamente da dati**

disposizione del presente regolamento.

*pseudonimi*, il responsabile del trattamento non *tratta o acquisisce* ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

***2. Il responsabile del trattamento dei dati che non sia in grado di rispettare una disposizione del presente regolamento a causa del paragrafo 1 non è obbligato a rispettare quella particolare disposizione del presente regolamento. Se a seguito di ciò il responsabile del trattamento non è in grado di soddisfare una richiesta dell'interessato, lo informa di conseguenza.***

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 10 bis***

##### ***Principi generali in materia di diritti dell'interessato***

***1. Il fondamento della protezione dei dati è costituito da diritti chiari e inequivocabili relativi all'interessato che sono rispettati dal responsabile del trattamento. Le disposizioni del presente regolamento mirano a rafforzare, chiarire, garantire e, se del caso, codificare tali diritti.***

***2. Tali diritti includono, tra l'altro, la fornitura di informazioni chiare e di facile comprensione in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di ottenere dati, il diritto di opporsi alla profilazione, il diritto di proporre reclamo presso la competente autorità di protezione dei dati e di intentare azioni giudiziarie nonché il diritto al risarcimento e all'indennizzo del danno cagionato da un'operazione di***



*trattamento illecita. Tali diritti sono esercitati in generale a titolo gratuito. Il responsabile del trattamento risponde alle richieste dell'interessato entro un termine ragionevole.*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Articolo 11**

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento applica politiche trasparenti e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro *e adeguato all'interessato*, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento applica politiche *concise*, trasparenti, *chiare* e facilmente accessibili con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 12**

#### *Testo della Commissione*

1. *Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19.* Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per

#### *Emendamento*

1. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica *ove possibile*.

via elettronica.

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro **un mese** dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

3. Se **rifiuta di ottemperare** alla richiesta dell'interessato, il responsabile del trattamento informa l'interessato dei motivi di tale **rifiuto** e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e anche ricorso giurisdizionale.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; **in alternativa, può non effettuare quanto richiesto**. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri**

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro **40 giorni di calendario** dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto **o, ove possibile, il responsabile del trattamento può fornire l'accesso remoto a un sistema online sicuro che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali**. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite, **ove possibile**, in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

3. Se **non interviene in seguito** alla richiesta dell'interessato, il responsabile del trattamento informa l'interessato dei motivi di tale **mancato intervento** e delle possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo e anche ricorso giurisdizionale.

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese **ragionevole che tenga conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire** le informazioni o **intraprendere** l'azione richiesta. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

*e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.*

*6. La Commissione può stabilire moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 13**

#### *Testo della Commissione*

#### ***Diritti relativi ai destinatari***

Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati **trasmessi** i dati, le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate.

#### *Emendamento*

#### ***Obbligo di notifica in caso di rettifica e cancellazione***

Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati **trasferiti** i dati le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate. **Il responsabile del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.**

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### ***Articolo 13 bis***

#### ***Politiche in materia di informazioni standardizzate***

#### ***1. In caso di raccolta di dati personali***

*relativi a un interessato, il responsabile del trattamento comunica all'interessato i seguenti dettagli prima di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 14:*

*a) se i dati personali sono raccolti oltre il minimo necessario per ciascuna finalità specifica del trattamento;*

*b) se i dati personali sono memorizzati oltre il minimo necessario per ciascuna finalità specifica del trattamento;*

*c) se i dati personali sono trattati per finalità diverse dalle finalità per cui sono stati raccolti;*

*d) se i dati personali sono forniti a terze parti commerciali;*

*e) se i dati personali sono venduti o affittati;*

*f) se i dati personali sono memorizzati in forma cifrata.*

*2. I dettagli di cui al paragrafo 1 vengono presentati a norma dell'allegato X in un formato tabulare allineato, utilizzando testo e simboli, nelle tre seguenti colonne:*

*a) la prima colonna rappresenta forme grafiche che simboleggiano i dettagli in oggetto;*

*b) la seconda colonna contiene informazioni essenziali che descrivono i dettagli in oggetto;*

*c) la terza colonna rappresenta forme grafiche che indicano il verificarsi o meno di un dettaglio specifico.*

*3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili e sono fornite in una lingua facilmente compresa dai consumatori degli Stati membri a cui si rivolgono. Se i dettagli vengono presentati elettronicamente, sono a lettura ottica.*

*4. Non è necessario fornire dettagli aggiuntivi. Le spiegazioni dettagliate o le ulteriori osservazioni concernenti i*

*dettagli di cui al paragrafo 1 possono essere fornite insieme alle altre informazioni ai sensi dell'articolo 14.*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i dettagli di cui al paragrafo 1 e la loro modalità di presentazione di cui al paragrafo 2 e all'allegato 1.*

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento Articolo 14

#### *Testo della Commissione*

Informazione dell'interessato

1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e *legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)*;
- c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;
- d) l'esistenza del diritto dell'interessato di

#### *Emendamento*

Informazione dell'interessato

1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato almeno le seguenti informazioni, *dopo che sono stati forniti i dettagli di cui all'articolo 13 bis*:

- a) l'identità e le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità *specifiche* del trattamento cui sono destinati i dati personali, *nonché le informazioni concernenti la sicurezza del trattamento dei dati personali*, compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e, *ove applicabile, le informazioni su come attuare e rispettare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)*;
- c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali *oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo*;
- d) l'esistenza del diritto dell'interessato di

chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

f) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e **il livello di protezione garantito dal paese terzo o organizzazione internazionale, richiamando** una decisione di adeguatezza della Commissione;

h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il

chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento **o di ottenere dati**;

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

f) i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e **l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 42, all'articolo 43 o all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), il riferimento alle garanzie adeguate e i mezzi per ottenere una copia di tali dati**;

**g bis) se del caso, informazioni sull'esistenza o meno della profilazione, delle misure basate sulla profilazione e gli effetti previsti della profilazione sull'interessato;**

**g ter) informazioni pertinenti sulla logica che regola il trattamento automatico;**

h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti **o trattati, in particolare l'esistenza di alcune attività e operazioni di trattamento per le quali una valutazione di impatto dei dati personali abbia indicato che sussiste un rischio elevato**;

**h bis) se del caso, informazioni sul fatto che i dati personali siano stati trasmessi o meno alle autorità pubbliche durante l'ultimo periodo di dodici mesi consecutivi.**

2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il

responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, **dell'obbligatorietà o meno** della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali.

4. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato, oppure

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede **la divulgazione** dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione **dei medesimi**.

responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, **del carattere obbligatorio o facoltativo** della comunicazione dei dati personali e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.

**2 bis. Nel decidere le ulteriori informazioni necessarie per rendere equo il trattamento ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i responsabili del trattamento tengono conto di tutti gli orientamenti applicabili a norma dell'articolo 38.**

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali **specifici. Se i dati personali provengono da fonti accessibili al pubblico, occorre fornire un'indicazione generale.**

4. Il responsabile del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:

a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato **o senza indebito ritardo qualora quanto sopra non sia fattibile**, oppure

**a bis) su richiesta di un ente, di un'organizzazione o di un'associazione di cui all'articolo 73,**

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede **il trasferimento** dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento **del primo trasferimento o, se i dati vengono utilizzati per comunicare con la persona interessata, al più tardi al momento della prima comunicazione con la stessa, oppure**

**b bis) solo su richiesta se i dati sono trattati da una piccola o una micro impresa per la quale il trattamento dei**

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano nelle seguenti circostanze:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, oppure
- b) i dati non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate, oppure

c) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la registrazione o la comunicazione dei dati è prevista espressamente per legge, oppure

d) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la comunicazione di tali informazioni pregiudicherebbe i diritti e le libertà **altrui**, ai sensi del diritto dell'Unione o di uno Stato membro in conformità dell'articolo 21.

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il responsabile del trattamento predispone adeguate misure per proteggere i legittimi interessi dell'interessato.

***dati personali rappresenta un'attività accessoria.***

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano nelle seguenti circostanze:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, oppure
- b) i dati ***sono trattati a fini di ricerca storica, statistica o scientifica, alle condizioni e garanzie di cui agli articoli 81 e 83***, non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate ***e il responsabile del trattamento ha pubblicato le informazioni per permetterne il recupero***, oppure

c) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la registrazione o la comunicazione dei dati è prevista espressamente per legge ***cui è soggetto il responsabile del trattamento, che prevede misure adeguate intese a tutelare gli interessi legittimi dell'interessato, tenuto conto dei rischi inerenti al trattamento e alla natura dei dati personali***, oppure

d) i dati non sono raccolti presso l'interessato e la comunicazione di tali informazioni pregiudicherebbe i diritti e le libertà ***di altre persone fisiche***, ai sensi del diritto dell'Unione o di uno Stato membro in conformità dell'articolo 21;

***d bis) i dati sono trattati da una persona, nell'esercizio della sua professione, ovvero sono affidati o resi noti a tale persona, soggetta a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro o ad un obbligo legale di segretezza, a meno che i dati non siano raccolti direttamente dall'interessato.***

6. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il responsabile del trattamento predispone adeguate misure per proteggere i ***diritti o i*** legittimi interessi dell'interessato.



*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.*

*8. La Commissione può predisporre moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, tenendo conto se necessario delle caratteristiche e delle esigenze specifiche dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento Articolo 15**

#### *Testo della Commissione*

Diritto di accesso *dell'*interessato

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. *Se è in corso un trattamento, il responsabile del trattamento fornisce* le seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in

#### *Emendamento*

Diritto di accesso *e di ottenere dati per* l'interessato

1. *Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4,* l'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano *e, in un linguaggio semplice e chiaro,* le seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento *per ogni categoria di dati personali;*
- b) le categorie di dati personali in

questione;

c) i destinatari *o le categorie di destinatari* a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, *in particolare se* destinatari di paesi terzi;

d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

**g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;**

h) l'importanza e le conseguenze di tale trattamento, *almeno nel caso delle misure di cui all'articolo 20.*

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

questione;

c) i destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, *inclusi i* destinatari di paesi terzi;

d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali *oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo;*

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e le coordinate di contatto di detta autorità;

h) l'importanza e le conseguenze di tale trattamento.

***h bis) informazioni pertinenti sulla logica che regola il trattamento automatico;***

***h ter) fatto salvo l'articolo 21, in caso di divulgazione dei dati personali a un'autorità pubblica su richiesta di quest'ultima, la conferma dell'avvenuta richiesta.***

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in **un** formato elettronico **e strutturato**, salvo indicazione diversa dell'interessato. **Fatto salvo l'articolo 10, il responsabile del trattamento prende tutte le iniziative necessarie per verificare che la persona che ha richiesto l'accesso ai dati sia**

*l'interessato.*

*2 bis. Se ha fornito i dati personali e se tali dati sono trattati con mezzi elettronici, l'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati personali forniti in un formato elettronico e interoperabile che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati. Ove tecnicamente fattibile e ove vi siano i mezzi disponibili, i dati sono trasferiti direttamente da un responsabile del trattamento a un altro su richiesta dell'interessato.*

*2 ter. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo di cancellare i dati ove non più necessari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).*

*2 quater. Il diritto di accesso non sussiste, in conformità dei paragrafi 1 e 2, quando sono interessati i dati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera d bis), salvo se l'interessato è autorizzato a rimuovere il segreto in questione e agisce di conseguenza.*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all'interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).*

*4. La Commissione può predisporre moduli standard e procedure per la richiesta e la concessione dell'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, anche ai fini di verificare l'identità dell'interessato e di comunicare i dati personali all'interessato, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento Articolo 17

#### *Testo della Commissione*

Diritto *all'oblio* e alla cancellazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati, ***in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore***, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;

d) ***il trattamento dei dati non è conforme al presente regolamento per altri motivi.***

2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento ***di cui al paragrafo 1*** prende tutte le misure ragionevoli, anche ***tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando***

#### *Emendamento*

Diritto alla cancellazione

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati ***e di ottenere da terzi la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione di tali dati***, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;
- c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;

***c bis) un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere cancellati;***

d) ***i dati sono stati trattati illecitamente.***

***1 bis. L'applicazione del paragrafo 1 dipende dalla capacità del responsabile del trattamento di verificare che la persona che richiede la cancellazione sia l'interessato.***

2. Quando ha reso pubblici dati personali ***ingiustificatamente conformemente all'articolo 6, paragrafo 1***, il responsabile del trattamento prende tutte le misure ragionevoli ***per far cancellare i dati, anche da parte di terzi, fatto salvo l'articolo 77.***

***tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.***

3. Il responsabile del ***trattamento provvede*** senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'articolo 80;

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83;

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto ***essenziale*** del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;

e) nei casi di cui al paragrafo 4.

4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali:

a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;

b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini

Il responsabile del trattamento ***informa l'interessato, ove possibile, dell'azione intrapresa da parte dei terzi interessati.***

3. Il responsabile del ***trattamento e, se del caso, i terzi provvedono*** senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'articolo 80;

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

c) per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica in conformità dell'articolo 83;

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;

e) nei casi di cui al paragrafo 4.

4. Invece di provvedere alla cancellazione, il responsabile del trattamento limita il trattamento dei dati personali ***in modo tale che non siano sottoposti al normale accesso ai dati e alle operazioni di trattamento e che non possano più essere modificati.***

a) quando l'interessato ne contesta l'esattezza, per il periodo necessario ad effettuare le opportune verifiche;

b) quando, benché non ne abbia più bisogno per l'esercizio dei suoi compiti, i dati devono essere conservati a fini

probatori;

c) quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2.

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.

6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.

**7. Il responsabile del trattamento predisporre i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un esame periodico della necessità di conservare tali dati.**

8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.

probatori;

c) quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla loro cancellazione e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

***c bis) quando un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere limitati;***

d) quando l'interessato chiede di trasmettere i dati personali a un altro sistema di trattamento automatizzato, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2 *bis*.

***d bis) quando la particolare tecnologia di memorizzazione non consente la cancellazione ed è stata installata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.***

5. I dati personali di cui al paragrafo 4 possono essere trattati, salvo che per la conservazione, soltanto a fini probatori o con il consenso dell'interessato oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un obiettivo di pubblico interesse.

6. Quando il trattamento dei dati personali è limitato a norma del paragrafo 4, il responsabile del trattamento informa l'interessato prima di eliminare la limitazione al trattamento.

8. Quando provvede alla cancellazione, il responsabile del trattamento si astiene da altri trattamenti di tali dati personali.

***8 bis. Il responsabile del trattamento predisporre i meccanismi per assicurare il rispetto dei termini fissati per la cancellazione dei dati personali e/o per un***

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

- a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;
- b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;
- c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.

### **Emendamento 113**

#### **Proposta di regolamento Articolo 18**

*Testo della Commissione*

#### ***Diritto alla portabilità dei dati***

***1. L'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.***

***2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato a un altro sistema in un formato elettronico di uso comune, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati.***

#### ***esame periodico della necessità di conservare tali dati.***

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati***, atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

- a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;
- b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;
- c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.

*Emendamento*

***soppresso***

**3. La Commissione può specificare il formato elettronico di cui al paragrafo 1 e le norme tecniche, le modalità e le procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Articolo 19**

#### *Testo della Commissione*

##### Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, **per motivi connessi alla sua situazione particolare**, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

2. Qualora *i* dati personali **siano trattati per finalità di marketing diretto**, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali **effettuato per tali finalità. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.**

#### *Emendamento*

##### Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) **ed e)**, salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

2. Qualora **il trattamento dei dati personali si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**, l'interessato ha il diritto, **in qualsiasi momento e senza alcuna ulteriore giustificazione**, di opporsi gratuitamente, **in generale o per qualsiasi fine particolare**, al trattamento dei dati personali.

**2 bis. Il diritto di cui al paragrafo 2 è offerto esplicitamente all'interessato in un modo e in una forma intellegibili, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare se destinato specificamente a minori, ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.**

**2 ter. Nell'ambito dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta**



*salva la direttiva 2002/58/CE, il diritto di opposizione può essere esercitato mediante modalità automatizzate, utilizzando una norma tecnica che consenta all'interessato di esprimere chiaramente la propria volontà.*

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione.

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione *per le finalità determinate nell'opposizione.*

*(L'ultima frase del paragrafo 2 del testo della Commissione è diventata parte del paragrafo 2 bis nell'emendamento del Parlamento).*

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento Articolo 20**

#### *Testo della Commissione*

##### *Misure basate sulla* profilazione

1. Chiunque ha il diritto di *non essere sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.*

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto *a una misura di cui al paragrafo 1* soltanto se il trattamento:

a) è *effettuato nel contesto* della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di

#### *Emendamento*

##### Profilazione

1. *Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6*, chiunque ha il diritto di *opporsi alla profilazione ai sensi dell'articolo 19. L'interessato è informato in merito al diritto di opporsi alla profilazione in modo chiaro ed evidente.*

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto *alla profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incidono significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso*, soltanto se il trattamento:

a) è *necessario ai fini* della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o

concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta **oppure** che siano state offerte misure adeguate, **fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano**, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure **or**

b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, **or**

c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.

3. Il trattamento **automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato** non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.

**4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di tale trattamento sull'interessato.**

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2.

eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta, **a condizione** che siano state offerte misure adeguate a salvaguardia dei suoi legittimi interessi oppure

b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato,

c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.

3. **È vietata la profilazione che porta alla discriminazione di persone sulla base della razza, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere o risulta in misure aventi tali effetti discriminatori.** Il responsabile del trattamento **attuа un'efficace protezione contro la possibile discriminazione risultante dalla profilazione.** La profilazione non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.

5. **La profilazione avente come conseguenza misure che producono effetti giuridici sull'interessato o che, parimenti, incide significativamente sugli interessi, sui diritti o sulle libertà dello stesso non si basa unicamente o in modo predominante sul trattamento automatizzato e include una valutazione umana, compresa una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione.** Le misure adeguate

a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2 **includono il diritto di ottenere una valutazione umana e una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione.**

**5 bis. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e buone prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni per la profilazione ai sensi del paragrafo 2.**

## Emendamento 116

### Proposta di regolamento Articolo 21

#### *Testo della Commissione*

#### Limitazioni

1. L'Unione o gli Stati membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui **all'articolo 5, lettere da a) a e),** agli articoli da 11 **a 20** e all'articolo 32, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

- a) la pubblica sicurezza;
- b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati;
- c) **altri interessi pubblici dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, e la stabilità e**

#### *Emendamento*

#### Limitazioni

1. L'Unione o gli Stati membri possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 11 **a 19** e all'articolo 32, qualora tale limitazione **persegua un obiettivo di interesse pubblico chiaramente definito, rispetti il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali, sia proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito e** costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

- a) la pubblica sicurezza;
- b) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire reati;
- c) **questioni tributarie;**

***l'integrità del mercato;***

d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione ***connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri*** nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d);

f) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno ***gli obiettivi perseguiti dal trattamento e la determinazione del responsabile del trattamento.***

d) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;

e) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione ***nell'ambito dell'esercizio dei poteri di un'autorità pubblica competente*** nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d);

f) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 ***devono essere necessarie e proporzionate in una società democratica*** e contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno:

***a) gli obiettivi perseguiti dal trattamento;***

***b) la determinazione del responsabile del trattamento;***

***c) le finalità specifiche e i mezzi di trattamento;***

***d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trattamento illeciti;***

***e) il diritto degli interessati di essere informati delle restrizioni.***

***2 bis. Le misure legislative di cui al paragrafo 1 non consentono né impongono l'obbligo ai responsabili del trattamento privati di conservare dati aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari per la finalità originaria.***

*(Le ultime parole del paragrafo 2 del testo della Commissione sono state spostate alle lettere a) e b) nell'emendamento del Parlamento).*

## Emendamento 117

### Proposta di regolamento Articolo 22

#### *Testo della Commissione*

Responsabilità del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento adotta politiche e attua misure adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento.

*2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:*

*a) la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 28;*

*b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 30;*

*c) l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33;*

*d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva dell'autorità di controllo ai sensi*

#### *Emendamento*

Responsabilità *e doveri* del responsabile del trattamento

1. Il responsabile del trattamento adotta politiche *appropriate* e attua misure adeguate *e misure tecniche e organizzative dimostrabili* per garantire ed essere in grado di dimostrare *in modo trasparente* che il trattamento dei dati personali effettuato è conforme al presente regolamento, *tenuto conto dell'evoluzione tecnica, della natura del trattamento dei dati personali, del contesto, dell'ambito e delle finalità del trattamento, dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e del tipo di organizzazione, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso.*

*1 bis. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento adotta tutte le misure ragionevoli per attuare politiche e procedure in materia di conformità che rispettino costantemente le scelte autonome degli interessati. Dette politiche sono riesaminate almeno ogni due anni e aggiornate, se necessario.*

*dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;*

*e) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1.*

*3. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per assicurare la verifica dell'efficacia delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora ciò sia proporzionato, la verifica è effettuata da revisori interni o esterni indipendenti.*

*3. Il responsabile del trattamento è in grado di dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Tutte le relazioni generali periodiche delle attività del responsabile del trattamento, quali le relazioni obbligatorie delle società quotate in borsa, contengono una descrizione sintetica delle politiche e delle misure di cui al paragrafo 1.*

*3 bis. Il responsabile del trattamento ha il diritto di trasmettere dati personali all'interno dell'Unione nell'ambito del gruppo di imprese di cui egli fa parte, qualora tale trattamento sia necessario a fini amministrativi legittimi interni tra settori commerciali correlati del gruppo di imprese e purché un livello adeguato di protezione dei dati e gli interessi degli interessati siano tutelati da disposizioni interne di protezione dei dati o da codici di condotta equivalenti ai sensi dell'articolo 38.*

*4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento Articolo 23

#### *Testo della Commissione*

Protezione fin dalla progettazione e protezione di default

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, **il** responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei **costi di attuazione**, mette in atto **adeguate** misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

#### *Emendamento*

Protezione fin dalla progettazione e protezione di default

1. Al momento di determinare **le finalità e** i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, **l'eventuale** responsabile del trattamento **e incaricato del trattamento**, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, **delle migliori prassi internazionali** e dei **rischi rappresentati dal trattamento dei dati**, mette in atto misure e procedure tecniche e organizzative **adeguate e proporzionate**, in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, **con particolare riguardo ai principi di cui all'articolo 5. La protezione dei dati fin dalla progettazione presta particolare attenzione alla gestione dell'intero ciclo di vita dei dati personali dalla raccolta al trattamento alla cancellazione, incentrandosi sistematicamente sulle garanzie procedurali generali in merito all'esattezza, alla riservatezza, all'integrità, alla sicurezza fisica e alla cancellazione dei dati personali. Se il responsabile del trattamento ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33, è opportuno prenderne in considerazione i risultati in fase di sviluppo delle misure e delle procedure di cui sopra.**

***1 bis. Al fine di promuoverne una vasta attuazione in diversi settori economici, la protezione dati fin dalla progettazione costituisce un requisito indispensabile per gli appalti pubblici a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> nonché a norma della direttiva***

2. Il responsabile del trattamento **mette in atto meccanismi per garantire** che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.**

**4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

**2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sui settori di pubblica utilità).**

2. Il responsabile del trattamento **garantisce** che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione **o diffusione** non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone **e che gli interessati siano in grado di controllare la distribuzione dei propri dati personali.**

<sup>1</sup>**Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).**

<sup>2</sup>**Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).**



## Emendamento 119

### Proposta di regolamento Articolo 24

#### *Testo della Commissione*

Corresponsabili del trattamento

Se *il responsabile* del trattamento *determina* le finalità, *le condizioni* e i mezzi del trattamento dei dati personali *insieme ad altri*, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante *accordi interni*, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

#### *Emendamento*

Corresponsabili del trattamento

Se *vari responsabili* del trattamento *determinano congiuntamente* le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante *un accordo interno*, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato. *L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli dei corresponsabili e i loro rapporti nei confronti degli interessati e il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. In caso di incertezze circa la responsabilità, i responsabili del trattamento sono solidalmente responsabili.*

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento Articolo 25

#### *Testo della Commissione*

Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento designa un rappresentante nell'Unione.
2. Quest'obbligo non si applica:
  - a) ai responsabili del trattamento stabiliti in un paese terzo qualora la Commissione

#### *Emendamento*

Rappresentanti di responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il responsabile del trattamento designa un rappresentante nell'Unione.
2. Quest'obbligo non si applica:
  - a) ai responsabili del trattamento stabiliti in un paese terzo qualora la Commissione

abbia deciso che il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in conformità dell'articolo 41, oppure

b) *alle imprese con* meno di 250 dipendenti oppure

c) alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, oppure

d) ai responsabili del trattamento che offrono solo occasionalmente beni o servizi a interessati che risiedono nell'Unione.

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui *risiedono gli interessati i cui dati personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è controllato.*

4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

abbia deciso che il paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in conformità dell'articolo 41, oppure

b) *ai responsabili che trattano dati personali che riguardano* meno di 5 000 interessati durante qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi e che non trattano categorie speciali di dati personali come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati relativi a minori o dipendenti in sistemi di archiviazione su larga scala; oppure

c) alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici, oppure

d) ai responsabili del trattamento che offrono solo occasionalmente beni o servizi a interessati che risiedono nell'Unione, *a meno che il trattamento di dati personali non riguardi categorie speciali di dati personali come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati relativi a minori o dipendenti in sistemi di archiviazione su larga scala.*

3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui *è attuata l'offerta di beni o servizi o il loro monitoraggio per gli interessati.*

4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento Articolo 26

#### *Testo della Commissione*

Incaricato del trattamento

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del

#### *Emendamento*

Incaricato del trattamento

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del

trattamento, questi sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento e che **preveda segnatamente che** l'incaricato del trattamento:

a) **agisca soltanto** su istruzione del responsabile del trattamento, **in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati**;

b) impieghi soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza o abbia l'obbligo legale di riservatezza;

c) prenda tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 30;

d) **ricorra** ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento;

e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

trattamento, questi sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento. **Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e compiti per quanto concerne i requisiti previsti dal presente regolamento, e garantiscono** che l'incaricato del trattamento:

a) **proceda al trattamento di dati personali solo** su istruzione del responsabile del trattamento, **a meno che non diversamente richiesto dal diritto unionale o nazionale**;

b) impieghi soltanto personale che si sia impegnato alla riservatezza o abbia l'obbligo legale di riservatezza;

c) prenda tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 30;

d) **stabilisca le condizioni per ricorrere** ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento, **a meno che non diversamente stabilito**;

e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative **appropriate e pertinenti**, necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i risultati al responsabile del trattamento e si astenga dal trattare altrimenti i dati personali;

h) metta a disposizione del responsabile del trattamento **e dell'autorità di controllo** tutte le informazioni necessarie per **controllare** il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.

4. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 24.

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell'incaricato del**

f) aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34, **tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dell'incaricato del trattamento;**

g) ultimato il trattamento, trasmetta tutti i risultati al responsabile del trattamento, si astenga dal trattare altrimenti i dati personali **e cancelli le copie a meno che il diritto dell'Unione o la legislazione degli Stati membri non richiedano la memorizzazione dei dati;**

h) metta a disposizione del responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per **dimostrare** il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo **e consentire ispezioni in loco.**

3. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento documentano per iscritto le istruzioni del responsabile del trattamento e gli obblighi dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 2.

**3 bis. Le garanzie sufficienti di cui al paragrafo 1 possono essere dimostrate mediante il rispetto dei codici di condotta o meccanismi di certificazione a norma degli articoli 38 o 39 del presente regolamento.**

4. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento **o che diventa parte determinante in relazione alle finalità e ai mezzi del trattamento** è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 24.

*trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di facilitare il trattamento dei dati personali all'interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione.*

## **Emendamento 122**

### **Proposta di regolamento Articolo 28**

#### *Testo della Commissione*

Documentazione

1. Ogni responsabile del trattamento, incaricato del trattamento *ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento* conserva la documentazione di *tutti i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità.*

2. La *documentazione contiene almeno le* seguenti informazioni:

a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento;

b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;

*c) finalità del trattamento, compresi i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);*

*d) descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;*

*e) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali,*

#### *Emendamento*

Documentazione

1. Ogni responsabile del trattamento *e* incaricato del trattamento conserva la documentazione *regolarmente aggiornata, necessaria per soddisfare i requisiti di cui al presente regolamento.*

*2. Inoltre, ogni responsabile del trattamento e incaricato del trattamento conserva la documentazione relativa alle* seguenti informazioni:

a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento;

b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;

*e) nome e coordinate di contatto degli eventuali* responsabili del trattamento cui

*compresi i responsabili del trattamento cui sono comunicati i dati personali ai fini del perseguimento dei loro legittimi interessi;*

sono comunicati i dati;

*f) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;*

*g) indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;*

*h) descrizione dei meccanismi di cui all'articolo 22, paragrafo 3.*

*3. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.*

*4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti responsabili del trattamento e incaricati del trattamento:*

*a) persone fisiche che trattano dati personali senza un interesse commerciale, oppure*

*b) imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti che trattano dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento.*

**6. La Commissione può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

## **Emendamento 123**

### **Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e *l'eventuale* rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera b).

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento *e, se del caso*, l'incaricato del trattamento e *il* rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera b).

## **Emendamento 124**

### **Proposta di regolamento Articolo 30**

#### *Testo della Commissione*

#### **Sicurezza del trattamento**

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta *e alla natura dei dati personali da proteggere*.

#### *Emendamento*

#### **Sicurezza del trattamento**

1. Tenuto conto *dei risultati della valutazione di impatto in materia di protezione dei dati a norma dell'articolo 33 e dell'*evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta.

*1 bis. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, una*

*simile politica di sicurezza deve includere:*

*a) la capacità di assicurare che sia convalidata l'integrità dei dati personali;*

*b) la capacità di assicurare l'attuale riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;*

*c) la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati in modo tempestivo, in caso di incidente fisico o tecnico che abbia un impatto sulla disponibilità, sull'integrità e sulla riservatezza dei sistemi e dei servizi di informazione;*

*d) in caso di trattamento di dati personali sensibili, a norma degli articoli 8 e 9, misure di sicurezza aggiuntive per garantire la consapevolezza situazionale dei rischi e la capacità di adottare azioni di prevenzione, correzione e attenuazione, praticamente in tempo reale, contro le vulnerabilità riscontrate o gli incidenti verificatisi, che potrebbero costituire un rischio per i dati;*

*e) un processo per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle politiche, delle procedure e dei piani di sicurezza attuati per assicurare la continua efficacia.*

**2. *Previa valutazione dei rischi, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento prendono le misure di cui al paragrafo 1 per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale o dalla perdita accidentale e per impedire qualsiasi forma illegittima di trattamento, in particolare la comunicazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati o la modifica dei dati personali.***

**2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono come minimo:**

*a) garantire che ai dati personali possa accedere soltanto il personale autorizzato agli scopi autorizzati dalla legge;*

*b) proteggere i dati personali conservati o*



*trasmessi dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita o dalla modifica accidentale e dalla conservazione, trattamento, accesso o comunicazione non autorizzati o illegali; nonché*

*c) assicurare l'attuazione di una politica di sicurezza in relazione con il trattamento dei dati personali.*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.*

*4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:*

*a) impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;*

*b) impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei dati personali;*

*c) garantire la verifica della liceità del trattamento.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*(Il paragrafo 2 nel testo della Commissione è in parte diventato la lettera b) nell'emendamento del Parlamento)*

*3. Il comitato europeo per la protezione dei dati è incaricato di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.*

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 31

#### *Testo della Commissione*

Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, *ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.*

2. *In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f)*, l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento *immediatamente* dopo aver accertato la violazione.

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

d) descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali;

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

#### *Emendamento*

Notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo.

2. L'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento *senza ingiustificato ritardo* dopo aver accertato la violazione.

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve come minimo:

a) descrivere la natura della violazione dei dati personali, compresi le categorie e il numero di interessati in questione e le categorie e il numero di registrazioni dei dati in questione;

b) indicare l'identità e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;

c) elencare le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione dei dati personali;

d) descrivere le conseguenze della violazione dei dati personali;

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali *e attenuarne gli effetti.*

*Se necessario le informazioni possono*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.*

*6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*essere fornite in diverse fasi.*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve ***essere sufficiente al fine di*** consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo ***e dell'articolo 30***. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

*4 bis. L'autorità di controllo dovrà conservare un registro pubblico delle tipologie di violazione notificate.*

*5. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per accertare la violazione di dati personali e determinare l'indebito ritardo di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.*

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 32

#### *Testo della Commissione*

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e c).

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

4. Fatto salvo l'obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a farlo.

#### *Emendamento*

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali, di attentare alla vita privata, **ai diritti o agli interessi legittimi** dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo **è esaustiva e redatta in un linguaggio semplice e chiaro. Essa** descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b), c) **e d) e le informazioni relative ai diritti dell'interessato, incluso il ricorso.**

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

4. Fatto salvo l'obbligo per il responsabile del trattamento di comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, se il responsabile del trattamento non ha provveduto a comunicare all'interessato la violazione dei dati personali, l'autorità di controllo, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare il responsabile del trattamento a farlo.

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali di cui al paragrafo 1.**

**6. La Commissione può stabilire il formato della comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1, e le procedure applicabili a tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

**Il comitato europeo per la protezione dei dati è incaricato di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, in relazione alle circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali, la vita privata, i diritti o gli interessi legittimi dell'interessato di cui al paragrafo 1**

## **Emendamento 127**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 32 bis**

##### **Rischi**

**1. Il responsabile del trattamento o, se del caso, l'incaricato del trattamento procede ad un'analisi dei rischi dell'impatto potenziale del trattamento dati previsto sui diritti e le libertà degli interessati, in cui valuta se le operazioni di trattamento possono presentare rischi specifici.**

**2. Possono presentare rischi specifici i seguenti trattamenti:**

**a) trattamento di dati personali relativi ad oltre 5 000 interessati per un periodo di 12 mesi consecutivi;**

**b) trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9,**

*paragrafo 1, dati relativi all'ubicazione o dati riguardanti minori o dipendenti in archivi su larga scala;*

*c) profilazione da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o che allo stesso modo incidono significativamente sull'interessato;*

*d) trattamento di dati personali per la prestazione di servizi sanitari, ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive, qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;*

*e) sorveglianza automatizzata di zone accessibili al pubblico su larga scala;*

*f) qualunque altro trattamento che richiede la consultazione del responsabile della protezione dei dati o dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b);*

*g) qualora una violazione dei dati personali potrebbe incidere negativamente sulla protezione dei dati personali, sulla vita privata, sui diritti o sui legittimi interessi dell'interessato;*

*h) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati;*

*i) Qualora i dati personali siano messi a disposizione di un certo numero di persone che non si può ragionevolmente prevedere sia limitato.*

*3. In base all'esito dell'analisi dei rischi:*

*a) se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), i responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione designano un rappresentante nell'Unione in linea con i requisiti e le esenzioni di cui all'articolo*

25;

*b) se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b) o h), il responsabile del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati in linea con i requisiti e le esenzioni di cui all'articolo 35;*

*c) se non esiste alcuna operazione di trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) o h), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce in sua vece esegue una valutazione di impatto della protezione dei dati a norma dell'articolo 33;*

*d) se le operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2, lettera f), esistono, il responsabile del trattamento consulta il responsabile della protezione dei dati o, qualora questi non sia stato nominato, l'autorità di controllo a norma dell'articolo 34.*

*4. L'analisi dei rischi deve essere rivista almeno dopo un anno, oppure immediatamente, se la natura, la portata o gli obiettivi dei trattamenti cambiano in modo significativo. Se, a norma del paragrafo 3, lettera c), il responsabile del trattamento non è tenuto ad eseguire una valutazione di impatto di protezione dei dati, l'analisi dei rischi è documentata.*

## **Emendamento 128**

### **Proposta di regolamento Capo 4 – sezione 3 – titolo**

*Testo della Commissione*

**VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI E  
AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA**

*Emendamento*

**GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI  
DATI DURANTE TUTTO IL CICLO DI  
VITA**

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento Articolo 33

#### *Testo della Commissione*

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando **il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati**, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto **sulla** protezione dei dati personali.

**2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 in particolare i seguenti trattamenti:**

**a) la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici o significativamente incidono sull'interessato;**

**b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;**

**c) la sorveglianza di zone accessibili al pubblico, in particolare se effettuata**

#### *Emendamento*

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando **richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis, paragrafo 3, lettera c)**, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto **sui diritti e le libertà degli interessati, specie il loro diritto alla protezione dei dati personali. Una singola valutazione sarà sufficiente per esaminare una serie di trattamenti simili che presentano rischi analoghi.**



*mediante dispositivi ottico-elettronici (videosorveglianza) su larga scala;*

*d) il trattamento di dati personali in archivi su larga scala riguardanti minori, dati genetici o dati biometrici;*

*e) qualunque altro trattamento che richiede la consultazione dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b).*

3. La valutazione *contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.*

3. La valutazione *terrà conto della gestione dei dati personali durante tutto il loro ciclo di vita, dalla raccolta, al trattamento fino alla cancellazione. Essa contiene almeno:*

*a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, le finalità del trattamento e, se del caso, gli interessi legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento;*

*b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;*

*c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, inclusi il rischio di discriminazione insito o rafforzato dal trattamento;*

*d) una descrizione delle misure previste per affrontare i rischi e ridurre al minimo il volume dei dati personali trattati;*

*e) un elenco delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per garantire la protezione dei dati personali, quali la pseudonimizzazione, e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione;*

*f) un'indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;*

*h) una spiegazione delle prassi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione di default ai sensi dell'articolo 23 che sono state applicate;*

*i) un elenco dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali;*

*j) se del caso, un'indicazione dei trasferimenti di dati previsti verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;*

*k) una valutazione del contesto del trattamento dei dati.*

*3 bis. Se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest'ultimo partecipa alle procedure di valutazione d'impatto.*

*3 ter. La valutazione dovrà essere documentata e dovrà stabilire un calendario delle normali verifiche periodiche della conformità relativa alla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 33 bis, paragrafo 1. La valutazione dovrà essere aggiornata quanto prima, qualora i risultati della verifica della conformità relativa alla protezione dei dati, di cui all'articolo 33 bis, rivelino incoerenze dal punto di vista della conformità. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la valutazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.*

***4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli***

*interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.*

*5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.*

*6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

*7. La Commissione può specificare norme e procedure per l'esecuzione, la verifica e il controllo della valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*(Una parte del paragrafo 3 nel testo della Commissione corrisponde alle lettere a), c), d) ed e) nell'emendamento del Parlamento)*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 33 bis*

*Verifica della conformità della protezione*

## *dei dati*

*1. Entro e non oltre due anni dallo svolgimento di una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento esegue una verifica della conformità. Tale verifica della conformità è volta a dimostrare che il trattamento dei dati personali è svolto in linea con la valutazione di impatto della protezione dei dati.*

*2. La verifica della conformità deve essere effettuata periodicamente almeno una volta ogni due anni, o immediatamente quando vi sia un cambiamento dei rischi specifici derivanti dai trattamenti.*

*3. Qualora i risultati della verifica della conformità rivelino incoerenze, la revisione della conformità dovrà includere raccomandazioni sulle modalità per il raggiungimento della piena conformità.*

*4. La revisione della conformità e le relative raccomandazioni sono documentate. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la revisione della conformità a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.*

*5. Se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, quest'ultimo partecipa alla procedura di verifica della conformità.*

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento Articolo 34

#### *Testo della Commissione*

*Autorizzazione preventiva e consultazione preventiva*

*1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.*

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento dei dati personali consulta l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

a) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 indichi che il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, può presentare un alto grado di rischi specifici, oppure

b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti precisati conformemente al paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono

#### *Emendamento*

Consultazione preventiva

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento dei dati personali consulta **il responsabile della protezione dei dati o, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato**, l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

a) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 indichi che il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, può presentare un alto grado di rischi specifici, oppure

b) **il responsabile della protezione dei dati** o l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti precisati conformemente al paragrafo 4 che, per la loro natura, il loro

presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

3. Se *ritiene* che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

4. *L'autorità di controllo* redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2, *lettera b)*. *L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.*

*5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 comprende attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo; prima di adottare tale elenco, applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.*

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati *di cui all'articolo 33* e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

7. Quando elaborano un atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o una misura basata su un atto di questo tipo, in cui venga definita la natura

oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

3. Se, *conformemente alla sua competenza, determina* che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo *competente* vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

4. *Il comitato europeo per la protezione dei dati* redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2.

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, *su richiesta*, trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati *ai sensi dell'articolo 33* e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

7. Quando elaborano un atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o una misura basata su un atto di questo tipo, in cui venga definita la natura

del trattamento, gli Stati membri consultano l'autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

**8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per determinare l'alto grado di rischi specifici di cui al paragrafo 2, lettera a).**

**9. La Commissione può stabilire moduli standard e procedure per l'autorizzazione preventiva e la consultazione preventiva di cui ai paragrafi 1 e 2, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

del trattamento, gli Stati membri consultano l'autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento Articolo 35**

#### *Testo della Commissione*

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:
  - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure
  - b) il trattamento è effettuato da **un'impresa con 250 o più dipendenti**, oppure
  - c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che,

#### *Emendamento*

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:
  - a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure
  - b) il trattamento è effettuato da **una persona giuridica e riguarda più di 5 000 interessati in qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi**; oppure
  - c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che,

per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.

2. *Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.*

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati.

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati; *oppure*

*d) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono nel trattamento di categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, nell'affitto di dati o riguardano dati su minori o dipendenti in archivi su larga scala.*

2. Un gruppo di imprese può nominare un responsabile *principale* della protezione dei dati, *a condizione che sia garantito che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.*

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati può essere designato per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati.

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.



6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno **due** anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

8. Il responsabile della protezione dei dati può essere assunto dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.

9. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico.

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

***11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.***

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e le funzioni dello stesso in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno **quattro** anni ***in caso di un contraente di servizi esterno***. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. Durante il ***suo*** mandato può essere destituito ***dalla carica*** solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

8. Il responsabile della protezione dei dati può essere assunto dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi.

9. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento comunica il nome e le coordinate di contatto del responsabile della protezione dei dati all'autorità di controllo e al pubblico.

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

## Emendamento 133

### Proposta di regolamento Articolo 36

#### *Testo della Commissione*

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

#### *Emendamento*

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici ***esecutivi*** del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento. ***Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa a tal fine un membro della direzione esecutiva che sarà responsabile della conformità alle disposizioni del presente regolamento.***

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce ***tutti i mezzi, inclusi il personale, i locali, le attrezzature*** e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37 ***e per mantenere la propria conoscenza professionale.***

***4. I responsabili della protezione dei dati sono tenuti alla segretezza per quanto riguarda l'identità degli interessati e le circostanze che ne consentono l'identificazione, a meno che non siano***

*esentati da tale obbligo dall'interessato.*

## **Emendamento 134**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37**

##### *Testo della Commissione*

#### Compiti del responsabile della protezione dei dati

**I.** Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

- a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
- b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
- c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento;
- d) garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 28;
- e) controllare che le violazioni dei dati

##### *Emendamento*

#### Compiti del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

- a) ***sensibilizzare***, informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, ***segnatamente per quanto attiene alle misure e procedure tecniche e organizzative***, e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
- b) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
- c) sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento;
- d) garantire la conservazione della documentazione di cui all'articolo 28;
- e) controllare che le violazioni dei dati

personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

f) controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34;

g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32;

f) controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli **32 bis**, 33 e 34;

g) controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

h) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

*i) verificare la conformità con il presente regolamento ai sensi del meccanismo di consultazione preventiva di cui all'articolo 34;*

*j) informare i rappresentanti del personale in merito al trattamento dei dati che riguardano i dipendenti.*

***2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i compiti, la certificazione, lo status, i poteri e le risorse del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 1.***

## **Emendamento 135**

### **Proposta di regolamento Articolo 38**

#### *Testo della Commissione*

##### Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo e la Commissione incoraggiano

#### *Emendamento*

##### Codici di condotta

1. Gli Stati membri, le autorità di controllo e la Commissione incoraggiano

l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali, in particolare per quanto riguarda:

a) il trattamento equo e trasparente dei dati;

b) la raccolta dei dati;

c) l'informazione del pubblico e dell'interessato;

d) le richieste dell'interessato per l'esercizio dei suoi diritti;

e) l'informazione e la protezione del minore;

f) il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

g) i meccanismi per monitorare e garantire il rispetto del codice da parte dei responsabili del trattamento che vi aderiscono;

h) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra responsabili del trattamento e interessati in materia di trattamento dei dati personali, fatti salvi i diritti dell'interessato ai sensi degli articoli 73 e 75.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all'esame dell'autorità di controllo dello Stato membro interessato. L'autorità di controllo **può esprimere** un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L'autorità di controllo raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro

l'elaborazione di codici di condotta **o l'adozione di codici di condotta elaborati dall'autorità di vigilanza** destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali, in particolare per quanto riguarda:

a) il trattamento equo e trasparente dei dati;

**a bis) il rispetto dei diritti del consumatore;**

b) la raccolta dei dati;

c) l'informazione del pubblico e dell'interessato;

d) le richieste dell'interessato per l'esercizio dei suoi diritti;

e) l'informazione e la protezione del minore;

f) il trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

g) i meccanismi per monitorare e garantire il rispetto del codice da parte dei responsabili del trattamento che vi aderiscono;

h) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra responsabili del trattamento e interessati in materia di trattamento dei dati personali, fatti salvi i diritti dell'interessato ai sensi degli articoli 73 e 75.

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o incaricati del trattamento in uno Stato membro, che intendono elaborare i progetti di codice di condotta o modificare o prorogare i codici di condotta esistenti, possono sottoporli all'esame dell'autorità di controllo dello Stato membro interessato. L'autorità di controllo **esprime senza indebito ritardo** un parere sulla conformità al presente regolamento del **trattamento nel quadro del** progetto di codice di condotta o della modifica proposta. L'autorità di controllo raccoglie

rappresentanti su tali progetti.

3. Le associazioni e gli altri organismi che rappresentano le categorie di responsabili del trattamento in più Stati membri possono sottoporre alla Commissione i progetti di codice di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti.

4. La **Commissione può decidere con atto di esecuzione** che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti **di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

5. La Commissione provvede ad un'appropriata divulgazione dei codici per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 4.

le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti su tali progetti.

3. Le associazioni e gli altri organismi che rappresentano le categorie di responsabili del trattamento **o incaricati del trattamento** in più Stati membri possono sottoporre alla Commissione i progetti di codice di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti.

4. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 86, dopo aver richiesto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati, ai fini di** decidere che i codici di condotta e le modifiche o proroghe dei codici di condotta esistenti che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 3 **sono in linea con il presente regolamento ed** hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti **delegati attribuiscono diritti opponibili agli interessati.**

5. La Commissione provvede ad un'appropriata divulgazione dei codici per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 4.

## Emendamento 136

### Proposta di regolamento Articolo 39

*Testo della Commissione*

Certificazione

***1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello europeo, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi***

*Emendamento*

Certificazione

*di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.*

*1 bis. Qualsiasi responsabile del trattamento o incaricato del trattamento può chiedere a qualsiasi autorità di vigilanza dell'Unione, per un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi, di certificare che il trattamento dei dati personali è eseguito in conformità del presente regolamento, in particolare con i principi di cui agli articoli 5, 23 e 30, gli obblighi del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento e i diritti dell'interessato.*

*1 ter. La certificazione è volontaria, economicamente sostenibile e accessibile tramite una procedura trasparente e non indebitamente gravosa.*

*1 quater. Le autorità di vigilanza e il comitato europeo per la protezione dei dati cooperano nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, al fine di garantire un meccanismo armonizzato di certificazione della protezione dei dati, comprendente contributi spese armonizzati nell'ambito dell'Unione.*

*1 quinquies. Durante la procedura di certificazione, l'autorità di controllo può accreditare revisori esterni con competenze specialistiche per eseguire un audit del responsabile o dell'incaricato del trattamento per suo conto. I revisori esterni dispongono di personale con qualifiche sufficienti, sono imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi concernente i loro doveri. Le autorità di controllo revocano l'accreditamento qualora abbiano motivo di ritenere che il revisore non adempia correttamente ai suoi doveri. La certificazione definitiva è rilasciata dall'autorità di controllo.*

*1 sexies. Le autorità di controllo assegnano ai responsabili del trattamento ed agli incaricati del trattamento che, in seguito alla revisione, hanno ottenuto la certificazione che trattano i dati personali in conformità con il presente regolamento, il marchio uniformato di protezione dei dati, denominato "sigillo europeo di protezione dei dati".*

*1 septies. Il "sigillo europeo di protezione dei dati" è valido per tutto il periodo in cui le operazioni di trattamento dei dati del responsabile o dell'incaricato del trattamento certificato continua ad essere pienamente conforme al presente regolamento.*

*1 octies. In deroga al paragrafo 1 septies, la certificazione è valida per un massimo di cinque anni.*

*1 nonies. Il comitato europeo per la protezione dei dati predispone un registro pubblico elettronico in cui tutti i certificati validi e nulli che sono stati emessi negli Stati membri sono messi a disposizione del pubblico.*

*1 decies. Il comitato europeo per la protezione dei dati può certificare di propria iniziativa che una norma tecnica volta a rafforzare la protezione dei dati è conforme al presente regolamento.*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui **al paragrafo 1**, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati e consultazione delle parti interessate, in particolare l'industria e le organizzazioni non governative**, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui **ai paragrafi da 1 bis a 1 nonies**, comprese le condizioni di **accreditamento dei revisori, le condizioni di** rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento **e la promozione** nell'Unione e in paesi terzi. **Tali atti delegati attribuiscono diritti opponibili**



*agli interessati.*

**3. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

## **Emendamento 137**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 41**

##### *Testo della Commissione*

Trasferimento previa decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di **ulteriori** autorizzazioni.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati

##### *Emendamento*

Trasferimento previa decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni **specifiche**.

2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione la Commissione prende in considerazione i seguenti elementi:

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, **come anche l'attuazione di tale legislazione**, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, **la giurisprudenza precedente** nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e

personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione.

3. **La** Commissione **può** decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti di **esecuzione** sono **adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2**.

4. L'atto **di esecuzione** specifica il proprio campo di applicazione **geografico** e settoriale e, se del caso, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

5. **La** Commissione **può** decidere che un

giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, incaricate di garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati, **anche con sufficienti poteri sanzionatori**, assistere e consigliare gli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo dell'Unione e degli Stati membri, e

c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, **in particolare ogni convenzione o strumento giuridicamente vincolante in relazione alla protezione dei dati personali**.

3. **Alla** Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di** decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. Tali atti **delegati prevedono una clausola di estinzione se riguardano un settore di trattamento e sono revocati a norma del paragrafo 5 qualora non sia più garantito un livello adeguato di protezione in conformità del presente regolamento**.

4. L'atto **delegato** specifica il proprio campo di applicazione **territoriale** e settoriale e, se del caso, identifica l'autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

**4 bis. La Commissione controlla, su base continuativa, gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sugli elementi di cui al paragrafo 2 qualora sia stato adottato un atto delegato ai sensi del paragrafo 3.**

5. **Alla** Commissione è **conferito il potere**

paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell'Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento.

***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza per gli interessati relativamente al loro diritto alla protezione dei dati, secondo la procedura cui all'articolo 87, paragrafo 3.***

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta

***di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce **o non garantisce più** un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2, in particolare nei casi in cui la pertinente legislazione generale e settoriale vigente nel paese terzo o per l'organizzazione internazionale in questione non garantisce diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli residenti nell'Unione i cui dati personali sono oggetto di trasferimento.***

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, è vietato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, fatti salvi gli articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

***6 bis. Prima di adottare atti delegati a norma dei paragrafi 3 e 5, la Commissione chiede al comitato europeo per la protezione dei dati di formulare un parere sull'adeguatezza del livello di protezione. A tal fine, la Commissione fornisce al comitato europeo per la protezione dei dati tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo del paese terzo, il territorio o il settore di trattamento all'interno del paese terzo o l'organizzazione internazionale.***

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore ***fino a quando non vengono*** modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione.

ufficiale dell'Unione europea ***e sul suo sito Internet*** l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

8. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, o all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore ***per cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a meno che non siano*** modificate, sostituite o abrogate dalla Commissione ***entro la fine di tale periodo.***

## Emendamento 138

### Proposta di regolamento Articolo 42

#### *Testo della Commissione*

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ***solo se ha*** offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

2. Costituiscono in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le norme vincolanti d'impresa conformi all'articolo 43, oppure

#### *Emendamento*

Trasferimento in presenza di garanzie adeguate

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, ***ovvero decide che un paese terzo, un territorio o un settore di trattamento nel paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono adeguati livelli di protezione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 5,*** il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ***non*** può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale ***a meno che non abbia*** offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

2. Costituiscono in particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1:

a) le norme vincolanti d'impresa conformi all'articolo 43, oppure

*a bis) un valido "sigillo europeo di protezione dei dati" per il responsabile del trattamento e il destinatario a norma dell'articolo 39, oppure*

*b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, oppure*

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4.

3. Il trasferimento basato sulle clausole tipo di protezione dei dati *o sulle norme vincolanti d'impresa* di cui al paragrafo 2, lettere a), **b)** o c) non necessita di *ulteriori* autorizzazioni.

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali *in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a)*. Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

*5. Se non sono offerte garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno*

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4.

3. Il trasferimento basato sulle *norme vincolanti d'impresa, sul "sigillo europeo di protezione dei dati" o sulle* clausole tipo di protezione dei dati di cui al paragrafo 2, lettere a), **a bis)** o c) non necessita di *specifiche* autorizzazioni.

4. Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali. Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

5. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26,

*strumento giuridicamente vincolante, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva al trasferimento o a un complesso di trasferimenti, o all'inserimento di disposizioni in accordi amministrativi costituenti la base del trasferimento. Tale autorizzazione dell'autorità di controllo è conforme all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57. Le autorizzazioni emesse dall'autorità di controllo sulla base dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide **fino a quando** non **vengono** modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo.*

paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide *per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento a meno che* non **vengano** modificate, sostituite o abrogate dalla medesima autorità di controllo *prima della fine di tale periodo.*

## **Emendamento 139**

### **Proposta di regolamento Articolo 43**

#### *Testo della Commissione*

Trasferimento in presenza di norme vincolanti d'impresa

1. L'autorità di controllo approva, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58, le norme vincolanti d'impresa, a condizione che queste:

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresе del responsabile del trattamento **o dell'incaricato del trattamento**, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

#### *Emendamento*

Trasferimento in presenza di norme vincolanti d'impresa

1. L'autorità di controllo approva, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58, le norme vincolanti d'impresa, a condizione che queste:

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresе del responsabile del trattamento, **nonché ai subappaltatori esterni coperti dall'ambito di applicazione delle norme vincolanti d'impresa**, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

- b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili;
- c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Le norme vincolanti d'impresa specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresе e dei suoi membri;

b) i trasferimenti o l'insieme di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) i principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla finalità, alla qualità dei dati, alla base giuridica del trattamento e al trattamento di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organizzazioni che non sono vincolate dalle politiche;

e) i diritti dell'interessato e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 20, il

- b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili;
- c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2.

***1 bis. Per quanto riguarda i dati relativi all'occupazione, i rappresentanti del personale ne sono informati e, in conformità del diritto e della prassi dell'Unione o dello Stato membro, sono coinvolti nell'elaborazione di norme vincolanti d'impresa a norma dell'articolo 43.***

2. Le norme vincolanti d'impresa specificano almeno:

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresе e dei suoi membri ***e dei subappaltatori esterni coperti dall'ambito di applicazione delle norme vincolanti d'impresa;***

b) i trasferimenti o l'insieme di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati e l'identificazione del paese terzo o dei paesi terzi in questione;

c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno;

d) i principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla finalità, ***alla minimizzazione dei dati, alla limitazione dei periodi di conservazione, alla*** qualità dei dati, ***alla protezione dei dati fin dalla progettazione e alla protezione di default,*** ***alla*** base giuridica del trattamento e al trattamento di dati personali sensibili, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad organizzazioni che non sono vincolate dalle politiche;

e) i diritti dell'interessato e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 20, il

diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 75, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;

f) il fatto che il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro del gruppo di imprese non stabilito nell'Unione; il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se prova che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato, in conformità dell'articolo 11, le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f);

h) i compiti del responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 35, compreso il controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo di imprese e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) i meccanismi all'interno del gruppo di imprese diretti a garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa;

j) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle politiche e comunicarle all'autorità di controllo;

k) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo di imprese, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei

diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 75, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione delle norme vincolanti d'impresa;

f) il fatto che il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti d'impresa commesse da un membro del gruppo di imprese non stabilito nell'Unione; il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità solo se prova che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione;

g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato, in conformità dell'articolo 11, le informazioni sulle norme vincolanti d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f);

h) i compiti del responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 35, compreso il controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa all'interno del gruppo di imprese e il controllo della formazione e della gestione dei reclami;

i) i meccanismi all'interno del gruppo di imprese diretti a garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti d'impresa;

j) i meccanismi per riferire e registrare le modifiche delle politiche e comunicarle all'autorità di controllo;

k) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di ogni membro del gruppo di imprese, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei



risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera i).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

***4. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

## **Emendamento 140**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

risultati delle verifiche delle misure di cui alla lettera i).

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare ***il formato, le procedure***, i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, ***compresa la trasparenza per gli interessati***, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

*Emendamento*

### ***Articolo 43 bis***

***Trasferimento o divulgazione non autorizzati dal diritto dell'Unione***

***1. Nessuna sentenza di una corte o tribunale, né alcuna decisione presa da un'autorità amministrativa di un paese terzo che disponga la divulgazione, da parte di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, di dati personali, è riconosciuta o assume in***

*alcun modo un carattere esecutivo, fatti salvi i trattati di mutua assistenza legale ovvero gli accordi internazionali in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro.*

*2. Qualora una sentenza di un tribunale o decisione di un'autorità amministrativa di un paese terzo imponga al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di divulgare dati personali, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e, se del caso, il rappresentante del responsabile del trattamento, notificano senza ritardo la richiesta all'autorità di controllo competente e devono ottenere l'autorizzazione preventiva per il trasferimento o la divulgazione da parte dell'autorità di controllo.*

*3. L'autorità di controllo valuta la conformità con il regolamento della richiesta di divulgazione e, in particolare, se la divulgazione sia necessaria e prescritta dalla legge in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, lettere d) ed e), e dell'articolo 44, paragrafo 5. Qualora ciò riguardi gli interessati di altri Stati membri, l'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.*

*4. L'autorità di controllo informa della richiesta la competente autorità nazionale. Fatto salvo l'articolo 21, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento informa altresì gli interessati della richiesta e dell'autorizzazione da parte dell'autorità di controllo e, ove applicabile, comunica all'interessato se sono stati forniti dati personali alle autorità pubbliche durante l'ultimo periodo di 12 mesi consecutivi, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera h bis).*

## Emendamento 141

### Proposta di regolamento Articolo 44

#### *Testo della Commissione*

##### Deroghe

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

- a) l'interessato abbia acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei rischi connessi a siffatti trasferimenti dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, oppure
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese su istanza dell'interessato, oppure
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato, oppure
- d) il trasferimento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, oppure
- e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
- f) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure
- g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a

#### *Emendamento*

##### Deroghe

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

- a) l'interessato abbia acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei rischi connessi a siffatti trasferimenti dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, oppure
- b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il responsabile del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali prese su istanza dell'interessato, oppure
- c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il responsabile del trattamento e un terzo a favore dell'interessato, oppure
- d) il trasferimento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, oppure
- e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
- f) il trasferimento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso, oppure
- g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o di uno Stato membro, mira a

fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, *oppure*

***(h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, che non possano definirsi frequenti o ingenti, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.***

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato ad essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora ne siano i destinatari.

***3. Qualora il trasferimento si basi sul paragrafo 1, lettera h), il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento prende in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione finale, e offre garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.***

4. Il paragrafo 1, lettere b), c) e h), non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del

fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, purché sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro.

2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato ad essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora ne siano i destinatari.

4. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del

trattamento.

**6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento attesta nella documentazione di cui all'articolo 28 la valutazione e le garanzie adeguate offerte di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa l'autorità di controllo del trasferimento.**

**7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi di interesse pubblico rilevante" ai sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).**

trattamento.

**7. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e buone prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per specificare ulteriormente i criteri e i requisiti per il trasferimento dei dati sulla base del paragrafo 1.**

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per **facilitare** l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

##### *Emendamento*

a) sviluppare efficaci meccanismi di cooperazione internazionale per **garantire** l'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;

## **Emendamento 143**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**d bis) chiarire e consultarsi su conflitti giurisdizionali con paesi terzi.**

## **Emendamento 144**

### **Proposta di regolamento Articolo 45 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 45 bis*

##### *Relazione della Commissione*

*La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 91, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione degli articoli da 40 a 45. A tal fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri e alle autorità di controllo informazioni che devono esserle fornite senza indugio. La relazione viene pubblicata.*

## **Emendamento 145**

### **Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.

1. L'autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza *e imparzialità, fatti salvi gli accordi di cooperazione e coerenza di cui al capo VII del presente regolamento.*

## **Emendamento 146**

### **Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 bis. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità di controllo debba rendere conto al parlamento nazionale a fini di controllo*

*di bilancio.*

## **Emendamento 147**

### **Proposta di regolamento Articolo 50**

#### *Testo della Commissione*

Segreto professionale

Durante e dopo il mandato i membri e il personale dell' autorità di controllo sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell' esercizio delle loro funzioni.

#### *Emendamento*

Segreto professionale

Durante e dopo il mandato ***e in conformità con la legislazione e la prassi nazionale***, i membri e il personale dell' autorità di controllo sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell' esercizio delle loro funzioni, ***e a svolgere le loro funzioni con indipendenza e trasparenza, come indicato nel regolamento.***

Emendamento 148

### **Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni autorità di controllo ***esercita, nel territorio del suo Stato membro***, i poteri di cui gode a norma del presente regolamento.

#### *Emendamento*

1. Ogni autorità di controllo ***è competente a svolgere i compiti e ad esercitare i poteri*** di cui gode a norma del presente regolamento ***sul territorio del proprio Stato membro, fatti salvi gli articoli 73 e 74. La vigilanza sul trattamento dei dati da parte di una pubblica autorità compete unicamente all' autorità di controllo di tale Stato membro.***

## Emendamento 149

### Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

***2. Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento è competente per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 150

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ***che li rappresentano*** ai sensi dell'articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;

*Emendamento*

b) tratta i reclami proposti dagli interessati o da associazioni ai sensi dell'articolo 73, svolge le indagini opportune e informa l'interessato o l'associazione dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di controllo;



## Emendamento 151

### Proposta di regolamento

#### Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) svolge indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo;

##### *Emendamento*

d) svolge indagini di propria iniziativa oppure a seguito di un reclamo o ***di informazioni specifiche e documentate ricevute che asseriscano un trattamento illecito***, o su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito all'interessato che abbia proposto reclamo alla sua autorità di controllo;

## Emendamento 152

### Proposta di regolamento

#### Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***j bis) certifica i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 39.***

## Emendamento 153

### Proposta di regolamento

#### Articolo 52 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Ogni autorità di controllo promuove la sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori.

##### *Emendamento*

2. Ogni autorità di controllo promuove la sensibilizzazione del pubblico ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali ***e alle misure adeguate per la protezione dei dati personali***. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai minori.

## Emendamento 154

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Ogni autorità di controllo promuove, insieme al comitato europeo per la protezione dei dati, la sensibilizzazione dei responsabili del trattamento e incaricati del trattamento riguardo ai rischi, alle regole, alle garanzie e ai diritti riguardanti il trattamento dei dati personali. Ciò comprende un registro di sanzioni e violazioni. Tale registro deve contenere tutti gli avvertimenti e le sanzioni con il massimo livello di dettaglio possibile nonché la risoluzione delle violazioni. Ogni autorità di controllo offre ai responsabili del trattamento e agli incaricati del trattamento di micro, piccole e medie imprese, su richiesta, informazioni generali sulle loro responsabilità e i loro obblighi conformemente al presente regolamento.*

## Emendamento 155

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. Qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese o non effettuare quanto richiesto dall'interessato. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

6. Qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità di controllo può esigere un contributo spese **ragionevole** o non effettuare quanto richiesto dall'interessato. **Tale contributo spese non supera i costi di esecuzione dell'azione richiesta.** Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

## Emendamento 156

### Proposta di regolamento Articolo 53

#### *Testo della Commissione*

##### Poteri

1. Ogni autorità di controllo ha il potere di:

a) notificare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati;

b) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivanti dal presente regolamento;

c) ingiungere al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante di fornirgli ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni;

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva di cui all'articolo 34;

e) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento;

f) ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento e la notificazione di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati;

#### *Emendamento*

##### Poteri

1. Ogni autorità di controllo, ***in linea con il presente regolamento***, ha il potere di:

a) notificare al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento le asserite violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di porre rimedio alle violazioni con misure specifiche, al fine di migliorare la protezione degli interessati ***o, se necessario, ingiungere al responsabile del trattamento di comunicare la violazione dei dati personali agli interessati***;

b) ingiungere al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di esercitare i diritti derivanti dal presente regolamento;

c) ingiungere al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento e, se del caso, al rappresentante di fornirgli ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni;

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva di cui all'articolo 34;

e) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento o all'incaricato del trattamento;

f) ordinare la rettifica, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati trattati in violazione delle disposizioni del presente regolamento e la notificazione di tali misure ai terzi cui sono stati trasmessi i dati;

g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;

h) sospendere la circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

i) esprimere pareri su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

j) informare i parlamenti nazionali, i governi o altre istituzioni politiche, nonché il pubblico, di qualunque questione riguardante la protezione dei dati personali.

2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento:

a) l'accesso a tutti i dati personali e a **tutte le** informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, **se si può ragionevolmente supporre che vi è in corso un'attività contraria al presente regolamento.**

I poteri di cui alla lettera b) sono esercitati conformemente al diritto dell'Unione e degli Stati membri.

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

g) vietare trattamenti, a titolo provvisorio o definitivo;

h) sospendere la circolazione dei dati verso un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale;

i) esprimere pareri su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;

***i bis) certificare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a norma dell'articolo 39;***

j) informare i parlamenti nazionali, i governi o altre istituzioni politiche, nonché il pubblico, di qualunque questione riguardante la protezione dei dati personali;

***j bis) istituire meccanismi efficaci per incoraggiare le segnalazioni confidenziali di violazioni del presente regolamento, tenendo conto degli orientamenti elaborati dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, lettera b).***

2. Ogni autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento **senza preavviso:**

a) l'accesso a tutti i dati personali e a **tutti i documenti e** informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;

b) l'accesso a tutti i locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati.

I poteri di cui alla lettera b) sono esercitati conformemente al diritto dell'Unione e degli Stati membri.

3. Ogni autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, *in particolare quelli di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6.*

4. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, *conformemente all'articolo 79. Tale potere è esercitato in maniera effettiva, proporzionata e dissuasiva.*

## **Emendamento 157**

### **Proposta di regolamento Articolo 54**

#### *Testo della Commissione*

Ogni autorità di controllo elabora una relazione *annuale* sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento *nazionale* ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

#### *Emendamento*

Ogni autorità di controllo elabora una relazione *almeno ogni due anni* sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento *rispettivo* ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

## **Emendamento 158**

### **Proposta di regolamento Articolo 54 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 54 bis*

#### *Autorità capofila*

*1. Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, o qualora siano trattati i dati personali dei residenti in più Stati membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento funge da autorità capofila responsabile del controllo delle attività di trattamento del responsabile del*

*trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, in linea con le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.*

*2. L'autorità di controllo capofila adotta misure appropriate per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui è responsabile, solo dopo aver consultato tutte le altre autorità di controllo competenti ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, nell'intento di pervenire ad un consenso. A tal fine, fornisce in particolare informazioni pertinenti e consulta le altre autorità prima di adottare misure intese a sortire effetti giuridici sui responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1. L'autorità capofila tiene nella massima considerazione i pareri delle autorità coinvolte. L'autorità capofila è l'unica autorità autorizzata a decidere in merito a misure volte a sortire effetti giuridici per quanto riguarda le attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui è responsabile.*

*3. Il comitato europeo per la protezione dei dati, su richiesta di un'autorità di controllo competente, emette un parere sull'identificazione dell'autorità capofila responsabile di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento, nei casi in cui:*

*a) non risulti chiaro dove sia ubicata la sede principale del responsabile o incaricato del trattamento; oppure*

*b) le autorità competenti non concordino su quale autorità di controllo debba fungere da autorità capofila; oppure*

*c) il responsabile del trattamento non sia stabilito nell'Unione e i trattamenti riguardino interessati in più Stati membri ai sensi del presente regolamento.*

**3 bis. Qualora il responsabile del trattamento svolga anche attività in qualità di incaricato del trattamento, l'autorità di controllo dello stabilimento principale del responsabile del trattamento può agire in qualità di autorità capofila per il controllo delle attività di trattamento.**

**4. Il comitato europeo per la protezione dei dati può decidere in merito all'identificazione dell'autorità capofila.**

*(Il paragrafo 1 dell'emendamento del Parlamento si basa sull'articolo 51, paragrafo 2, della proposta della Commissione).*

## **Emendamento 159**

### **Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri.

#### *Emendamento*

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva, le ispezioni e le indagini e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia uno stabilimento in diversi Stati membri o qualora i trattamenti possano riguardare interessati in più Stati membri. ***L'autorità capofila, quale definita all'articolo 54 bis, garantisce il coordinamento con le autorità di controllo coinvolte e funge da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.***

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Non è imposta alcuna spesa per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca.

#### *Emendamento*

7. Non è imposta alcuna spesa ***all'autorità di controllo richiedente*** per le misure prese a seguito di una richiesta di assistenza reciproca.

## Emendamento 161

### Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 8

#### *Testo della Commissione*

8. Qualora l'autorità di controllo non dia seguito alla richiesta di un'altra autorità di controllo entro un mese, l'autorità di controllo richiedente è competente a prendere misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati conformemente alla procedura di cui all'articolo 57.

#### *Emendamento*

8. Qualora l'autorità di controllo non dia seguito alla richiesta di un'altra autorità di controllo entro un mese, l'autorità di controllo richiedente è competente a prendere misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, e sottopone la questione al comitato europeo per la protezione dei dati conformemente alla procedura di cui all'articolo 57. ***L'autorità di controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 53, qualora non sia ancora possibile adottare una misura definitiva a causa dell'assistenza non ancora conclusa.***

## Emendamento 162

### Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 9

#### *Testo della Commissione*

9. L'autorità di controllo specifica il

#### *Emendamento*

9. L'autorità di controllo specifica il



periodo di validità delle misure provvisorie. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

periodo di validità delle misure provvisorie. Detto periodo non può essere superiore a tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione, **in conformità con la procedura di cui all'articolo 57.**

## Emendamento 163

### Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 10

#### *Testo della Commissione*

10. La **Commissione** può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

#### *Emendamento*

10. **Il comitato europeo per la protezione dei dati** può specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6.

## Emendamento 164

### Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Nell'eventualità che il trattamento riguardi interessati in più Stati membri, l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità di **controllo competente invita** l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione **a partecipare all'**indagine congiunta o **all'**operazione congiunta, e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di

#### *Emendamento*

2. Nell'eventualità che il **responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento siano stabiliti in più Stati membri e che il trattamento** riguardi interessati in più Stati membri, l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle indagini congiunte o alle operazioni congiunte, a seconda del caso. L'autorità **capofila di cui all'articolo 54 bis coinvolge** l'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione **nell'**indagine congiunta o **nell'**operazione congiunta, e

controllo.

risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.  
***L'autorità capofila ha facoltà di agire da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento.***

## **Emendamento 165**

### **Proposta di regolamento Articolo 57**

#### *Testo della Commissione*

##### **Meccanismo di coerenza**

Ai fini di cui all'articolo 46, paragrafo 1, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione nell'ambito del meccanismo di coerenza ***specificato nella*** presente sezione.

#### *Emendamento*

##### **Meccanismo di coerenza**

Ai fini di cui all'articolo 46, paragrafo 1, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione nell'ambito del meccanismo di coerenza ***sia su questioni di ambito generale sia su casi individuali, in conformità delle disposizioni di cui alla*** presente sezione.

## **Emendamento 166**

### **Proposta di regolamento Articolo 58**

#### *Testo della Commissione*

##### ***Parere del comitato europeo per la protezione dei dati***

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica alle misure destinate a produrre effetti giuridici e che:

***a) riguardano attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, oppure***

#### *Emendamento*

##### ***Coerenza su questioni di applicazione generale***

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica alle misure destinate a produrre effetti giuridici e che:

***b) possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, oppure***

***c) sono finalizzate a stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, oppure***

d) sono finalizzate a determinare clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), oppure

e) sono finalizzate ad autorizzare clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure

f) sono finalizzate ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un'autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza.

5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, con modulo standard, tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di misura e i motivi che la rendono necessaria.

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa

d) sono finalizzate a determinare clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), oppure

e) sono finalizzate ad autorizzare clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), oppure

f) sono finalizzate ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 43.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione ***di applicazione generale*** sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora un'autorità di controllo non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere che una questione ***di applicazione generale*** sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza.

5. Le autorità di controllo e la Commissione comunicano ***senza indebito ritardo*** per via elettronica, con modulo standard, tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di misura e i motivi che la rendono necessaria.

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa ***senza indebito***

***immediatamente*** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, fornisce una traduzione delle informazioni.

***7. Se i suoi membri lo decidono a maggioranza semplice, o su richiesta di un'autorità di controllo, il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere sulla questione entro una settimana dalla comunicazione delle informazioni utili ai sensi del paragrafo 5. Il parere è adottato entro un mese a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa del parere, senza ingiustificato ritardo, l'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3, a seconda del caso, la Commissione e l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51, e lo rende pubblico.***

***8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 e l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 tengono conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei***

***ritardo*** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, ***la segreteria del comitato europeo per la protezione dei dati*** fornisce una traduzione delle informazioni.

***6 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta un parere sulle questioni che gli sono deferite a norma del paragrafo 2.***

***7. Il comitato europeo per la protezione dei dati può decidere a maggioranza semplice se adottare un parere su qualsiasi questione presentatagli a norma dei paragrafi 3 e 4, valutando:***

***a) se la questione presenta elementi di novità, tenendo conto di sviluppi giuridici o fattuali, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e alla luce dello stato dei progressi nella società dell'informazione; e***

***b) se il comitato europeo per la protezione dei dati ha già emesso un parere sulla stessa questione.***

***8. Il comitato europeo per la protezione dei dati adotta parere a norma dei paragrafi 6 bis e 7 a maggioranza semplice dei suoi membri. Tali pareri sono resi pubblici.***

*dati le ha informate del parere, comunicano per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantengono o se modificano il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.*

## **Emendamento 167**

### **Proposta di regolamento Articolo 58 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 58 bis*

##### *Coerenza in casi individuali*

*1. Prima di adottare misure intese a sortire effetti giuridici ai sensi dell'articolo 54 bis, l'autorità capofila condivide tutte le informazioni pertinenti e presenta il progetto di misura a tutte le altre autorità competenti. L'autorità capofila non adotta la misura se un'autorità competente emette, entro un termine di tre settimane, serie obiezioni alla misura.*

*2. Qualora un'autorità competente emetta serie obiezioni ad un progetto di misura dell'autorità capofila o qualora quest'ultima non presenti un progetto di misura a norma del paragrafo 1 o non rispetti gli obblighi di assistenza reciproca a norma dell'articolo 55 o per operazioni congiunte a norma dell'articolo 56, la questione è esaminata dal comitato europeo per la protezione dei dati.*

*3. L'autorità capofila e/o altre autorità competenti coinvolte e la Commissione comunicano per via elettronica, senza indebito ritardo, al comitato europeo per la protezione dei dati utilizzando un formato standard tutte le informazioni pertinenti, inclusi se del caso una sintesi*

*dei fatti, il progetto di misura, i motivi che hanno reso necessaria tale misura, le obiezioni sollevate contro di essa ed i pareri di altre autorità di controllo interessate.*

*4. Il comitato europeo per la protezione dei dati esamina la questione, tenendo conto dell'impatto del progetto di misura dell'autorità capofila sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati e decide, con votazione a maggioranza semplice dei suoi membri, se emettere un parere sulla questione entro due settimane dopo che le informazioni pertinenti sono state trasmesse a norma del paragrafo 3.*

*5. Nel caso in cui il comitato europeo per la protezione dei dati decida di emettere un parere, lo fa entro sei settimane e pubblica il parere.*

*6. L'autorità capofila tiene nel massimo conto il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati l'ha informata del parere, comunica per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se mantiene o se modifica il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato. Qualora l'autorità capofila non intenda seguire il parere del comitato europeo per la protezione dei dati, fornisce una giustificazione motivata.*

*7. Qualora il comitato europeo per la protezione dei dati contesti la misura dell'autorità di controllo di cui al paragrafo 5, può adottare entro un mese una misura vincolante per l'autorità di controllo su decisione della maggioranza dei due terzi dei suoi membri.*

## **Emendamento 168**

### **Proposta di regolamento Articolo 59**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 59*

#### *Parere della Commissione*

- 1. Entro dieci settimane dacché è stata sollevata una questione ai sensi dell'articolo 58, o entro sei settimane nel caso di cui all'articolo 61, la Commissione può adottare un parere sulla questione sollevata ai sensi degli articoli 58 o 61 al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento.*
- 2. Qualora la Commissione abbia adottato un parere ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo in questione lo tiene nella massima considerazione e informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati della sua intenzione di mantenere o modificare il progetto di misura.*
- 3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo si astiene dall'adottare il progetto di misura.*
- 4. Qualora non intenda conformarsi al parere della Commissione, l'autorità di controllo ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro il termine di cui al paragrafo 1, motivando la sua decisione. In tal caso il progetto di misura non può essere adottato per un ulteriore periodo di un mese.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 169**

### **Proposta di regolamento Articolo 60**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 60*

##### *Sospensione di un progetto di misura*

*1. Qualora dubiti seriamente che il progetto di misura garantisca la corretta applicazione del presente regolamento e rischi invece di portare a una sua applicazione non coerente, la Commissione, entro un mese dalla comunicazione di cui all'articolo 59, paragrafo 4, può adottare una decisione motivata e ingiungere all'autorità di controllo di sospendere l'adozione del progetto di misura, tenuto conto del parere reso dal comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 7, o dell'articolo 61, paragrafo 2, qualora tale sospensione risulti necessaria per:*

*a) conciliare le posizioni divergenti dell'autorità di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati, ove tale conciliazione appaia ancora possibile, oppure*

*b) adottare una misura ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a).*

*2. La Commissione specifica la durata della sospensione, che non può essere superiore a dodici mesi.*

*3. Durante il periodo di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo si astiene dall'adottare il progetto di misura.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 170**

### **Proposta di regolamento Articolo 60 bis (nuovo)**



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 60 bis**

***Notifica al Parlamento europeo e al Consiglio***

***La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio, con cadenza almeno semestrale, in base a una relazione del presidente del comitato europeo per la protezione dei dati, in merito alle questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza, mostrando le conclusioni adottate dalla Commissione e dal comitato europeo per la protezione dei dati al fine di garantire un'esecuzione e un'applicazione coerenti del presente regolamento.***

**Emendamento 171**

**Proposta di regolamento  
Articolo 61 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti o per altri motivi, l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

*Emendamento*

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, in particolare quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti o per altri motivi, l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58 ***bis***, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. L'autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

**Emendamento 172**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 61 – paragrafo 4

### *Testo della Commissione*

4. ***In deroga all'articolo 58, paragrafo 7,*** il parere d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 è adottato entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati.

### *Emendamento*

4. Il parere d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 è adottato entro due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato europeo per la protezione dei dati.

## Emendamento 173

### Proposta di regolamento

#### Articolo 62

### *Testo della Commissione*

#### Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per:

***a) decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un'autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 59;***

b) decidere, ***entro il termine di cui all'articolo 59, paragrafo 1,*** sulla validità generale di progetti di clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'***articolo 58,*** paragrafo 2, lettera d);

***c) specificare il formato e le procedure per l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui alla presente sezione;***

d) specificare le modalità per lo scambio di

### *Emendamento*

#### Atti di esecuzione

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione ***di applicazione generale, previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati, per:***

b) Decidere sulla validità generale di progetti di clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'***articolo 42,*** paragrafo 2, lettera d);

d) specificare le modalità per lo scambio di

informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 58, paragrafi 5, 6 e 8.

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

**2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.**

3. L'adozione o meno di una misura ai sensi della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di adottare altre misure in virtù dei trattati.

informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 58, paragrafi 5, 6 e 8.

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

**2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.**

3. L'adozione o meno di una misura ai sensi della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di adottare altre misure in virtù dei trattati.

## **Emendamento 174**

### **Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Qualora un'autorità di controllo ometta di comunicare un progetto di misura nell'ambito del meccanismo di coerenza in violazione dell'articolo 58, **paragrafi da 1 a 5**, la misura dell'autorità di controllo è priva di validità giuridica e di carattere esecutivo.

#### *Emendamento*

2. Qualora un'autorità di controllo ometta di comunicare un progetto di misura nell'ambito del meccanismo di coerenza in violazione dell'articolo 58, **paragrafo 1 e 2, o adotti una misura nonostante l'emissione di serie obiezioni a norma dell'articolo 58 bis, paragrafo 1**, la misura dell'autorità di controllo è priva di validità giuridica e di carattere esecutivo.

## Emendamento 175

### Proposta di regolamento Articolo 66

#### *Testo della Commissione*

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione:

a) consiglia **la Commissione** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b), riferendo regolarmente alla Commissione;

d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57;

e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e

#### *Emendamento*

Compiti del comitato europeo per la protezione dei dati

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta **del Parlamento europeo, del Consiglio o** della Commissione:

a) consiglia **le istituzioni europee** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o **del Parlamento europeo, del Consiglio o** della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, **anche relativamente all'impiego dei poteri esecutivi**;

c) valuta l'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui alla lettera b), riferendo regolarmente alla Commissione;

d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57;

**d bis) fornisce un parere su quale autorità considerare capofila ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafo 3;**

e) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e pratiche tra le autorità di controllo a livello bilaterale e

multilaterale;

f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

g) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo.

2. Qualora **chieda** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati, la

multilaterale, **incluso il coordinamento delle operazioni congiunte e delle altre attività congiunte, se decide in tal senso su richiesta di una o più autorità di controllo;**

f) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;

g) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle pratiche in materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo.

***g bis) comunica alla Commissione il suo parere nella preparazione di atti delegati e di esecuzione in base al presente regolamento;***

***g ter) esprime un parere sui codici di condotta redatti a livello dell'UE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4;***

***g quater) esprime un parere sui criteri e i requisiti per i meccanismi di certificazione della protezione dei dati a norma dell'articolo 39, paragrafo 3;***

***g quinquies) mantiene un registro elettronico pubblico dei certificati validi e non validi a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera h);***

***g sexies) fornisce assistenza, su richiesta, alle autorità di controllo nazionali;***

***g septies) redige e pubblica un elenco delle operazioni di trattamento soggette a previa consultazione a norma dell'articolo 34;***

***g octies) conserva un registro delle sanzioni irrogate ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento da parte delle autorità di controllo competenti.***

2. Qualora **chiedano** consulenza al comitato europeo per la protezione dei dati,

Commissione *può* fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 87, e li pubblica.

4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.

*il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono* fissare un termine entro il quale questo deve rispondere alla richiesta, tenuto conto dell'urgenza della questione.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche *al Parlamento europeo, al Consiglio e* alla Commissione e al comitato di cui all'articolo 87, e li pubblica.

4. La Commissione informa il comitato europeo per la protezione dei dati del seguito dato ai suoi pareri, linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche.

*4 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati consulta, se del caso, le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 72, i risultati della procedura di consultazione sono pubblicati dal comitato europeo per la protezione dei dati.*

*4 ter. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi in linea con l'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), per stabilire procedure comuni per la ricezione e la verifica di informazioni relative a presunti trattamenti illeciti e salvaguardando la riservatezza nonché le fonti delle informazioni ricevute.*

## Emendamento 176

### Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati informa tempestivamente e regolarmente la Commissione dell'esito delle

#### *Emendamento*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati informa tempestivamente e regolarmente *il Parlamento europeo, il Consiglio e*

proprie attività. Redige una relazione **annuale** sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e nei paesi terzi.

La relazione include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

la Commissione dell'esito delle proprie attività. Redige **almeno ogni due anni** una relazione sullo stato della tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'Unione e nei paesi terzi.

La relazione include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

## Emendamento 177

### Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

#### *Emendamento*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati decide a maggioranza semplice dei suoi membri, **salvo se diversamente previsto dal suo regolamento interno.**

## Emendamento 178

### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri. **Uno dei vicepresidenti è il garante europeo della protezione dei dati, salvo che sia stato eletto presidente.**

#### *Emendamento*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e **almeno** due vicepresidenti tra i suoi membri.

## Emendamento 179

### Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La carica di presidente è un impiego a tempo pieno.**

## Emendamento 180

### Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La segreteria, sotto la direzione del presidente, presta assistenza analitica, amministrativa e logistica al comitato europeo per la protezione dei dati.

2. La segreteria, sotto la direzione del presidente, presta assistenza analitica, **giuridica**, amministrativa e logistica al comitato europeo per la protezione dei dati.

## Emendamento 181

### Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati **hanno** carattere riservato.

1. Le deliberazioni del comitato europeo per la protezione dei dati **possono se necessario avere** carattere riservato, **salvo qualora sia altrimenti previsto nel suo regolamento. L'ordine del giorno delle riunioni del comitato europeo per la protezione dei dati è reso pubblico.**



## Emendamento 182

### Proposta di regolamento Articolo 73

#### *Testo della Commissione*

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che **tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali** e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

3. Indipendentemente dall'eventuale reclamo dell'interessato, ogni organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista violazione **dei dati personali** ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

#### *Emendamento*

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale **e il meccanismo di coerenza**, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che **agisca nell'interesse pubblico** e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

3. Indipendentemente dall'eventuale reclamo dell'interessato, ogni organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista violazione **del presente regolamento** ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

## Emendamento 183

### Proposta di regolamento Articolo 74

#### *Testo della Commissione*

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro

#### *Emendamento*

Diritto a un ricorso giurisdizionale contro

l'autorità di controllo

1. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo che la riguardano.
2. Ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare l'autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).
3. Le azioni contro l'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
4. L'interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell'autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente di agire in giudizio per suo conto nell'altro Stato membro nei confronti dell'autorità di controllo competente.
5. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.

## **Emendamento 184**

### **Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità

PE501.927v05-00

l'autorità di controllo

1. **Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni** persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo che la riguardano.
2. **Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni** interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare l'autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia informato entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).
3. Le azioni contro l'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
4. **Fatto salvo il meccanismo di coerenza,** l'interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell'autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente di agire in giudizio per suo conto nell'altro Stato membro nei confronti dell'autorità di controllo competente.
5. Gli Stati membri eseguono le decisioni definitive delle autorità giurisdizionali di cui al presente articolo.

#### *Emendamento*

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità

178/645

RR\1010934IT.doc

giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri.

giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica **dell'Unione o di uno Stato membro** nell'esercizio dei pubblici poteri.

## Emendamento 185

### Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e **75 per conto di** uno o più interessati.

#### *Emendamento*

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74, **75 e 77 se autorizzato da** uno o più interessati.

## Emendamento 186

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di **ottenere** il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

#### *Emendamento*

1. Chiunque subisca un danno, **incluso un danno non pecuniario**, cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di **chiedere** il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

## Emendamento 187

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno.

#### *Emendamento*

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno, ***a meno che non sussista un adeguato accordo scritto tra di essi che stabilisce le responsabilità a norma dell'articolo 24.***

## Emendamento 188

### Proposta di regolamento Articolo 79

#### *Testo della Commissione*

#### Sanzioni amministrative

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.  
***L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.***

#### *Emendamento*

#### Sanzioni amministrative

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo. ***Le autorità di controllo collaborano ai sensi degli articoli 46 e 57 per garantire un livello di sanzioni armonizzato all'interno dell'Unione.***

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva.

**2 bis. A chiunque non si attenga agli obblighi delineati nel presente regolamento, l'autorità di controllo impone almeno una delle seguenti sanzioni:**

**a) un avvertimento scritto in caso di prima inosservanza non intenzionale;**

**b) verifiche della protezione dei dati a intervalli regolari;**

**c) una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 100 000 000 EUR o fino al 5% del fatturato mondiale annuo nel caso di un'impresa, se superiore.**

**2 ter. Se il responsabile del trattamento dei dati o l'incaricato del trattamento dei dati è in possesso di un "sigillo europeo per la protezione dei dati" valido in conformità dell'articolo 39, nei casi di mancata conformità, intenzionale o dovuta a negligenza è imposta solo una sanzione ai sensi del paragrafo 2 bis, lettera c).**

**2 quater. La sanzione amministrativa tiene conto dei seguenti fattori:**

**a) la natura, la gravità e la durata dell'inosservanza;**

**b) il carattere doloso o colposo della violazione;**

**c) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica e delle precedenti violazioni da questa commesse;**

**d) la natura ripetitiva della violazione;**

**e) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuare i possibili effetti avversi della violazione;**

**f) le categorie specifiche di dati personali interessate dalla violazione;**

**g) il livello del danno, incluso il danno non pecuniario, subito dagli interessati;**

**h) le misure prese dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del**

*trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;*

*i) qualsiasi beneficio finanziario ottenuto o qualsiasi perdita evitata, direttamente o indirettamente, dalla violazione;*

*j) il grado delle misure tecniche e organizzative nonché delle procedure poste in essere in conformità di:*

*i) Art. 23 - Protezione fin dalla progettazione e protezione di default*

*ii) Articolo 30 - Sicurezza del trattamento*

*iii) Articolo 33 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*

*iv) Articolo 33 bis - Verifica della conformità della protezione dei dati*

*v) Articolo 35 - Designazione del responsabile della protezione dei dati*

*k) il rifiuto di cooperare con le ispezioni, le revisioni e i controlli eseguiti dall'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 53, ovvero il porvi ostacolo;*

*l) altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.*

***3. In caso di prima inosservanza non intenzionale del presente regolamento può essere inviato un avvertimento scritto, senza l'imposizione di sanzioni, qualora:***

***a) una persona fisica tratti dati personali senza un interesse commerciale, oppure***

***b) un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti tratti dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.***

***4. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250.000 EUR o, per le imprese, fino all'0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:***

***a) non predisporre i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in***

*violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;*

*b) fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4.*

*5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR o, per le imprese, fino all'1% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*a) non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;*

*b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,*

*c) non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;*

*d) non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;*

*e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;*

*f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;*

*g) nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83.*

*6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*a) tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8;*

*b) tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81;*

*c) non rispetta il diritto di opposizione o l'obbligo di cui all'articolo 19;*

*d) non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all'articolo 20;*

*e) non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30;*

*f) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;*

*g) tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27;*

*h) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;*

*i) non effettua una valutazione d'impatto*



*sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;*

*j) non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;*

*k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;*

*l) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44;*

*m) non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;*

*n) non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;*

*o) non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.*

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui *ai paragrafi 4, 5 e 6*, tenuto conto dei criteri di cui *al paragrafo 2*.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo *assoluto* delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui *al paragrafo 2 bis*, tenuto conto dei criteri *e dei fattori* di cui *ai paragrafi 2 e 2 quater*.

## Emendamento 189

### Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri prevedono, **per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria**, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri prevedono, **ogniquale sia necessario**, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI, la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII e **situazioni specifiche relative al trattamento dei dati di cui al capo IX**, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione, **conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

## Emendamento 190

### Proposta di regolamento Articolo 80 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 80 bis*

#### *Accesso ai documenti*

**1. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità pubblica od organismo, in conformità della legislazione dello Stato membro in materia di accesso del pubblico a documenti ufficiali, che riconcilia il diritto alla protezione dei dati personali**

*con il principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali.*

*2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.*

## Emendamento 191

### Proposta di regolamento Articolo 81

#### *Testo della Commissione*

Trattamento di dati personali relativi alla salute

1. *Nei limiti* del presente regolamento *e in conformità* dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a tutela dei *legittimi interessi* dell'interessato, ed *essere necessario*:

- a) per finalità di medicina del lavoro, prevenzione medica, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione dei servizi sanitari, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato da segreto professionale o altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza ai sensi della legislazione degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, oppure
- b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la

#### *Emendamento*

Trattamento di dati personali relativi alla salute

1. *In conformità delle disposizioni* del presente regolamento, *segnatamente* dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate, *coerenti* e specifiche a tutela *degli interessi e dei diritti fondamentali* dell'interessato, *nella misura in cui esse siano necessarie e proporzionate*, ed *i cui effetti siano prevedibili da parte dell'interessato*:

- a) per finalità di medicina del lavoro, prevenzione medica, diagnosi, assistenza sanitaria o terapia ovvero gestione dei servizi sanitari, e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da un professionista della sanità vincolato da segreto professionale o altra persona del pari soggetta a un equivalente obbligo di segretezza ai sensi della legislazione degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, oppure
- b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza, tra l'altro dei medicinali e dei dispositivi medici, oppure

c) per altri motivi di interesse pubblico in settori quali la protezione sociale, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria.

2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, **come la creazione di registri dei pazienti**

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza, tra l'altro dei medicinali e dei dispositivi medici, **e quando il trattamento dei medesimi dati è effettuato da una persona soggetta all'obbligo di riservatezza**, oppure

c) per altri motivi di interesse pubblico in settori quali la protezione sociale, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria **e prestazione di servizi sanitari. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute per motivi di interesse pubblico non deve portare al trattamento dei dati per finalità diverse, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto dell'Unione o di uno State membro.**

***1 bis. Qualora le finalità di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1 possano essere conseguite senza l'utilizzo di dati personali, tali dati non saranno utilizzati per dette finalità, salvo che con il consenso dell'interessato o sulla base del diritto di uno State membro.***

***1 ter. Qualora il consenso dell'interessato sia richiesto per il trattamento di dati medici esclusivamente a fini sanitari pubblici di ricerca scientifica, il consenso può essere fornito per una o più ricerche scientifiche e simili. Tuttavia l'interessato può ritirare il suo consenso il qualsiasi momento.***

***1 quater. Al fine di autorizzare la partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di test clinici, si applicano le disposizioni della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.***

2. Il trattamento di dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è **autorizzato soltanto con il consenso**

*per migliorare le diagnosi, distinguere tra tipi simili di malattie e condurre studi sulle terapie*, è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e *i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.*

*dell'interessato ed* è soggetto alle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83.

*2 bis. Il diritto degli Stati membri può prevedere deroghe all'obbligo di prestare consenso a scopo di ricerca, di cui al paragrafo 2, per quanto attiene alla ricerca che riveste un interesse pubblico elevato qualora quest'ultima non possa essere condotta in altro modo. I dati in questione sono resi anonimi o, laddove ciò non fosse possibile per le finalità della ricerca, pseudonimizzati ricorrendo agli standard tecnici più elevati e vengono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione ingiustificata degli interessati. L'interessato ha tuttavia il diritto di opporre obiezioni in qualsiasi momento a norma dell'articolo 19.*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, *previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati*, atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e *di interesse pubblico elevato nel settore della ricerca come indicato al paragrafo 2 bis.*

*3 bis. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.*

*<sup>1</sup>Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).*

## Emendamento 192

### Proposta di regolamento Articolo 82

#### *Testo della Commissione*

Trattamento dei dati nei rapporti di lavoro

1. *Nei limiti* del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare **con legge** norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge *o* da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

#### *Emendamento*

**Norme minime per il** trattamento dei dati nei rapporti di lavoro

1. **In conformità delle norme** del presente regolamento **e nel rispetto del principio di proporzionalità**, gli Stati membri possono adottare **tramite disposizioni giuridiche** norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare, **ma non esclusivamente**, per finalità di assunzione **e candidatura all'interno di un gruppo di imprese**, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge **e** da accordi collettivi, **in linea con il diritto e le prassi nazionali**, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. **Gli Stati membri possono acconsentire a che gli accordi collettivi specifichino ulteriormente le disposizioni di cui al presente articolo.**

***1 bis. Le finalità del trattamento di tali dati devono essere collegate al motivo per cui tali dati sono stati raccolti e rimanere nell'ambito dei rapporti di lavoro. L'elaborazione di profili o l'uso per secondi fini non sono autorizzati.***

***1 ter. Il consenso di un impiegato non costituisce una base giuridica per il trattamento dei dati da parte del datore di lavoro.***

***1 quater. Fatte salve le altre disposizioni***

*del presente regolamento, le disposizioni giuridiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti norme minime:*

*a) non è consentito il trattamento dei dati dei lavoratori senza che essi ne siano a conoscenza. In deroga alla prima frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave illecito nel rapporto di lavoro, e nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti.*

*b) Non è consentita una sorveglianza ottico-elettronica e/o acustico-elettronica aperta delle parti dell'impresa non accessibili al pubblico che sono prevalentemente adibite a usi privati dei lavoratori, in particolare in locali sanitari, spogliatoi, aree di riposo e camere da letto. Il controllo furtivo non è consentito in nessun caso.*

*c) Qualora le imprese o le autorità procedano alla raccolta o al trattamento di dati personali nell'ambito di visite mediche e/o test attitudinali, esse sono tenute a comunicare anticipatamente al candidato o al dipendente le finalità di utilizzo di tali dati e ad assicurarsi di trasmettere successivamente tali dati al candidato o al dipendente insieme ai risultati, illustrandone il contenuto su richiesta. La raccolta di dati a fini di analisi e test genetici è in linea di massima vietata.*

*d) Tramite accordi collettivi è possibile disciplinare se e in che misura è anche*

*consentito l'utilizzo del telefono, della posta elettronica, di Internet e di altri servizi di telecomunicazione a scopi personali. Se non vi è regolamentazione tramite accordo collettivo, il datore di lavoro conclude un accordo analogo direttamente con il lavoratore. Nella misura in cui è permesso un utilizzo privato, il trattamento dei risultanti dati sul traffico è consentito in particolare al fine di garantire la sicurezza dei dati, il funzionamento regolare delle reti e dei servizi di telecomunicazione e a fini di fatturazione.*

*In deroga alla terza frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave illecito nel rapporto di lavoro, e nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta siano necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti.*

*e) I dati personali dei lavoratori, soprattutto i dati sensibili come quelli relativi all'orientamento politico, all'affiliazione ai sindacati e alle attività sindacali, non possono in alcun caso essere utilizzati per inserire i lavoratori nelle cosiddette "liste nere", sottoporli a indagine o escluderli da impieghi futuri. Sono vietati il trattamento, l'uso in ambito lavorativo, l'elaborazione e la trasmissione di liste nere riguardanti i lavoratori o altre forme di discriminazione. Gli Stati membri effettuano controlli e adottano sanzioni adeguate a norma dell'articolo 79, paragrafo 6, per garantire l'efficace attuazione del presente punto.*



***1 quinquies. La trasmissione e il trattamento dei dati personali dei lavoratori tra imprese giuridicamente indipendenti all'interno di un gruppo di imprese e con i professionisti del settore della consulenza legale e fiscale sono ammissibili nella misura in cui siano pertinenti al funzionamento dell'impresa e siano utili per la realizzazione di operazioni o di procedure amministrative specifiche e non siano in contrasto con gli interessi e i diritti fondamentali del lavoratore. Se i dati dei lavoratori vengono trasmessi a un paese terzo e/o a un'organizzazione internazionale, si applica il capo V.***

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi ***del paragrafo 1*** entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi ***dei paragrafi 1 e 1 ter,*** entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, ***previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati,*** atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

## **Emendamento 193**

### **Proposta di regolamento Articolo 82 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 82 bis***

#### ***Trattamento dei dati nell'ambito della sicurezza sociale***

***1. Gli Stati membri possono, nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, adottare norme legislative specifiche che descrivono***

*dettagliatamente le condizioni alla base del trattamento dei dati personali effettuato nell'interesse pubblico da parte delle istituzioni e dei dipartimenti pubblici nell'ambito della sicurezza sociale.*

*2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.*

## **Emendamento 194**

### **Proposta di regolamento Articolo 83**

#### *Testo della Commissione*

Trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica

1. *Nei limiti del* presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

a) tali finalità non possono essere altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni, *nella misura in cui tali finalità possano essere conseguite in questo modo.*

2. *Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:*

a) *l'interessato ha espresso il proprio consenso, fatte salve le condizioni di cui*

#### *Emendamento*

Trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica

1. *In conformità delle regole stabilite nel* presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

a) tali finalità non possono essere altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni *ricorrendo agli standard tecnici più elevati e sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la reidentificazione ingiustificata degli interessati.*

*all'articolo 7;*

*b) la pubblicazione dei dati personali è necessaria per presentare i risultati della ricerca o per facilitarla, nella misura in cui gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgano sull'interesse della ricerca, oppure*

*c) l'interessato ha reso pubblici i dati.*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell'interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell'interessato in tali circostanze.*

## **Emendamento 195**

### **Proposta di regolamento Articolo 83 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 83 bis*

##### *Trattamento dei dati personali da parte dei servizi di archiviazione*

*1. Oltre il termine del periodo necessario alla realizzazione delle finalità del trattamento iniziale, i dati personali possono essere trattati dai servizi di archiviazione aventi come funzione principale od obbligo giuridico la raccolta, memorizzazione, classificazione, comunicazione, valorizzazione e diffusione degli archivi nell'interesse generale, segnatamente a giustificazione dei diritti delle persone o per finalità storiche, statistiche o scientifiche. Tali compiti sono eseguiti in conformità delle norme stabilite dagli Stati membri in*

*materia di accesso, comunicabilità e diffusione dei documenti amministrativi o d'archivio e delle norme previste dal presente regolamento, specie per quanto riguarda il consenso e il diritto di opposizione.*

*2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.*

## **Emendamento 196**

### **Proposta di regolamento Articolo 84 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. *Nei limiti del* presente regolamento, gli Stati membri *possono adottare* norme specifiche *per stabilire* i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione nazionale o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.

#### *Emendamento*

1. *In conformità delle norme stabilite nel* presente regolamento, gli Stati membri *garantiscono che vi siano* norme specifiche *che stabiliscono* i poteri investigativi delle autorità di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 2, in relazione ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento che sono soggetti, ai sensi della legislazione nazionale o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segreto equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto nel corso di un'attività protetta dal segreto professionale.

## Emendamento 197

### Proposta di regolamento Articolo 85

#### *Testo della Commissione*

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, **corpus completi di** norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano **i corpus completi di** norme **di cui al** paragrafo 1 **provvedono a istituire un'autorità di controllo indipendente** ai sensi **del capo VI del presente regolamento**.

#### *Emendamento*

Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose

1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, norme **adeguate** a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano norme **adeguate in linea con il** paragrafo 1 **ottengono un parere sulla conformità** ai sensi **dell'articolo 38**.

## Emendamento 198

### Proposta di regolamento Articolo 85 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 85 bis*

#### ***Rispetto dei diritti fondamentali***

***Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE.***

## **Emendamento 199**

### **Proposta di regolamento Articolo 85 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 85 ter*

*Formulari standard*

***1. La Commissione può, tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei diversi settori e situazioni di trattamento dei dati, stabilire formulari standard per:***

***a) specifiche modalità di ottenimento del consenso verificabile di cui all'articolo 8, paragrafo 1;***

***b) la comunicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, anche in formato elettronico;***

***c) la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 3;***

***d) la richiesta e la concessione dell'accesso alle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, anche per comunicare i dati personali all'interessato;***

***e) la documentazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1;***

***f) la notifica di violazioni a norma dell'articolo 31 all'autorità di controllo e la documentazione di cui all'articolo 31, paragrafo 4;***

***g) le consultazioni preventive di cui all'articolo 34 e per informare le autorità di controllo a norma dell'articolo 34, paragrafo 6.***

***2. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.***

***3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

## Emendamento 200

### Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, è conferita* alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Emendamento*

2. *Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3, e all'articolo 82, paragrafo 3, è conferito* alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Emendamento 201

### Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 38, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 79, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3, e all'articolo 82, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca

**5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3,** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## **Emendamento 202**

### **Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 11, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, dell'articolo 81, paragrafo 3,*

pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Emendamento*

5. *Un* atto delegato adottato ai sensi *all'articolo 13 bis, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 38, paragrafo 4, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 79, paragrafo 7, dell'articolo 81, paragrafo 3, e dell'articolo 82, paragrafo 3,* entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di *sei* mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



*dell'articolo 82, paragrafo 3* e dell'articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### **Emendamento 203**

#### **Proposta di regolamento Articolo 87 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*3. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.*

*Emendamento*

*soppresso*

### **Emendamento 204**

#### **Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE è **soppresso**.*

*Emendamento*

*2. **Gli articoli** 1, paragrafo 2, **4 e 15**, della direttiva 2002/58/CE **sono soppressi**.*

### **Emendamento 205**

#### **Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La Commissione presenta tempestivamente ed entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, una proposta di revisione del quadro legislativo applicabile al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, onde conformarlo al presente regolamento nell'ottica di garantire norme giuridiche coerenti e omogenee in materia di diritto fondamentale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea.**

## **Emendamento 206**

### **Proposta di regolamento Articolo 89 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 89 bis**

**Rapporto con il regolamento (CE) n. 45/2001 e sue modifiche**

**1. Le norme previste dal presente regolamento si applicano al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione in relazione a questioni per le quali non sono soggetti alle norme supplementari stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001.**

**2. La Commissione presenta, senza indugio ed entro la data specificata all'articolo 91, paragrafo 2, una proposta di revisione del quadro giuridico applicabile al trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione.**

*Allegato 1 – Presentazione delle specifiche di cui all'articolo 13 bis (nuovo)*

*1) Viste le proporzioni di cui al punto 6, le specifiche si forniscono come di seguito indicato:*

ICONA	INFORMAZIONI ESSENZIALI	SÌ/NO
	La <b>raccolta</b> di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento	
	La <b>memorizzazione</b> di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento	
	Il <b>trattamento</b> di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti	
	Non sono <b>forniti</b> dati personali a terze parti commerciali	
	Non sono effettuati <b>la vendita o l'affitto</b> di dati personali	
	I dati personali non sono memorizzati in forma <b>non cifrata</b>	

IL RISPETTO DELLE RIGHE 1-3 È RICHiesto AI SENSI DEL DIRITTO UE

**2) I seguenti termini nelle righe della seconda colonna della tabella al punto 1, intitolata "INFORMAZIONI ESSENZIALI", sono formattati in grassetto:**

- a) il termine "raccolta" nella prima riga della seconda colonna;**
- b) il termine "memorizzazione" nella seconda riga della seconda colonna;**
- c) il termine "trattamento" nella terza riga della seconda colonna;**
- d) il termine "forniti" nella quarta riga della seconda colonna;**
- e) i termini "la vendita o l'affitto" nella quinta riga della seconda colonna;**
- f) il termine "non cifrata" nella sesta riga della seconda colonna.**

**3) Viste le proporzioni di cui al punto 6, le righe nella terza colonna della tabella al punto 1, intitolata "SÌ/NO", sono completate con una delle due icone conformemente alle condizioni di cui al punto 4:**

**a)**



**b)**



**4)**

**a) Se la raccolta di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento, la prima riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).**

**b) Se la raccolta di dati personali non è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento, la prima riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).**

*c) Se la memorizzazione di dati personali è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento, la seconda riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).*

*d) Se la memorizzazione di dati personali non è limitata al minimo necessario per ogni specifica finalità del trattamento, la seconda riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).*

*e) Se il trattamento di dati personali è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti, la terza riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).*

*f) Se il trattamento di dati personali non è limitato alle finalità per le quali sono stati raccolti, la terza riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).*

*g) Se non sono forniti dati personali a terze parti commerciali, la quarta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).*

*h) Se sono forniti dati personali a terze parti commerciali, la quarta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).*

*i) Se non sono effettuati la vendita o l'affitto dei dati personali, la quinta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).*


*j) Se i dati personali sono venduti o affittati, la quinta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).*

*k) Se i dati personali non sono memorizzati in forma non cifrata, la sesta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera a).*

*l) Se i dati personali sono conservati in forma non cifrata, la sesta riga della terza colonna della tabella al punto 1 è completata con l'icona di cui al punto 3, lettera b).*

*5) I colori di riferimento delle icone al punto 1 nel catalogo Pantone sono Pantone Nero n. 7547 e Pantone Rosso n. 485. Il colore di riferimento dell'icona al punto 3, lettera a), nel catalogo Pantone è Pantone Verde n. 370. Il colore di riferimento dell'icona al punto 3, lettera b), nel catalogo Pantone è Pantone Rosso n. 485.*

6) *Le proporzioni fornite nel seguente grafico graduato sono rispettate anche in caso di riduzione o ingrandimento della tabella:*



## MOTIVAZIONE

### Introduzione

In conformità dell'articolo 8 della Carta dell'UE concernente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale:

1. ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ognuno ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Dall'adozione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si sono registrati numerosi cambiamenti nel settore della protezione dei dati - in particolare in termini di sviluppo tecnologico, potenziamento della raccolta e del trattamento dei dati personali, anche a fini di contrasto, il che ha generato un mosaico di norme sulla protezione dei dati applicabili - della globalizzazione dei mercati e della cooperazione.

Inoltre, la direttiva non ha raggiunto un'adeguata armonizzazione a causa della diversa attuazione delle sue disposizioni negli Stati membri. In tale contesto, è diventato sempre più difficile per le persone fisiche ("gli interessati") esercitare il diritto alla protezione dei dati.

Infine, si è ostacolato lo sviluppo del mercato unico generando differenze tra le aziende (che controllano o trattano i dati personali, "i responsabili del trattamento") e le persone fisiche per quanto attiene ai criteri di protezione dei dati.

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione dispone di una base giuridica esplicita ai fini della protezione dei dati, che comprende il trattamento dei dati personali nel settore pubblico e privato ma anche nell'ambito dell'applicazione della legge (derivante dal crollo della struttura a pilastri dell'Unione prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona) (articolo 16, paragrafo 2, del TFUE). La Commissione si serve oggi dell'articolo 16, paragrafo 2, del TFUE quale base giuridica per presentare proposte di revisione del quadro sulla protezione dei dati a livello europeo. Propone un regolamento (COM(2012)11) che sostituirà la direttiva 95/46/CE (relatore: Jan Philipp Albrecht, gruppo Verts/ALE) e una direttiva (COM(2012)10) che sostituirà la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, di individuazione, investigativi e di perseguimento dei reati (relatore: Dimitrios Droutsas, S\_D). Entrambi i relatori sono favorevoli alla creazione di un quadro coerente, armonico e solido caratterizzato da un livello elevato di protezione nei

confronti della totalità delle attività di trattamento dei dati nell'UE<sup>1</sup>. Al fine di conseguire tale obiettivo, le proposte della Commissione devono essere considerate come un pacchetto unico che necessita di approcci legislativi coordinati per entrambi i testi.

C'è stato un ampio dibattito sulla riforma della protezione dei dati tra i relatori e i relatori ombra, i relatori per parere e i relatori ombra delle commissioni (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), la presidenza del Consiglio, la Commissione e le parti interessate (autorità di protezione dei dati, autorità nazionali, industria, organizzazioni per i diritti civili e dei consumatori, esperti accademici) al fine di garantire un ampio sostegno all'approccio del Parlamento.

Il 29 maggio 2012, la commissione LIBE ha organizzato un incontro fra le parti interessate. Inoltre, il 9 e 10 ottobre 2012 la commissione LIBE ha tenuto la riunione annuale interparlamentare di commissione (IPCM) con i parlamenti nazionali nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia sul pacchetto di riforma della protezione dei dati. Sono stati elaborati quattro documenti di lavoro sul pacchetto di riforma della protezione dei dati.

### **Posizione sul progetto di regolamento sulla protezione dei dati**

La Commissione basa la sua proposta sui seguenti obiettivi:

- un approccio globale alla protezione dei dati;
- rafforzamento dei diritti delle persone;
- ulteriore avanzamento della dimensione del "mercato interno" e garanzia di un migliore rispetto delle norme sulla protezione dei dati e
- potenziamento della dimensione globale

Il relatore è favorevole a tali obiettivi ambiziosi e l'approccio che adotta è orientato in tal senso.

### **Un approccio globale alla protezione dei dati**

Come indicato nel documento di lavoro del 6 luglio 2012<sup>2</sup>, il relatore accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia scelto di sostituire la direttiva 95/46 con un regolamento direttamente applicabile, in quanto ciò ridurrebbe l'approccio frammentario alla protezione dei dati negli Stati membri.

Concorda altresì con l'approccio pragmatico scelto dalla Commissione, che lascia agli Stati membri un certo margine, in conformità del regolamento, di mantenere o adottare norme specifiche in materia, ad esempio, di libertà di espressione, segreto professionale, salute e occupazione (articoli da 81 a 85). Particolare rilievo assume il lavoro della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, che esprimerà un parere sull'articolo 82<sup>3</sup>.

Le istituzioni dell'UE non rientrano nel campo di applicazione del nuovo regolamento. È,

---

<sup>1</sup> DT/905569IT.doc

<sup>2</sup> DT/905569IT.doc

<sup>3</sup> PA/918358IT.doc



tuttavia, opportuno includerle al fine di garantire un quadro coerente e uniforme in tutta l'Unione. Ciò richiederà l'adeguamento degli strumenti giuridici dell'UE, segnatamente del regolamento (CE) n. 45/2001, al fine di adeguarli pienamente al regolamento generale sulla protezione dei dati prima della sua applicazione. Il relatore reputa altresì necessario un dibattito più orizzontale su come affrontare le attuali divergenze nella normativa sulla protezione dei dati nelle varie agenzie dell'UE (quali Europol ed Eurojust) e garantire la coerenza con il pacchetto sulla protezione dei dati (articolo 2, lettera b), articolo 89 bis).

Il relatore deplora vivamente che la proposta della Commissione non includa la cooperazione in materia di applicazione della legge (tema per il quale viene proposta la direttiva particolare). Ciò genera incertezza giuridica per quanto concerne i diritti e i doveri nei casi limite, ad esempio quando le autorità giudiziarie e di polizia accedono ai dati commerciali a fini di contrasto e in caso di trasferimenti tra autorità competenti di attività rivolte all'applicazione della legge e autorità che non si occupano di tali attività. La relazione sulla proposta di direttiva affronta queste tematiche e propone alcune modifiche. Il regolamento specifica che l'esclusione dalla sfera di applicazione del regolamento riguarda soltanto le autorità pubbliche competenti di attività rivolte all'applicazione della legge (non i soggetti privati) e che la legislazione applicabile deve fornire congrue garanzie conformemente al principio di necessità e di proporzionalità (articoli 2, lettera e), e 21).

L'ambito di applicazione territoriale del regolamento rappresenta un tema importante ai fini di una coerente applicazione della normativa UE in materia di protezione dei dati. Il relatore intende precisare che è opportuno applicare il regolamento anche ai responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione quando le attività di trattamento sono finalizzate all'offerta di beni o servizi ai residenti nell'Unione, indipendentemente dalla richiesta o meno di pagamento di tali beni o servizi, o al controllo di detti interessati (articolo 3, paragrafo 2).

Il regolamento deve essere globale anche in termini di garanzia della certezza del diritto. L'ampio ricorso ad atti di esecuzione e delegati va contro tale obiettivo. Il relatore propone, pertanto, di cancellare una serie di disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati. Tuttavia, al fine di garantire, ove possibile, la certezza del diritto, il relatore ha sostituito diversi atti con una formulazione più dettagliata nel regolamento (ad esempio, gli articoli 6, paragrafo 1 ter; 15; 35, paragrafo 10). In altri casi, il relatore propone di assegnare al comitato europeo per la protezione dei dati il compito di precisare i criteri e i requisiti di una determinata disposizione anziché attribuire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato. In tali casi, infatti, la questione attiene alla cooperazione tra le autorità di controllo nazionali, che si trovano nella posizione migliore per determinare i principi e le pratiche da applicare (ad esempio, gli articoli 23, paragrafo 3; 30, paragrafo 3; 42, paragrafo 3; 44, paragrafo 7; 55, paragrafo 10).

### **Rafforzare i diritti delle persone**

Poiché il regolamento dà attuazione a un diritto fondamentale, viene respinta una limitazione del campo di applicazione materiale, segnatamente per quanto concerne la definizione di "dati personali", introducendo ad esempio elementi soggettivi per quanto attiene agli sforzi che il responsabile del trattamento deve compiere per identificare i dati personali. Il concetto di dati personali è ulteriormente precisato attraverso criteri obiettivi (articolo 4, paragrafo 1); considerando 23 e 24). È possibile sciogliere le legittime preoccupazioni relative a specifici

modelli commerciali senza rinnegare i diritti fondamentali delle persone. In tale contesto, il relatore incoraggia l'uso di servizi mediante pseudonimi o in forma anonima. Quanto all'utilizzo di dati pseudonimi, si potrebbero ridurre gli obblighi a carico del responsabile del trattamento (articoli 4, paragrafo 2, lettera a), 10, considerando 23).

Il consenso deve rimanere un principio fondamentale nell'approccio dell'UE alla protezione dei dati, in quanto costituisce il modo migliore per le persone di controllare le attività di trattamento dei dati. Le informazioni per gli interessati devono essere esposte in una forma chiaramente comprensibile, per esempio con loghi o icone standardizzate (articolo 11, paragrafi 2 bis e 2 ter). Gli standard tecnici mediante i quali un soggetto esprime la propria volontà costituiscono una valida modalità di espressione di esplicito consenso (articoli 7, paragrafo 2 bis e 23).

Per assicurare un consenso informato alle attività di profilazione, queste ultime devono essere definite e regolamentate (articoli 4, paragrafo 3 ter; 14, paragrafo 1, lettere g), g bis), e g ter); 15, paragrafo 1, e 20). Occorre definire con chiarezza altre basi giuridiche per il trattamento dei dati oltre al consenso, segnatamente i "legittimi interessi" del responsabile del trattamento (emendamento che sostituisce l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), con un nuovo articolo 6, paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater).

La limitazione delle finalità rappresenta un elemento cruciale della protezione dei dati, in quanto tutela gli interessati da una imprevedibile estensione del trattamento dei dati. Un cambiamento della finalità successivo alla raccolta dei dati personali non deve essere possibile a fronte di un mero interesse legittimo del responsabile del trattamento. Il relatore propone, pertanto, di cancellare l'articolo 6, paragrafo 4, anziché di ampliarlo.

Il relatore è favorevole a potenziare il diritto all'accesso attraverso il diritto alla portabilità dei dati, ossia la capacità di spostare i dati da una piattaforma a un'altra. Nell'era digitale, gli interessati, anche nel ruolo di consumatori, possono legittimamente aspettarsi di ricevere le proprie informazioni personali in un formato elettronico di uso comune (articolo 15, paragrafo 2 bis). Propone, pertanto, di fondere gli articoli 15 e 18.

Il diritto alla cancellazione e il diritto di rettifica rimangono importanti per gli interessati, con la divulgazione di un crescente volume di informazioni e tutte le ripercussioni che ne conseguono. Il "diritto all'oblio" deve essere inteso in quest'ottica; gli emendamenti proposti chiariscono questi diritti per l'ambiente digitale preservando al tempo stesso l'eccezione generale per quanto attiene alla libertà di espressione. Quanto ai dati personali trasferiti a terzi o resi pubblici in assenza di un corretto fondamento normativo, il responsabile del trattamento originale ha l'obbligo di informare i terzi e di garantire la cancellazione dei dati. Tuttavia, qualora l'interessato abbia autorizzato la pubblicazione dei propri dati personali, il "diritto all'oblio" non è né realistico né legittimo (articolo 17, considerando 54).

Il diritto di opposizione a un ulteriore trattamento dei dati deve sempre essere gratuito e deve essere offerto esplicitamente all'interessato con un linguaggio semplice, chiaro e adeguato (articolo 19, paragrafo 2). È altresì necessario migliorare le possibilità di un'effettiva riparazione, anche per le associazioni che agiscono nel pubblico interesse (articoli 73 e 76).

**Far avanzare ulteriormente la dimensione del "mercato interno" e garantire un migliore**

## **rispetto delle norme sulla protezione dei dati**

Il relatore accoglie con favore la proposta di spostare l'obbligo di notifica dalle autorità di protezione dei dati ai responsabili d'impresa della protezione dei dati. Il regolamento proposto può essere semplificato unendo i diritti di informazione e l'obbligo di conservare la documentazione, trattandosi fondamentalmente di due facce di una stessa medaglia. Ciò comporterà una riduzione degli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento e un aiuto al singolo soggetto nel comprendere ed esercitare i propri diritti (articoli 14 e 28). Nell'epoca del "cloud computing", il livello minimo per la nomina obbligatoria di un responsabile della protezione dei dati non deve basarsi sulle dimensioni dell'impresa, ma piuttosto sulla pertinenza del trattamento dei dati (categoria di dati personali, tipo di attività di trattamento e numero di individui i cui dati sono oggetto di trattamento, articolo 35). Viene precisato che il responsabile della protezione dei dati può esercitare le proprie funzioni a tempo parziale, a seconda delle dimensioni dell'impresa e della quantità di dati trattati (considerando 75).

La protezione dei dati fin dalla progettazione e di default è acclamata come l'innovazione principale della riforma. In questo modo verrebbero trattati soltanto i dati necessari per una finalità specifica. I produttori e i fornitori di servizi sono chiamati ad attuare misure adeguate. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di sviluppare ulteriori orientamenti (articolo 23). Gli emendamenti concernenti le valutazioni d'impatto sulla vita privata sono finalizzati a stabilire ulteriormente in quali situazioni effettuare tali valutazioni (articolo 33, paragrafo 2) e gli elementi da valutare (articolo 33, paragrafo 3).

Il relatore propone di estendere da 24 a 72 ore il periodo di tempo entro cui notificare una violazione dei dati personali all'autorità di controllo. Inoltre, per evitare la "stanchezza da notifica", è opportuno informare l'interessato solo quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, ad esempio nei casi di furto o usurpazione di identità, perdita finanziaria, danni fisici, umiliazione grave o attentato alla reputazione. La notifica deve includere anche una descrizione della natura della violazione dei dati personali e informazioni concernenti i diritti, incluse le possibilità di risarcimento (articoli 31 e 32). Quanto alle notifiche delle violazioni, alle valutazioni d'impatto e al diritto all'oblio e alla cancellazione, si propone che la Commissione adotti atti delegati prima della data di applicazione del regolamento al fine di garantire la certezza del diritto (articolo 86, paragrafo 5 bis).

I codici di condotta, le certificazioni e i sigilli sono incoraggiati, ma necessitano anch'essi di incentivi per la loro messa a punto e utilizzo e norme più chiare rispetto ai principi che devono contenere e alle conseguenze legate alla legittimità del trattamento dei dati, le responsabilità e altre tematiche correlate. I codici di condotta che la Commissione ha dichiarato essere conformi al presente regolamento conferiscono agli interessati diritti opponibili. I meccanismi di certificazione devono stabilire la procedura formale per il rilascio e il ritiro dei sigilli e devono garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati e dei diritti degli interessati (articoli 38 e 39).

Il regolamento deve altresì garantire un quadro di lavoro unificato per tutte le autorità di protezione dei dati. Per funzionare adeguatamente, è essenziale che le autorità di protezione dei dati, che devono essere completamente indipendenti, siano adeguatamente dotate di

risorse per svolgere le proprie mansioni in modo efficace (articolo 47). Sarà altresì rafforzata la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati nel quadro del comitato europeo per la protezione dei dati (che sostituirà l'attuale gruppo di lavoro "articolo 29"). Secondo il relatore, il previsto meccanismo di cooperazione e coerenza fra le autorità nazionali di protezione dei dati rappresenta un enorme passo avanti verso una coerente applicazione della legislazione sulla tutela dei dati all'interno dell'UE. Il modello proposto dalla Commissione non garantisce, tuttavia, la necessaria indipendenza delle autorità di protezione dei dati. Dopo aver valutato diverse soluzioni, viene proposto un meccanismo alternativo che mantiene l'idea di un'autorità di protezione dei dati capofila, ma si fonda anche su una stretta collaborazione tra le autorità di protezione dei dati al fine di garantire la coerenza (articoli 51 e 55 bis). In sostanza, un'autorità di protezione dei dati è competente per il controllo dei trattamenti effettuati sul suo territorio o che riguardano individui residenti sul suo territorio. Qualora il trattamento sia effettuato da un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento stabilito in più Stati membri o riguardi i residenti in più Stati membri, l'autorità di protezione dei dati dello stabilimento principale fungerà da autorità capofila e da punto di contatto unico per il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento (sportello unico). L'autorità capofila garantisce il coordinamento con le autorità coinvolte e consulta le altre autorità prima di adottare una misura. Il comitato europeo per la protezione dei dati nomina l'autorità capofila qualora non risulti chiaro o le autorità di protezione dei dati non concordino. Qualora l'autorità di protezione dei dati coinvolta non concordi con il progetto di misura proposto dall'autorità capofila, il comitato europeo per la protezione dei dati esprime un parere. Qualora l'autorità capofila non intenda conformarsi a questo parere, ne informa il comitato europeo per la protezione dei dati fornendo un parere motivato. Il comitato europeo per la protezione dei dati può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione finale giuridicamente vincolante per l'autorità di controllo. Tale decisione può essere impugnabile in via giurisdizionale (articoli 45 bis, 55 e 58). La Commissione può altresì contestare tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e chiedere la sospensione della misura (articolo 61 bis).

Il relatore è favorevole al rafforzamento delle autorità di protezione dei dati per quanto attiene ai poteri d'indagine e alle sanzioni. La proposta della Commissione era, tuttavia, troppo prescrittiva. Il relatore propone un regime semplificato che attribuisca maggiore discrezionalità alle autorità di protezione dei dati, assegnando al tempo stesso al comitato europeo per la protezione dei dati il compito di garantire la coerenza nell'applicazione (articoli 52, 53, 78 e 79). Viene altresì chiarito il sistema delle sanzioni, includendo diversi criteri che devono essere presi in considerazione per determinare l'importo dell'ammenda che un'autorità di protezione dei dati può imporre.

### **Potenziare la dimensione globale**

Come in passato, viene mantenuto il potere della Commissione di adottare decisioni che riconoscono l'adeguatezza o la non adeguatezza di un paese terzo, di un territorio di un paese terzo e di un'organizzazione internazionale. La nuova soluzione proposta, che consiste nel riconoscere l'adeguatezza dei settori di trattamento nei paesi terzi, è tuttavia respinta dal relatore in quanto incrementerebbe l'incertezza giuridica e comprometterebbe l'obiettivo dell'Unione di creare un quadro internazionale armonizzato e coerente in materia di protezione dei dati. Vengono rafforzati i criteri per valutare l'adeguatezza di un paese terzo (articolo 41, paragrafo 2). Si propone altresì che l'accertamento di adeguatezza dichiarato

dalla Commissione sia effettuato mediante atto delegato anziché di esecuzione, in modo da consentire al Consiglio e al Parlamento di esercitare il diritto di controllo (articolo 41, paragrafi 3 e 5).

In mancanza di una decisione di adeguatezza, al fine di garantire tutele e salvaguardie adeguate, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve adottare idonee misure di salvaguardia quali le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo. Le modifiche di cui agli articoli 41, paragrafo 1 bis, e 42 specificano e descrivono in dettaglio le garanzie essenziali che tali strumenti devono contenere.

Il nuovo articolo 43 bis è inteso ad affrontare la questione sollevata dalle richieste di accesso, da parte delle autorità pubbliche o dei tribunali nei paesi terzi, ai dati personali conservati e trattati nell'UE. L'autorità di protezione dei dati deve autorizzare il trasferimento soltanto dopo aver verificato se è conforme al regolamento e, segnatamente, all'articolo 44, paragrafo 1, lettere d) o e). Tale condizione risulterà ancor più importante con lo sviluppo del cloud computing e deve essere approfondita in questa sede.

## **Sintesi**

Il relatore è favorevole al potenziamento del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, garantendo al tempo stesso un quadro giuridico unificato e riducendo gli oneri amministrativi a carico dei responsabili del trattamento. Propone di ridurre al minimo necessario il ruolo della Commissione in termini di attuazione, specificando alcuni elementi essenziali nel testo stesso del regolamento e lasciando l'attuazione pratica al meccanismo di cooperazione delle autorità di protezione dei dati. Propone di promuovere l'utilizzo delle misure tecnologiche intese a proteggere i dati personali e a garantire la conformità, nonché di concedere incentivi ai responsabili del trattamento che adottano simili misure. In linea con l'approccio di responsabilità, viene potenziato il ruolo dei responsabili d'impresa della protezione dei dati e ridotto l'obbligo di consultazione preventiva delle autorità di controllo. Nel medio termine, è opportuno ricondurre allo stesso quadro regolamentare le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione. Se tali elementi saranno sostenuti dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, il nuovo quadro giuridico sulla protezione dei dati apporterà miglioramenti sia per le persone fisiche che per i responsabili del trattamento e si dimostrerà valido anche per i prossimi anni.

Nel corso dell'ampio lavoro con i relatori ombra di tutti i gruppi politici e i relatori per parere, il relatore ha formulato una grossa quantità di emendamenti che rispecchiano il dibattito tra i colleghi coinvolti. La relazione integra diversi compromessi concernenti soprattutto i principi, le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali, i diritti degli interessati, le disposizioni applicabili ai responsabili del trattamento e agli incaricati del trattamento, il meccanismo di coerenza e le sanzioni. Il relatore auspica che la sua proposta costituisca una valida base per un rapido accordo in seno al Parlamento europeo e in fase negoziale con il Consiglio durante la presidenza irlandese.

4.3.2013

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI  
SOCIALI**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)  
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Relatrice per parere: Nadja Hirsch

**BREVE MOTIVAZIONE**

La relatrice per parere accoglie con favore il regolamento in questione e il suo obiettivo di armonizzare ulteriormente la protezione dei dati nell'Unione europea (UE).

Il presente parere persegue il seguente obiettivo: essendo evidente che non si può disciplinare in un unico articolo una protezione europea onnicomprensiva dei dati dei lavoratori, l'essenziale è stabilire piuttosto determinati punti fermi. Nel contesto della realizzazione di un vero mercato unico europeo del lavoro è possibile riflettere, come passo ulteriore, sulla regolamentazione a livello europeo della protezione dei dati dei lavoratori. Ciò sarebbe possibile sulla base dell'articolo 288 del TFUE.

Sebbene una gran parte dei dati oggetto di trattamento nell'UE riguardi i rapporti di lavoro, la protezione dei dati dei lavoratori non è una tematica molto presente nel regolamento. Il livello di astrazione del regolamento, inoltre, spesso complica l'applicazione delle regole al contesto dei rapporti di lavoro.

La relatrice ritiene che le sfide in materia di protezione dei dati dei lavoratori nel presente regolamento possano essere affrontate al meglio limitando il parere all'articolo 82. Tale impostazione permette un ampliamento del contenuto e un raggruppamento dei diversi articoli del regolamento pertinenti per la protezione dei dati dei lavoratori.

**Articolo 82, paragrafo 1, e considerando 124**

Nella sua versione attuale, e in particolare per quanto concerne la protezione dei dati dei lavoratori, il presente regolamento può solo offrire una protezione minima. È opportuno che

ciascuno Stato membro possa continuare a fissare norme più favorevoli per i lavoratori. Inoltre, deve essere possibile definire tali norme tramite accordi collettivi. La formulazione "nei limiti del presente regolamento" va respinta per diversi motivi. Innanzitutto, è in contraddizione con la deroga settoriale generale dell'articolo 82 e, in combinazione con gli atti delegati proposti dalla Commissione all'articolo 82, potrebbe portare a una situazione estremamente confusa. In secondo luogo, nell'ipotesi peggiore ciò potrebbe implicare che gli Stati membri non adottino regole più specifiche. Infine, la formulazione in questione sembra essere stata selezionata in modo arbitrario, dal momento che nel caso di altre clausole di apertura, ad esempio nel settore dei mezzi di comunicazione, tale limitazione non è presente.

### **Articolo 82, paragrafo 1 ter**

Alla luce del fatto che finora la Commissione non ha presentato alcuna proposta in materia di protezione dei dati dei lavoratori e in considerazione dei pochi punti concettuali sulla protezione dei dati dei lavoratori contenuti nel regolamento, è necessario stabilire alcuni standard minimi europei relativi al livello della protezione. I quattro aspetti di cui alle lettere a)-d) non vanno considerati una lista esaustiva, ma piuttosto elementi fondamentali di una normativa europea esauriente in materia di protezione dei dati.

### **Articolo 82, paragrafo 1 quater**

Al responsabile della protezione dei dati spetta un ruolo di enorme importanza. Di conseguenza, deve essere inequivocabile che possa adempiere le proprie funzioni senza timori di pressioni o influenze esterne e per il bene dei lavoratori. Risultano, quindi, opportuni una tutela specifica contro i licenziamenti e un divieto di atti discriminatori.

### **Articolo 82, paragrafo 1 sexies e considerando 124 bis**

La proposta della Commissione non specifica sufficientemente le disposizioni in materia di trasferimento di dati interno a un gruppo nell'UE. Esse devono trovare spazio nel regolamento, a tutela degli interessi dei lavoratori.

### **Articolo 82, paragrafo 1 septies e considerando 34**

Un'esclusione completa del consenso come valida base giuridica per il trattamento dei dati non conseguirà il risultato sperato nel contesto dei rapporti di lavoro. Il relatore propone pertanto che anche in situazioni di squilibrio fra le parti sia possibile il consenso come valida base giuridica, se esso porta a conseguenze vantaggiose per il lavoratore in termini giuridici ed economici.

### **Articolo 82, paragrafo 3**

La relatrice ritiene che gli atti delegati vadano utilizzati esclusivamente quando è necessario adeguare in modo rapido e flessibile il regolamento esistente a innovazioni tecniche e di sicurezza per quanto riguarda elementi non sostanziali. La formulazione della proposta attuale della Commissione è troppo ampia. Inoltre, parallelamente al paragrafo 1, si dovrebbe poter continuare a regolamentare anche il nuovo paragrafo 1 quater tramite atti delegati.

## Articolo 82, paragrafo 3 bis

La clausola di revisione consente una nuova valutazione.

### EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di regolamento Considerando 34

###### *Testo della Commissione*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

###### *Emendamento*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio **di potere** tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. **Il trattamento dei dati in un rapporto di lavoro rappresenta un'eccezione quando le sue conseguenze possono essere vantaggiose per il lavoratore in termini essenzialmente giuridici o economici.** Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

#### Emendamento 2



**Proposta di regolamento**  
**Considerando 75**

*Testo della Commissione*

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato da **una grande** impresa o da un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente.

*Emendamento*

(75) Per i trattamenti effettuati nel settore pubblico o per i trattamenti effettuati nel settore privato da **un'**impresa o da un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, le cui attività principali implicano operazioni di trattamento che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve essere assistito da un'altra persona nel controllo del rispetto interno del presente regolamento. Tali "responsabili della protezione dei dati", dipendenti o meno del responsabile del trattamento, devono essere in grado di esercitare le loro funzioni e compiti in modo indipendente. ***Il trattamento deve essere effettuato da una persona giuridica e riguardare più di 250 interessati l'anno.***

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 124**

*Testo della Commissione*

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro. ***Pertanto, al fine di*** disciplinare il trattamento dei dati personali dei lavoratori in tale ambito, ***gli Stati membri devono avere facoltà, nei limiti del*** presente regolamento, ***di emanare specifiche disposizioni applicabili al trattamento dei dati personali nel settore del lavoro.***

*Emendamento*

(124) I principi generali della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali devono trovare applicazione anche nei rapporti di lavoro. ***Gli Stati membri devono poter conformemente alle disposizioni e alle norme minime fissate nel*** presente regolamento. ***Nella misura in cui nel singolo Stato membro esista una base giuridica per la regolamentazione di questioni relative ai rapporti di lavoro tramite accordi tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione dell'impresa o dell'impresa che esercita il controllo di un***

*gruppo di imprese (accordo collettivo), o sulla base della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie<sup>1</sup>, anche il trattamento dei dati personali nel contesto dei rapporti di lavoro deve poter essere regolamentato tramite un accordo analogo; in questo caso specifico sono possibili deroghe ed eccezioni conformemente al diritto e alla prassi nazionale.*

---

*1 GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 124 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(124 bis) A tutela degli interessi aziendali direttamente connessi al rapporto di lavoro, dovrebbero essere consentiti la trasmissione e il trattamento dei dati dei lavoratori all'interno di gruppi di imprese. I legittimi interessi da proteggere del lavoratore interessato non devono costituire un ostacolo. I dati dei lavoratori comprendono tutti i tipi di dati personali degli interessati che risultano direttamente connessi al rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui all'articolo 82, paragrafo 1 sexies, tengono conto della pratica diffusa relativa al trattamento dei dati dei lavoratori all'interno di gruppi di imprese.*

#### **Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati non residenti nell'Unione, effettuato da un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento stabilito nell'Unione, in conseguenza delle loro attività economiche in uno o più paesi terzi.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

(f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento ***o del terzo o dei terzi a cui i dati vengono comunicati***, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

*Motivazione*

*Affinché il sistema di contrattazione collettiva funzioni correttamente, i sindacati devono avere la possibilità di controllare il rispetto degli accordi collettivi. Attualmente ciò avviene nel quadro dell'articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. L'articolo 7, lettera f), riconosce il legittimo interesse dei terzi al trattamento dei dati personali. Generalmente per "responsabile del trattamento" s'intende il datore di lavoro e per "terzo" s'intende il sindacato.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Le disposizioni in materia di liceità del trattamento costituiscono il nucleo centrale delle norme sulla protezione dei dati. Dal momento che le disposizioni sugli atti delegati devono essere limitate ai soli elementi non essenziali del regolamento, è necessario eliminare il paragrafo 5.*

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

*Emendamento*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza **e l'attività** sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il

*Emendamento*

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il

responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali.

responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali. ***Ciò riguarda anche i dati ottenuti illegalmente da terzi e trasmessi al responsabile del trattamento.***

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Nel rispetto dei requisiti in materia di dati del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la tutela della vita privata fin dalla progettazione ("privacy by design"), le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo non modificano il diritto delle autorità pubbliche di conservare i dati per disporre di prove documentali di una determinata casistica.***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) imprese o organizzazioni ***con meno di 250 dipendenti*** che trattano dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.

(b) imprese o organizzazioni che trattano dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.

### *Motivazione*

*Il limite dei 250 dipendenti pone i datori di lavoro in una posizione di disparità, è discriminatorio nei confronti delle imprese più grandi e non è affatto necessario per raggiungere l'obiettivo. Il numero dei dipendenti non è correlato al volume o al tipo di dati personali conservati dall'organizzazione. Una piccola organizzazione con pochi dipendenti può controllare un'enorme quantità di dati personali delegati e viceversa. Inoltre, il limite non è di facile interpretazione in tutti i suoi aspetti.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

##### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

##### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, **previo consenso della rappresentanza aziendale**, designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure

##### *Emendamento*

(a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico **o per loro conto**; oppure

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) il trattamento è effettuato da **un'impresa con 250 o più dipendenti**, oppure

##### *Emendamento*

(b) il trattamento è effettuato **da una persona giuridica e riguarda più di 250 interessati l'anno**; oppure

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(b bis) i dati trattati sono di natura particolarmente sensibile, ad esempio dati**

*medici; oppure*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), un gruppo di **imprese** può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.

#### *Emendamento*

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, **lettere a) e b)**, un gruppo di **organismi** può nominare un unico responsabile della protezione dei dati **laddove ciò riguardi un'unica giurisdizione**.

#### *Motivazione*

*Le autorità pubbliche attualmente agiscono sotto forma di "quasi imprese" in molti settori. Il regolamento non deve precludere la possibilità di nominare un unico responsabile della protezione dei dati per un gruppo composto di enti del settore pubblico e privato.*

## **Emendamento 17**

### **Proposta di regolamento Articolo 82 – titolo**

#### *Testo della Commissione*

**Trattamento** dei dati nei rapporti di lavoro

#### *Emendamento*

**Norme minime per il trattamento** dei dati nei rapporti di lavoro

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. **Nei limiti del presente regolamento**, gli Stati membri possono adottare **con legge** norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli

#### *Emendamento*

1. **In conformità delle norme del presente regolamento e nel rispetto del principio di proporzionalità**, gli Stati membri possono adottare **tramite disposizioni legislative** norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare, **ma non**

obblighi stabiliti dalla legge *o* da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

*esclusivamente*, per finalità di assunzione *e candidatura all'interno di un gruppo di imprese*, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge *e* dai contratti collettivi, *accordi aziendali e accordi collettivi in linea con il diritto e la prassi nazionali*, gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

*Il livello di tutela del presente regolamento non può essere ridotto. Ferma restando la frase precedente, quando sono presi provvedimenti tramite accordi tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione dell'impresa o dell'impresa che esercita il controllo di un gruppo di imprese, il livello di tutela stabilito dal presente regolamento non può essere ridotto in maniera significativa.*

*Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri, o delle parti sociali tramite accordi collettivi, di prevedere disposizioni di tutela più vantaggiose per i lavoratori relativamente al trattamento dei dati personali nei rapporti di lavoro.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. La finalità del trattamento di tali dati deve essere direttamente collegata al motivo per cui tali dati sono stati raccolti e rimanere nel contesto del rapporto di lavoro. L'elaborazione di profili o l'uso per secondi fini non sono autorizzati.*



## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, le disposizioni giuridiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti norme minime:***

***(a) Non è consentito il trattamento dei dati dei lavoratori senza che essi ne siano a conoscenza. In deroga alla prima frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave illecito nel rapporto di lavoro, e nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta non siano sproporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti.***

***(b) Non è consentita una sorveglianza ottico-elettronica e/o acustico-elettronica aperta delle parti dell'impresa non accessibili al pubblico che sono prevalentemente adibite a usi privati dei lavoratori, in particolare in locali sanitari, spogliatoi, aree di riposo e camere da letto. Il controllo furtivo non è consentito in nessun caso.***

***(c) Qualora le imprese o le autorità procedano alla raccolta o al trattamento di dati personali nell'ambito di visite mediche e/o test attitudinali, esse sono tenute a comunicare anticipatamente al candidato o al dipendente le finalità di utilizzo di tali dati e ad assicurarsi di trasmettere successivamente tali dati al***

*candidato o al dipendente insieme ai risultati, illustrandone il contenuto su richiesta. La raccolta di dati a fini di analisi e test genetici è in linea di massima vietata.*

*(d) Tramite accordi collettivi è possibile disciplinare se e in che misura è anche consentito l'utilizzo del telefono, della posta elettronica, di Internet e di altri servizi di telecomunicazione a scopi personali. Se non vi sono possibilità di regolamentazione tramite accordo collettivo, il datore di lavoro conclude un accordo analogo direttamente con il lavoratore. Nella misura in cui è permesso un utilizzo privato, il trattamento dei risultanti dati sul traffico è consentito in particolare al fine di garantire la sicurezza dei dati, il funzionamento regolare delle reti e dei servizi di telecomunicazione e a fini di fatturazione. In deroga alla terza frase e previa fissazione di adeguati termini di cancellazione dei dati, gli Stati membri possono prevedere per legge che il trattamento dei dati sia autorizzato nel caso in cui indizi da documentare giustifichino il sospetto che il lavoratore abbia compiuto un reato o un altro grave illecito nel rapporto di lavoro, nel caso in cui la raccolta sia necessaria per l'indagine e la natura e la portata della raccolta non siano sproporzionate rispetto all'obiettivo. La vita privata e l'intimità dei lavoratori sono costantemente tutelate. L'accertamento dei fatti spetta alle autorità competenti.*

*(e) I dati personali dei lavoratori, soprattutto i dati sensibili come quelli relativi all'orientamento politico, all'affiliazione ai sindacati e alle attività sindacali, non possono in alcun caso essere utilizzati per inserire i lavoratori nelle cosiddette "liste nere", sottoporli a indagine o escluderli da impieghi futuri. Sono vietati il trattamento, l'uso in ambito lavorativo, l'elaborazione e la*

*trasmissione di liste nere riguardanti i lavoratori. Gli Stati membri effettuano controlli e adottano sanzioni adeguate per garantire l'efficace attuazione di queste disposizioni.*

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 quater. A completamento delle norme del capo IV, sezione 4, il responsabile della protezione dei dati gode di una tutela specifica contro il licenziamento nell'esercizio delle sue funzioni e non può essere oggetto di discriminazione. Le autorità e le imprese garantiscono inoltre che, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, il responsabile della protezione dei dati possa svolgere la propria attività in piena indipendenza e che abbia accesso alla formazione, i cui costi sono a carico del responsabile del trattamento e/o dell'incaricato del trattamento. Qualora tali imprese siano ubicate in più Stati membri, un responsabile della protezione dei dati sarà facilmente accessibile a tutti i dipendenti in ciascuno di questi Stati membri.*

*A completamento delle norme del capo IV, sezione 4, il responsabile della protezione dei dati dispone del tempo necessario per adempiere ai suoi obblighi, laddove tali obblighi si affianchino alle mansioni generali. I comitati aziendali nazionali ed europei sono consultati in merito alla nomina del responsabile della protezione dei dati e a essi è attribuito il diritto di consultazione permanente con tali responsabili.*

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 –paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quinquies. Fatti salvi i diritti di informazione e di codecisione derivanti dal diritto del lavoro nazionale, alla rappresentanza aziendale e al comitato aziendale europeo sono conferiti i seguenti diritti:***

***(a) diritto di codecisione per la nomina del responsabile della protezione dei dati dell'azienda (articolo 35 e seguenti),***

***(b) diritto ad essere consultati e informati regolarmente dal responsabile della protezione dei dati,***

***(c) diritto di rappresentanza dei lavoratori interessati davanti a un tribunale nazionale ordinario (articolo 73) e possibilità di azione collettiva (articolo 75),***

***(d) diritto di codecisione all'elaborazione di norme vincolanti d'impresa (articolo 43).***

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 1 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 sexies. La trasmissione e il trattamento dei dati personali dei lavoratori tra imprese giuridicamente indipendenti all'interno di un gruppo di imprese e con i professionisti del settore della consulenza legale e fiscale sono ammissibili nella misura in cui siano pertinenti al funzionamento dell'impresa e siano utili per la realizzazione di operazioni o di procedure amministrative specifiche e non siano in contrasto con gli interessi legittimi del lavoratore. Se i dati dei***

*lavoratori vengono trasmessi a un paese terzo e/o a un'organizzazione internazionale, si applica il capo V.*

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 1 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 septies. L'articolo 7, paragrafo 4, non si applica se il trattamento dei dati porta a conseguenze giuridiche o economiche vantaggiose per il lavoratore.*

**Emendamento 25**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni *di legge* adottate ai sensi *del paragrafo 1* entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni *giuridiche* adottate ai sensi *dei paragrafi 1 e 1 ter* entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

**Emendamento 26**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti *concernenti le garanzie per il* trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 *esclusivamente* al fine di precisare i criteri e i requisiti *a garanzia delle norme tecniche e di sicurezza più recenti in riferimento al* trattamento dei dati personali per le finalità di cui *ai paragrafi 1 e 1 sexies. Si tiene conto dei costi e dei vantaggi dell'attuazione, dei*

*rischi che il trattamento comporta e della corrispondente necessità di proteggere i dati.*

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento  
Articolo 82 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono a un riesame dell'articolo 82 entro 2 anni dalla data menzionata all'articolo 91, paragrafo 2. Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

**PROCEDURA**

<b>Titolo</b>	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 24.5.2012		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Nadja Hirsch 20.4.2012		
<b>Esame in commissione</b>	28.11.2012	23.1.2013	20.2.2013
<b>Approvazione</b>	21.2.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	35 3 6	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Frédéric Daerden, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alvaro, Nirj Deva, Pat the Cope Gallagher		

26.2.2013

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E  
L'ENERGIA**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)  
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Relatore per parere: Seán Kelly

**BREVE MOTIVAZIONE**

Il 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha proposto una riforma globale della normativa UE in materia di protezione dei dati. La proposta di regolamento è finalizzata ad armonizzare la tutela della vita privata on line e a garantire la libera circolazione dei dati a carattere personale all'interno dell'Unione europea.

La proposta di regolamento mira inoltre a:

- adattare la tutela dei dati alle nuove esigenze del mondo digitale, nella consapevolezza che le attuali disposizioni sono state adottate 17 anni fa, quando meno dell'1% della popolazione europea usava Internet;
- evitare le attuali divergenze nell'applicazione della normativa del 1995 da parte dei diversi Stati membri e garantire che i diritti fondamentali alla protezione dei dati personali siano applicati in maniera uniforme in tutti i settori di attività dell'Unione;
- rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti dei servizi on line migliorando le informazioni sui diritti e sulla protezione dei dati attraverso l'introduzione del diritto di rettifica, di oblio e di cancellazione, del diritto alla portabilità dei dati e all'opposizione;
- rafforzare il mercato unico del digitale riducendo l'attuale frammentazione e gli oneri amministrativi e, più in generale, svolgere un ruolo importante nella strategia Europa 2020.



Rispetto alla vigente direttiva 95/46/CE, la proposta di regolamento introduce l'obbligo di un responsabile della protezione dei dati per il settore pubblico e, nel settore privato, per le grandi aziende con più di 250 dipendenti e per le aziende la cui attività principale è il trattamento dei dati personali.

Sono altresì stati compiuti progressi nel trasferimento dei dati a carattere personale verso i paesi terzi o le organizzazioni internazionali.

La proposta di regolamento istituisce il comitato europeo per la protezione dei dati e prevede sanzioni, penalità e diritti al risarcimento in caso di inosservanza del regolamento.

Il relatore appoggia sostanzialmente i principali obiettivi della proposta della Commissione.

Gli emendamenti proposti dovrebbero contribuire a evitare oneri amministrativi eccessivi per le aziende, segnatamente per quelle che hanno fatto propria la responsabilità della tutela della vita privata, e a garantire un certo livello di flessibilità per quanto concerne alcune disposizioni del regolamento, in particolare le disposizioni in materia di meccanismo di responsabilità e di notifica all'autorità di controllo. Occorre altresì chiarire, contestualizzare e semplificare alcune definizioni e aspetti del testo originale.

Il relatore ha dato priorità a un approccio qualitativo anziché quantitativo nei confronti della protezione dei dati, incentrato sul governo societario, basato sul summenzionato principio di responsabilità, e non all'eccessiva dipendenza dal consenso o dalle procedure di documentazione burocratiche, che svolgono comunque a loro volta un ruolo chiave nella protezione dei dati.

È altresì importante porre l'accento sul ruolo delle soluzioni tecniche quali la tutela della vita privata fin dalla progettazione, la pseudonimia e l'anonimizzazione dei dati, il conferimento di priorità alla protezione dei dati sensibili e le misure mirate di verifica della conformità.

Il relatore vuole desiderare sottolineare che è importante evitare le conseguenze non intenzionali che possono avere effetti negativi in termini di libertà di stampa, ricerca sulla salute, lotta contro la criminalità finanziaria, lotta contro la frode sportiva e innovazione nella fornitura di reti energetiche intelligenti e di sistemi di trasporto intelligenti.

Un altro aspetto della proposta è il numero significativo di atti delegati. Il relatore ritiene che l'utilizzo di atti delegati sia troppo ampio e propone di eliminare la maggior parte di essi.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Visto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7 e 8,*

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**  
**Visto 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 8,*

**Emendamento 3**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) La libertà di espressione e d'informazione è un diritto fondamentale conformemente all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni e idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo devono essere rispettati.*

*Motivazione*

*Sarebbe opportuno includere un riferimento esplicito alla libertà d'informazione e al diritto alla libertà di espressione, che sono diritti fondamentali nell'Unione europea, conformemente all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

**Emendamento 4**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) *La protezione della vita privata delle persone dovrebbe essere il punto di partenza delle modalità di trattamento dei dati personali nei registri pubblici.***

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(3 bis) *È opportuno non compromettere i principi di libero accesso alle informazioni che caratterizzano gli Stati membri attraverso le loro tradizioni costituzionali e, al contempo, occorre salvaguardare la libertà di espressione e la libertà di stampa quali espresse nelle costituzioni degli Stati membri.***

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno

trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e impongono che *si faciliti ancora di più* la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali e impongono *il miglioramento delle garanzie giuridiche* che *faciliteranno* la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; al tempo stesso, però, occorre garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

#### *Motivazione*

*Benché il presente regolamento persegua un duplice obiettivo, ovvero proteggere i dati personali e consentirne la libera circolazione all'interno dell'Unione, occorre sottolineare maggiormente il primo obiettivo dal momento che costituisce un diritto fondamentale.*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) Tra le altre tecnologie, il cloud computing è in grado di trasformare l'economia europea, purché siano adottate adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati. Al fine di garantire il più elevato livello di sicurezza dei dati personali, è essenziale comprendere diritti e obblighi dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento previsti dal presente regolamento.*

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento Considerando 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione delle persone e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con

(8) Al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione delle persone e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con

riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione.

riguardo al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri **e, ove possibile, identico**. Occorre pertanto garantire un'applicazione coerente ed omogenea delle norme a tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione.

#### *Motivazione*

*Le norme applicabili al trattamento dei dati sono già teoricamente "equivalenti" in tutti gli Stati membri. L'insuccesso dell'approccio in questione risiede nella logica alla base della presente proposta di regolamento. Il presente considerando deve riflettere in modo adeguato detta posizione.*

### **Emendamento 9**

#### **Proposta di regolamento Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

##### *Emendamento*

(10) L'articolo 16, paragrafo 2, del trattato conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale **da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e** le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

### **Emendamento 10**

#### **Proposta di regolamento Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e

##### *Emendamento*

(11) Per garantire un livello uniforme di protezione delle persone in tutta l'Unione e

prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati nel mercato interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alla persona in tutti gli Stati membri il medesimo livello di diritti giuridicamente tutelati, definisca obblighi e responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento e assicuri un monitoraggio costante del trattamento dei dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati membri e una cooperazione efficace tra le autorità di controllo dei diversi Stati membri. ***Ove sia palesemente necessario e senza compromettere né la protezione dei dati personali né i principi del mercato interno***, per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il presente regolamento prevede una serie di deroghe. Inoltre, le istituzioni e gli organi dell'Unione, gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell'applicare il presente regolamento ***in consultazione con le parti interessate, nonché a tenere conto del principio "pensare prima in piccolo" in modo da considerare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese nelle primissime fasi del processo decisionale***. Il concetto di micro, piccola e media impresa deve ispirarsi alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) La protezione prevista dal presente

PE501.927v05-00

*Emendamento*

(12) La protezione prevista dal presente

238/645

RR\1010934IT.doc

regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La protezione offerta dal presente regolamento **non** potrà essere invocata per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti. ***Ciò vale anche quando il nome della persona giuridica contiene il nome di una o più persone fisiche.***

regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei dati personali. La protezione offerta dal presente regolamento potrà essere invocata ***anche*** per il trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compreso il nome, la forma giuridica e i contatti.

**Emendamento 12**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Il presente regolamento non è isolato dagli altri atti giuridici dell'Unione. Le limitazioni di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico hanno una struttura orizzontale e si applicano pertanto a tutte le informazioni. Il presente regolamento stabilisce quanto costituisca una violazione della protezione dei dati, mentre la direttiva sul commercio elettronico fissa le condizioni in base alle quali il fornitore di servizi di informazione è responsabile delle violazioni della legge da parte di terzi.***

*Motivazione*

*È necessario fornire in un considerando ulteriori spiegazioni sulle ragioni per cui si fa riferimento alle limitazioni di responsabilità della direttiva sul commercio elettronico.*

**Emendamento 13**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) È necessario applicare i principi di

(23) È necessario applicare i principi di

protezione a **tutte le** informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare **tutti** i mezzi di cui può **ragionevolmente** avvalersi il responsabile del trattamento o **un terzo** per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.

protezione **solo** a informazioni **specifiche** relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare: i) **solo quei** mezzi di cui può avvalersi il responsabile del trattamento o **qualsiasi altra persona fisica o giuridica** per identificare detta persona e ii) **la probabilità che una persona sia identificata**. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato **a partire dai dati, tenendo pienamente conto dello stato dell'arte e delle tendenze della tecnologia**.

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(23 bis) Il presente regolamento riconosce che la pseudonimizzazione va a vantaggio di tutti gli interessati in quanto, per definizione, i dati personali vengono modificati in modo tale da non poter essere attribuibili di per se stessi a un interessato senza l'utilizzo di dati aggiuntivi. In tal modo, i responsabili del trattamento sono incoraggiati a ricorrere alla "pseudonimizzazione" dei dati.**

#### **Emendamento 15**

##### **Proposta di regolamento Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli



indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano *di per sé* essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato *esplicitamente* con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

## Emendamento 17

indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.

#### *Emendamento*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato *in modo inequivocabile* con qualsiasi modalità appropriata, *nel contesto del prodotto o del servizio offerto*, che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(25 bis) Il presente regolamento riconosce che la pseudonimizzazione dei dati può contribuire a ridurre al minimo i rischi per la vita privati degli interessati. Nella misura in cui un responsabile del trattamento ricorre a pseudonimi, tale trattamento viene considerato giustificato come legittimo interesse del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).***

**Emendamento 18**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(26) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato; le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; le informazioni sui pagamenti o l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari; ***le informazioni*** risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo ***o*** una sostanza organica, ***compresi i campioni biologici***; l'identificazione di una persona come prestatore di assistenza sanitaria all'interessato; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un

(26) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare, in particolare, tutti i dati ***personali*** riguardanti lo stato di salute dell'interessato, ***comprese le informazioni genetiche***; le informazioni sulle richieste di prestazione di servizi sanitari; le informazioni sui pagamenti o l'ammissibilità all'assistenza sanitaria; un numero, simbolo o elemento specifico attribuito per identificare l'interessato in modo univoco a fini sanitari; qualsiasi informazione raccolta nel corso della prestazione di servizi sanitari; ***i dati personali*** risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo, una sostanza organica ***o un campione biologico***; l'identificazione di una persona come prestatore di assistenza sanitaria all'interessato; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, l'invalidità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o l'effettivo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, ad esempio un medico o altro

dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

**Emendamento 19**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) È necessario che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento dell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né *sono* quindi criteri *determinanti* della sua esistenza. ***Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.***

*Emendamento*

(27) ***Qualora un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento abbia molteplici stabilimenti nell'Unione inclusi, ma non in via esclusiva, i casi in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un gruppo d'impresa, è necessario, ai fini del presente regolamento, che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento dell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né determinano quindi criteri della sua esistenza.***

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante sarebbe quella che può

*Emendamento*

(28) Un gruppo di imprese dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue controllate, là dove l'impresa controllante sarebbe quella che può

esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali.

esercitare un'influenza dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme di protezione dei dati personali. ***Un gruppo di imprese può designare un unico stabilimento principale nell'Unione.***

**Emendamento 21**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

*Emendamento*

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. ***Detta protezione è particolarmente importante nel contesto dei social network, ove i minori devono essere a conoscenza delle identità di coloro con i quali comunicano.*** Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. ***Nessun riferimento alla tutela dei minori nel presente regolamento deve essere interpretato come istruzione implicita secondo cui la protezione dei dati personali degli adulti debba essere trattata con minore attenzione rispetto all'attenzione dedicata in caso di mancato riferimento.***

**Emendamento 22**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 30**

*Testo della Commissione*

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali

PE501.927v05-00

*Emendamento*

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali

244/645

RR\1010934IT.doc

deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e **limitati al minimo necessario per le** finalità del trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e **non eccessivi rispetto alle** finalità del trattamento, donde l'obbligo, soprattutto, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Perché sia lecito il trattamento dati deve fondarsi ***sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista*** per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

*Emendamento*

(31) Perché sia lecito, il trattamento dati deve fondarsi ***su una delle basi legittime previste*** per legge, dal presente regolamento o in altro atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento.

*Motivazione*

*Il presente emendamento promuove l'utilizzo appropriato del consenso, alla pari delle altre ragioni che determinano la legittimità del trattamento dati di cui all'articolo 6.*

**Emendamento 24**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura.

*Emendamento*

(32) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, dovrebbe incombere al responsabile del trattamento dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra materia, occorrono garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole di esprimere un consenso e in qual misura. ***Ai fini della conformità al principio della minimizzazione dei dati, tale onere della prova non deve essere interpretato né come richiesta di accertamento dell'identità degli interessati, a meno che ciò non sia necessario, né come fattore in grado di determinare il trattamento di un numero maggiore di dati rispetto a quanto sarebbe stato altrimenti possibile.***

**Emendamento 25  
Proposta di regolamento  
Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 bis) (33 bis) Il consenso può non costituire lo strumento principale o maggiormente auspicabile di legittimizzazione del trattamento dei dati personali. L'utilizzo del consenso nel giusto contesto è fondamentale, ma esso dovrebbe costituire la base legittima del trattamento solo quando gli interessati possono manifestare e revocare razionalmente e con facilità il proprio consenso. Quando è utilizzato in contesti inadeguati, il consenso perde il suo valore e comporta oneri inutili per l'interessato. Ad esempio, il consenso non costituisce una giustificazione adeguata quando il trattamento è necessario per un servizio richiesto dall'utente o quando i soggetti non possono negare il proprio consenso senza che ciò abbia un impatto sul***

*servizio sottostante. In questi e altri casi, sarebbe opportuno che i responsabili del trattamento dati mirassero a garantire la legittimità del trattamento basandosi su un'altra ragione legittima.*

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento allinea il testo al parere 15/2011 del gruppo di lavoro "articolo 29" sulla definizione del consenso (pag. 10), corroborando la tesi secondo cui il consenso può essere inutile o completamente dannoso per la protezione della vita privata se utilizzato in modo eccessivo, segnatamente nei servizi d'informazione.*

### **Emendamento 26**

#### **Proposta di regolamento Considerando 34**

##### *Testo della Commissione*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, *tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro*. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

##### *Emendamento*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

#### *Motivazione*

*Il consenso al trattamento dei dati nell'ambito di un rapporto di lavoro non deve essere messo in discussione nel suo complesso, dal momento che spesso tale consenso viene espresso nell'ambito di settori in cui l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali è nell'interesse del lavoratore.*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(36 bis) I compiti eseguiti nell'interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri comprendono il trattamento dei dati personali necessari per la gestione e il funzionamento di dette autorità.***

*Motivazione*

*È necessaria un'ulteriore indicazione di cosa esattamente può essere interessato da un obbligo legale o dai compiti effettuati nell'interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.*

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 38

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(38) I legittimi interessi di un responsabile del trattamento possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi ***opporsi*** al trattamento, ***per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente***. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle

(38) I legittimi interessi di un responsabile del trattamento ***oppure del terzo o dei terzi nel cui interesse sono stati trattati i dati*** possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. ***A fini di chiarezza, il comitato europeo per la protezione dei dati dovrebbe stabilire linee direttrici globali in merito a ciò che può essere definito "legittimo interesse". Il trattamento*** richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi ***opporre gratuitamente*** al trattamento. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento deve essere obbligato a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al



autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

**Emendamento 29**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, ***in particolare*** se il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o ***di ricerca scientifica***. Se l'ulteriore finalità non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità ***o basi il trattamento dati su un altro motivo legittimo, in particolare ove previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento***. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità.

*Emendamento*

(40) Il trattamento dei dati personali per altri fini dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti, ***ad esempio*** se il trattamento è necessario per finalità storiche, statistiche o ***scientifiche***. Se l'ulteriore finalità non è compatibile con la finalità iniziale della raccolta dati, sarebbe opportuno che il responsabile del trattamento ottenga il consenso specifico dell'interessato per tale finalità. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di tali altre finalità.

**Emendamento 30**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 40 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(40 bis) Il trattamento dei dati nella misura strettamente necessaria a garantire che le aziende elettriche o del gas e i gestori dei sistemi di distribuzione***

*di cui alla direttiva 2009/72/CE e alla direttiva 2009/73/CE possano soddisfare le esigenze di sistema, di rete oppure operative o l'attuazione dei programmi di risposta alla domanda, di gestione dell'energia o di efficienza energetica deve essere consentito purché l'impresa elettrica o del gas o il gestore del sistema di distribuzione abbia richiesto in base al contratto che l'incaricato del trattamento soddisfi i requisiti delineati nel presente regolamento.*

**Emendamento 31**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo **esplicito** consenso dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

*Emendamento*

(41) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili e vulnerabili sotto il profilo dei diritti fondamentali o della vita privata. Tali dati non devono essere oggetto di trattamento, salvo consenso **informato** dell'interessato. Tuttavia occorre prevedere espressamente deroghe a questo divieto nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il trattamento viene eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali **dei soggetti interessati**.

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 45**

*Testo della Commissione*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al

*Emendamento*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al

solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti. ***Il responsabile del trattamento non dovrebbe invocare un'eventuale mancanza di informazioni per rifiutare una richiesta di accesso, se tali informazioni possono essere fornite dall'interessato per consentire detto accesso.***

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Considerando 48**

##### *Testo della Commissione*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

##### *Emendamento*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, del periodo di conservazione dei dati ***e dei criteri che consentono di stabilire tale periodo***, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento Considerando 49**

##### *Testo della Commissione*

(49) L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole,

##### *Emendamento*

(49) L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole,

in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato deve esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati.

in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario **in assenza del consenso o del rinnovo del consenso da parte dell'interessato**, l'interessato deve, **qualora ne faccia richiesta**, esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati.

#### *Motivazione*

*Se i dati sono legittimamente comunicati a un altro destinatario, non dovrebbe essere necessario un processo costante e iterativo di informazione dell'interessato. Ciò può generare conseguenze non intenzionali quali la revoca del consenso al trattamento legittimo da parte dell'interessato o, ancora peggio, la desensibilizzazione dell'interessato nei confronti delle informazioni attinenti allo stato dei propri dati personali.*

### **Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 51**

#### *Testo della Commissione*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, **almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato**. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, **segnatamente i** diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

#### *Emendamento*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati **personali** raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, **ad esempio in relazione ai** diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

**Emendamento 36**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 52**

*Testo della Commissione*

(52) Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli per verificare *l'identità di un* interessato *che chieda l'accesso*, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non deve conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

*Emendamento*

(52) Il responsabile del trattamento deve prendere tutte le misure ragionevoli *nel contesto del prodotto o del servizio fornito ovvero nel contesto della relazione tra il responsabile del trattamento e l'interessato, e della sensibilità dei dati trattati* per verificare *l'autenticità della richiesta dell'*interessato, in particolare nel contesto di servizi on line e di identificativi on line. Il responsabile del trattamento non deve conservare *né essere costretto a raccogliere* dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 53 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(53 bis) L'interessato dovrebbe sempre avere la possibilità di manifestare il proprio ampio consenso all'utilizzo dei suoi dati personali per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, e di ritirare detto consenso in qualsiasi momento.*

*Motivazione*

*Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by scientists to perform research. The option of broad consent given to a data subject at their first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and practical solution for protecting and fostering public health research.*

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 58**

*Testo della Commissione*

(58) Ogni persona deve avere il diritto di non essere sottoposta a una misura basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che **tale** misura sia consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, e la misura non deve riguardare un minore.

*Emendamento*

(58) Ogni persona **fisica** deve avere il diritto di non essere sottoposta a una misura basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato **la quale produca effetti giuridici in capo a detta persona fisica o influisca su quest'ultima in modo significativo. Per rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli effetti reali dovrebbero essere paragonabili in termini di intensità agli effetti giuridici. Ciò non vale per le misure relative alla comunicazione commerciale, quali ad esempio le misure nel settore della gestione delle relazioni con i clienti o dell'acquisizione della clientela.** Tuttavia, è opportuno che **una** misura **basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato e che produce effetti giuridici in capo a detta persona o che influisce in modo significativo su detta persona** sia consentita se è espressamente prevista per legge, se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, e la misura non deve riguardare un minore.

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce che la comunicazione commerciale, come ad esempio nel settore della gestione delle relazioni con i clienti o dell'acquisizione della clientela non influisce in modo significativo su una persona a norma dell'articolo 20, paragrafo 1. Per rientrare in tale disposizione, gli effetti reali dovrebbero essere paragonabili in termini di intensità agli effetti giuridici.*

**Emendamento 39**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 60**

*Testo della Commissione*

(60) Occorre stabilire una responsabilità **generale** del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

*Emendamento*

(60) Occorre stabilire una responsabilità **globale** del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto **al fine di garantire la responsabilità**. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento. **In caso contrario, non è possibile giustificare il trattamento dei dati non necessario in base all'esigenza di rispettare detto obbligo.**

**Emendamento 40**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 61**

*Testo della Commissione*

(61) La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali **richiede l'attuazione di** adeguate misure **tecniche e** organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. **Al fine di garantire e dimostrare la conformità con il presente regolamento, il responsabile del trattamento deve adottare politiche interne e attuare misure adeguate, che soddisfino in particolare i principi della protezione fin dalla progettazione e della protezione di default.**

*Emendamento*

(61) **Per rispondere alle aspettative dei consumatori e delle imprese circa** la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo al trattamento dei dati personali, **è opportuno attuare** adeguate misure organizzative al momento sia della progettazione che dell'esecuzione del trattamento stesso **e delle tecnologie sottostanti**, onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. **Occorre incoraggiare le misure il cui obiettivo consiste nell'aumentare le informazioni dei consumatori e la facilità di scelta, sulla base della cooperazione con l'industria e favorendo soluzioni, prodotti e servizi innovativi. La** protezione fin dalla progettazione **corrisponde al processo mediante il quale la protezione dei dati e la vita privata sono integrate nello sviluppo di prodotti e servizi attraverso misure tecniche e**

*organizzative. La protezione di default indica che i prodotti e i servizi sono configurati di default in modo da limitare il trattamento e in particolare la divulgazione dei dati personali. In particolare, i dati personali non devono essere divulgati, di default, a un numero illimitato di persone.*

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 61 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(61 bis) (61 bis) Il presente regolamento dovrebbe incoraggiare le imprese a sviluppare programmi interni che individuino le operazioni di trattamento che possono comportare rischi specifici in termini di diritti e di libertà degli interessati in virtù della loro natura, campo di applicazione o obiettivi, e ad adottare adeguate garanzie in materia di protezione dei dati, nonché a sviluppare soluzioni innovative di protezione dei dati fin dalla progettazione e tecniche volte a incrementare la tutela dei dati. Le imprese dimostrerebbero pertanto pubblicamente e in modo proattivo la loro conformità alle disposizioni e allo spirito del presente regolamento e aumenterebbero quindi la fiducia dei cittadini europei. La responsabilità delle imprese in merito alla protezione dei dati personali non può tuttavia esonerare un'impresa da eventuali obblighi previsti dal presente regolamento.*

**Emendamento 42**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 62**



*Testo della Commissione*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

**Emendamento 43**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 65**

*Testo della Commissione*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento **o l'incaricato del trattamento** deve documentare ciascuna operazione di trattamento. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

**Emendamento 44**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 66**

*Testo della Commissione*

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento

*Emendamento*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

*Emendamento*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento deve documentare ciascuna operazione di trattamento **sotto la propria responsabilità**. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa servire per monitorare i trattamenti.

*Emendamento*

(66) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti contrari al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento

deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **la Commissione deve** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, la cooperazione con i paesi terzi.

deve valutare i rischi inerenti al trattamento e provvedere a limitarli. **In particolare, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento tiene debitamente conto dei maggiori rischi derivanti dal trattamento dei dati personali dell'interessato, a causa della natura sensibile dei dati.** Tali provvedimenti devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto degli sviluppi tecnici e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati da proteggere. Nel definire le norme tecniche e le misure organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento, **è opportuno** promuovere la neutralità tecnologica, l'interoperabilità e l'innovazione e, ove opportuno, la cooperazione con i paesi terzi.

**Emendamento 45**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 67**

*Testo della Commissione*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo **e, quando possibile, entro 24 ore**. Oltre **il termine di 24 ore**, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità,

*Emendamento*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo. Oltre un termine **ragionevole**, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o

un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento Considerando 70**

#### *Testo della Commissione*

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari senza per questo aver mai veramente contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto necessario abolire tale obbligo generale e indiscriminato di notificazione e sostituirlo con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quelle operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per loro natura, portata o finalità. In tali casi, è opportuno che il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, che verta in particolare anche sulle misure,

#### *Emendamento*

(70) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali. Tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari senza per questo aver mai veramente contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto necessario abolire tale obbligo generale e indiscriminato di notificazione e sostituirlo con meccanismi e procedure efficaci che si concentrino piuttosto su quelle operazioni di trattamento che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per loro natura, portata o finalità. In tali casi, è opportuno che il responsabile del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, che verta in particolare anche sulle misure, sulle garanzie e sui

sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto del presente regolamento.

meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare il rispetto del presente regolamento.

#### *Motivazione*

*Spetta ai responsabili del trattamento valutare l'impatto sulla vita privata dal momento che questi determineranno le finalità del trattamento.*

#### **Emendamento 47 Proposta di regolamento Considerando 70 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(70 bis) La direttiva 2002/58/CE definisce le prescrizioni in materia di comunicazione delle violazioni dei dati personali per il trattamento dei dati personali nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nelle reti pubbliche di comunicazione dell'Unione. Qualora i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscano anche altri servizi, essi continuano a essere soggetti alle prescrizioni in materia di comunicazione delle violazioni di cui alla direttiva 2002/58/CE e non al presente regolamento. Tali fornitori dovrebbero essere soggetti a un sistema unico di notifica delle violazioni dei dati personali trattati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico e di qualsiasi altro dato personale del cui trattamento sono responsabili.***

#### *Motivazione*

*I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere soggetti a un sistema unico di notifica delle violazioni dei dati personali che trattano, anziché a sistemi diversi in funzione del servizio offerto. Ciò garantisce condizioni di parità tra i soggetti del settore.*

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Considerando 76

#### *Testo della Commissione*

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori.

#### *Emendamento*

(76) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei responsabili del trattamento devono essere incoraggiate ad elaborare codici di condotta, nei limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle operazioni effettuate in alcuni settori. ***Detti codici devono semplificare la conformità dell'industria con il presente regolamento.***

#### *Motivazione*

*Occorre chiarire che detti codici di condotta hanno un effetto positivo sull'industria e non rappresentano un'azione a cui deve corrispondere minore controllo da parte delle autorità di protezione dei dati.*

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento Considerando 77

#### *Testo della Commissione*

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

#### *Emendamento*

(77) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del presente regolamento deve essere incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione, sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente ***e in maniera affidabile e verificabile*** il livello di protezione dei dati dei relativi prodotti e servizi.

#### *Motivazione*

*Detti strumenti devono essere rigorosamente esaminati, sulla base dei risultati positivi e negativi ottenuti da tale approccio.*

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento Considerando 80

#### *Testo della Commissione*

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni.

#### *Emendamento*

(80) La Commissione può decidere, con effetto nell'intera Unione europea, che taluni paesi terzi, o un territorio o settore di trattamento all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano un livello di protezione adeguato. In questi casi, i trasferimenti di dati personali possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. ***La Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una comunicazione e una motivazione completa al paese terzo, di revocare una tale decisione.***

#### *Motivazione*

*Sarebbe illogico non immaginare un eventuale successivo peggioramento della situazione relativa alla protezione dei dati in tale paese terzo.*

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento Considerando 84

#### *Testo della Commissione*

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole,

#### *Emendamento*

(84) La possibilità che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non deve precludere ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento la possibilità di includere tali clausole tipo in un contratto più ampio né di aggiungere altre clausole,

purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. ***In alcuni scenari, può essere opportuno incoraggiare i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a fornire garanzie ancor più solide tramite impegni contrattuali aggiuntivi che integrino clausole tipo di protezione dei dati.***

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento fornirebbe un incentivo affinché le organizzazioni non si limitino ai requisiti normativi di base per conformarsi ai regimi quali un "sigillo dei dati" o "marchio dei dati".*

#### **Emendamento 52 Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(85 bis) (85 bis) Un gruppo di imprese che intende presentare per approvazione norme vincolanti d'impresa può proporre un'autorità di controllo quale autorità capofila. Quest'ultima deve essere l'autorità di controllo dello Stato membro nel quale è situato lo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.***

#### *Motivazione*

*Il gruppo di lavoro "articolo 29" ha stabilito un sistema per il reciproco riconoscimento delle norme vincolanti d'impresa (WP 107 del 14 aprile 2005). Occorre includere tale sistema di reciproco riconoscimento nel presente regolamento. Occorre che il criterio di designazione dell'autorità competente sia il luogo dello stabilimento principale, quale stabilito all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento.*

**Emendamento 53**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 87**

*Testo della Commissione*

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

*Emendamento*

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale, ***tra gli organismi responsabili della lotta contro la frode sportiva*** o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. ***Il trasferimento dei dati personali per motivi rilevanti di interesse pubblico deve essere utilizzato solo per trasferimenti occasionali. In tutti i casi, è necessario effettuare un'attenta valutazione di tutte le circostanze del trasferimento.***

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 94**

*Testo della Commissione*

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

*Emendamento*

(94) Ciascuna autorità di controllo deve disporre di risorse umane e finanziarie adeguate, ***prestando particolare attenzione a garantire adeguate competenze tecniche del personale***, dei locali e delle infrastrutture ***che sono*** necessarie per l'effettivo svolgimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione.

*Motivazione*

*Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective*



*data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory authorities with the independence and resources they need to effectively protect the fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.*

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 95**

##### *Testo della Commissione*

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro e contenere disposizioni sulle qualifiche e sulle funzioni di tali membri.

##### *Emendamento*

(95) Le condizioni generali applicabili ai membri dell'autorità di controllo devono essere stabilite da ciascuno Stato membro e devono in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo dello Stato membro, ***prestando la debita attenzione a ridurre la possibilità d'interferenza politica***, e contenere disposizioni sulle qualifiche ***dei membri***, ***sulla prevenzione dei conflitti d'interesse*** e sulle funzioni di tali membri.

##### *Motivazione*

*Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory authorities with the independence and resources they need to effectively protect the fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and*

*skilled staff, including staff with technical expertise.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Considerando 97**

#### *Testo della Commissione*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali ***nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione*** abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo sia competente a controllare le attività del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e *ad* prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

#### *Emendamento*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo sia competente a controllare le attività del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e *a* prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

#### *Motivazione*

*Il principio dello sportello unico deve essere applicato in modo coerente ai responsabili del trattamento sia dell'Unione europea che all'esterno di essa, soggetti alla legge.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Considerando 98 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(98 bis) Se il trattamento dei dati personali è oggetto di un reclamo proposto da un interessato, è opportuno che l'autorità competente, che funge da "sportello unico", sia l'autorità di controllo dello Stato membro in cui l'interessato ha la residenza principale. Se gli interessati propongono reclami analoghi nei confronti di tale trattamento***

***alle autorità di controllo di diversi Stati membri, occorre interpellare innanzitutto l'autorità competente.***

*Motivazione*

*È opportuno consentire all'interessato di esercitare la propria azione amministrativa nei confronti dell'autorità di controllo più vicina alla sua residenza principale e nello stesso Stato membro in cui può intraprendere azioni legali se necessario, al fine di aumentare l'accessibilità e la coerenza del ricorso dell'interessato nonché evitare oneri amministrativi.*

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento  
Considerando 105**

*Testo della Commissione*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando **un'**autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

*Emendamento*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando **l'**autorità di controllo **competente** intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento  
Considerando 121**

*Testo della Commissione*

(121) Il trattamento di dati personali effettuato *esclusivamente* a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria dovrebbe poter derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. ***È necessario pertanto che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra questi diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni concernenti i principi generali, i diritti dell'interessato, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento, il trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza. Tuttavia ciò non deve indurre gli Stati membri a prevedere deroghe alle altre disposizioni del presente regolamento.*** Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo. ***Pertanto, ai fini delle esenzioni e deroghe da stabilire nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero classificare come "giornalistiche" le attività finalizzate alla diffusione al pubblico di informazioni, pareri o idee,*** indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione,

*Emendamento*

(121) Il trattamento di dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria dovrebbe poter derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà d'espressione, in particolare la libertà di ricevere e comunicare informazioni garantita in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo ***e*** indipendentemente dal canale utilizzato per la loro trasmissione.

*senza limitarle alle imprese operanti nel settore dei media ma includendovi le attività intraprese con o senza scopo di lucro.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Considerando 121 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(121 bis) Il presente regolamento prevede, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. I dati personali nei documenti in possesso di un'autorità pubblica o di un ente pubblico potranno essere comunicati da detta autorità o ente conformemente alla legislazione dello Stato membro al quale l'autorità pubblica o l'ente pubblico è soggetto. Tale normativa dovrebbe conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.***

*Motivazione*

*È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal GEPD, dal gruppo di lavoro dell'articolo 29 e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, va pertanto garantito il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Considerando 123 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(123 bis) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, in quanto categorie particolari di dati, può essere necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. Il presente regolamento deve quindi garantire che***

*L'armonizzazione delle condizioni stabilite per il trattamento dei dati personali relativi alla salute, fatte salve salvaguardie specifiche e adeguate al fine di proteggere i diritti fondamentali e i dati personali delle persone fisiche, non ostacoli la ricerca traslazionale, clinica e in materia di sanità pubblica.*

#### *Motivazione*

*Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to crucial research addressing the great societal challenges.*

#### **Emendamento 62** **Proposta di regolamento** **Considerando 129**

##### *Testo della Commissione*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e***

##### *Emendamento*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***in taluni casi limitati***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

*i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione e la sicurezza dei trattamenti; i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le deroghe al trasferimento; le sanzioni amministrative; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.* È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

**Emendamento 63**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 130**

*Testo della Commissione*

(130) Al fine di garantire condizioni

RR\1010934IT.doc

*Emendamento*

(130) Al fine di garantire condizioni

271/645

PE501.927v05-00

uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione *affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.* A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. *Nell'attuare le disposizioni del presente regolamento occorre assicurare che non siano imposte, per i prodotti e i servizi, inclusi i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.* A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese *in consultazione con le parti interessate, dal momento che le succitate misure non devono gravare eccessivamente su dette imprese.*



## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Considerando 139

#### *Testo della Commissione*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

#### *Emendamento*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e ***dei progressi effettivi e potenziali nella scienza, nella salute e nella tecnologia e*** va temperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto ***alla proprietà e, in particolare, la tutela della proprietà intellettuale, nonché il diritto*** a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

#### *Motivazione*

*Il trattamento d'indirizzi IP è spesso una componente essenziale delle indagini sugli abusi dei diritti di proprietà intellettuale a norma della direttiva 2004/48/CE e non deve essere ostacolato dal presente regolamento.*

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche **e giuridiche** con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati.

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

*Emendamento*

2. Il presente regolamento tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche **e giuridiche**, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

*Emendamento*

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla tutela delle persone fisiche **e giuridiche** con riguardo al trattamento dei dati personali.

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il presente regolamento non influenza o limita la libertà di stampa e la libertà di espressione sancite nelle**

*costituzioni degli Stati membri che derivano dalla tradizione della libertà di espressione e della libertà di stampa che caratterizza società libere e aperte. È opportuno non compromettere né pregiudicare i diritti dei cittadini e l'accesso alle informazioni delle autorità pubbliche. Il presente regolamento non pregiudica inoltre il diritto e la responsabilità degli Stati membri di tutelare la vita privata delle persone relativamente al trattamento dei registri pubblici mediante una normativa specifica.*

**Emendamento 69**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

*Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali, *senza alcuna distinzione tra dette modalità di trattamento e la tecnologia utilizzata*, e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

**Emendamento 70**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione;*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 71**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) effettuati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) effettuati nel corso di un'attività riconducibile all'attività professionale o commerciale di un interessato;*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quater) effettuati da un datore di lavoro nell'ambito del trattamento dei dati personali di un dipendente nel contesto dei rapporti di lavoro.*

#### *Motivazione*

*E' importante che un datore di lavoro possa continuare a trattare i dati riguardanti i lavoratori – ad esempio in materia di retribuzione, ferie, benefici, compleanni, istruzione, salute, condanne penali, ecc. Attualmente il lavoratore può fornire il proprio consenso affinché il datore di lavoro proceda al trattamento di tali dati. La formulazione del regolamento potrebbe tuttavia essere interpretata come se in futuro si introducesse uno squilibrio tra datore di lavoro e lavoratore.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quinquies) dati anonimi ai sensi dell'articolo 4, punto 2 ter;*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di **residenti** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di **soggetti domiciliati** nell'Unione effettuato da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano:

*Motivazione*

*Precisazione della definizione di "residenza"*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica, **che collabora con il responsabile del trattamento**, ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione **o un altro identificativo unico**, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità **genetica**, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale, **o attinente all'orientamento sessuale, che non agisce nell'ambito della sua attività**

*professionale;*

**Emendamento 77**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) "dati pseudonimi": dati personali raccolti, modificati o altrimenti trattati in modo tale da non poter essere di per sé attribuibili a un interessato senza l'utilizzo di dati aggiuntivi soggetti a controlli tecnici e organizzativi separati e distinti al fine di garantirne la non attribuzione;*

**Emendamento 78**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) "numero di identificazione": qualsiasi codice numerico, alfanumerico o simile generalmente utilizzato nello spazio on line, a esclusione dei codici assegnati da un'autorità pubblica o controllata dallo Stato per identificare una persona fisica come soggetto interessato;*

**Emendamento 79**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) "dati anonimi": dati personali raccolti, modificati o altrimenti trattati in modo tale da non poter più essere attribuibili a un interessato; i dati anonimi non sono considerati dati personali;*

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 5

#### *Testo della Commissione*

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento di dati personali; quando le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

#### *Emendamento*

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità del trattamento di dati personali; quando le finalità del trattamento sono determinate dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 6

#### *Testo della Commissione*

(6) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;

#### *Emendamento*

(6) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento; ***l'incaricato è in grado di accedere ai dati personali in una maniera tecnicamente fattibile, senza un impiego di risorse sproporzionato, e può ragionevolmente acquisirne conoscenza del contenuto;***

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento è in linea con l'emendamento al considerando 24 bis (nuovo).*

**Emendamento 82**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 8**

*Testo della Commissione*

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ***ed esplicita*** con la quale l'interessato accetta, ***mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile***, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

*Emendamento*

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ***e inequivocabile*** con la quale l'interessato accetta che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento; ***il silenzio o l'inazione non costituiscono, di per sé, accettazione;***

**Emendamento 83**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) "categorie particolari di dati personali": informazioni da cui risultano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza;***

*Motivazione*

*Il trattamento delle "categorie particolari di dati personali" è già soggetto a norme specifiche (cfr. articolo 9). Tale categoria di dati sensibili andrebbe, per ragioni di proporzionalità, anche presa in considerazione quando si stabiliscono gli altri obblighi del responsabile del trattamento (cfr. emendamento all'articolo 31). L'aggiunta di tale definizione genera una maggiore certezza del diritto.*

**Emendamento 84**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) "dati genetici": ***tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le*** caratteristiche di

(10) "dati genetici": ***informazioni sulle*** caratteristiche ***ereditarie, o la loro***



una persona *fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale*;

*modifica*, di una persona *identificata o identificabile, ottenute tramite l'analisi dell'acido nucleico*;

#### Motivazione

*La definizione proposta deve essere in linea con le definizioni utilizzate altrove, quale la definizione dei "dati genetici umani" utilizzata nella dichiarazione internazionale delle Nazioni Unite sui dati genetici umani.*

### Emendamento 85

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 4 – punto 12

###### *Testo della Commissione*

(12) "dati relativi alla salute": *qualsiasi informazione attinente* alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

###### *Emendamento*

(12) "dati relativi alla salute": *dati personali attinenti* alla salute fisica o mentale di una persona o alla prestazione di servizi sanitari a detta persona;

### Emendamento 86

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 4 – punto 13

###### *Testo della Commissione*

(13) "stabilimento principale": *per quanto riguarda il responsabile del trattamento, il luogo di stabilimento nell'Unione in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; se non sono prese decisioni di questo tipo nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell'Unione. Con riferimento all'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" si intende il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.*

###### *Emendamento*

(13) "stabilimento principale": *l'ubicazione stabilita dal responsabile del trattamento dati o dall'incaricato del trattamento dati conformemente ai seguenti criteri trasparenti e oggettivi: l'ubicazione della sede centrale europea del gruppo o l'ubicazione dell'azienda all'interno del gruppo avente responsabilità in materia di protezione dei dati o l'ubicazione dell'azienda che si trova in una posizione ottimale (in termini di funzione gestionale, capacità amministrativa ecc.) per affrontare e applicare le norme di cui al presente regolamento o il luogo in cui vengono prese le decisioni principali per il gruppo regionale relativamente al trattamento;*

## Motivazione

*Il presente emendamento cerca di fornire chiarezza rispecchiando la situazione reale in cui si trovano le aziende che operano in diverse giurisdizioni. Ciò non dovrebbe essere interpretato come un'autorizzazione del cosiddetto "forum shopping", in quanto l'azienda deve fornire criteri trasparenti e obiettivi per legittimare l'ubicazione del suo stabilimento principale ai fini del presente regolamento.*

### Emendamento 87

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 13 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) "autorità di controllo competente": autorità di controllo competente unicamente per il controllo di un responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4;**

### Emendamento 88

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, agisce e può, per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento, *essere* interpellata *al suo posto dalle* autorità di controllo *e da altri organismi nell'Unione*;

(14) "rappresentante": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, espressamente designata dal responsabile del trattamento, agisce ed è, per quanto concerne gli obblighi incombenti al responsabile del trattamento a norma del presente regolamento, interpellata dall'autorità di controllo **competente**;

### Emendamento 89

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis) "crimine finanziario": reati legati alla criminalità organizzata, al racket, al**

*terrorismo, al finanziamento del terrorismo, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, allo sfruttamento sessuale, al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, al traffico illecito di armi, al traffico di prodotti rubati, alla corruzione attiva e passiva, alla frode, al falso nummario, alla contraffazione e pirateria in materia di prodotti, ai reati contro l'ambiente, al rapimento, al sequestro e presa di ostaggi, alla rapina, al furto, al contrabbando, ai reati fiscali, all'estorsione, alla falsificazione, alla pirateria, all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.*

#### *Motivazione*

*È necessario aggiungere una definizione di "crimine finanziario", derivata dalle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria, in quanto il trattamento dei dati personali sarà autorizzato al fine di prevenire, investigare o individuare il crimine finanziario.*

### **Emendamento 90**

#### **Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non *incompatibile* con tali finalità;

##### *Emendamento*

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non *inconciliabile* con tali finalità;

### **Emendamento 91**

#### **Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) adeguati, pertinenti e *limitati al minimo necessario* rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni

##### *Emendamento*

c) adeguati, pertinenti, *proporzionati* e *non eccessivi* rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni

che non contengono dati personali;

che non contengono dati personali;

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare **tempestivamente** i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

##### *Emendamento*

d) esatti e, **ove necessario**, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare **senza ingiustificato ritardo** i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o **di ricerca scientifica**, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all'articolo 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

##### *Emendamento*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o **scientifiche**, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui all'articolo 83 e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura e

##### *Emendamento*

f) trattati sotto la responsabilità del responsabile del trattamento, che assicura

comprova, *per ciascuna operazione*, la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

*e, qualora gliene sia fatta richiesta*, comprova la conformità del trattamento del responsabile alle disposizioni del presente regolamento *all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2*.

#### **Emendamento 95**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali *per una o più specifiche finalità*;

###### *Emendamento*

a) l'interessato ha manifestato il consenso al trattamento dei propri dati personali;

#### **Emendamento 96**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso;

###### *Emendamento*

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto *o di accordi collettivi, quali contratti collettivi di lavoro e accordi di esercizio*, di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta dello stesso.

###### *Motivazione*

*Gli accordi collettivi in Germania sono a pari livello della normativa statale e possono pertanto costituire una base giuridica ai fini del trattamento lecito dei dati.*

#### **Emendamento 97**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale *al quale* è soggetto il

###### *Emendamento*

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale, *una norma di*

responsabile del trattamento;

***regolamentazione, una guida, un codice di pratica industriale, a livello sia nazionale che internazionale, cui è soggetto il responsabile del trattamento, compresi i requisiti delle autorità di controllo;***

*Motivazione*

*La disposizione deve garantire l'inclusione dei regolamenti finanziari e dei codici di condotta nazionali.*

**Emendamento 98**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) il trattamento dei dati è necessario a garantire la sicurezza della rete e delle informazioni;***

*Motivazione*

*Il presente emendamento incorpora nel testo le garanzie stabilite dal considerando 39, precisando in un articolo legalmente vincolante che il trattamento dei dati per finalità di sicurezza della rete e delle informazioni è considerato un trattamento legale.*

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;

***e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento, o condotto nell'interesse pubblico;***

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. **Ciò non si applica al** trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

*Emendamento*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse **da parte del, o per suo conto,** responsabile del trattamento **o dell'incaricato del trattamento, o dei terzi nel cui interesse sono trattati i dati, compresa la sicurezza del trattamento,** a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. **Gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sul** trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti **oppure da imprese nell'esercizio dei loro obblighi giuridici e al fine di tutelarsi contro comportamenti fraudolenti.**

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f bis) il trattamento è limitato ai dati pseudonimizzati ove l'interessato è adeguatamente protetto e al destinatario del servizio è riconosciuto il diritto di opposizione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 bis;**

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f ter) i dati sono raccolti da registri, elenchi o documenti pubblici accessibili a**

*tutti;*

**Emendamento 103**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quater) quando il responsabile del trattamento conferisce i dati personali a un soggetto terzo, quest'ultimo diventa corresponsabile del rispetto del presente regolamento;*

**Emendamento 104**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quinquies) il trattamento è strettamente necessario per rispondere in modo appropriato a incidenti, violazioni o attacchi riscontrati in merito alla sicurezza della rete e/o delle informazioni;*

**Emendamento 105**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f sexies) il trattamento è necessario per rendere pseudonimi o anonimi i dati personali;*

**Emendamento 106**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 2**



*Testo della Commissione*

2. Il trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

*Emendamento*

2. Il **successivo** trattamento dei dati personali relativi alla salute che risulti necessario per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica è lecito, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83.

*Motivazione*

*È importante specificare, e consentire, il successivo trattamento (per esempio associazione, correzione o aggiunta di dati relativi a un interessato), dal momento che la moderna e innovativa ricerca nel campo della salute pubblica si baserà su insiemi multipli di dati e serie storiche.*

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il trattamento di dati pseudonomizzati per la tutela dei legittimi interessi del responsabile del trattamento è lecito a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, che richiedono la tutela dei dati personali, specie se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.***

*Motivazione*

*Al momento il regolamento non riconosce ancora le diverse categorie di dati e la relativa diversità di trattamento.*

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento  
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) dalle convenzioni internazionali di cui l'Unione o uno Stato membro è parte.***

*Motivazione*

*L'interesse pubblico può altresì essere espresso nelle convenzioni internazionali, anche in assenza di specifiche leggi nazionali o europee. Tali convenzioni dovranno comunque rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionali all'obiettivo legittimo perseguito. Inoltre, qualsiasi trattamento dei dati personali su tale base dovrà ovviamente conformarsi anche a tutti gli altri aspetti del regolamento.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ***ed essere proporzionato*** all'obiettivo legittimo.

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui. ***Il diritto dello Stato membro deve altresì*** rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ***previsto dal presente regolamento e dai trattati internazionali che lo Stato membro ha deciso di seguire. Lo Stato membro è tenuto infine a valutare la legislazione nazionale e a decidere se essa è proporzionata*** all'obiettivo legittimo ***perseguito o se quest'ultimo potrebbe essere conseguito ricorrendo a soluzioni meno invasive della vita privata.***

*Motivazione*

*Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies: "processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller". Seen in connection with the above mentioned paragraph 3 this leaves Member States a very wide room for eroding citizens' protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation among Member States will come under pressure because national interests will result in many different examples of legislation. Citizens' data will be processed differently in the different*

countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

**Emendamento 110**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) **ad e**). Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

*Emendamento*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere da a) **a f**). Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

*Motivazione*

*È importante includere altresì gli interessi legittimi, quali ad esempio quello specifico del settore di garantire una catena di approvvigionamento dell'energia più efficiente attraverso la fornitura di reti intelligenti. Considerato che le informazioni concernenti il consumo energetico di un soggetto possono non essere state esplicitamente raccolte per garantire un approvvigionamento globale più efficiente, se l'utilizzo di tali informazioni costituisce un interesse legittimo per il fornitore del servizio in termini di conseguimento di detto obiettivo, sarebbe opportuno adottare un approccio flessibile per garantire che ciò sia possibile.*

**Emendamento 111**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 112**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici incombe sul responsabile del trattamento.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Il testo è superfluo in quanto l'onere delle prova nell'ambito del normale diritto procedurale viene attualmente applicato.*

### **Emendamento 113**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La forma di consenso espressa per il trattamento dei dati personali dell'interessato è conforme al tipo di dati trattati e allo scopo del trattamento, come determinato mediante un'opportuna valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33.***

*Motivazione*

*Il presente emendamento lega l'identificazione del consenso conforme ai risultati delle valutazioni d'impatto, che ne incoraggeranno l'utilizzo. In assenza di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si continuerà ad applicare l'obbligo per default del consenso esplicito.*

### **Emendamento 114**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Purché sulla base di tale valutazione d'impatto non si ritenga necessaria un'altra forma di consenso, il consenso viene accordato sotto forma di una tacita dichiarazione specifica e informata o altra azione positiva.***

### Motivazione

*Il presente emendamento lega l'identificazione del consenso conforme ai risultati delle valutazioni d'impatto, che ne incoraggeranno l'utilizzo. In assenza di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si continuerà ad applicare l'obbligo per default del consenso esplicito.*

#### **Emendamento 115** **Proposta di regolamento** **Articolo 7 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma **distinguibile** dalle altre materie.

##### *Emendamento*

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma **evidente** rispetto alle altre materie.

### Motivazione

*Agli interessati devono essere garantite condizioni chiare e inequivocabili affinché essi possano prestare il proprio consenso. Se l'intenzione è quella di garantire che il linguaggio del consenso non si perda nel gergo tecnico, sarebbe forse opportuno utilizzare il termine "evidente" anziché "distinguibile". Il consenso deve essere evidenziato, non presentato in forma distinguibile.*

#### **Emendamento 116** **Proposta di regolamento** **Articolo 7 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

##### *Emendamento*

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. **Se il consenso è parte integrante di una relazione contrattuale o fissata dalla legge, la revoca dipende dalle condizioni contrattuali o giuridiche.** La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

#### **Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il consenso non costituisce una base giuridica per il trattamento *ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento.*

*Emendamento*

4. Il consenso **di un impiegato** non costituisce una base giuridica per il trattamento *dei dati da parte del datore di lavoro. La legittimità del trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f), nonché paragrafi da 2 a 5. Il consenso individuale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), può essere sostituito da accordi collettivi quale base giuridica, in particolare contratti collettivi o accordi intervenuti nelle aziende a livello di commissione interna.*

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis.** *Qualora un servizio della società dell'informazione metta a disposizione di minori la possibilità di accedere all'uso dei social network, devono essere adottate esplicite misure al fine di proteggere il loro benessere, anche assicurando, nella misura del possibile, che essi siano consapevoli dell'identità di coloro con i quali comunicano.*

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3.** *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le modalità per ottenere il consenso verificabile di cui al*

**soppresso**

*paragrafo 1. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

**Emendamento 120**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

*Emendamento*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale **o a condanne penali, a reati, inclusi i reati penali e le questioni che non hanno portato a condanne, a problemi sociali importanti** o a connesse misure di sicurezza.

**Emendamento 121**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie, oppure

*Emendamento*

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro **o della contrattazione collettiva nel mercato del lavoro**, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie **per quanto concerne i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato**, oppure

**Emendamento 122**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

*Emendamento*

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione, **organizzazione del mercato del lavoro** o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

*Motivazione*

*È importante che le organizzazioni sul mercato del lavoro possano proseguire a trattare e scambiarsi informazioni personali relative ai propri membri.*

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) il trattamento è **necessario** per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione o del diritto degli Stati membri, che **deve** prevedere misure appropriate per tutelare i legittimi interessi dell'interessato, oppure

*Emendamento*

g) il trattamento **e la condivisione sono necessari** per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sulla base del diritto dell'Unione, del diritto degli Stati membri, **delle convenzioni internazionali di cui l'Unione o uno Stato membro sono parti**, che **devono** prevedere misure appropriate per tutelare i legittimi interessi dell'interessato, oppure

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) il trattamento di dati relativi alla salute è

*Emendamento*

h) il trattamento **e la condivisione** di dati



**necessario** a fini sanitari, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure

relativi alla salute **sono necessari** a fini sanitari, **anche per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica e** fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 81, oppure

#### *Motivazione*

*Tale chiarimento è necessario per tutelare il trattamento dei dati medici utilizzati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica. I ricercatori fanno molto affidamento sui registri dei pazienti e sulle biobanche per condurre studi epidemiologici, clinici e traslazionali, rendendo quindi necessario il trattamento dei dati personali a fini sanitari.*

### **Emendamento 125**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera i**

##### *Testo della Commissione*

i) il trattamento è **necessario** per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

##### *Emendamento*

i) il trattamento **e la condivisione sono necessari** per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 83, oppure

### **Emendamento 126**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j**

##### *Testo della Commissione*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto **il controllo dell'autorità pubblica**, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

##### *Emendamento*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato **ai sensi delle condizioni e garanzie di cui all'articolo 83 bis, o sotto la supervisione di un'autorità di controllo**, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare, **ovvero per evitare la violazione di un obbligo legale o di accordi collettivi sul mercato del lavoro**, cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che

deve prevedere garanzie adeguate *per quanto riguarda i diritti fondamentali dell'interessato*. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

## Emendamento 127

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j bis) il trattamento di dati relativi alla salute, necessario per la protezione sociale privata, in particolare attraverso la sicurezza del reddito o strumenti per la gestione del rischio che sono negli interessi dell'interessato e dei suoi dipendenti e attivi, ovvero rafforzando l'equità intergenerazionale per mezzo della distribuzione.*

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.*

*3. Al comitato europeo per la protezione dei dati è affidato il compito di emettere le raccomandazioni inerenti i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per la protezione delle categorie particolari di dati personali in conformità del paragrafo 2*

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se i dati *trattati da un responsabile del*

Se i dati *che tratta* non *gli* consentono,

**trattamento** non consentono di identificare **una persona fisica**, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

**attivando i mezzi utilizzati**, di identificare **l'interessato, in particolare rendendo i dati anonimi o pseudonimi**, il responsabile del trattamento non è obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

**Il responsabile del trattamento delle banche dati di ricerca fornisce informazioni generali sulle fonti originali dei dati della banca dati di ricerca.**

## Emendamento 130

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento applica politiche trasparenti **e facilmente accessibili** con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato.

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento applica politiche trasparenti con riguardo al trattamento dei dati personali e ai fini dell'esercizio dei diritti dell'interessato **e a questo scopo fornisce a chiunque ne faccia richiesta le informazioni stabilite alle lettere da a) a g) dell'articolo 28, paragrafo 2, in modo appropriato.**

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **Articolo 11 bis**

**L'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE e gli articoli 20 e 21, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 2002/22/CE attuano il diritto dell'interessato a un'informazione e una comunicazione trasparente, che impone che il responsabile del trattamento informi l'interessato circa i suoi diritti, con riguardo all'uso delle sue**

*informazioni personali, e richiami l'attenzione sull'esistenza di sistemi che sono stati appositamente sviluppati in conformità dei principi della tutela della vita privata.*

#### *Motivazione*

*L'articolo 12 della direttiva sulla privacy elettronica e gli articoli 20 e 21 della direttiva sul servizio universale comprendono i servizi elenco, come parte integrante del campo di applicazione del servizio universale. Si richiede che le banche dati dei prestatori di servizi elenco siano "esaustive", pertanto l'inclusione di dati degli abbonati è importante, ed è parimenti importante l'esigenza degli abbonati di essere chiaramente informati di tutte le opzioni che hanno a disposizione, indipendentemente dal modello adottato da uno Stato membro (opt-in, opt-out oppure ibrido).*

### **Emendamento 132**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento **predispone** altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.

##### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento **può** altresì **predisporre** i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.

### **Emendamento 133**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro un mese dal ricevimento della

##### *Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro un mese dal ricevimento della

richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. ***Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.***

richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto.

#### *Motivazione*

*In particolare per le piccole e medie imprese potrebbe comportare un enorme dispendio burocratico qualora si debbano intraprendere procedure elettroniche per garantire lo svolgimento elettronico del processo.*

### **Emendamento 134**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare ***per il loro*** carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; in alternativa, può ***non*** effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

##### *Emendamento*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare ***a causa del loro elevato volume, della complessità o del*** loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese ***commisurato e senza finalità di profitto*** per le informazioni o l'azione richiesta; in alternativa, può ***rifiutarsi di*** effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

#### *Motivazione*

*La fornitura dei dati conservati in una banca dati ha un costo. La richiesta di un contributo*

*appropriato e senza finalità di profitto da parte dell'interessato per l'accesso ai dati contribuirebbe a limitare le richieste futili, oltre a risultare cruciale nello scoraggiare i truffatori dal tentativo di ottenere elevati volumi di dati del credito dei consumatori che potrebbero essere usati per scopi fraudolenti.*

**Emendamento 135**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.**

**soppresso**

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. La Commissione **può stabilire** moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

6. La Commissione **stabilisce** moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

*Motivazione*

*La stesura di moduli e procedure standard è un'esigenza necessaria per garantire l'effettiva applicazione di questa misura, in particolare da parte delle micro, piccole e medie imprese.*

**Emendamento 137**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, **compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)**, e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

*Emendamento*

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

*Motivazione*

*L'obbligo di comunicare i termini contrattuali e le condizioni generali è adeguatamente disciplinato dal diritto civile. Dal punto di vista della protezione dei dati, è pertanto esclusivamente necessario fornire informazioni relativamente alle finalità o agli interessi legittimi del trattamento.*

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

*Emendamento*

c) il periodo **previsto** per il quale i dati personali saranno conservati;

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo **e le coordinate di contatto di detta autorità;**

*Emendamento*

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

*Motivazione*

*L'obbligo di specificare le coordinate di contatto dell'autorità di controllo unito alla responsabilità in caso di disinformazione implicherebbe una continua revisione delle informazioni pertinenti, e risulterebbe eccessivo soprattutto per le piccole e medie imprese.*

## **Emendamento 140**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) le informazioni relative a specifiche misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali;***

## **Emendamento 141**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.***

***soppressa***

*Motivazione*

*L'estensione generalizzata dei già consistenti obblighi di informazione genererebbe probabilmente una notevole incertezza giuridica. Né l'azienda interessata, né il consumatore possono valutare con certezza giuridica da questa formulazione quali informazioni devono essere rese disponibili in ciascun singolo caso.*

## **Emendamento 142**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell'obbligatorietà **o meno** della comunicazione dei dati personali **e delle possibili conseguenze di una mancata comunicazione.*****

***2. Quando i dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del trattamento lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, dell'obbligatorietà della comunicazione dei dati personali.***



## Motivazione

*The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the product can actually be delivered.*

### **Emendamento 143** **Proposta di regolamento** **Articolo 14 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, della fonte da cui sono tratti i dati personali.

#### *Emendamento*

3. Quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, il responsabile del controllo lo informa, ***ove possibile***, in aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, ***della fonte da cui sono tratti i dati personali, ad eccezione del caso in cui i dati siano tratti da una fonte accessibile al pubblico, il trasferimento sia previsto per legge o il trattamento sia utilizzato per fini connessi con le attività professionali della persona interessata.***

### **Emendamento 144** **Proposta di regolamento** **Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi.

#### *Emendamento*

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi ***o, se i dati vengono utilizzati per***

*comunicare con la persona interessata, al più tardi al momento della prima comunicazione con la stessa.*

*Motivazione*

*Il diritto dell'interessato all'autodeterminazione informativa è preso adeguatamente in considerazione se le informazioni pertinenti sono fornite in questo momento.*

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) i dati non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate, oppure

*Emendamento*

b) i dati non sono raccolti presso l'interessato **o il trattamento dei dati non consente di verificare l'identità** e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate **generando un onere amministrativo eccessivo, segnatamente se il trattamento è effettuato da una PMI**, oppure

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) i dati sono tratti da una fonte accessibile al pubblico.***

**Emendamento 147**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 14 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri

per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.

per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese, **di concerto con le parti interessate.**

#### *Motivazione*

*L'utilizzo di atti delegati comporta un rischio d'opacità che è preferibile evitare, fermo restando che la loro elaborazione avverrà in stretta collaborazione con coloro i quali vi saranno soggetti.*

#### **Emendamento 148**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea**

###### *Testo della Commissione*

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. **Se è in corso un trattamento**, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni:

###### *Emendamento*

1. L'interessato che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento, dal responsabile del trattamento, la conferma, **in un linguaggio semplice e chiaro**, che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. **Con l'eccezione dei dati usati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica**, il responsabile del trattamento fornisce le seguenti informazioni **in fase di trattamento dei dati**:

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) il periodo per il quale saranno conservati

###### *Emendamento*

d) il periodo **massimo** per il quale saranno

i dati personali;

conservati i dati personali.

*Motivazione*

*Il periodo di conservazione dei diversi dati è estremamente variabile e spesso non può essere stabilito con precisione fin dall'inizio. Pertanto deve essere fissato un periodo massimo di conservazione dei dati personali.*

**Emendamento 150**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

*Emendamento*

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al responsabile del trattamento la rettifica, **conformemente all'articolo 16**, o la cancellazione dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

**Emendamento 151**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo **e le coordinate di contatto di detta autorità;**

*Emendamento*

f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

*Motivazione*

*L'obbligo di specificare le coordinate di contatto dell'autorità di controllo unito alla responsabilità in caso di disinformazione implicherebbe una continua revisione delle informazioni pertinenti necessarie, il che comporterebbe sforzi eccessivi soprattutto per le piccole e medie imprese.*

**Emendamento 152**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) l'importanza e le conseguenze di tale

*Emendamento*

h) l'importanza e le conseguenze di tale

trattamento, *almeno nel caso delle misure di cui all'articolo 20.*

trattamento.

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Deve essere garantito all'interessato che ne faccia richiesta il diritto di ottenere in qualunque momento, dal responsabile della fonte dei dati, conferma se i dati associati all'interessato siano o meno in corso di trattamento in una banca dati di ricerca, in conformità dell'articolo 10.***

*Motivazione*

*Data in research databases will most often be considered personal data according to a high threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what he is not allowed to, namely to identify that data subject.*

## **Emendamento 154**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all'interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).***

***soppresso***

## **Emendamento 155**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16**

*Testo della Commissione*

L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la rettifica di dati personali inesatti. L'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione di dati personali incompleti, anche mediante una dichiarazione rettificativa.

*Emendamento*

*Non concerne la versione italiana*

**Emendamento 156**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – titolo**

*Testo della Commissione*

Diritto *all'oblio* e alla cancellazione

*Emendamento*

Diritto alla cancellazione

**Emendamento 157**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a *un'ulteriore diffusione* di tali dati, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:

*Emendamento*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a *un'ulteriore trattamento* di tali dati, *salvo che il responsabile dei dati sia un'autorità pubblica o entità commissionata dall'autorità, o altrimenti agente per conto dell'autorità*, in particolare in relazione ai dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei motivi seguenti:

**Emendamento 158**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o **altrimenti** trattati;

*Emendamento*

a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o **ulteriormente** trattati **e il periodo minimo legalmente obbligatorio di conservazione è scaduto**;

**Emendamento 159**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati;

*Emendamento*

b) l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare o **conservare** i dati;

**Emendamento 160**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il responsabile del trattamento prenderà tutte le iniziative necessarie per comunicare ogni eventuale cancellazione a ciascuna entità giuridica alla quale i dati sono stati divulgati.***

**Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Il paragrafo 1 si applica soltanto qualora il responsabile del trattamento dei dati sia in grado di confermare l'identità***

*dell'interessato che presenta la richiesta di cancellazione.*

**Emendamento 162**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Considerata la natura di Internet e la possibilità di postare informazioni su vari siti a livello globale, tale disposizione non è attuabile.*

**Emendamento 163**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento provvede senza ritardo alla cancellazione, a meno che conservare i dati personali non sia necessario:

3. Il responsabile del trattamento provvede senza *inutile* ritardo alla cancellazione, a meno che conservare *e diffondere* i dati personali non sia necessario:

**Emendamento 164**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b**



*Testo della Commissione*

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

*Emendamento*

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica **e per finalità sanitarie** in conformità dell'articolo 81;

**Emendamento 165**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; **il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;**

*Emendamento*

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento;

*Motivazione*

*In altri Stati membri possono essere vigenti leggi che obbligano il responsabile del trattamento a respingere il diritto all'oblio. È possibile che sia necessario conservare i dati per ragioni di contabilità conformemente, ad esempio, alle disposizioni in materia di rendicontazione contabile.*

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**e bis) per prevenire o individuare frodi, confermare identità, e/o determinare la qualità creditizia, o la capacità finanziaria.**

**Emendamento 167**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) il responsabile del trattamento deve conservare i dati personali al fine di garantire che a seguito di una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 19 non si proceda all'ulteriore trattamento di detti dati.***

*Motivazione*

*La dichiarazione di opposizione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 19 non autorizza più il trattamento futuro di tali dati. Al fine di garantire che i dati in oggetto non siano realmente utilizzati per trattamenti futuri, non devono essere cancellati ma bloccati o altrimenti contrassegnati.*

**Emendamento 168**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. La richiesta di rettifica, cancellazione ovvero blocco dei dati personali non pregiudica i trattamenti necessari al fine di assicurare, proteggere o mantenere la resilienza di uno o più sistemi informativi. In aggiunta, il diritto di rettifica e/o cancellazione dei dati personali non si applica ad alcun dato personale la cui conservazione sia imposta per obbligo di legge, o allo scopo di proteggere i diritti del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento o di terzi.***

*Motivazione*

*Esistono circostanze in cui il diritto dell'interessato di rettificare o cancellare dati personali non deve applicarsi - per esempio, in conformità delle legislazioni degli Stati membri dell'UE o di altre legislazioni che prescrivono la conservazione di alcune tipologie di dati personali per ragioni di sicurezza nazionale o per indagare eventuali illeciti.*

**Emendamento 169**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

**9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:**

**a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e situazioni di trattamento dei dati;**

**b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;**

**c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 170**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere dal responsabile del trattamento copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

*Emendamento*

1. L'interessato ha il diritto, ove i dati personali siano trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere **su richiesta** dal responsabile del trattamento, **ove tecnicamente fattibile e adeguato**, copia dei dati trattati in un formato elettronico e strutturato che sia di uso comune e gli consenta di farne ulteriore uso.

**Emendamento 171**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato a un altro sistema in un formato elettronico di uso comune, senza impedimenti da parte del responsabile del trattamento da cui sono richiamati i dati.

*Emendamento*

2. Se ha fornito i dati personali e il trattamento si basa sul consenso o su un contratto, l'interessato ha il diritto, ***ove tecnicamente fattibile e adeguato***, di trasmettere tali dati personali e ogni altra informazione fornita e conservata in un sistema di trattamento automatizzato.

**Emendamento 172**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono negativamente sui diritti e sulle libertà altrui, inclusi i segreti commerciali o i diritti di proprietà intellettuale. Queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.***

*Motivazione*

*Linguaggio utilizzato dal considerando 51 in relazione all'accesso ai dati. Occorre tenere debitamente conto dei limiti alla portabilità dei dati, soprattutto in relazione agli interessi legittimi delle aziende di proteggere, entro limiti ragionevoli, i segreti commerciali e i diritti di proprietà intellettuale.*

**Emendamento 173**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non incidono sull'obbligo di sopprimere i dati qualora non siano più necessari a norma dell'articolo 5, lettera e).***

## **Emendamento 174**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento di dati in forma anonima e pseudonima, nella misura in cui l'interessato non è sufficientemente identificabile sulla base di tali dati, oppure l'identificazione richiederebbe che il responsabile del trattamento annullasse il processo di pseudonimizzazione.***

## **Emendamento 175**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quinquies. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il responsabile del trattamento possa ragionevolmente dimostrare che non è possibile separare i dati dell'interessato dai dati di altri interessati.***

## **Emendamento 176**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. La Commissione può specificare il formato elettronico di cui al paragrafo 1 e le norme tecniche, le modalità e le procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

***3. Il formato elettronico, le relative funzionalità e procedure per la trasmissione di dati personali in conformità del paragrafo 2, sono determinati dal responsabile del trattamento facendo riferimento agli standard del settore più appropriati, o come definito dalle parti interessate del***

*settore o dagli organismi di standardizzazione. La Commissione promuove e assiste il settore, le parti interessate e gli organismi di standardizzazione nella mappatura e nell'adozione di norme tecniche, modalità e procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2.*

## **Emendamento 177**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 18 bis*

*Qualora l'interessato si avvalga dei diritti di cui agli articoli da 14 a 19 del presente regolamento, il responsabile del trattamento deve garantire che sia stata ricevuta sufficiente documentazione per comprovare l'identità di un interessato.*

*Motivazione*

*I cittadini devono dimostrare la propria identità per applicare i diritti, affinché sia possibile prevenire qualunque forma di furto di identità.*

## **Emendamento 178**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali *ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi preminenti e legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.*

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, *nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), per motivi preminenti e degni di tutela connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali. In caso di opposizione giustificata, il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati.*

## Motivazione

*L'emendamento rispecchia l'effettiva e dimostrata disposizione in materia di opposizione di cui all'articolo 14, lettera a), della direttiva 95/46/CE. Non vi è alcun motivo per modificare il sistema attuale. A quanto risulta, il settore non presenta problemi concreti tali da giustificare un cambiamento normativo. Ciò vale tanto più visto che il regolamento si applicherà direttamente, senza la flessibilità della direttiva.*

### Emendamento 179

#### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

##### *Emendamento*

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, ***oppure qualora il trattamento sia basato sull'articolo, 6, paragrafo 1, lettera f,*** l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto è offerto esplicitamente all'interessato in modo intelligibile, ***con un linguaggio semplice e chiaro e adeguato all'interessato, in particolare se le informazioni sono destinate a minori,*** ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

### Emendamento 180

#### Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. Qualora i dati pseudonimi siano trattati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.***

**Emendamento 181**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. **Chiunque** ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti **giuridici o significativamente incida sulla sua persona**, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.

*Emendamento*

1. **L'interessato** ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti **avversi sulla sua persona**, basata unicamente su un trattamento automatizzato **dei dati on line e off line**, destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Ai fini del marketing, della ricerca di mercato o dell'adeguamento dei mezzi di comunicazione telematica alle esigenze, è possibile realizzare profili di utilizzo impiegando dati pseudonomizzati, purché l'interessato non si opponga. L'interessato deve essere informato circa il proprio diritto di opposizione. I profili di utilizzo non devono essere ricongiunti con dati relativi al portatore dello pseudonimo.**

*Motivazione*

*Secondo la formulazione originaria dell'articolo 20, un'impresa dovrebbe raccogliere un consenso per ogni forma di trattamento dei dati personali. Al fine, tuttavia, di non distruggere il modello aziendale di innumerevoli piccole e medie imprese europee, avvantaggiando in tal modo le grandi aziende degli Stati Uniti, determinate forme di trattamento dei dati, con un'adeguata tutela dei dati personali, dovrebbero essere consentite.*

**Emendamento 183**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Il responsabile del trattamento  
notifica all'interessato quando il  
trattamento di cui al paragrafo 1 ha luogo  
e offre al soggetto il diritto di revisione di  
ogni decisione di questo tipo.***

*Motivazione*

*La profilazione per finalità di credit scoring deve essere chiaramente distinta da altre  
finalità, non da ultimo con la chiara e anticipata notifica di tale profilazione al soggetto.*

**Emendamento 184**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) si basa su dati pseudonimi;***

**Emendamento 185**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a ter) si basa sui legittimi interessi  
perseguiti dal responsabile del  
trattamento;***

**Emendamento 186**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a) è effettuato nel contesto della  
conclusione o dell'esecuzione di un***

***soppressa***

*contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta oppure che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure or*

#### **Emendamento 187**

##### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, or*

*soppressa*

#### **Emendamento 188**

##### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.*

*soppressa*

#### **Emendamento 189**

##### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale dell'interessato o nell'interesse pubblico come stabilito all'articolo 5, lettere d) ed e);*

## **Emendamento 190**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) è limitato ai dati coperti da pseudonimo. Tali dati non devono essere correlati ai dati relativi al portatore dello pseudonimo. Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 bis;*

*Motivazione*

*In linea con l'articolo 15, paragrafo 3 della legge tedesca sui mezzi di comunicazione telematici (German Telemedia Act), che incoraggia la pseudonimizzazione dei dati e fornisce un quadro legislativo chiaro per la profilazione in settori quali, tra l'altro, la pubblicità e la ricerca di mercato.*

## **Emendamento 191**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quater) è necessario per la salvaguardia dei diritti di altri soggetti interessati, ad esempio ai fini dell'accertamento di frodi, di irregolarità o di altre attività illecite conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri;*

## **Emendamento 192**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quinquies) riguarda dati che sono stati resi anonimi.*

*Motivazione*

*Dati resi anonimi in modo permanente secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 2 ter (nuovo).*

**Emendamento 193**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9.***

***soppresso***

**Emendamento 194**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non è impiegato per identificare o caratterizzare minori.***

**Emendamento 195**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di***

***soppresso***

*tale trattamento sull'interessato.*

**Emendamento 196**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2.*

*soppresso*

**Emendamento 197**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Le parti sul mercato del lavoro possono limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui all'articolo 5, lettere da a) a e), agli articoli da 11 a 20 e all'articolo 32, qualora tale limitazione sia stata concordata tramite contratti nazionali collettivi come misura necessaria e proporzionata.*

*Motivazione*

*Il mercato del lavoro è regolamentato in modo molto diverso nei vari Stati membri. Alcuni Stati membri hanno una tradizione legislativa, mentre altri hanno un elevato livello di regolamentazione derivante da contratti collettivi sul mercato del lavoro.*

**Emendamento 198**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

**1. Il responsabile** del trattamento **adotta politiche e attua** misure adeguate **per garantire ed essere in grado di dimostrare** che il trattamento **dei dati personali effettuato** è conforme al presente regolamento.

*Emendamento*

**1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica, della natura del trattamento dei dati personali e del tipo di organizzazione, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, sono attuate** misure **tecniche e organizzative** adeguate **e dimostrabili in modo tale** che il trattamento **sia** conforme al presente regolamento **e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato sin dalla progettazione.**

*Motivazione*

*Occorre che il regolamento garantisca sufficiente flessibilità da permettere a diverse organizzazioni di porre in essere le misure tecniche e organizzative più efficaci, adatte alla natura e alla struttura di ciascuna organizzazione.*

**Emendamento 199**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Su richiesta dell'autorità competente per la protezione dei dati, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento dimostra l'esistenza di misure tecniche e organizzative.**

**Emendamento 200**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 ter. Un gruppo di imprese può applicare misure tecniche e organizzative congiunte per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.**

## **Emendamento 201**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 quater. Il presente articolo non si applica a una persona fisica che tratti dati personali senza un interesse commerciale.***

## **Emendamento 202**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono, in particolare:***

***2. Tali misure comprendono, senza limitazioni:***

## **Emendamento 203**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a) la conservazione della documentazione ai sensi dell'articolo 28;***

***a) il controllo indipendente da parte della dirigenza sul trattamento dei dati personali allo scopo di garantire l'esistenza e l'efficacia delle misure tecniche e organizzative;***

## **Emendamento 204**

### **Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) l'attuazione di un sistema di gestione del controllo, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale e adeguate***

*istruzioni;*

**Emendamento 205**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*b) l'attuazione dei requisiti di sicurezza dei dati di cui all'articolo 30;*

*Emendamento*

*b) l'esistenza di adeguate politiche, istruzioni o altre linee direttrici atte a guidare il trattamento dei dati, necessarie al fine di rispettare il regolamento, nonché di procedure e misure di applicazione volte a rendere efficaci tali linee direttrici;*

**Emendamento 206**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*c) l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 33;*

*Emendamento*

*c) l'esistenza di adeguate procedure di pianificazione volte a garantire la conformità e a far fronte al trattamento potenzialmente rischioso di dati personali prima dell'avvio del trattamento;*

**Emendamento 207**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*d) il rispetto dei requisiti di autorizzazione preventiva o di consultazione preventiva dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 34, paragrafi 1 e 2;*

*Emendamento*

*d) l'esistenza di una documentazione idonea del trattamento dei dati onde consentire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento;*



**Emendamento 208**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) politiche di gestione dei dati chiare e accessibili, proporzionate alla quantità e al tipo di dati personali trattati dal responsabile del trattamento nonché al rischio di pregiudizio della protezione dei dati che trattamento stesso comporta;*

*Motivazione*

*Le sezioni aggiuntive sono destinate a costituire la base di un meccanismo di responsabilità reale ed eseguibile, sufficientemente flessibile per venire incontro sia alle grandi imprese sia alle organizzazioni minori. Un simile concetto è in linea con le migliori pratiche già in atto in altri regimi di conformità, quali le disposizioni anticorruzione.*

**Emendamento 209**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e ter) l'esistenza di un'adeguata consapevolezza e formazione del personale che prende parte al trattamento dei dati e alle relative decisioni in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;*

**Emendamento 210**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quater) la definizione e la documentazione delle misure di cui all'articolo 11;*

**Emendamento 211**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quinquies) le prove dell'impegno da parte dell'alta dirigenza nei confronti dell'attuazione delle politiche di gestione dei dati in tutta l'azienda, così da garantire il rispetto del presente regolamento.***

*Motivazione*

*Le sezioni aggiuntive sono destinate a costituire la base di un meccanismo di responsabilità reale ed eseguibile, sufficientemente flessibile per venire incontro sia alle grandi imprese sia alle organizzazioni minori. Un simile concetto è in linea con le migliori pratiche già in atto in altri regimi di conformità, quali le disposizioni anticorruzione.*

**Emendamento 212**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Tutte le relazioni periodiche delle attività del responsabile del trattamento contengono una descrizione delle politiche e delle misure di cui al paragrafo 1.***

**Emendamento 213**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di***

***soppresso***

*verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

**Emendamento 214**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – titolo**

*Testo della Commissione*

Protezione fin dalla progettazione e *protezione di default*

*Emendamento*

Protezione fin dalla progettazione

**Emendamento 215**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure *tecniche e organizzative* in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

*Emendamento*

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, dei costi di attuazione *e delle migliori pratiche a livello internazionale*, mette in atto adeguate misure e procedure in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

*In deroga al primo comma, al responsabile del trattamento sono imposte soltanto misure proporzionate al rischio del trattamento dei dati insito nella natura dei dati personali che devono essere trattati.*

**Emendamento 216**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.**

*Emendamento*

**2. Le misure e procedure di cui al paragrafo 1:**

- a) tengono debitamente conto delle norme e delle regolamentazioni tecniche vigenti nel settore della sicurezza pubblica;**
- b) seguono il principio di neutralità tecnologica, dei servizi e dei modelli aziendali;**
- c) sono basate su azioni e norme su scala globale promosse dall'industria;**
- d) tengono debitamente conto degli sviluppi internazionali.**

**Emendamento 217**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Nell'attuare le disposizioni del presente regolamento si assicura che non siano imposte, per i prodotti e i servizi, inclusi i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche che possano ostacolare l'immissione sul mercato delle apparecchiature e la loro libera circolazione tra i vari Stati membri e al loro interno.**

**Emendamento 218**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 219**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 220**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24**

*Testo della Commissione*

Se il responsabile del trattamento determina le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi

*Emendamento*

Se il responsabile del trattamento determina le finalità del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato. **Gli**

per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

***accordi riflettono adeguatamente i rispettivi ed effettivi ruoli dei corresponsabili e i loro rapporti nei confronti degli interessati.***

*Motivazione*

*È necessario richiedere espressamente che l'accordo che i corresponsabili del trattamento devono sottoscrivere rifletta adeguatamente i loro rispettivi ruoli e i rapporti nei confronti degli interessati. I corresponsabili non si trovano necessariamente nella medesima posizione negoziale quando si tratta di accordi contrattuali. Inoltre, non tutti i corresponsabili hanno un rapporto diretto con l'interessato, né controllano lo stesso tipo e lo stesso volume di dati personali.*

**Emendamento 221**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 25 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

***4. La designazione di un rappresentante a cura del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.***

*Emendamento*

***soppresso***

*Motivazione*

*Il rappresentante agisce per conto del responsabile del trattamento ed è il responsabile del trattamento nell'UE. Va rispettato il principio del "ne bis in idem".*

**Emendamento 222**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, ***questi*** sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato,

*Emendamento*

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento ***e preveda il trattamento di dati che consentirebbero all'incaricato del trattamento di identificare con ragionevole sicurezza l'interessato, il responsabile del trattamento*** sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto

con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

**Emendamento 223**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento *e che preveda segnatamente che l'incaricato del trattamento:*

*Emendamento*

2. L'esecuzione dei trattamenti su commissione è disciplinata da un contratto o altro atto giuridico che vincoli l'incaricato del trattamento al responsabile del trattamento. *Essi sono liberi di stabilire i rispettivi ruoli e le responsabilità per quanto concerne i requisiti previsti dal presente regolamento, e garantiscono quanto segue:*

**Emendamento 224**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) *agisca* soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati;

*Emendamento*

a) *l'incaricato del trattamento agisce* soltanto su istruzione del responsabile del trattamento, in particolare qualora sia vietato il trasferimento dei dati personali usati;

**Emendamento 225**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) è tenuto conto del principio della protezione fin dalla progettazione;***

#### **Emendamento 226**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d) ricorra ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento;***

***soppressa***

#### **Emendamento 227**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, crei d'intesa con il responsabile del trattamento le condizioni tecniche e organizzative necessarie per l'adempimento dell'obbligo del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;***

***e) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento e della capacità dell'incaricato del trattamento di fornire assistenza con uno sforzo ragionevole, è concluso un accordo concernente le adeguate e rilevanti condizioni tecniche e organizzative, che sostenga la capacità del responsabile del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;***

#### **Emendamento 228**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f) aiuti il responsabile del trattamento a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;***

***f) per quanto possibile tenuto conto della natura del trattamento, delle informazioni a disposizione dell'incaricato del trattamento nonché della sua capacità di fornire assistenza con ragionevole sforzo,***



*è concluso un accordo circa il modo di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 30 a 34;*

**Emendamento 229**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) ultimato il trattamento, *trasmetta* tutti i risultati al responsabile del trattamento *e si astenga dal trattare altrimenti i dati personali;*

*Emendamento*

g) ultimato il trattamento, *l'incaricato del trattamento trasmette* tutti i risultati al responsabile del trattamento *o li distrugge in un modo riconosciuto dal punto di vista commerciale;*

**Emendamento 230**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*4. L'incaricato del trattamento che tratta i dati personali diversamente da quanto indicato nelle istruzioni del responsabile del trattamento è considerato responsabile del trattamento per tale trattamento ed è soggetto alle norme sui corresponsabili del trattamento di cui all'articolo 24.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 231**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 26 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell'incaricato del trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di*

*Emendamento*

*soppresso*

*facilitare il trattamento dei dati personali all'interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione.*

*Motivazione*

*Secondo il principio di responsabilità, i dettagli andrebbero lasciati al responsabile e all'incaricato del trattamento.*

**Emendamento 232**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni responsabile del trattamento, **incaricato del trattamento** ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva **la** documentazione **di tutti** i trattamenti effettuati sotto la propria responsabilità.

*Emendamento*

1. Ogni responsabile del trattamento ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva **l'adeguata** documentazione **delle misure adottate per garantire che** i trattamenti **dei dati personali** effettuati sotto la propria responsabilità **siano conformi al presente regolamento.**

**Emendamento 233**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. La documentazione contiene le informazioni di cui l'autorità di controllo necessita per accertare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia osservato il presente regolamento, compresa una descrizione di tutte le misure interne e i meccanismi applicabili volti a soddisfare quanto previsto all'articolo 22.**

*Motivazione*

*L'obbligo prescrittivo di documentazione per ciascuna attività di trattamento dei dati è irrealizzabile sia per le aziende multinazionali sia per le imprese più piccole e non garantirebbe ai clienti una maggiore protezione della vita privata. L'emendamento proposto*

*evita programmi di conformità in materia di protezione dei dati legalistici e onerosi, che generano pratiche burocratiche ma non migliorano le pratiche operative in uso.*

#### **Emendamento 234**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 28 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non si applicano al trattamento di dati eseguito dalle PMI esclusivamente come attività accessoria alla vendita di beni e servizi. Sono da considerarsi attività accessorie le attività commerciali o non commerciali non connesse con l'attività principale di un'azienda. Per quanto concerne la protezione dei dati, le attività di trattamento dei dati che rappresentano meno del 50% del fatturato dell'azienda sono da considerarsi accessorie.***

#### **Emendamento 235**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 28 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. La documentazione contiene almeno le seguenti informazioni:***

***soppresso***

***a) nome e coordinate di contatto del responsabile del trattamento, o di ogni corresponsabile del trattamento o incaricato del trattamento, e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento;***

***b) nome e coordinate di contatto dell'eventuale responsabile della protezione dei dati;***

***c) finalità del trattamento, compresi i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6,***

*paragrafo 1, lettera f);*

*d) descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;*

*e) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali, compresi i responsabili del trattamento cui sono comunicati i dati personali ai fini del perseguimento dei loro legittimi interessi;*

*f) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;*

*g) indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;*

*h) descrizione dei meccanismi di cui all'articolo 22, paragrafo 3.*

## **Emendamento 236**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Il responsabile del trattamento, *l'incaricato del trattamento* e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

#### *Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

## **Emendamento 237**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 238**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. La Commissione può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

*Emendamento*

6. La Commissione, **previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati**, può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

**Emendamento 239**

**Proposta di regolamento  
Articolo 29 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2,

*Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 53, paragrafo 2,

lettera b).

lettera b). *Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione, sulla base di una richiesta che esponga le ragioni per la richiesta di accesso alla documentazione, a disposizione dell'autorità di controllo.*

## **Emendamento 240**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Qualora il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento siano stabiliti in più Stati membri ai fini della gestione completa o parziale dei dati, hanno la possibilità di indicare il loro stabilimento principale.*

## **Emendamento 241**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 30 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate, *inclusa la pseudonimizzazione*, per garantire un livello di sicurezza appropriato, in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati personali da proteggere.

*In deroga al primo comma, al responsabile del trattamento e all'incaricato del trattamento sono imposte soltanto misure proporzionate al rischio del trattamento dei dati insito nella natura dei dati personali che devono essere trattati.*

**Emendamento 242**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli obblighi giuridici di cui ai paragrafi 1 e 2, che richiederebbero il trattamento dei dati personali nella misura strettamente necessaria a garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni, costituiscono un legittimo interesse perseguito dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento oppure per loro conto, come indicato all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f).*

**Emendamento 243**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.*

*soppresso*

**Emendamento 244**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:**

**soppresso**

**a) impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;**

**b) impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei dati personali;**

**c) garantire la verifica della liceità del trattamento.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

#### **Emendamento 245**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 31 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, *ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.*

1. In caso di violazione dei dati personali **relativa a categorie particolari di dati personali, a dati personali coperti dal segreto professionale, a dati personali concernenti reati o sospetti di reato o a dati personali relativi a conti bancari o coperti da una carta di credito, che minaccia gravemente i diritti o gli interessi legittimi dell'interessato**, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo.

#### **Emendamento 246**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 31 – paragrafo 2**



*Testo della Commissione*

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento *immediatamente* dopo aver *accertato la* violazione.

*Emendamento*

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento, *senza ingiustificato ritardo*, dopo aver *individuato una* violazione *dei dati personali che rischia di avere effetti giuridici a danno della privacy dell'interessato*.

**Emendamento 247**

**Proposta di regolamento  
Articolo 31 – paragrafo 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali.

*Emendamento*

e) descrivere le misure proposte o adottate dal responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali *e/o mitigarne gli effetti*.

**Emendamento 248**

**Proposta di regolamento  
Articolo 31 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

*Emendamento*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve *essere sufficiente a* consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

**Emendamento 249**

**Proposta di regolamento  
Articolo 31 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 250**

**Proposta di regolamento  
Articolo 31 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili **all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

*Emendamento*

6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo **e** le procedure applicabili **alla presentazione delle relazioni.**

**Emendamento 251**

**Proposta di regolamento  
Articolo 32 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali **o** di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

*Emendamento*

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali, di attentare alla vita privata, **ai diritti o agli interessi legittimi** dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.  
**Si considera che una violazione**

*pregiudichi i dati personali o la vita privata dell'interessato quando può comportare, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione.*

## Emendamento 252

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e c).

#### *Emendamento*

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 **è esaustiva, chiara e comprensibile da chiunque**, descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b), c) **e d)**.

## Emendamento 253

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento ***dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che*** ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e ***che*** tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili ***a*** chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

#### *Emendamento*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se ***la violazione non ha prodotto danni significativi e se*** il responsabile del trattamento ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili, ***inutilizzabili o in forma anonima per*** chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

## Emendamento 254

### Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali di cui al paragrafo 1.**

**soppresso**

## **Emendamento 255**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 32 bis**

##### **Comunicazione di una violazione dei dati personali ad altre organizzazioni**

**Il responsabile del trattamento che comunica una violazione dei dati personali a un interessato in conformità dell'articolo 32 può notificare la violazione dei dati personali a un'altra organizzazione, a un'istituzione governativa o a un suo dipartimento qualora tale organizzazione, istituzione governativa o sua parte sia in grado di ridurre il rischio di danno che potrebbe derivarne oppure mitigare tale danno. Tale notifica può essere effettuata senza informare l'interessato, se la divulgazione avviene al solo scopo di ridurre il rischio di danno all'interessato che potrebbe derivare dalla violazione, oppure di mitigare tale danno.**

#### *Motivazione*

*In molti casi, altre organizzazioni o istituzioni governative sono nelle condizioni di aiutare a mitigare il danno che potrebbe essere causato a un interessato in conseguenza di una violazione dei dati qualora siano messe a conoscenza della violazione e delle relative circostanze.*

## Emendamento 256

### Proposta di regolamento Capo 4 – sezione 3 – titolo

*Testo della Commissione*

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI E  
**AUTORIZZAZIONE** PREVENTIVA

*Emendamento*

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA  
PROTEZIONE DEI DATI E **NOTIFICA**  
PREVENTIVA

*Motivazione*

*Le procedure che richiedono un'autorizzazione preventiva sono costose e richiedono tempo per il responsabile del trattamento; inoltre, il loro valore aggiunto rispetto a un sistema di notifica preventiva appare dubbio dal punto di vista della protezione dei dati. La notifica preventiva, che darà comunque all'autorità di vigilanza la possibilità di agire e reagire, è sufficiente allo scopo, oltre a garantire una procedura di protezione dei dati di facile utilizzo per l'utente.*

## Emendamento 257

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento **o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento** effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali.

*Emendamento*

1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali. ***Un'unica valutazione è sufficiente per affrontare una serie di operazioni di trattamento che presentano rischi analoghi. Alle PMI sarà richiesto di effettuare una valutazione d'impatto solamente dopo il terzo anno dall'atto costitutivo, qualora il trattamento dei dati sia considerato un'attività essenziale dell'impresa.***

## Emendamento 258

### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea

*Testo della Commissione*

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 **in particolare** i seguenti trattamenti:

*Emendamento*

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 i seguenti trattamenti:

*Motivazione*

*Ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire con chiarezza, in modo esauriente, quali trattamenti presentano rischi specifici.*

**Emendamento 259**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici *o significativamente incidono sull'interessato;*

*Emendamento*

a) la valutazione sistematica e globale di aspetti della personalità dell'interessato o volta ad analizzarne o prevederne in particolare la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento, basata su un trattamento automatizzato e da cui discendono misure che hanno effetti giuridici **a danno dell'interessato, compresa ogni ulteriore operazione di trattamento dei dati della tipologia descritta all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento;**

**Emendamento 260**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o

*Emendamento*

b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, **le opinioni politiche, il credo religioso, le condanne penali,** la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie

decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;

mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;

**Emendamento 261**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.

*Emendamento*

3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, ***compreso il rischio che la discriminazione sia insita nell'operazione o venga da essa rafforzata***, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione ***e tenendo conto altresì delle moderne tecnologie e dei metodi in grado di migliorare la vita privata dei cittadini. Laddove esistano linee direttrici a livello europeo, esse sono prese in considerazione per la valutazione d'impatto.***

**Emendamento 262**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 33 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

***4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Motivazione

*Raccogliere attivamente le osservazioni degli interessati costituisce un onere sproporzionato per i responsabili del trattamento.*

### Emendamento 263

#### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

##### *Emendamento*

5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico ***o qualora i dati siano trattati da un altro organismo cui è stata conferita la responsabilità di svolgere compiti di servizio pubblico*** e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

## Motivazione

*Dovrebbe essere la natura del servizio fornito e non la natura dell'organismo che fornisce il servizio a determinare l'eventuale applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto dei dati. Ad esempio a organismi privati è spesso affidato il compito di fornire servizi pubblici. Vi dovrebbe essere un unico approccio in relazione alla fornitura di servizi pubblici, a prescindere dal fatto che l'organismo che fornisce il servizio sia un ente o un organismo pubblico o un'organizzazione privata contraente.*

### Emendamento 264

#### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

***6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri***

##### *Emendamento*

***soppresso***



*e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

#### **Emendamento 265**

##### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. La Commissione può specificare norme e procedure per l'esecuzione, la verifica e il controllo della valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*soppresso*

#### **Emendamento 266**

##### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 bis. Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati sono da considerarsi comunicazioni privilegiate.*

*Motivazione*

*La precisazione è importante per fugare i timori delle aziende che processi innovativi coperti da segreto commerciale possano divenire di dominio pubblico.*

#### **Emendamento 267**

##### **Proposta di regolamento Articolo 34 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Autorizzazione preventiva e** consultazione preventiva

Consultazione preventiva

*Motivazione*

*Coerenza interna con gli obiettivi di cui al considerando 70.*

**Emendamento 268**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their ability to develop and release to the market new products and services which benefit consumers and the economy.*

**Emendamento 269**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento **dei** dati personali **consulta** l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

*Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento, o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento, prima di procedere al trattamento **di categorie particolari di** dati personali **può consultare** l'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati qualora:

**Emendamento 270**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti **precisati conformemente al paragrafo 4** che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

*Emendamento*

b) l'autorità di controllo ritenga necessario effettuare una consultazione preventiva sui trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati.

*Motivazione*

*Cfr. la motivazione relativa alla soppressione del paragrafo 4.*

**Emendamento 271**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 34 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Se **ritiene** che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi non siano sufficientemente identificati o attenuati,

*Emendamento*

3. Se, **conformemente alla sua competenza, determina** che il trattamento previsto non sia conforme al presente regolamento, in particolare qualora i rischi

l'autorità di controllo vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità.

non siano sufficientemente identificati o attenuati, l'autorità di controllo **competente** vieta il trattamento previsto e presenta opportune proposte per ovviare al difetto di conformità. ***Tale decisione è soggetta a ricorso dinanzi a un tribunale competente e può non essere esecutiva durante la fase di ricorso, salvo il caso in cui il trattamento comporti un grave danno immediato per gli interessati.***

## Emendamento 272

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

***4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco dei trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 2, lettera b). L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato europeo per la protezione dei dati.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

#### *Motivazione*

*Disposizione troppo complessa dal punto di vista amministrativo per essere attuata in modo efficace, specialmente alla luce dell'esigenza di avere un regolamento non settoriale e adeguato alle esigenze future.*

## Emendamento 273

### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

***5. Se l'elenco di cui al paragrafo 4 comprende*** attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o ***attività di trattamento che*** possono incidere significativamente sulla libera

#### *Emendamento*

***5. Se le*** attività di trattamento ***sono*** finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o al controllo del loro comportamento, o possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di

circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, l'autorità di controllo; **prima di adottare tale elenco**, applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

#### *Motivazione*

*La disposizione mira a concentrare il meccanismo di coerenza laddove è più appropriato, in linea con gli emendamenti all'articolo 58, paragrafo 2.*

### **Emendamento 274**

#### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. Il responsabile del trattamento o ***l'incaricato del trattamento*** trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

##### *Emendamento*

6. Il responsabile del trattamento trasmette all'autorità di controllo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 33 e, se richiesta, ogni altra informazione al fine di consentire all'autorità di controllo di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

#### *Motivazione*

*Al fine di assicurare la certezza del diritto e consentire una migliore applicazione da parte delle autorità di controllo, nonché in conformità del considerando 62 che richiede "una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento", l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità di controllo e la consultazione con la stessa devono dipendere esclusivamente dal responsabile del trattamento. In tal modo si viene a stabilire un quadro molto più chiaro, sia per le imprese sia per le autorità di controllo.*

### **Emendamento 275**

#### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 8**

##### *Testo della Commissione*

**8. Alla Commissione è conferito il potere**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per determinare l'alto grado di rischi specifici di cui al paragrafo 2, lettera a).*

## **Emendamento 276**

### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 9**

#### *Testo della Commissione*

9. La Commissione può stabilire moduli standard e procedure per *l'autorizzazione preventiva e* la consultazione preventiva di cui *ai paragrafi 1 e 2*, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

9. La Commissione può stabilire moduli standard e procedure per la consultazione preventiva di cui *al paragrafo 2*, e per l'informativa all'autorità di controllo ai sensi del paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

## **Emendamento 277**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea**

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente *un'organizzazione per la protezione dei dati o* un responsabile della protezione dei dati quando:

## **Emendamento 278**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro

#### *Emendamento*

c) le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro

natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.

natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati. ***Sono considerate attività principali le attività per le quali il 50% del fatturato annuale dell'azienda risulti dalla vendita dei dati o dagli introiti provenienti dall'utilizzo di tali dati. Per quanto concerne la protezione dei dati, le attività di trattamento dei dati che rappresentano meno del 50% del fatturato dell'azienda sono da considerarsi accessorie.***

#### *Motivazione*

*La designazione di responsabili della protezione dei dati andrebbe ritenuta necessaria solo quando le attività principali di un'impresa riguardano il trattamento dei dati personali.*

### **Emendamento 279**

#### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, il responsabile della protezione dei dati **può** essere **designato** per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

##### *Emendamento*

3. Qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, ***l'organizzazione per la protezione dei dati o il responsabile della protezione dei dati possono*** essere **designati** per più enti, tenuto conto della struttura organizzativa dell'autorità pubblica o dell'organismo pubblico.

### **Emendamento 280**

#### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento **designa** il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in

##### *Emendamento*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento **può designare** il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

## **Emendamento 281**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i compiti e *le* funzioni **dello stesso** in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

#### *Emendamento*

6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che ogni altra funzione professionale **dell'organizzazione per la protezione dei dati o** del responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i *suoi* compiti e funzioni in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia adito a conflitto di interessi.

## **Emendamento 282**

### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 7**

#### *Testo della Commissione*

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. ***Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.***

#### *Emendamento*

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile.



## Motivazione

*Come per tutti gli altri membri del personale dovrebbe essere possibile destituire il responsabile della protezione dei dati se quest'ultimo non adempie i compiti stabiliti dalla direzione. È la direzione che decide se è soddisfatta o meno della persona che ha assunto.*

### Emendamento 283

#### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 10

##### *Testo della Commissione*

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

##### *Emendamento*

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare ***l'organizzazione per la protezione dei dati*** o il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i diritti riconosciuti dal presente regolamento.

### Emendamento 284

#### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 11

##### *Testo della Commissione*

***11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

### Emendamento 285

#### Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. **Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.**

*Emendamento*

1. **La direzione esecutiva del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento sostiene l'organizzazione per la protezione dei dati o il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.**

**Emendamento 286**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. **Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento si assicura che il responsabile della protezione dei dati adempia alle funzioni e ai compiti in piena indipendenza e non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda il loro esercizio. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.**

*Emendamento*

2. **L'organizzazione per la protezione dei dati o il responsabile della protezione dei dati adempie alle proprie funzioni e ai propri compiti in piena indipendenza e riferisce direttamente ai superiori gerarchici del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.**

**Emendamento 287**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

*Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene **l'organizzazione per la protezione dei dati** o il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo

**Emendamento 288****Proposta di regolamento****Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea***Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

*Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento conferisce ***all'organizzazione per la protezione dei dati o*** al responsabile della protezione dei dati almeno i seguenti compiti:

**Emendamento 289****Proposta di regolamento****Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a***Testo della Commissione*

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

*Emendamento*

a) ***sensibilizzare***, informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;

**Emendamento 290****Proposta di regolamento****Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c***Testo della Commissione*

c) ***sorvegliare l'attuazione e l'applicazione*** del presente regolamento, ***con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal presente***

*Emendamento*

c) ***controllare il rispetto*** del presente regolamento;

*regolamento;*

**Emendamento 291**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) controllare *che* le violazioni dei dati personali *siano documentate, notificate e comunicate* ai sensi degli articoli 31 e 32;

*Emendamento*

e) *sviluppare processi intesi a* controllare, *documentare, notificare e comunicare* le violazioni dei dati personali ai sensi degli articoli 31 e 32;

**Emendamento 292**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34;

*Emendamento*

f) *sviluppare processi intesi a* controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e richieda l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva nei casi previsti dagli articoli 33 e 34;

**Emendamento 293**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) garantire l'esistenza di misure sulla responsabilità come stabilito all'articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a e quinquies).*

*Motivazione*

*Emendamento inteso a chiarire il ruolo centrale del responsabile della protezione dei dati nella catena di responsabilità fino all'alta dirigenza.*

**Emendamento 294**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

g) **controllare che sia dato** seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

*Emendamento*

g) **contribuire a dare** seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;

**Emendamento 295**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri e la Commissione **incoraggiano**, in particolare a livello europeo, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri e la Commissione **collaborano con i responsabili del trattamento, gli incaricati del trattamento e altre parti interessate per incoraggiare**, in particolare a livello europeo, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati **e alle autorità degli Stati membri** di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.

*Motivazione*

*Il presente emendamento promuove e consente la creazione di un sistema in cui le autorità di regolamentazione riconoscono periti indipendenti sia per valutazioni concernenti l'azienda nella sua interezza sia per valutazioni specifiche concernenti i prodotti o le tecnologie.*

**Emendamento 296**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I meccanismi di certificazione della protezione dei dati sono volontari, economicamente sostenibili e accessibili tramite una procedura trasparente e non indebitamente gravosa. Tali meccanismi sono altresì neutri sul piano tecnologico e possono essere applicati su scala globale, inoltre contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei diversi settori e dei diversi trattamenti.***

*Motivazione*

*Occorre che i meccanismi di certificazione siano progettati in modo da essere efficaci senza risultare eccessivamente burocratici o gravosi.*

**Emendamento 297**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i meccanismi di certificazione della protezione dei dati di cui al paragrafo 1, comprese le condizioni di rilascio e ritiro e i requisiti per il riconoscimento nell'Unione e in paesi terzi, ***a condizione che tali misure siano neutre sul piano tecnologico.***

**Emendamento 298**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 39 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati e le modalità per promuovere e riconoscere i meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

*Emendamento*

**soppresso**

#### **Emendamento 299**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

*Emendamento*

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, **nonché l'attuazione di tale legislazione**, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

#### **Emendamento 300**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Se la Commissione ha fondati motivi di ritenere, sulla base del monitoraggio di qualunque altra fonte,**

*che un paese o un'organizzazione internazionale oggetto di una decisione adottata in conformità del paragrafo 3, non fornisca più un adeguato livello di protezione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione rivede tale decisione.*

**Emendamento 301**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

*Emendamento*

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41 *o decide che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di protezione adeguato conformemente al paragrafo 5 di detto articolo*, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale *che trasferisce dati su base internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante e, se del caso, in seguito a una valutazione d'impatto, se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha assicurato che il destinatario dei dati in un paese terzo mantiene standard elevati di protezione dei dati.*

*Tali garanzie assicurano almeno l'osservanza dei principi in materia di trattamento dei dati personali stabiliti all'articolo 5, e garantiscono i diritti degli interessati stabiliti al capo III.*

**Emendamento 302**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b**



*Testo della Commissione*

b) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2, oppure

*Emendamento*

b) le clausole tipo di protezione dei dati, ***tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario (che può essere un sub-incaricato) dei dati all'esterno dello spazio economico europeo (SEE), che possono includere condizioni standard per i trasferimenti successivi al di fuori del SEE***, adottate dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2; oppure

*Motivazione*

*Si tratta di un'importante integrazione volta a chiarire le relazioni tra responsabili del trattamento, incaricati del trattamento e sub-incaricati, nel quadro del trasferimento internazionale dei dati.*

**Emendamento 303**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

*Emendamento*

c) le clausole tipo di protezione dei dati, ***tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario (che può essere un sub-incaricato) dei dati all'esterno dello spazio economico europeo (SEE), che possono includere condizioni standard per i trasferimenti successivi al di fuori del SEE***, adottate da un'autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, qualora siano dichiarate generalmente valide dalla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), oppure

*Motivazione*

*Si tratta di un'importante integrazione volta a chiarire le relazioni tra responsabili del*

*trattamento, incaricati del trattamento e sub-incaricati, nel quadro del trasferimento internazionale dei dati.*

#### **Emendamento 304**

##### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4.

###### *Emendamento*

d) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati autorizzate da un'autorità di controllo in conformità del paragrafo 4, ***oppure***

#### **Emendamento 305**

##### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***d bis) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il ricevente dei dati, che integrano le clausole tipo di protezione dei dati di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, autorizzate dalla competente autorità di controllo in conformità del paragrafo 4;***

###### *Motivazione*

*Il presente emendamento fornirebbe un incentivo affinché le organizzazioni non si limitino ai requisiti normativi di base per conformarsi a regimi quali un "sigillo dei dati" o "marchio dei dati".*

#### **Emendamento 306**

##### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d ter) per finalità storiche, statistiche o scientifiche, le misure di cui all'articolo 83, paragrafo 4;*

### **Emendamento 307**

#### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il trasferimento basato *sulle clausole tipo di protezione dei dati o sulle norme vincolanti d'impresa di cui al* paragrafo 2, lettere a), b) o c) non necessita di ulteriori autorizzazioni.

3. Il trasferimento basato *sul* paragrafo 2, lettere a), b), c) o e) non necessita di ulteriori autorizzazioni.

*Motivazione*

*Il trasferimento a scopi di ricerca di dati codificati che non possono, e non saranno, reidentificati dal ricevente ubicato in un paese terzo, deve essere autorizzato senza ulteriore carico amministrativo.*

### **Emendamento 308**

#### **Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. *Se il trasferimento si basa sulle clausole contrattuali di cui paragrafo 2, lettera d), il* responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva *dell'*autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento *riguardanti interessati in un altro Stato membro o in altri Stati membri, o* che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, *l'*autorità di controllo applica

4. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ottenere l'autorizzazione preventiva *della competente* autorità di controllo in relazione alle clausole contrattuali in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), *per i trasferimenti che avvengono in conformità del presente articolo.* Se il trasferimento è connesso ad attività di trattamento che incidono significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, la *competente* autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo

il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

57.

## **Emendamento 309**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento può decidere di basare i trasferimenti sulle clausole tipo di protezione dei dati di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e di offrire in aggiunta a tali clausole tipo, ulteriori obblighi legalmente vincolanti applicabili ai dati trasferiti. In tali casi, gli impegni aggiuntivi sono soggetti a consultazione preventiva con la competente autorità di controllo e devono integrare e non contraddire, direttamente o indirettamente, le clausole tipo. Gli Stati membri, le autorità di controllo e la Commissione incoraggiano l'adozione di obblighi aggiuntivi e legalmente vincolanti fornendo un sigillo, marchio o meccanismo per la protezione dei dati, adottati in conformità dell'articolo 39, ai responsabili del trattamento o incaricati del trattamento che adottano le garanzie aggiuntive.***

*Motivazione*

*I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento avranno spesso un'esperienza pratica e diretta che dimostra che garanzie aggiuntive potrebbero essere appropriate in relazione ai dati personali che stanno trasferendo. Il regolamento deve incoraggiare tali responsabili e incaricati a offrire garanzie aggiuntive, ove appropriate. Tali impegni aggiuntivi non devono contraddire le clausole tipo.*

## **Emendamento 310**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 42 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Al fine di incoraggiare l'adozione di clausole contrattuali aggiuntive di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, le autorità competenti possono fornire un sigillo, marchio o meccanismo di protezione dei dati, adottati in conformità dell'articolo 39, ai responsabili del trattamento o incaricati del trattamento che adottano tali garanzie.***

*Motivazione*

*Emendamento volto a incoraggiare l'uso di sigilli o marchi di fiducia per la protezione supplementare dei dati.*

### **Emendamento 311**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 43 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'autorità di controllo ***approva, in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58,*** le norme vincolanti d'impresa, a condizione che queste:

1. La ***competente*** autorità di controllo ***autorizza, mediante un unico atto di approvazione,*** le norme vincolanti d'impresa ***per un gruppo di imprese. Tali norme consentono trasferimenti internazionali interaziendali multipli in Europa e al di fuori di essa,*** a condizione che queste:

### **Emendamento 312**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresa del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

a) siano giuridicamente vincolanti e si applichino a tutti i membri del gruppo d'impresa del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, ***nonché ai loro subappaltatori esterni,*** compresi i loro dipendenti, e siano da questi rispettate;

## Motivazione

*Nei servizi di "cloud computing", i fornitori di cloud impiegano spesso subappaltatori esterni per eseguire compiti specifici e offrire servizi e manutenzione 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Pertanto, ciò deve essere riconosciuto dall'autorità di controllo nelle norme vincolanti d'impresa.*

### Emendamento 313

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera b

###### *Testo della Commissione*

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili;

###### *Emendamento*

b) conferiscano espressamente agli interessati diritti opponibili **e siano trasparenti per gli interessati**;

### Emendamento 314

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 43 – paragrafo 2 – lettera a

###### *Testo della Commissione*

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresa e dei suoi membri;

###### *Emendamento*

a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo d'impresa e dei suoi membri, **nonché dei loro subappaltatori esterni**;

### Emendamento 315

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 43 – paragrafo 3

###### *Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme vincolanti d'impresa cui gli incaricati del

###### *Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le norme vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo, in particolare i criteri per la loro approvazione, **compresa la trasparenza per gli interessati**, l'applicazione del paragrafo 2, lettere b), d), e) e f) alle norme

trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

vincolanti d'impresa cui gli incaricati del trattamento aderiscono e gli ulteriori requisiti per garantire la protezione dei dati personali degli interessati in questione.

**Emendamento 316**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Deroghe*

*Emendamento*

***Altri motivi legittimi per i trasferimenti internazionali***

**Emendamento 317**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

*Emendamento*

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 41 o ***se la Commissione decide che un paese terzo, una sua regione o settore di trattamento del paese terzo, ovvero un'organizzazione internazionale, non garantiscono adeguati livelli di protezione in conformità dell'articolo 41, paragrafo 5, oppure in mancanza di*** garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 42, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che:

**Emendamento 318**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del

*Emendamento*

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del

responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, ***che non possano definirsi frequenti o ingenti***, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

#### *Motivazione*

*Nell'odierna società basata sui dati, non c'è motivo di optare per trasferimenti ingenti o frequenti, in quanto ciò non si adatta alla realtà della trasmissione dei dati e sarebbe pertanto in contrasto con l'obiettivo di garantire la libera circolazione dei dati.*

#### **Emendamento 319** **Proposta di regolamento** **Articolo 44 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento.

##### *Emendamento*

5. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, lettera d), deve essere riconosciuto ***dalle convenzioni internazionali*** e dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento. ***Tale deroga deve essere applicata soltanto a trasferimenti occasionali. In ogni caso, è necessario eseguire un'attenta valutazione di tutte le circostanze del trasferimento.***

#### **Emendamento 320**

#### **Proposta di regolamento** **Articolo 44 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

***6. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento attesta nella documentazione di cui all'articolo 28 la valutazione e le garanzie adeguate offerte***

##### *Emendamento*

***soppresso***



*di cui al paragrafo 1, lettera d), e informa l'autorità di controllo del trasferimento.*

**Emendamento 321**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 44 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi di interesse pubblico rilevante" ai sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 322**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 46 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro dispone che **una o più** autorità **pubbliche siano incaricate** di sorvegliare l'applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.

*Emendamento*

1. Ogni Stato membro dispone che **un'**autorità di **controllo capofila sia incaricata di** sorvegliare l'applicazione del presente regolamento e di contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. A tale scopo le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione.

*Motivazione*

*Sarebbe opportuno nominare in modo chiaro un'autorità di controllo capofila al fine di rendere più efficiente l'attuazione di un vero sportello unico.*

**Emendamento 323**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Ogni autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6. Le autorità di controllo possono soltanto comminare sanzioni nei confronti dei responsabili del trattamento o degli incaricati del trattamento aventi la sede sociale all'interno dello stesso Stato membro o, in combinato disposto con gli articoli 56 e 57, in caso di inerzia dell'autorità di controllo dello stabilimento principale.**

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce e sottolinea il ruolo dell'autorità di controllo in relazione alle sanzioni.*

**Emendamento 324**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 47 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.

1. L'autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza, **nonostante gli accordi di cooperazione e coerenza di cui al capo VII.**

*Motivazione*

*Occorre tenere debitamente conto degli obblighi reciproci delle autorità di controllo nel quadro del meccanismo di coerenza.*

**Emendamento 325**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 48 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo debba essere il proprio parlamento **o governo**.

*Emendamento*

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo debba essere il proprio parlamento.

**Emendamento 326**

**Proposta di regolamento  
Articolo 51 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora il ***trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente*** dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento è competente ***per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri***, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.

*Emendamento*

2. Qualora il ***presente regolamento si applichi in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità di controllo dello Stato membro o del territorio in cui ha sede lo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento soggetto al regolamento è la competente autorità di controllo. Le controversie sono risolte in conformità del meccanismo di coerenza stabilito all'articolo 58***, fatte salve le ***altre*** disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.

**Emendamento 327**

**Proposta di regolamento  
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Qualora il presente regolamento si applichi in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro o del territorio in cui il responsabile del trattamento ha designato un rappresentante dell'Unione in conformità dell'articolo 25, è l'autorità di***

*controllo competente.*

## **Emendamento 328**

### **Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. Qualora il presente regolamento si applichi a diversi responsabili del trattamento e/o incaricati del trattamento con il medesimo gruppo di imprese in virtù sia dell'articolo 3, paragrafo 1, sia dell'articolo 3, paragrafo 2, soltanto un'autorità di controllo è competente ed è determinata in conformità dell'articolo 51, paragrafo 2.**

## **Emendamento 329**

### **Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. L'autorità di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.

3. L'autorità di controllo **competente**, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri.

## **Emendamento 330**

### **Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. **Ogni** autorità di controllo ha il potere di:

1. **La competente** autorità di controllo ha il potere di:

**Emendamento 331**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di **autorizzazione preventiva e di** consultazione preventiva di cui all'articolo 34;

*Emendamento*

d) assicurare il rispetto dell'obbligo di consultazione preventiva di cui all'articolo 34;

**Emendamento 332**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***j bis) informare il responsabile del trattamento e/o l'incaricato del trattamento dei ricorsi giudiziari disponibili contro la sua decisione.***

*Motivazione*

*Le disposizioni concernenti i poteri dell'autorità di controllo nei confronti del responsabile del trattamento e/o dell'incaricato del trattamento dovrebbero essere integrate da esplicite garanzie giuridiche per i responsabili del trattamento e/o gli incaricati del trattamento.*

**Emendamento 333**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. **Ogni** autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento:

2. **La competente** autorità di controllo dispone dei poteri investigativi necessari per ottenere dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento:

**Emendamento 334**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 53 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. **Ogni** autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

*Emendamento*

3. **La competente** autorità di controllo ha il diritto di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del presente regolamento, in particolare ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 4, e dell'articolo 75, paragrafo 2.

**Emendamento 335**

**Proposta di regolamento  
Articolo 53 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. **Ogni** autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6.

*Emendamento*

4. **La competente** autorità di controllo ha il potere di sanzionare gli illeciti amministrativi, in particolare quelli di cui all'articolo 79, paragrafi 4, 5 e 6.

**Emendamento 336**

**Proposta di regolamento  
Articolo 55 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di **autorizzazione preventiva e di** consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano **riguardare** interessati in più Stati membri.

*Emendamento*

1. Le autorità di controllo si trasmettono le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e prendono misure per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di consultazione preventiva, le ispezioni e la comunicazione rapida dell'apertura di casi e dei loro sviluppi qualora i trattamenti possano **causare effetti legali a danno di** interessati in più Stati membri.

## Emendamento 337

### Proposta di regolamento Articolo 55 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sull'andamento di un'indagine o dirette a far cessare o vietare i trattamenti contrari al presente regolamento.

#### *Emendamento*

2. Ogni autorità di controllo prende tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre autorità di controllo senza ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sull'andamento di un'indagine o dirette a far cessare o vietare i trattamenti ***che si siano dimostrati*** contrari al presente regolamento.

## Emendamento 338

### Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Le autorità di controllo stabiliscono gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione.

#### *Emendamento*

4. Le autorità di controllo stabiliscono ***nel proprio regolamento interno*** gli aspetti pratici delle specifiche azioni di cooperazione. ***Il regolamento interno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

## Emendamento 339

### Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

#### *Emendamento*

1. Prima di adottare una misura di cui al paragrafo 2, l'autorità di controllo ***competente*** comunica il progetto di misura al comitato europeo per la protezione dei dati e alla Commissione.

## Emendamento 340

### Proposta di regolamento

#### Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) riguardano attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri o *al controllo del loro comportamento*, oppure

##### *Emendamento*

a) riguardano attività di trattamento **di dati personali** finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati in più Stati membri **qualora i responsabili non-SEE del trattamento, o gli incaricati del trattamento, non nominino un rappresentante nell'area del SEE**, oppure

##### *Motivazione*

*Il presente emendamento è volto a incentivare le aziende non-UE a nominare un rappresentante nel territorio dell'UE. Non deve esservi discriminazione nei confronti delle aziende non-UE stabilite nell'UE.*

## Emendamento 341

### Proposta di regolamento

#### Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

*b) possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, oppure*

##### *Emendamento*

*soppressa*

## Emendamento 342

### Proposta di regolamento

#### Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

*c) sono finalizzate a stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, oppure*

##### *Emendamento*

*soppressa*



*Motivazione*

*Cfr. l'emendamento all'articolo 34 relativo alla consultazione preventiva – il requisito di redigere elenchi da sottoporre al meccanismo di coerenza è eccessivamente burocratico e ostacola l'innovazione.*

**Emendamento 343**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) sono finalizzate a determinare clausole  
tipo di protezione dei dati ai sensi  
dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c),  
oppure* **soppressa**

**Emendamento 344**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) sono finalizzate ad autorizzare clausole  
contrattuali ai sensi dell'articolo 42,  
paragrafo 2, lettera d), oppure* **soppressa**

**Emendamento 345**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) sono finalizzate ad approvare norme  
vincolanti d'impresa ai sensi  
dell'articolo 43.* **soppressa**

*Motivazione*

*Le autorità di protezione dei dati devono rispondere direttamente in forza del presente regolamento dell'elaborazione di norme vincolanti d'impresa senza doverle sottoporre al meccanismo di coerenza.*

## Emendamento 346

### Proposta di regolamento

#### Articolo 58 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f bis) permettono il trattamento a fini di ricerca in conformità dell'articolo 81, paragrafo 3, e/o dell'articolo 83, paragrafo 3.*

## Emendamento 347

### Proposta di regolamento

#### Articolo 58 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora **un'**autorità **di controllo** non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

3. Ogni autorità di controllo o il comitato europeo per la protezione dei dati può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza, in particolare qualora **l'**autorità **competente** non comunichi un progetto relativo a una misura di cui al paragrafo 2 o non si conformi agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 55 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 56.

## Emendamento 348

### Proposta di regolamento

#### Articolo 58 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza.

4. Al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento, la Commissione può, **agendo per proprio conto o su richiesta di un interessato**, chiedere che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di

coerenza.

### *Motivazione*

*Qualora vi siano incongruenze in merito all'applicazione del regolamento, che minacciano l'attuazione armonizzata e hanno effetti su specifici interessati, gli interessati devono avere il diritto di sottoporre le loro considerazioni al meccanismo di coerenza.*

## **Emendamento 349**

### **Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa ***immediatamente*** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, fornisce una traduzione delle informazioni.

#### *Emendamento*

6. Il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati informa ***senza indebito ritardo*** per via elettronica, con modulo standard, i membri del comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione di tutte le informazioni utili che gli sono state comunicate. Se necessario, fornisce una traduzione delle informazioni.

## **Emendamento 350**

### **Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 ***e l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 tengono*** conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, ***comunicano*** per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se ***mantengono*** o se ***modificano*** il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.

#### *Emendamento*

8. L'autorità di controllo ***competente*** di cui al paragrafo 1 ***tiene*** conto del parere del comitato europeo per la protezione dei dati e, entro due settimane dacché il presidente del comitato europeo per la protezione dei dati le ha informate del parere, ***comunica*** per via elettronica, con modulo standard, a detto presidente e alla Commissione se ***mantiene*** o se ***modifica*** il progetto di misura e, se del caso, il progetto di misura modificato.

**Emendamento 351**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 61 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, **in particolare** quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti **o per altri motivi**, l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. **L'**autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, al comitato europeo per la protezione dei dati **e** alla Commissione.

*Emendamento*

1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato da un cambiamento della situazione esistente, oppure per evitare importanti inconvenienti, l'autorità di controllo può, in deroga alla procedura di cui all'articolo 58, prendere misure provvisorie immediate con un periodo di validità determinato. **Tale** autorità di controllo comunica senza ritardo tali misure, debitamente motivate, **alla competente autorità di controllo**, al comitato europeo per la protezione dei dati, alla Commissione **e al responsabile del trattamento o incaricato del trattamento interessato**.

**Emendamento 352**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 61 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi del paragrafo 1 **e ritenga che sia urgente prendere misure definitive**, l'autorità di controllo **può chiedere** un parere d'urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati, motivando la richiesta, in particolare l'urgenza di misure definitive.

*Emendamento*

2. Qualora abbia preso una misura ai sensi del paragrafo 1, l'autorità di controllo **chiede** un parere d'urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati, motivando la richiesta, in particolare l'urgenza di misure definitive.

**Emendamento 353**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 62 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un'autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 59;**

**soppressa**

#### **Emendamento 354**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 66 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione:

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione **o di altre parti interessate:**

#### **Emendamento 355**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) consiglia **la Commissione** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

a) consiglia **le istituzioni europee** in merito a qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

#### **Emendamento 356**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri *o* della Commissione, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

*Emendamento*

b) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri, della Commissione ***o di altre parti interessate***, qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee direttrici, raccomandazioni e migliori pratiche destinate alle autorità di controllo al fine di promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;

**Emendamento 357**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Se del caso, il comitato europeo per la protezione dei dati, nell'esecuzione dei compiti di cui al presente articolo, può consultare le parti interessate e dare loro la possibilità di esprimere osservazioni entro un arco di tempo ragionevole. Il comitato europeo per la protezione dei dati renderà accessibili al pubblico i risultati della procedura di consultazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 72.***

*Motivazione*

*Prima di adottare pareri e relazioni, il comitato deve consultare le parti interessate dando loro la possibilità di esprimere osservazioni, entro un periodo ragionevole, come accade per altri ambiti normativi.*

**Emendamento 358**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 68 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il comitato europeo per la protezione dei

2. Il comitato europeo per la protezione dei

dati adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. In particolare, adotta disposizioni concernenti la continuazione dell'esercizio delle funzioni in caso di scadenza del mandato di un membro o di sue dimissioni, la creazione di sottogruppi per questioni o settori specifici e la procedura applicabile nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57.

dati adotta il proprio regolamento interno e fissa le modalità del proprio funzionamento. In particolare, adotta disposizioni concernenti la continuazione dell'esercizio delle funzioni in caso di scadenza del mandato di un membro o di sue dimissioni, la creazione di sottogruppi per questioni o settori specifici e la procedura applicabile nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57 **e le garanzie giuridiche applicabili ai responsabili del trattamento o agli incaricati del trattamento interessati.**

#### *Motivazione*

*Non esistono garanzie giuridiche esplicite per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento interessati.*

#### **Emendamento 359**

##### **Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile.

###### *Emendamento*

2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile. ***Tale mandato può essere revocato su decisione del Parlamento europeo approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che lo compongono.***

#### **Emendamento 360**

##### **Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali e che sia debitamente costituito o costituita secondo

###### *Emendamento*

2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali e che sia debitamente costituito o costituita secondo

la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.

la legislazione di uno Stato membro, ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati **della propria cerchia di membri**, qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali **e disponga di una dotazione finanziaria minima di 80 000 EUR e di un organismo strutturato di rappresentanza dei membri.**

#### *Motivazione*

*Una dotazione finanziaria minima e un organismo di rappresentanza dei membri sono necessari per assicurare che lo strumento della richiesta di risarcimento da parte dell'associazione non sia utilizzato in modo inopportuno, non si giunga alla formazione di mere unioni di querelanti e si possa garantire in misura minima la copertura delle spese legali e di giustizia.*

#### **Emendamento 361**

##### **Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri.

###### *Emendamento*

2. Le azioni contro il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica nell'esercizio dei pubblici poteri. **La deroga di cui alla seconda frase non si applica a un'autorità pubblica di un paese terzo.**

#### **Emendamento 362**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 76 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più interessati.

*Emendamento*

1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 74 per conto di uno o più interessati. ***I reclami in conformità dell'articolo 77 non possono essere esercitati da organismi, organizzazioni o associazioni ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2.***

**Emendamento 363**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 77 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento ***o dall'incaricato del trattamento.***

*Emendamento*

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento.

**Emendamento 364**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 77 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento ***o incaricati del trattamento***, ogni responsabile del trattamento ***o incaricato del trattamento*** risponde in solido per l'intero ammontare del danno.

*Emendamento*

2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento, ogni responsabile del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno ***nella misura in cui la rispettiva responsabilità dei responsabili congiunti del trattamento non sia stata determinata nell'accordo legale di cui all'articolo 24. Nel caso di un gruppo di imprese, l'intero gruppo è ritenuto responsabile come unica entità economica.***

## Emendamento 365

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il responsabile del trattamento *o l'incaricato del trattamento* può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

#### *Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

## Emendamento 366

### Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **Ogni** autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

#### *Emendamento*

1. **La competente** autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

## Emendamento 367

### Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.

#### *Emendamento*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, **della sensibilità dei dati in questione**, del carattere doloso o colposo dell'illecito, **del livello del danno creato dalla violazione**, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di

cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.  
***Mentre è garantito un certo grado di discrezionalità nell'imposizione di tali sanzioni, al fine di tenere conto delle circostanze sopra delineate e di altri fatti specifici che ineriscono alle circostanze, eventuali divergenze nell'applicazione di sanzioni amministrative possono essere soggette a revisione in conformità del meccanismo di coerenza. Ove appropriato, all'autorità per la protezione dei dati è conferito il potere di richiedere che sia nominato un funzionario addetto alla protezione dei dati qualora l'organismo, organizzazione o associazione abbia deciso altrimenti.***

## **Emendamento 368**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I fattori aggravanti che determinano limiti sanzionatori superiori di cui ai paragrafi da 4 a 6 includono:***

- i) ripetute violazioni compiute in consapevole spregio del diritto applicabile;***
- ii) rifiuto di collaborare con una procedura esecutiva o il fatto di ostacolarla;***
- iii) violazioni di carattere deliberato grave e tali da arrecare un danno sostanziale;***
- iv) mancata esecuzione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;***
- v) mancata nomina di un funzionario addetto alla protezione dei dati.***

## **Emendamento 369**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. I fattori di mitigazione che determinano limiti sanzionatori inferiori di cui ai paragrafi da 4 a 6 includono:*

*i) misure adottate da parte della persona fisica o giuridica per garantire la conformità con gli obblighi pertinenti;*

*ii) reale incertezza circa il fatto che l'attività costituisca o meno una violazione degli obblighi pertinenti;*

*iii) cessazione immediata della violazione dopo esserne venuti a conoscenza;*

*iv) collaborazione con qualsiasi procedura esecutiva;*

*v) avvio di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;*

*vi) nomina di un funzionario addetto alla protezione dei dati.*

**Emendamento 370**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. In caso di prima inosservanza non intenzionale del presente regolamento può essere inviato un avvertimento scritto, senza l'imposizione di sanzioni, qualora:*

*a) una persona fisica tratti dati personali senza un interesse commerciale, oppure*

*b) un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti tratti dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.*

*3. L'autorità di controllo può dare un avvertimento per iscritto, senza imporre alcuna sanzione. L'autorità di controllo può infliggere un'ammenda che può ammontare, in caso di violazioni ripetute e deliberate, fino a 1 milione di EUR o, nel caso di un'impresa, fino all'1% del suo fatturato annuo mondiale.*

## Motivazione

*È necessario mantenere l'importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere comminata da un'autorità di controllo e che può raggiungere 1 milione di euro e, per le imprese, l'1% del loro fatturato annuo mondiale. Occorre tuttavia conservare l'indipendenza delle autorità di controllo sancita dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, il meccanismo di controllo della coerenza e, in particolare, l'articolo 58, paragrafi 3 e 4, può contribuire a una politica armonizzata nell'UE in materia di sanzioni amministrative.*

### **Emendamento 371**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 79 – paragrafo 4 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250.000 EUR o, per le imprese, fino all'0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:**

**soppresso**

### **Emendamento 372**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a) non predisporre i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;**

**soppressa**

### **Emendamento 373**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo**

**soppressa**

*12, paragrafo 4.*

**Emendamento 374**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 5 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR o, per le imprese, fino all'1% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*soppresso*

**Emendamento 375**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;*

*soppressa*

**Emendamento 376**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,*

*soppressa*

**Emendamento 377**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;*

*soppressa*

**Emendamento 378**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;*

*soppressa*

**Emendamento 379**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;*

*soppressa*

**Emendamento 380**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui*

*soppressa*

*all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;*

**Emendamento 381**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 5 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g) nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83.*

*soppressa*

**Emendamento 382**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 6 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*soppressa*

**Emendamento 383**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8;*

*soppressa*



**Emendamento 384**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81;*

*soppressa*

**Emendamento 385**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c) non rispetta il diritto di opposizione o l'obbligo di cui all'articolo 19;*

*soppressa*

**Emendamento 386**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*d) non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all'articolo 20;*

*soppressa*

**Emendamento 387**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30;*

*soppressa*

**Emendamento 388**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**f) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;**

**soppressa**

**Emendamento 389**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**g) tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27;**

**soppressa**

**Emendamento 390**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera h**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**h) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;**

**soppressa**

**Emendamento 391**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**i) non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;**

**soppressa**

**Emendamento 392**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera j**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j) non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;*

*soppressa*

**Emendamento 393**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera k**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;*

*soppressa*

**Emendamento 394**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera l**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*l) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44;*

*soppressa*

**Emendamento 395**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera m**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*m) non si conforma a un ordine, a un*

*soppressa*

*divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;*

**Emendamento 396**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera n**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*n) non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;*

*soppressa*

**Emendamento 397**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 6 – lettera o**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(o) non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.*

*soppressa*

**Emendamento 398**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.*

*soppresso*

**Emendamento 399**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 80 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.

*Emendamento*

1. Il capo II (principi generali), il capo III (diritti dell'interessato), il capo IV (responsabile del trattamento e incaricato del trattamento), il capo V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali), il capo VI (autorità di controllo indipendenti), il capo VII (cooperazione e coerenza), nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo VIII (ricorsi, responsabilità e sanzioni) non si applicano al trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.

*Motivazione*

*The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.*

**Emendamento 400**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 80 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il comitato europeo per la protezione dei dati fornisce orientamenti su quando tali esenzioni o deroghe possono essere necessarie, previa consultazione di rappresentanti della stampa, autori e artisti, interessati e***

*organizzazioni rilevanti della società civile.*

## **Emendamento 401**

### **Proposta di regolamento Articolo 80 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 80 bis**

***Trattamento di dati personali e principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali***

***I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità pubblica od organismo, in conformità della legislazione dello Stato membro in materia di accesso del pubblico a documenti ufficiali, che riconcilia il diritto alla protezione dei dati personali con il principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali.***

*Motivazione*

*È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal garante europeo della protezione dei dati (GEPD), dal gruppo di lavoro dell'articolo 29 e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, va pertanto garantito il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali.*

## **Emendamento 402**

### **Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo***

***soppresso***

*1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.*

#### **Emendamento 403**

##### **Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. *Nei limiti del* presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

###### *Emendamento*

1. *Fatto salvo il* presente regolamento, gli Stati membri ***ovvero accordi collettivi tra datori di lavoro e lavoratori*** possono adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, ***condanne penali***, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Emendamento 404**

##### **Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.*

###### *Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 405**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. *Nei limiti del* presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

*Emendamento*

1. **Fatto salvo il** presente regolamento, i dati personali **che non rientrano nelle categorie di dati di cui all'articolo 8 del presente regolamento** possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica **ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera i)**, solo se:

**Emendamento 406**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) tali finalità non possono essere **altrimenti** conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;

*Emendamento*

a) tali finalità non possono essere **ragionevolmente** conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;

**Emendamento 407**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Un ulteriore trattamento dei dati per finalità storiche, statistiche e scientifiche non è considerato incompatibile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), a condizione che il trattamento:**

**a) sia sottoposto alle condizioni e garanzie del presente articolo e**

**b) sia conforme ad ogni altra legislazione rilevante.**

**Emendamento 408**



**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. Nei limiti del presente regolamento, e in particolare del presente articolo, gli Stati membri possono adottare regolamenti specifici relativi al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, in particolare la ricerca nell'ambito della salute pubblica.***

*Motivazione*

*Le norme in materia di protezione dei dati a livello degli Stati membri sono complesse e sfumate, anche con riguardo alla ricerca nel campo della salute pubblica. I legislatori degli Stati membri devono autorizzare a mantenere, ovvero attuare, misure concrete relative alla revisione etica della ricerca nel campo della salute pubblica, condotta senza bisogno del consenso degli interessati. La revisione etica a livello di Stati membri offre agli interessati una garanzia che l'uso e il riutilizzo dei loro dati personali per finalità di ricerca sia in linea con i valori sociali in un dato momento.*

**Emendamento 409**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) i dati personali sono trattati allo scopo di generare relazioni di dati aggregati, composti interamente da dati in forma anonima e/o di pseudonimo.***

*Motivazione*

*Lo scopo di tali relazioni di dati è di impedire l'identificazione degli individui o di risalire ad essi. Al fine di creare tali relazioni, insiemi di dati personali sono raggruppati in forma anonima e senza alcun impatto sulla privacy. I Web Analytics rappresentano un esempio di relazioni basate sull'impiego di dati aggregati.*

**Emendamento 410**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

**2 bis. Quando i dati personali sono raccolti per finalità statistiche e inerenti alla salute pubblica, tali dati sono resi anonimi immediatamente dopo la fine delle attività di raccolta, controllo o raffronto dei dati, salvo che i dati identificativi rimangano necessari per finalità statistiche<sup>1</sup> e inerenti alla salute pubblica quali la ricerca epidemiologica, traslazionale e clinica.**

---

<sup>1</sup> **Paragrafo 8 dell'allegato alla raccomandazione del Consiglio n. R (97) relativa alla protezione dei dati personali raccolti e trattati a fini statistici, adottata dal comitato dei ministri del 30 settembre 1997 in occasione della 602a riunione dei viceministri.**

*Motivazione*

*La ricerca epidemiologica si basa in larga misura sull'utilizzo di "dati collegati" e non può essere effettuata utilizzando dati completamente anonimi o pseudonimi. La ricerca collegata è stata un lusso per alcuni paesi nell'Unione europea, mentre a seguito delle misure proposte nel presente regolamento vincolante sussiste la possibilità che questo tipo di ricerca fondamentale subisca una battuta d'arresto.*

**Emendamento 411**

**Proposta di regolamento  
Articolo 83 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

**2 ter. Un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento può trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale per finalità storiche, statistiche o scientifiche se:**

**a) tali finalità non possono essere**

*altrimenti conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;*

*b) è ragionevole presumere che il ricevente non abbia accesso a dati che permettono l'attribuzione di informazioni a un interessato identificato o identificabile; e*

*c) le clausole contrattuali tra il responsabile del trattamento o incaricato del trattamento e il ricevente dei dati vietano la reidentificazione degli interessati e limitano il trattamento in conformità delle condizioni e garanzie di cui al presente articolo.*

#### *Motivazione*

*Il ricevente di dati codificati, trasferiti per finalità di ricerca scientifica, non ha alcun modo di reidentificare gli interessati; inoltre, ai sensi del presente emendamento, non ha alcun accesso alla chiave e gli è preclusa, contrattualmente, la reidentificazione degli interessati. Il presente emendamento formalizzerebbe un processo teso a fornire una ragionevole garanzia che dati codificati non possano e non saranno reidentificati da riceventi ubicati in paesi terzi, permettendo il trasferimento di tali dati senza oneri ulteriori.*

#### **Emendamento 412**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 83 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*2 quater. Qualora l'interessato debba prestare il proprio consenso per il trattamento di dati medici esclusivamente per finalità di ricerca in materia di salute pubblica, può scegliere di dare il consenso allargato per finalità di ricerca epidemiologica, traslazionale e clinica.*

#### *Motivazione*

*In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an*

*example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for the processing of data for public health research and the general aim of the proposed Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their data being used for furthering public health research.*

**Emendamento 413**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell'interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell'interessato in tali circostanze.**

**soppresso**

**Emendamento 414**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 83 bis**

**Trattamento di dati relativi a condanne penali al fine di prevenire il crimine finanziario**

**Nei limiti del presente regolamento e conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali o a misure di sicurezza correlate è autorizzato**

*se prevede misure appropriate intese a proteggere i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato e:*

*a) è finalizzato a prevenire, investigare o individuare il crimine finanziario, oppure*

*a) è eseguito per ragioni di pubblico interesse quali la protezione dalle minacce transfrontaliere del crimine finanziario,*

*e, in entrambi i casi, deve essere necessariamente effettuato senza il consenso dell'interessato ricercato al fine di non comprometterne le finalità di cui sopra.*

#### *Motivazione*

*The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary measure that will allow an effective fight against financial crime. Finally, no consent should be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing the data.*

#### **Emendamento 415** **Proposta di regolamento** **Articolo 86 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. La delega di potere di cui all'articolo 6, **paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo**

##### *Emendamento*

2. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2 *e* all'articolo 43, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, **all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3**, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

**Emendamento 416**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 89 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE è **soppresso**.

*Emendamento*

2. L'articolo 1, paragrafo 2, **l'articolo 2, lettere b) e c), l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, come pure gli articoli 6 e 9** della direttiva 2002/58/CE **sono soppressi**.

**Emendamento 417**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis. Gli atti delegati e gli atti esecutivi adottati dalla Commissione sono valutati dal Parlamento e dal Consiglio ogni due anni.**

**PROCEDURA**

<b>Titolo</b>	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ITRE 16.2.2012		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Seán Kelly 14.3.2012		
<b>Esame in commissione</b>	31.5.2012	28.11.2012	23.1.2013
<b>Approvazione</b>	20.2.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	33 24 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hélin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Marisa Matias, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Amalia Sartori, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Lara Comi, Ioan Enciu, Satu Hassi, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Seán Kelly, Holger Krahmer, Bernd Lange, Werner Langen, Zofija Mazej Kukovič, Vladko Todorov Panayotov, Pavel Poc, Vladimír Remek, Algirdas Saudargas, Silvia-Adriana Țicău		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Axel Voss		

28.1.2013

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA  
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)  
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Relatore per parere: Lara Comi

**BREVE MOTIVAZIONE**

La protezione dei dati è un diritto fondamentale ed è necessario assicurare la fiducia dei cittadini per permettere loro di beneficiare meglio dell'ambiente on line. L'approccio deve essere aggiornato tenendo conto dei nuovi strumenti tecnologici e della circolazione dei dati che ne deriva, dal momento che le attuali disposizioni della direttiva 95/46/CE non rispondono pienamente alle esigenze del mercato unico digitale.

La varietà di modelli di attività, tecnologie e servizi disponibili – compresi quelli di grande importanza nel contesto del commercio elettronico e del mercato interno – hanno sollevato una serie di problemi in materia di protezione dei dati. Le imprese e i governi utilizzano queste tecnologie, spesso senza che i singoli siano consapevoli delle conseguenze che potrebbero avere.

Il 25 gennaio 2012, la Commissione europea ha presentato la proposta di un nuovo regolamento<sup>1</sup> e di una nuova direttiva<sup>2</sup> sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al

---

<sup>1</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM(2012) 11 definitivo; di seguito denominato "regolamento generale".

<sup>2</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, COM(2012) 10 definitivo.



trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. La proposta di regolamento mira a integrare le disposizioni della direttiva 2002/58/CE sulla vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e a garantire la certezza giuridica e la coerenza che sono essenziali per realizzare un lavoro efficace a livello di UE in questo settore.

La proposta di regolamento mira ad armonizzare i diritti, assicurando la libera circolazione delle informazioni, ridurre gli oneri burocratici e migliorare l'applicazione. Una maggiore trasparenza rafforzerà la fiducia e nuove disposizioni aumenteranno l'attrattività delle imprese nell'UE. La proposta di regolamento mira inoltre a:

- modernizzare il sistema giuridico dell'UE per la protezione dei dati personali, in particolare al fine di affrontare le sfide poste dalla globalizzazione e dall'utilizzo delle nuove tecnologie;
- rafforzare i diritti delle persone fisiche e ridurre nel contempo le formalità amministrative per garantire una circolazione senza ostacoli dei dati personali nell'UE;
- migliorare la chiarezza e la coerenza delle norme dell'UE per la protezione dei dati personali e conseguire un'applicazione coerente ed efficace di questo diritto fondamentale in tutti i settori di attività dell'Unione.

### **La dimensione di mercato interno**

La proposta presenta un notevole potenziale per il rafforzamento del mercato interno e la creazione di condizioni di parità per tutte le imprese che operano nell'UE. Tra gli elementi essenziali figurano:

- il cambiamento di strumento legislativo (da direttiva a regolamento);
- il principio dello "sportello unico" per quanto riguarda l'autorità di vigilanza competente nei casi transfrontalieri;
- il principio del mercato (che rende le norme dell'UE in materia di protezione dei dati applicabili anche alle imprese stabilite al di fuori dell'UE e attive nell'Unione);
- il principio generale di responsabilità (che sostituisce l'obbligo per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento di presentare una notifica generale all'autorità nazionale di regolamentazione in merito ai trattamenti dei dati effettuati);
- l'introduzione di nuovi strumenti e il rafforzamento di quelli esistenti per un'attuazione e applicazione coerenti in tutti gli Stati membri.

### **Rafforzamento dei diritti dei consumatori**

Per quanto riguarda il rafforzamento dei diritti dei consumatori, un equilibrio tra interessi opposti, quali la sensibilizzazione, l'autonomia e la protezione dei consumatori, da una parte, e il mercato interno, dall'altra, è stato apparentemente raggiunto attraverso la promozione della trasparenza.

Sono stati apportati miglioramenti in particolare per quanto riguarda il concetto di "consenso", considerato uno dei fattori di legittimazione del trattamento dei dati personali, i diritti dell'interessato come efficace strumento per la protezione dei consumatori, e le

condizioni per la liceità dei trasferimenti di dati al di fuori dell'UE. Numerose parti della proposta richiedono tuttavia di essere ulteriormente precisate e chiarite. Questo vale, in particolare, per gli aspetti pratici relativi all'applicazione di alcuni diritti. Occorre eliminare l'ambiguità e concentrarsi in particolare sui seguenti elementi:

- all'articolo 17, è necessario chiarire in quale misura, una volta comunicato da un responsabile del trattamento dei dati che l'interessato ha esercitato il diritto di cancellazione, anche i dati detenuti da un terzo responsabile del trattamento dei dati devono essere cancellati;
- la protezione specifica richiesta per i minori fino all'età di 14 anni, dato che sono ancora bambini;
- la definizione di "dati personali" proposta;
- il ruolo che l'anonimizzazione e l'uso di pseudonimi possono svolgere nella protezione dell'interessato;
- la proposta dovrebbe essere perfezionata per quanto riguarda l'esatta divisione e determinazione degli obblighi e delle responsabilità dei responsabili del trattamento e degli incaricati del trattamento dei dati;
- le operazioni di profilazione e le differenze di profilazione nei diversi settori dell'economia o nelle relazioni giuridiche devono essere esaminate attentamente, tenendo conto delle conseguenze di una regolamentazione eccessivamente restrittiva in questo settore.

Alla luce di queste considerazioni, il relatore intende concentrarsi in particolare sui seguenti aspetti:

- le definizioni;
- i diritti dell'interessato;
- gli obblighi del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento dei dati in relazione ai diritti dei consumatori;
- la coerenza.

Il relatore intende inoltre adottare una definizione più ampia del concetto di neutralità tecnologica, nonché affrontare i seguenti aspetti:

- il principio di limitazione delle finalità;
- l'uso di atti delegati e di esecuzione in associazione al pacchetto di misure proposto;  
e
- l'applicazione pratica delle disposizioni.

#### **EMENDAMENTI**

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## **Emendamento 1**

### **Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Occorre assicurare un adeguato equilibrio tra la tutela della vita privata e il rispetto del mercato unico. Le norme in materia di protezione dei dati non dovrebbero pregiudicare la competitività, l'innovazione e le nuove tecnologie.***

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 bis) La neutralità tecnologica implica altresì che azioni simili, in condizioni simili e con conseguenze simili, dovrebbero essere giuridicamente equivalenti, indipendentemente dal fatto che siano effettuate on line o off line, a meno che le diverse dinamiche del trattamento dei dati in tali ambienti non comportino una differenza sostanziale tra loro.***

### *Motivazione*

*Il considerando è necessario per sottolineare meglio la differenza tra gli ambienti "on line" e "off line". Senza di esso, alcuni attori economici potrebbero pensare che il regolamento mira soltanto ad affrontare le questioni legate all'ambiente on line, in particolare, quelle relative ai social network.*

## **Emendamento 3**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari, e senza scopo di lucro, vale a dire senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale. Tale deroga non deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

*Emendamento*

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari, e senza scopo di lucro, vale a dire senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale **e che non implicano il fatto di rendere accessibili tali dati a un numero indefinito di persone**. Tale deroga non deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

*Motivazione*

*Occorre chiarire il campo di applicazione di questa deroga, in particolare alla luce dello sviluppo dei social network che consentono di condividere informazioni con centinaia di persone. La Corte di giustizia europea (cause C-101/01 e C-73/07) raccomanda l'accessibilità "da parte di un numero indefinito di persone" come criterio per l'applicazione di questa eccezione. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è dello stesso parere.*

**Emendamento 4**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione dell'interessato.

*Emendamento*

(23) È necessario applicare i principi di protezione a tutte le informazioni relative ad una persona identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona, è opportuno considerare tutti i mezzi di cui può ragionevolmente avvalersi il responsabile del trattamento o un terzo per identificare detta persona. Non è necessario applicare i principi di protezione ai dati resi sufficientemente anonimi da impedire l'identificazione **diretta** dell'interessato, **compresa, ove possibile, una separazione dei dati trattati da quelli**

*che rivelano l'identità. In quest'ultimo caso, anche i dati coperti da pseudonimi sono utili, a condizione che la chiave che lega lo pseudonimo all'identità sia sicura conformemente alle tecniche più recenti in materia.*

*Motivazione*

*La definizione di "dati personali" deve essere chiarita per renderla utile tanto per l'esperienza dei consumatori quanto per il funzionamento delle imprese. In questo ambito, è utile l'introduzione di dati coperti da pseudonimi e dati anonimi.*

**Emendamento 5**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 bis) Una grande quantità di dati personali può essere trattata ai fini dell'accertamento e della prevenzione delle frodi. Tali richieste, disciplinate dal diritto degli Stati membri o dell'Unione, dovrebbero essere considerate nella valutazione del principio di riduzione al minimo dei dati e della liceità del trattamento.*

*Motivazione*

*L'emendamento mira a sottolineare un principio che non è in contrasto con il presente regolamento, ma non è chiaramente espresso.*

**Emendamento 6**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(23 ter) Conformemente al principio di protezione dei dati di default, i servizi e i prodotti on line devono prevedere inizialmente la protezione massima delle informazioni e dei dati personali, senza*

*richiedere alcun intervento da parte dell'interessato.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici **non** debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali **in tutte le circostanze**.

#### *Emendamento*

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che ***occorre eseguire uno studio caso per caso e in funzione degli sviluppi tecnologici, per stabilire se i*** numeri di identificazione, ***i*** dati relativi all'ubicazione, ***gli*** identificativi on line o ***gli*** altri fattori specifici debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali, ***ma debbano essere considerati come tali quando sono trattati con l'intenzione di indirizzare contenuti specifici a un individuo o di isolare detto individuo per altre finalità;***

#### *Motivazione*

*In un contesto di offerta crescente di nuovi servizi on line e di costante sviluppo tecnologico, è necessario garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei cittadini. Sembra quindi indispensabile un esame caso per caso.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 25**

#### *Testo della Commissione*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato

#### *Emendamento*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato

*esplicitamente* con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente *in questo* contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

con qualsiasi modalità appropriata *al mezzo di comunicazione utilizzato*, che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente *nel* contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso. *Le informazioni destinate all'espressione del consenso dei minori sono fornite in un linguaggio chiaro, adeguato all'età dei destinatari e facilmente comprensibile ai minori di età superiore ai 13 anni.*

#### *Motivazione*

*Al fine di facilitare alcune situazioni della vita quotidiana, sia on line che off line, è necessario aggiungere alcune formulazioni specifiche per i casi nei quali il consenso può essere desunto dal contesto. Ad esempio, chiedere una diagnosi a un medico implica il trattamento di alcuni dati personali, senza che sia necessaria un'azione esplicita, come definita all'inizio del considerando. Nello stesso caso, il medico può consultare uno specialista, se necessario, per fornire la diagnosi, senza necessariamente chiedere un'autorizzazione.*

#### **Emendamento 9** **Proposta di regolamento** **Considerando 27**

##### *Testo della Commissione*

(27) È necessario che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento dell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività di gestione

##### *Emendamento*

(27) È necessario che lo stabilimento principale di un responsabile del trattamento *o di un incaricato del trattamento* dell'Unione sia determinato in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo

finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. ***Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.***

e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza.

#### *Motivazione*

*L'emendamento completa l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 13.*

### **Emendamento 10** **Proposta di regolamento** **Considerando 27 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(27 bis) Il rappresentante è responsabile, insieme al responsabile del trattamento, di ogni comportamento contrario al presente regolamento.***

#### *Motivazione*

*La responsabilità del rappresentante non è espressa in modo sufficientemente chiaro; l'emendamento contribuisce a sottolineare questo aspetto.*

### **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento** **Considerando 29**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto

(29) I minori necessitano di una specifica protezione dei loro dati personali, in quanto



possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, delle misure di protezione e dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, ***e in quanto sono consumatori vulnerabili***. Per determinare chi è minore, è opportuno che il presente regolamento riprenda la definizione stabilita dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. ***In particolare, è necessario utilizzare un linguaggio facilmente comprensibile per i minori per garantire il diritto al consenso per i minori di età superiore ai 13 anni.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario per le finalità del trattamento, donde l'obbligo, ***soprattutto***, di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati sia ***limitato al minimo*** necessario. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica.

#### *Emendamento*

(30) Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, equo e trasparente nei confronti dell'interessato. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati devono essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati al minimo necessario per le finalità del trattamento, donde l'obbligo di garantire che la raccolta non sia eccessiva e che il periodo di conservazione dei dati ***non*** sia ***superiore a quanto*** necessario ***per le finalità del trattamento a cui sono destinati***. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi. Occorre prendere tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il responsabile del trattamento dovrebbe fissare un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. ***Nella valutazione dei dati minimi necessari per le finalità del trattamento a cui i dati sono destinati, occorre tenere***

**conto degli obblighi previsti da altre normative che esigono il trattamento di dati completi ai fini della prevenzione e individuazione delle frodi, della conferma dell'identità e/o della determinazione del merito di credito.**

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire l'obbligo per i responsabili del trattamento di controllare i dati minimi necessari e i periodi di conservazione. Esso ha inoltre l'obiettivo di assicurare la coerenza tra il linguaggio utilizzato nel presente considerando e quello dell'articolo 5, lettera e). L'emendamento mira infine ad armonizzare il regolamento con la legislazione vigente, ad esempio la direttiva sul credito al consumo e la direttiva in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali, nonché con le buone pratiche esistenti, che richiedono una valutazione globale della situazione finanziaria del consumatore attraverso la valutazione del suo merito di credito.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento Considerando 33**

##### *Testo della Commissione*

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio.

##### *Emendamento*

(33) Perché il consenso sia libero, occorre chiarire che non costituisce una valida base giuridica qualora l'interessato non sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e non possa, pertanto, rifiutare o ritirare il consenso senza subire pregiudizio. ***Analogamente, il consenso non dovrebbe costituire una base giuridica per il trattamento dei dati nel caso in cui l'interessato non abbia alcun accesso diverso a servizi equivalenti.***

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 34**

##### *Testo della Commissione*

(34) Il consenso non ***costituisce una valida base giuridica*** per il trattamento dei dati

##### *Emendamento*

(34) Il consenso ***deve essere prestato liberamente e l'interessato non deve essere***

personali quando esiste un *evidente* squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò *avviene, in particolare*, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. *Se il responsabile* del trattamento è *un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso*, il consenso *non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato*.

*obbligato a prestare il proprio consenso* per il trattamento dei dati personali, *specialmente* quando esiste un *significativo* squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò *può verificarsi* quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. *Tuttavia, quando la finalità* del trattamento *dei dati è nell'interesse della persona interessata e quest'ultima può ritirare successivamente il proprio consenso senza subire pregiudizio*, il consenso *dovrebbe costituire una valida base giuridica per il trattamento*.

*Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo nuovo e ingiustificato in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato*.

#### *Motivazione*

*Questa disposizione dovrebbe garantire che l'interessato sia in grado di operare una scelta autenticamente libera e possa ritirare successivamente il proprio consenso od opporsi a un ulteriore trattamento in qualsiasi circostanza. Essa non priva le persone fisiche della possibilità di accettare il trattamento dei dati, specialmente quando la sua finalità è nel loro interesse (ad esempio, nel caso dell'offerta di un'assicurazione da parte del datore di lavoro). Il regolamento non dovrebbe presumere che è impossibile acconsentire liberamente al trattamento dei dati nei rapporti di lavoro.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(34 bis) Quando i dati personali, trattati sulla base del consenso dell'interessato,*

*sono necessari per la prestazione di un servizio, il ritiro del consenso può costituire un motivo di risoluzione del contratto da parte del fornitore del servizio. Ciò si applica, in particolare, ai servizi che sono prestati a titolo gratuito ai consumatori.*

#### *Motivazione*

*Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to terminate a contract stems from the terms of contract in cases where data processing is necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point of such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide access to services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. Withdrawing the right to process these data can therefore result in no access to the service.*

#### **Emendamento 16**

##### **Proposta di regolamento Considerando 38**

###### *Testo della Commissione*

(38) I legittimi interessi di **un responsabile del trattamento** possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi opporsi al trattamento, per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento **deve** essere **obbligato** a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i

###### *Emendamento*

(38) I legittimi interessi di **una persona** possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi opporsi al trattamento, per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento **o i terzi ai quali i dati sono comunicati devono** essere **obbligati** a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che

dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

#### *Motivazione*

*Il relatore propone di conservare la formulazione della direttiva 95/46/CE. Si ricorda che il regolamento non concerne soltanto il mondo digitale ma si applica anche alle attività off-line. Al fine di finanziare le loro attività, alcuni settori, ad esempio quello della pubblicazione di quotidiani, hanno bisogno di utilizzare fonti esterne per contattare i potenziali nuovi abbonati.*

### **Emendamento 17**

#### **Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(40 bis) In generale, l'armonizzazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati non deve precludere agli Stati membri la possibilità di applicare una legislazione settoriale specifica, tra l'altro nell'ambito della ricerca basata su registri.***

#### *Motivazione*

*Il quadro giuridico attuale in materia di protezione dei dati nell'UE (direttiva 95/46/CE) accorda agli Stati membri diversi gradi di libertà per adattare la legislazione dell'UE alle circostanze nazionali.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di regolamento Considerando 40 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(40 ter) Il trattamento dei dati personali raccolti per altre finalità può essere messo a disposizione per la ricerca scientifica pubblica quando la rilevanza scientifica***

*del trattamento dei dati raccolti può essere documentata. Nel rendere disponibili i dati per la ricerca scientifica occorre tenere conto della protezione della vita privata fin dalla progettazione.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 42**

#### *Testo della Commissione*

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

#### *Emendamento*

(42) La deroga al divieto di trattare dati sensibili deve essere consentita anche quando è prevista per legge, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri diritti fondamentali, quando un interesse pubblico rilevante lo giustifichi, in particolare per finalità inerenti alla salute, compresa la pubblica sanità, la protezione sociale e la gestione dei servizi sanitari, ***incluse le informazioni inviate tramite SMS o posta elettronica ai pazienti in relazione ad appuntamenti in ospedali o cliniche***, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 48**

#### *Testo della Commissione*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, ***del*** periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati

#### *Emendamento*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, ***dei criteri e/o degli obblighi legali che consentono di determinare il*** periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o

raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

#### *Motivazione*

*Non è possibile conoscere in anticipo il periodo durante il quale saranno conservati i dati personali, tanto più che tale periodo può essere legato a obblighi giuridici specifici.*

### **Emendamento 21** **Proposta di regolamento** **Considerando 49**

#### *Testo della Commissione*

(49) L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato deve esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati.

#### *Emendamento*

(49) L'interessato deve ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali al momento della raccolta o, se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati possono essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato deve esserne informato al momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati. ***Al tempo stesso, nessun trattamento, ad eccezione della conservazione, dovrebbe essere autorizzato prima che l'interessato sia pienamente a conoscenza di tali informazioni.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento è coerente con l'emendamento all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b).*

### **Emendamento 22** **Proposta di regolamento** **Considerando 51**

*Testo della Commissione*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, **al** periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

*Emendamento*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, **ai criteri che consentono di determinare il periodo di conservazione per ciascuno scopo**, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

*Motivazione*

*Non è sempre possibile determinare con precisione il periodo esatto di conservazione dei dati personali, in particolare in caso di conservazione per diverse finalità.*

**Emendamento 23**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 53**

*Testo della Commissione*

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto **all'oblio**”, se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando

*Emendamento*

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il diritto **alla cancellazione di tali dati**, se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l'interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti



abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet. Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione.

o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet. Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione. ***Inoltre, il diritto alla cancellazione non si applica quando la conservazione di dati personali è necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'interessato o quando vi sia l'obbligo normativo di conservare tali dati o a fini di prevenzione di reati finanziari.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento è coerente con l'emendamento al titolo dell'articolo 17.*

#### **Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 54**

##### *Testo della Commissione*

(54) Per rafforzare il “diritto ***all'oblio***” nell'ambiente on line, è necessario che ***il*** diritto ***di cancellazione*** sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha ***pubblicato*** dati personali a informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o

##### *Emendamento*

(54) Per rafforzare il diritto ***di cancellazione*** nell'ambiente on line, è necessario che ***tale*** diritto sia esteso in modo da obbligare il responsabile del trattamento che ha ***trasferito i*** dati personali ***o li ha pubblicati senza avere ricevuto istruzioni in tal senso dall'interessato*** a informare i terzi che

riproduzione dei suoi dati personali. Per garantire tale informazione, è necessario che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli, anche di natura tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento deve essere ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Per garantire tale informazione, è necessario che il responsabile del trattamento prenda tutte le misure ragionevoli, anche di natura tecnica, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento deve essere ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

#### *Motivazione*

*L'emendamento accompagna l'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2.*

### **Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 55 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(55 bis) Alcuni dati personali, una volta trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento, producono risultati che sono utilizzati solo internamente dal responsabile del trattamento dei dati e il cui formato è irrilevante anche per l'interessato. In questo caso, il diritto di portabilità dei dati non si applica, mentre restano validi gli altri diritti, in particolare il diritto di opposizione, il diritto di accesso e il diritto di rettifica.*

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire il concetto di "irrilevanza" introdotto nell'emendamento precedente.*

### **Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 60**

*Testo della Commissione*

**(60) Occorre stabilire una responsabilità generale del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.**

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana.)*

*Motivazione*

*Non concerne la versione italiana.*

## **Emendamento 27**

**Proposta di regolamento  
Considerando 61 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(61 bis) Il presente regolamento incoraggia le imprese a sviluppare programmi interni volti a identificare i trattamenti che, a causa della loro natura e portata o delle loro finalità, possono presentare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, nonché ad applicare opportune garanzie di tutela della vita privata e a sviluppare soluzioni innovative di protezione della vita privata fin dalla progettazione e tecniche per migliorare tale protezione. Le imprese che possono dimostrare pubblicamente di aver integrato il principio di responsabilità per quanto riguarda la protezione della vita privata non hanno inoltre bisogno di applicare meccanismi supplementari di sorveglianza, quali la consultazione preventiva e l'autorizzazione preventiva.**

*Motivazione*

*L'emendamento allinea il testo a un approccio in base al quale la responsabilità costituisce*

*un processo alternativo che incentiva adeguatamente le buone pratiche organizzative. Tale allineamento trasferisce inoltre l'onere dei costi di conformità e garanzia dai fondi pubblici al mercato.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 61 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(61 ter) La protezione dei dati fin dalla progettazione è uno strumento molto utile, in quanto permette all'interessato di avere il pieno controllo della protezione dei propri dati personali, delle informazioni che condivide e dei soggetti con cui le condivide. Nel considerare questo principio, come pure la protezione di default, il contesto dovrebbe influenzare fortemente la valutazione della liceità del trattamento.***

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce l'emendamento all'articolo 23, paragrafo 2. Si riferisce ai casi nei quali l'interessato ha la possibilità di optare per un sistema di trattamento dei dati. In tale circostanza, occorre tenere conto di tutte le conseguenze. Ad esempio, all'atto dell'iscrizione a un social network, l'interessato dovrebbe accettare che alcune informazioni siano rese pubbliche per permettere ad altri utenti di comunicare con lui, mentre lo stesso livello di divulgazione dei dati non dovrebbe essere accettato da una persona che chiede un prestito.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 61 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(61 quater) Il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione richiede che la protezione dei dati sia integrata nell'intero ciclo di vita della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla loro ultima distribuzione, all'utilizzo e all'eliminazione finale. Il principio della protezione dei dati di***

*default richiede che le impostazioni di tutela della vita privata relative a servizi e prodotti rispettino i principi generali della protezione dei dati, quali la minimizzazione dei dati e la limitazione delle finalità.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Considerando 62**

#### *Testo della Commissione*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

#### *Emendamento*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. ***In caso di responsabilità solidale, l'incaricato del trattamento che ha risarcito i danni causati all'interessato può fare ricorso contro il responsabile del trattamento per chiedere il rimborso, qualora abbia agito conformemente all'atto giuridico che lo vincola a quest'ultimo.***

#### *Motivazione*

*L'incaricato del trattamento è definito come colui che agisce per conto del responsabile del trattamento. Di conseguenza, se l'incaricato del trattamento rispetta scrupolosamente le istruzioni che gli sono impartite, una violazione dei dati personali va imputata al responsabile del trattamento e non all'incaricato del trattamento, senza tuttavia pregiudicare il diritto dell'interessato a essere risarcito.*

## **Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 65**

*Testo della Commissione*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve **documentare ciascuna operazione** di trattamento. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa **servire per monitorare i trattamenti**.

*Emendamento*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve **conservare le informazioni pertinenti relative alla principali categorie** di trattamento **applicate. La Commissione dovrebbe stabilire un formato uniforme per la documentazione di tali informazioni nell'Unione europea.** Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa **aiutare l'autorità di controllo a valutare la conformità di dette principali categorie di trattamento con il presente regolamento.**

*Motivazione*

*Una protezione efficace dei dati impone agli organismi di documentare in modo sufficiente le proprie attività di trattamento dei dati. Tuttavia, conservare la documentazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati costituisce un onere sproporzionato. L'obiettivo della documentazione non deve essere quello di soddisfare esigenze burocratiche, ma di aiutare i responsabili e gli incaricati del trattamento di dati a fare fronte ai loro obblighi.*

**Emendamento 32**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 67**

*Testo della Commissione*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo **e, quando possibile, entro 24**

*Emendamento*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, **porre rimedio a tale danno economico e sociale dovrebbe rappresentare una priorità assoluta. Di conseguenza,** non appena viene a conoscenza di una violazione **che**

*ore. Oltre il termine di 24 ore, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata.* È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione **pregiudica i** dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o **attenta** alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

*potrebbe pregiudicare seriamente la protezione dei dati personali o la vita privata dell'interessato*, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso, **evitando di sovraccaricare di informazioni gli interessati**. Si considera che una violazione **sia atta a pregiudicare seriamente la protezione dei** dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o **un danno** alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a chiarire le misure auspicabili in caso di violazione dei dati, nonché gli emendamenti agli articoli 31 e 32.*

**Emendamento 33**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 69**

*Testo della Commissione*

(69) Nel **definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla** notificazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con opportuni dispositivi tecnici atti a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

*Emendamento*

(69) Nel **valutare il grado di dettaglio della** notificazione delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con opportuni dispositivi tecnici atti a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una divulgazione prematura possa ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

*Motivazione*

*L'emendamento è conseguente alla soppressione dell'articolo 32, paragrafo 5.*

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Considerando 70 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(70 bis) La direttiva 2002/58/CE (modificata dalla direttiva 2009/136/CE) prevede obblighi di notifica delle violazioni dei dati personali per il trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione. Qualora i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico prestino anche altri servizi, restano soggetti agli obblighi di notifica delle violazioni stabiliti dalla direttiva relativa alla tutela della vita privata e non al presente regolamento. Tali fornitori dovrebbero essere soggetti a un sistema**



***unico di notifica delle violazioni dei dati personali trattati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico e di qualsiasi altro dato personale del cui trattamento sono responsabili.***

*Motivazione*

*I fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere soggetti a un sistema unico di notifica delle violazioni dei dati personali che trattano, anziché a sistemi diversi in funzione del servizio offerto. Ciò garantisce condizioni di parità tra i soggetti del settore.*

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Considerando 97**

*Testo della Commissione*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo sia competente a controllare le attività del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e ad prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento.

*Emendamento*

(97) Qualora il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione abbia luogo in più di uno Stato membro, è opportuno che un'unica autorità di controllo sia competente a controllare le attività ***di trattamento*** del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutta l'Unione e ad prendere le relative decisioni, in modo da aumentare la coerenza nell'applicazione, garantire la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per tali responsabili del trattamento e incaricati del trattamento. ***In deroga a quanto sopra, qualora il trattamento dei dati personali non abbia luogo principalmente nello stabilimento principale, ma in uno degli altri stabilimenti del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento insediato nell'Unione europea, per il controllo dei trattamenti dovrebbe essere competente l'autorità dello Stato membro in cui è insediato detto altro stabilimento. Nel rispetto delle disposizioni del capo VII, tale deroga non***

*dovrebbe incidere sulla possibilità per l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è insediato lo stabilimento principale di esigere una dichiarazione complementare.*

#### *Motivazione*

*Se i trattamenti coprono diversi paesi sono facilmente controllabili dallo stabilimento principale, devono essere di competenza di un'autorità unica, previa dichiarazione centralizzata, mentre i trattamenti nazionali gestiti con modalità decentrate da succursali e di difficile gestione tramite lo stabilimento principale dovrebbero invece essere di competenza delle diverse autorità nazionali di vigilanza.*

### **Emendamento 36** **Proposta di regolamento** **Considerando 105**

#### *Testo della Commissione*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a norma dei trattati.

#### *Emendamento*

(105) È necessario istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo e con la Commissione, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo deve applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura relativa ad attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi agli interessati in vari Stati membri o al controllo degli stessi, o che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo o la Commissione chiede che una questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. ***Inoltre, gli interessati dovrebbero avere il diritto di ottenere coerenza, qualora ritengano che una misura adottata dall'autorità per la protezione dei dati di uno Stato membro non soddisfi questo criterio.*** Tale meccanismo non deve pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri a

norma dei trattati.

*Motivazione*

*L'emendamento introduce il nuovo articolo 63 bis.*

**Emendamento 37**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 111**

*Testo della Commissione*

(111) Ciascun interessato deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i suoi diritti di interessato.

*Emendamento*

(111) Ciascun interessato deve avere il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo di qualunque Stato membro e il diritto di proporre ricorso giurisdizionale qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i suoi diritti di interessato. ***Se l'interessato ritiene che il principio di coerenza non sia soddisfatto, può presentare un reclamo al comitato europeo per la protezione dei dati.***

**Emendamento 38**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 113**

*Testo della Commissione*

(113) Ogni persona fisica o giuridica deve avere il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità di controllo che la riguarda. Le azioni contro l'autorità di controllo devono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.

*Emendamento*

(113) Ogni persona fisica o giuridica deve avere il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell'autorità di controllo che la riguarda. Le azioni contro l'autorità di controllo devono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita, ***o dinanzi al comitato europeo per la protezione dei dati per ragioni di incoerenza con l'applicazione del presente regolamento in altri Stati membri.***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Considerando 115

*Testo della Commissione*

*(115) Nei casi in cui l'autorità di controllo competente stabilita in un altro Stato membro non agisca o abbia adottato misure insufficienti a seguito di un reclamo, l'interessato può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la residenza abituale di proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro. L'autorità di controllo richiesta può decidere, con atto impugnabile in via giurisdizionale, se sia opportuno dare seguito alla richiesta.*

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Questa possibilità non apporta un valore aggiunto ai cittadini e rischia di compromettere la buona collaborazione delle autorità di controllo nel quadro del meccanismo di controllo della coerenza.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Considerando 118

*Testo della Commissione*

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito ma può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

*Emendamento*

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito ma può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore. ***In caso di responsabilità solidale, l'incaricato del trattamento che***

***ha risarcito i danni causati all'interessato può fare ricorso contro il responsabile del trattamento per chiedere il rimborso, qualora abbia agito conformemente all'atto giuridico che lo vincola a quest'ultimo.***

*Motivazione*

*La proposta di regolamento introduce il principio generale di responsabilità del responsabile del trattamento (articolo 5, lettera f), e articolo 22) che va mantenuto e chiarito. L'incaricato del trattamento è definito come colui che agisce per conto del responsabile del trattamento. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'incaricato del trattamento non segua le istruzioni impartitegli, l'articolo 26, paragrafo 4, stabilisce che è considerato il responsabile del trattamento.*

**Emendamento 41**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 120**

*Testo della Commissione*

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo deve poter sanzionare gli illeciti amministrativi. Il presente regolamento deve specificare detti illeciti e indicare il limite massimo della relativa sanzione amministrativa, che va stabilita in misura proporzionata alla situazione specifica, tenuto conto in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione. Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per colmare divergenze nell'applicazione delle sanzioni amministrative.

*Emendamento*

(120) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento, ogni autorità di controllo deve poter sanzionare gli illeciti amministrativi. Il presente regolamento deve specificare detti illeciti e indicare il limite massimo della relativa sanzione amministrativa, che va stabilita in misura proporzionata alla situazione specifica, tenuto conto in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione. ***Al fine di rafforzare il mercato interno, le sanzioni amministrative dovrebbero essere coerenti tra gli Stati membri.*** Il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per colmare divergenze nell'applicazione delle sanzioni amministrative.

*Motivazione*

*L'emendamento anticipa il requisito di coerenza delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 78 e 79.*

**Emendamento 42**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 122**

*Testo della Commissione*

(122) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, particolare categoria di dati che necessita di una maggiore protezione, può spesso essere giustificato da diversi motivi legittimi a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare se l'obiettivo è garantire la continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Pertanto il presente regolamento deve prevedere condizioni armonizzate per il trattamento dei dati relativi alla salute, fatte salve garanzie appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Ciò include il diritto di accedere ai propri dati personali relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, parere di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati.

*Emendamento*

(122) Il trattamento dei dati personali relativi alla salute, particolare categoria di dati che necessita di una maggiore protezione, può spesso essere giustificato da diversi motivi legittimi a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare se l'obiettivo è garantire la continuità dell'assistenza sanitaria transfrontaliera. Pertanto il presente regolamento deve prevedere condizioni armonizzate per il trattamento dei dati relativi alla salute, fatte salve garanzie appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Ciò include il diritto di accedere, ***direttamente o attraverso persone precedentemente delegate***, ai propri dati personali relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, parere di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati.

*Motivazione*

*L'emendamento è necessario per permettere ai familiari di un paziente di accedere alle informazioni, in particolare quando il paziente non è in grado di prendere decisioni o di utilizzare tali informazioni a causa della gravità della malattia.*

**Emendamento 43**  
**Proposta di regolamento**  
**Considerando 122 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(122 bis) Un professionista che tratta dati personali relativi alla salute dovrebbe ricevere, se possibile, dati resi anonimi o presentati con l'uso di pseudonimi, in modo che l'identità dell'interessato sia nota solo al medico generico o allo specialista che ha chiesto il trattamento***

## *dei dati.*

### *Motivazione*

*L'emendamento mira a proporre un ulteriore strumento per la protezione dei cittadini i cui dati sulla salute sono trattati da un professionista che non ha bisogno di conoscere l'identità dell'interessato.*

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Considerando 129**

#### *Testo della Commissione*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e ***le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione e la sicurezza dei trattamenti;*** i criteri e i requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia

#### *Emendamento*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti la liceità del trattamento; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; il trattamento di categorie particolari di dati; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; il diritto all'oblio e alla cancellazione; le misure basate sulla profilazione; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione; i criteri e i requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da

di danneggiare l'interessato; i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le deroghe al trasferimento; **le sanzioni amministrative**; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

giustificare una consultazione preliminare; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; le deroghe al trasferimento; il trattamento a fini sanitari; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento Considerando 130**

#### *Testo della Commissione*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; di **procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto**

#### *Emendamento*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del



di accesso *e il diritto alla portabilità dei dati*; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla *protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla* documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

trattamento in relazione alla documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento Considerando 131**

#### *Testo della Commissione*

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard

#### *Emendamento*

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard

in relazione al consenso di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso *e il diritto alla portabilità dei dati*; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla *protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla* documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per *l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale*; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza, in considerazione della portata generale di tali atti.

in relazione al consenso di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza, in considerazione della portata generale di tali atti.

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Considerando 139**

#### *Testo della Commissione*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con

#### *Emendamento*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con

altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

altri diritti *enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*(b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione;*

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Per assicurare la fiducia dei cittadini, tutti i settori dovrebbero proteggere i dati nello stesso modo. Se le violazioni dei dati nel settore pubblico generano sfiducia tra i cittadini, ciò si ripercuoterà negativamente sulle attività del settore privato nell'ambito delle TIC e viceversa. Lo stesso vale per le istituzioni dell'Unione.*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*(d) effettuati da una persona fisica senza finalità di lucro per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;*

*Emendamento*

*(d) effettuati da una persona fisica senza finalità di lucro per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche e qualora i dati personali non siano*

***accessibili a un numero di persone indefinito;***

*Motivazione*

*Occorre chiarire il campo di applicazione di questa deroga, in particolare alla luce dello sviluppo dei social network che consentono di condividere informazioni con centinaia di persone. La Corte di giustizia europea (cause C-101/01 e C-73/07) raccomanda l'accessibilità "da parte di un numero indefinito di persone" come criterio per l'applicazione di questa eccezione. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è dello stesso parere.*

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d bis) resi sufficientemente anonimi a norma dell'articolo 4, punto 2 bis;***

*Motivazione*

*Chiarimento nell'articolo del testo del considerando 23, che cita il caso di dati resi sufficientemente anonimi e ai quali non occorre applicare le disposizioni della presente direttiva.*

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(e bis) nei settori coperti dagli articoli 153, 154 e 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la regolamentazione delle assunzioni nonché la conclusione e il rispetto degli accordi collettivi.***

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e ter) di una persona fisica, che sono resi pubblici nell'esercizio delle funzioni professionali, quali nome, coordinate di contatto e funzione.*

**Emendamento 53**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui ai suoi articoli da 12 a 15, ***nonché delle disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o degli Stati membri in materia di trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli interessi tutelati giuridicamente, qualora queste garantiscano una protezione più rigorosa rispetto alle disposizioni del presente regolamento.***

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione.

1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o di un incaricato del trattamento nell'Unione, ***indipendentemente dal fatto che il***

*trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.*

#### **Emendamento 55**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

(a) l'offerta di beni *o* la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, *oppure*

###### *Emendamento*

(a) l'offerta di beni *e* la prestazione di servizi ai suddetti residenti nell'Unione, *compresi i servizi prestati a titolo gratuito, o;*

###### *Motivazione*

*L'aggiunta contribuisce a chiarire che l'obiettivo perseguito non è rilevante per l'applicazione del presente regolamento e che, in condizioni simili, i servizi prestati senza scopo di lucro o a titolo gratuito devono essere soggetti agli stessi obblighi.*

#### **Emendamento 56**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

(b) il controllo del loro *comportamento*.

###### *Emendamento*

(b) il controllo del *comportamento di tali interessati allo scopo di offrire* loro *beni o servizi*.

#### **Emendamento 57**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

*3 bis. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di persone interessate non residenti nell'Unione, effettuato da un responsabile del trattamento o un incaricato del trattamento stabilito nell'Unione, attraverso le sue attività economiche in*

*uno o più paesi terzi.*

*Motivazione*

*Le imprese o i datori di lavoro dell'Unione non dovrebbero poter accedere illegalmente ai dati personali dei propri dipendenti al fine di controllare il loro comportamento, di iscrivere su una "lista nera" a causa della loro appartenenza a organizzazioni sindacali, ecc., indipendentemente dal fatto che il dipendente risieda o meno nell'UE.*

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – punto 1**

*Testo della Commissione*

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, **a un identificativo on line** o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

*Emendamento*

(1) "interessato": la persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o altra persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione **o identificativo**, a dati relativi all'ubicazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

*Motivazione*

*Rispetto del principio della neutralità tecnologica.*

**Emendamento 59**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) "dati anonimi": dati personali raccolti, modificati o altrimenti trattati in modo tale da non poter più essere attribuibili a un interessato; i dati anonimi non sono considerati dati personali;**

## Motivazione

*È necessario incentivare le imprese a rendere anonimi i dati, il che rafforzerà in definitiva la protezione della vita privata dei consumatori. Le modifiche sono finalizzate a chiarire il significato di "dati anonimi" e a escluderli esplicitamente dall'ambito di applicazione del regolamento, conformemente al considerando 23. La definizione è tratta dall'articolo 3, punto 6, della legge federale tedesca sulla protezione dei dati.*

### Emendamento 60

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità di una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento;***

### Emendamento 61

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 ter) "dati pseudonimi": qualsiasi informazione personale che è stata raccolta, alterata o altrimenti trattata in modo da non potere più essere in sé attribuita a un interessato senza l'uso di dati supplementari soggetti a controlli organizzativi e tecnici diversi e indipendenti al fine di garantire tale mancata attribuzione, o in modo da rendere necessari, per tale attribuzione, tempi, spese e sforzi sproporzionati;***

## Motivazione

*L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati anonimi e*



*pseudonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle persone interessate. Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un interessato (in quanto non possono essere ricondotti a un interessato senza il ricorso a dati supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale dei dati, mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori.*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento di dati personali; quando le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento sono **determinati** dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

##### *Emendamento*

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità del trattamento di dati personali; quando le finalità del trattamento sono **determinate** dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

##### *Motivazione*

*Le nuove tecnologie e i nuovi servizi disponibili, ad esempio il "cloud computing", possono rendere difficile la tradizionale suddivisione delle entità coinvolte nel trattamento dei dati personali, considerando che in tali casi l'incaricato del trattamento ha una notevole influenza sulle modalità di trattamento dei dati. Per tale ragione, sembra opportuno definire il responsabile del trattamento come l'entità che determina le finalità del trattamento di dati personali, poiché tale decisione ha importanza prioritaria mentre gli altri fattori costituiscono i mezzi per raggiungere lo scopo.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi

##### *Emendamento*

(8) "consenso dell'interessato": qualsiasi

manifestazione di volontà libera, specifica, informata **ed** esplicita con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

manifestazione di volontà libera **che deve essere** specifica, informata **e quanto più possibile** esplicita **a seconda del contesto** con la quale l'interessato accetta, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, **in maniera esplicita ogniqualevolta i dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, devono essere trattati**, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 9

##### *Testo della Commissione*

(9) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati;

##### *Emendamento*

(9) "violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati; **i dati fortemente cifrati, per i quali è dimostrato che la chiave di crittografia non è stata compromessa, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;**

##### *Motivazione*

*La perdita di dati che sono stati cifrati mediante crittografia forte non comportano alcun rischio per l'interessato se la chiave di crittografia non è stata persa. Tali dati sono semplicemente illeggibili e pertanto non sembra opportuno applicarvi le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32. In tale situazione la notificazione non garantisce ai cittadini alcun miglioramento in termini di tutela dei dati personali.*

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 13

##### *Testo della Commissione*

(13) "stabilimento principale": **per quanto**

##### *Emendamento*

(13) "stabilimento principale": **il luogo**

*riguarda il responsabile del trattamento, il luogo di stabilimento nell'Unione in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; se non sono prese decisioni di questo tipo nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell'Unione. Con riferimento all'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" si intende il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.*

*stabilito da un'impresa o da un gruppo di imprese, siano esse responsabili del trattamento o incaricate del trattamento, sottoposto al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57, determinato in base a criteri obiettivi opzionali tra cui i seguenti:*

- a) l'ubicazione delle sedi europee di un gruppo di imprese;*
  - b) l'ubicazione dell'entità, nell'ambito di un gruppo di imprese, alla quale sono delegate responsabilità di protezione dei dati;*
  - c) l'ubicazione dell'entità all'interno del gruppo che si trova nella posizione migliore, in termini di funzioni di gestione e responsabilità amministrative, per occuparsi delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e garantirne l'applicazione; oppure*
  - d) il luogo di effettivo e reale svolgimento di attività di gestione finalizzate a determinare il trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile.*
- L'impresa o il gruppo di imprese informa l'autorità competente della designazione dello stabilimenti principale.*

#### *Motivazione*

*La definizione proposta per "stabilimento principale" è troppo vaga e lascia troppo spazio a interpretazioni divergenti. Occorre stabilire un criterio uniforme per determinare lo stabilimento principale di un'organizzazione, applicabile alle imprese o ai gruppi di imprese quale punto di riferimento adeguato e sulla base di una serie di criteri obiettivi pertinenti. Questi criteri sono utilizzati per determinare l'autorità di protezione dei dati competente per le norme d'impresa vincolanti e la loro attuabilità è quindi comprovata.*

#### **Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) adeguati, pertinenti e **limitati al minimo necessario** rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

*Emendamento*

c) adeguati, pertinenti e **non eccessivi** rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

*Motivazione*

*L'emendamento, che consente trattamenti "non eccessivi", è più appropriato. Fa riferimento alla formulazione della direttiva originaria 95/46/CE sulla protezione dei dati e mira a evitare incoerenze con altre norme dell'UE, quali la direttiva sul credito al consumo e il pacchetto sui requisiti patrimoniali, che prevedono a loro volta, ad esempio, che gli enti prestatori trattino dati personali.*

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui **all'articolo 83** e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

*Emendamento*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui **agli articoli 81 e 83** e se periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

*Motivazione*

*È necessario consentire anche la conservazione di dati personali per periodi più lunghi per finalità inerenti alla salute (articolo 81), oltre che per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica (articolo 83) già previste nel testo della Commissione. L'emendamento garantisce che tutti i dati pertinenti siano disponibili per fornire l'assistenza più adeguata all'interessato.*

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) il trattamento è necessario per *adempiere* un obbligo legale al quale è soggetto *il* responsabile del trattamento;

##### *Emendamento*

c) il trattamento è necessario per *rispettare o per evitare di violare* un *diritto o un* obbligo legale al quale è soggetto *un* responsabile del trattamento, *tra cui l'esecuzione di un compito ai fini della valutazione del merito di credito o ai fini di prevenzione o individuazione delle frodi*;

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;

##### *Emendamento*

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento *o per l'esecuzione di un compito ai fini della valutazione del merito di credito o ai fini di prevenzione o individuazione delle frodi*;

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali,

##### *Emendamento*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile *o dei responsabili* del trattamento *o dei terzi a cui i dati vengono comunicati*, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le

in particolare se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso a regolamentare le situazioni nelle quali esiste un legittimo interesse da parte di terzi a trattare i dati, conformemente alla direttiva 95/46/CE in vigore, che riconosce il legittimo interesse di terzi. Questo è, ad esempio, il caso di alcuni Stati membri nei quali la fissazione degli stipendi e di altre condizioni di lavoro è affidata alle parti sociali mediante accordi collettivi. I sindacati conducono negoziazioni con i datori di lavoro per assicurare un insieme comune di diritti che si applicano a tutti i dipendenti sul posto di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano o meno iscritti al sindacato. Affinché il sistema funzioni adeguatamente, i sindacati devono avere la possibilità di verificare il rispetto degli accordi collettivi.*

#### **Emendamento 71**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) i dati sono raccolti da registri, elenchi o documenti pubblici accessibili a tutti;***

#### **Emendamento 72**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f ter) il trattamento dei dati, tra cui le informazioni relative ai membri di un'organizzazione, effettuato dall'organizzazione in questione nel rispetto delle disposizioni giuridiche, è di primaria importanza per il responsabile del trattamento nelle organizzazioni basate sull'adesione volontaria;***

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quater) il trattamento è necessario ai fini di prevenzione o individuazione delle frodi conformemente al regolamento finanziario applicabile o a codici di condotta di un'industria stabilita o di un ente professionale;*

*Motivazione*

*L'esperienza pratica ha dimostrato che gli "obblighi legali" non comprendono il regolamento finanziario nazionale o i codici di condotta, fondamentali per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e di primaria importanza per i responsabili del trattamento e per la protezione degli interessati.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f quinquies) il trattamento è necessario per difendere un interesse, raccogliere elementi di prove giudiziarie o intentare un'azione legale;*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f sexies) sono trattati solo i dati pseudonimi.*

*Motivazione*

*L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati anonimi e*

*pseudonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle persone interessate. Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un interessato (in quanto non possono essere ricondotti a un interessato senza il ricorso a dati supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale dei dati, mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui, rispettare il ***contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato*** all'obiettivo legittimo.

##### *Emendamento*

Il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico o essere necessario per proteggere i diritti e le libertà altrui. ***Il diritto dello Stato membro deve altresì*** rispettare il ***presente regolamento e i trattati internazionali che lo Stato membro ha deciso di ratificare. Lo Stato membro è tenuto infine a valutare la legislazione nazionale e a decidere se essa è proporzionata*** all'obiettivo legittimo ***o se quest'ultimo potrebbe essere conseguito ricorrendo a soluzioni meno invasive della vita privata.***

##### *Motivazione*

*L'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), stabilisce che il trattamento è lecito solo se "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento". Tale disposizione, in combinato disposto con il paragrafo 3, lascia agli Stati membri un margine molto ampio per minare la protezione dei dati dei cittadini oggetto del presente regolamento ricorrendo alla legislazione nazionale. L'armonizzazione tra gli Stati membri subirà pressioni poiché gli interessi nazionali risulteranno in molti diversi esempi di legislazione. I dati dei cittadini saranno trattati in modo diverso nei vari paesi.*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 4**



*Testo della Commissione*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1, **lettere da a) ad e)**. Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

*Emendamento*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al paragrafo 1. Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

*Motivazione*

*Formulazione volta a garantire il consenso nel contesto e risultati efficaci nella tutela della vita privata, in linea con gli obiettivi delle proposte di cui al considerando 25.*

**Emendamento 78**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

**1. L'onere di dimostrare che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali per scopi specifici**

*Emendamento*

**1. Qualora sia richiesto il consenso, la forma del consenso al trattamento dei dati personali di un interessato è proporzionata**

*incombe sul responsabile* del trattamento.

*al tipo di dati trattati, ai fini del trattamento e agli eventuali rischi identificati, determinati mediante una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso *in qualsiasi momento*. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

#### *Emendamento*

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca *oppure nei casi in cui un termine minimo obbligatorio di conservazione è stabilito dalla legislazione europea o nazionale o il trattamento dei dati è conforme a disposizioni regolamentari europee e nazionali o è effettuato a fini giuridici o di prevenzione delle frodi. L'interessato deve comunicare all'incaricato del trattamento la sua intenzione di revocare il consenso.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

*4. Il consenso non costituisce una base giuridica per il trattamento ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

#### *Motivazione*

*Espressioni quali "notevole squilibrio" rischiano di causare incertezza giuridica. La disposizione inoltre non è necessaria poiché il diritto contrattuale, anche in materia di protezione dei consumatori, prevede adeguate garanzie contro frode, minacce, iniquo sfruttamento, ecc. che dovrebbero applicarsi anche agli accordi per il trattamento di dati*

*personali.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. L'esecuzione di un contratto o la fornitura di un servizio non può dipendere dal consenso al trattamento o all'uso di dati che non siano necessari all'esecuzione del contratto o alla fornitura del servizio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).***

## **Emendamento 83**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Il presente articolo non si applica qualora il consenso dell'interessato sia richiesto per legge.***

## **Emendamento 84**

### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 quater. L'accesso a un consenso dato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), può essere limitato nei casi in cui si applicano le norme interne di un'organizzazione in materia di frode e ai fini della prevenzione di reati, conformemente alla legislazione dello Stato membro.***

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 quinquies. Ai fini della determinazione delle condizioni nelle quali il consenso è espresso o autorizzato dall'interessato, a un soggetto privo della capacità giuridica di agire si applica la legislazione dello Stato membro in cui risiede.***

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4 sexies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 sexies. La presente disposizione non si applica al diritto del datore di lavoro di trattare dati sulla base del consenso del lavoratore né al diritto delle autorità pubbliche di trattare dati sulla base del consenso dei cittadini.***

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi ***della società dell'informazione*** ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili.

1. Ai fini del presente regolamento, per quanto riguarda l'offerta diretta di ***beni e*** servizi ai minori, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni è lecito se e nella misura in cui il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal tutore del minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili ***senza causare***

*un inutile trattamento di dati personali.*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Le informazioni destinate all'espressione del consenso dovrebbero essere fornite in un linguaggio chiaro, adeguato all'età dei destinatari e facilmente comprensibile ai minori di età superiore ai 13 anni.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 non si applicano qualora il trattamento di dati personali di un minore riguardi dati sulla salute e qualora il diritto dello Stato membro in materia di salute e assistenza sociale dia la priorità alle competenze di un individuo rispetto all'età fisica.*

*Motivazione*

*Nel contesto della salute e dell'assistenza sociale, l'autorizzazione di un genitore o di un tutore non dovrebbe essere necessaria qualora il minore disponga delle competenze per prendere una decisione autonomamente. Nei casi di tutela dei minori, il fatto che i genitori o il tutore abbiano accesso ai dati del minore non è sempre nell'interesse di quest'ultimo e occorre che la legislazione ne tenga conto.*

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza *sindacale*, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

*Emendamento*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza *e le attività sindacali, problemi sociali significativi, informazioni private* come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

*Motivazione*

*In Danimarca, le categorie speciali di dati che richiedono una maggiore protezione sono più ampie di quanto preveda il regolamento. Ne risulta che il regolamento in realtà pone i cittadini danesi in una situazione più svantaggiosa rispetto alla legislazione attuale. Per tale ragione, si propone di estendere le categorie speciali affinché includano "problemi sociali significativi" e "informazioni private".*

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) l'interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o di uno Stato membro dispone che l'interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1, oppure

*Emendamento*

a) l'interessato ha dato il proprio consenso al trattamento di tali dati personali, alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, salvo i casi in cui il diritto dell'Unione o di uno Stato membro dispone che l'interessato non può revocare il divieto di cui al paragrafo 1. *In particolare, ciò comprende garanzie per evitare pratiche di proscrizione dei lavoratori, ad esempio in relazione alle loro attività sindacali o alle loro funzioni rappresentative in materia di salute e sicurezza*, oppure

**Emendamento 92**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro in presenza di congrue garanzie, oppure

*Emendamento*

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro ***o da contratti collettivi del mercato del lavoro*** in presenza di congrue garanzie, oppure

**Emendamento 93**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

*Emendamento*

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione, ***organizzazione del mercato del lavoro*** o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato, oppure

**Emendamento 94**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, oppure

*Emendamento*

e) il trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato ***o liberamente trasferiti al responsabile del trattamento su iniziativa dell'interessato e trattati per la finalità specifica***

*determinata da quest'ultimo e nel proprio interesse, oppure*

## **Emendamento 95**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j**

##### *Testo della Commissione*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto **il controllo** dell'autorità **pubblica**, oppure il trattamento è necessario per **ottemperare a** un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

##### *Emendamento*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto **la vigilanza** dell'autorità **di controllo competente**, oppure il trattamento è necessario per **rispettare o evitare di violare** un obbligo legale o regolamentare **europeo o nazionale o contratti collettivi del mercato del lavoro** cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

##### *Motivazione*

*È importante che le organizzazioni padronali e le organizzazioni dei lavoratori (i sindacati) possano continuare in futuro a negoziare le une con le altre ed elaborare contratti collettivi che siano compatibili con la cultura, la tradizione, la competitività e la situazione economica nazionali.*

## **Emendamento 96**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**j bis) il trattamento di dati personali relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato nel contesto di banche dati che contengono**



*dati relativi alle frodi commesse ai danni degli istituti di credito o membri di altri gruppi finanziari regolamentati dall'UE o dalla normativa nazionale e istituiti dalle istituzioni finanziarie per prevenire le frodi; le restrizioni in materia di trattamento dei dati relativi a condanne penali non dovrebbero applicarsi ai dati relativi ai reati penali.*

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 98**

### **Proposta di regolamento Articolo -11 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo -11**

***Principi generali in materia di diritti dell'interessato***

***1. I diritti chiari e inequivocabili dell'interessato rispetto al responsabile del trattamento costituiscono il fondamento della protezione dei dati. Le disposizioni del presente regolamento mirano a rafforzare, chiarire, garantire e, se del caso, codificare tali diritti.***

***2. Tali diritti comprendono, tra l'altro, la fornitura di informazioni chiare e***

*facilmente comprensibili per quanto riguarda le politiche del responsabile del trattamento in materia di accesso dell'interessato ai dati, rettifica e cancellazione dei propri dati, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opporsi alla profilazione; tali diritti devono essere esercitati in generale a titolo gratuito e il responsabile del trattamento risponde alle richieste dell'interessato entro un termine ragionevole.*

## **Emendamento 99**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro *e adeguato all'interessato*, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

#### *Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

#### *Motivazione*

*Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati devono essere chiare e intelligibili. I termini "e adeguato all'interessato" presentano il rischio di incertezza giuridica. Sembra proporzionato imporre un obbligo specifico soltanto per i minori, che sono una categoria distinta.*

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. Le informazioni relative agli interessati sono fornite in un formato che offra loro le informazioni necessarie a comprendere la propria posizione e a prendere decisioni in modo adeguato. Su*

*richiesta, saranno messe a disposizione informazioni complete. Il responsabile del trattamento garantisce quindi la trasparenza dell'informazione e della comunicazione nelle proprie politiche in materia di protezione dei dati attraverso modalità di descrizione facilmente comprensibili basate su icone per ciascuna delle varie fasi di trattamento dei dati.*

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica.

#### *Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento stabilisce le procedure d'informazione di cui all'articolo 14 e le procedure per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Il responsabile del trattamento predispone in particolare i meccanismi per agevolare le richieste di cui all'articolo 13 e agli articoli da 15 a 19. Qualora i dati personali siano trattati con modalità automatizzate, il responsabile del trattamento predispone altresì i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica. ***Le procedure di cui al presente articolo possono essere procedure già stabilite dalle autorità pubbliche degli Stati membri a condizione che esse siano conformi alle disposizioni del regolamento.***

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi

#### *Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi

entro un mese dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

entro un mese dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato di un ulteriore mese se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato ***o a meno che il responsabile del trattamento non abbia motivo di ritenere che fornire le informazioni in formato elettronico comporterebbe un rischio significativo di frode.***

#### *Motivazione*

*La diffusione di certi dati in forma elettronica, come ad esempio i fascicoli di credito, potrebbe comportare la modifica o il furto di identità al momento del passaggio ai consumatori. La diffusione di dati provenienti da agenzie d'informazione finanziaria dovrebbe essere subordinata a controlli di autenticazione che soddisfino i criteri stabiliti dall'agenzia che custodisce i dati per evitare l'intercettazione, l'uso improprio, l'uso fraudolento o la modifica.*

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; ***in alternativa, può non effettuare quanto richiesto.*** In tale caso,

##### *Emendamento*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un contributo spese ***ragionevole*** per le informazioni o l'azione richiesta. In tale caso, incombe al responsabile del

incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

## **Emendamento 104**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.***

**soppresso**

*Motivazione*

*Non vi è alcuna necessità di chiarire ulteriormente questa disposizione mediante un atto delegato. Le autorità di vigilanza degli Stati membri sono le più adatte per porre rimedio a eventuali difficoltà.*

## **Emendamento 105**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6. La Commissione può stabilire moduli e procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

**soppresso**

*Motivazione*

*Le autorità di vigilanza degli Stati membri sono le più adatte per porre rimedio a eventuali difficoltà.*

**Emendamento 106**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 13**

*Testo della Commissione*

***Il responsabile del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati, le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi risorse sproporzionate.***

*Emendamento*

Le eventuali rettifiche o cancellazioni effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 17 ***sono comunicate a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati senza il controllo dell'interessato.***

*Motivazione*

*La vendita di una base di dati a terzi non dispensa il responsabile del trattamento dal rispetto dei suoi obblighi. Qualora l'interessato abbia invece trasmesso volontariamente o consapevolmente alcune informazioni mediante il responsabile del trattamento, quest'ultimo non ne è più responsabile.*

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 14 bis***

***Verifica dell'identità dell'interessato***

***Il responsabile del trattamento deve garantire che sia pervenuta una documentazione sufficiente sull'identità dell'interessato, quando l'interessato fa valere i diritti di cui agli articoli da 14 a 19 del presente regolamento.***

*Motivazione*

*Il presente regolamento introduce nuovi diritti per i cittadini. Tuttavia, in nessuna parte si precisa come i cittadini debbano documentare la propria identità per far valere tali diritti. È importante che l'identità del cittadino sia documentata e potenzialmente messa in dubbio dal responsabile del trattamento per garantire che non possa verificarsi alcuna forma di furto d'identità.*

## Emendamento 108

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

##### *Testo della Commissione*

1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato **almeno** le seguenti informazioni:

##### *Emendamento*

1. In caso di raccolta di dati personali, il responsabile del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

## Emendamento 109

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

##### *Emendamento*

c) ***i criteri e/o i requisiti giuridici che permettano di determinare*** il periodo per il quale saranno conservati i dati personali ***per ciascuna finalità***;

##### *Motivazione*

*Non è sempre possibile determinare con precisione il periodo esatto di conservazione dei dati personali, in particolare in caso di conservazione per diverse finalità.*

## Emendamento 110

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h

##### *Testo della Commissione*

h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.

##### *Emendamento*

h) ogni altra informazione ***ritenuta*** necessaria ***da parte del responsabile del trattamento*** per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.

##### *Motivazione*

*È necessario chiarire la portata di tale disposizione e precisare che i responsabili del*

*trattamento possono assicurare un livello di trasparenza più elevato.*

**Emendamento 111**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) i dati non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate, oppure

*Emendamento*

b) i dati ***sono destinati esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 83***, non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate ***e provocherebbe oneri amministrativi eccessivi, soprattutto quando il trattamento è effettuato da una PMI quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE***, oppure

*Motivazione*

*La disposizione deriva direttamente dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, ma l'assenza di tale specificazione risulterebbe in una lacuna nella protezione dei consumatori. L'emendamento ristabilisce la corrispondenza tra le intenzioni originarie e la formulazione.*

**Emendamento 112**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 14 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

***7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.***

*Emendamento*

***soppresso***



*Motivazione*

*Non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

**Emendamento 113**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Su richiesta e a titolo gratuito, il responsabile del trattamento dei dati fornisce inoltre in tempi ragionevoli una prova della liceità del trattamento.***

*Motivazione*

*Il fatto che il responsabile del trattamento dei dati fornisca tale prova direttamente all'interessato dovrebbe ridurre il numero delle azioni legali.*

**Emendamento 114**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento ***e di profilatura***. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato. ***Il responsabile del trattamento prende tutte le misure ragionevoli al fine di verificare l'identità di un interessato che chieda l'accesso ai dati.***

*Motivazione*

*Specialmente quando la richiesta è presentata in forma elettronica, il diritto di accesso non può dar luogo ad abusi. Di conseguenza, il responsabile del trattamento deve accertarsi dell'identità della persona che richiede l'accesso ai dati e deve poter provare che ha agito con diligenza.*

**Emendamento 115**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per la comunicazione all'interessato del contenuto dei dati personali di cui al paragrafo 1, lettera g).**

**soppresso**

*Motivazione*

*Il paragrafo non pare necessario.*

**Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Fatte salve appropriate garanzie legali, specialmente al fine di assicurare che le informazioni non siano utilizzate per adottare misure o decisioni riguardanti persone specifiche, gli Stati membri possono, nei casi in cui non vi sia rischio di violazione della vita privata, limitare per legge i diritti di cui all'articolo 15 solo se questi diritti sono trattati nell'ambito di ricerche scientifiche a norma dell'articolo 83 del presente regolamento o solo se tali dati personali sono conservati nel periodo di tempo che occorre per elaborare statistiche.**

*Motivazione*

*Cfr. articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, GU L 281/95.*

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il comma 1 non si applica ai dati pseudonimi.***

*Motivazione*

*L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati anonimi e pseudonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle persone interessate. Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un interessato (in quanto non possono essere ricondotti a un interessato senza il ricorso a dati supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale dei dati, mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori.*

**Emendamento 118**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Diritto *all'oblio* e alla cancellazione

Diritto alla cancellazione

*Motivazione*

*Il titolo proposto dalla Commissione è fuorviante.*

**Emendamento 119**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19;

c) l'interessato si oppone al trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 19 **e l'opposizione è accolta;**

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a garantire che l'interessato non possa semplicemente opporsi ai sensi dell'articolo 19, innescando quindi il principio del diritto all'oblio, quando l'opposizione non è fondata.*

**Emendamento 120**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Quando ha **reso pubblici** dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

*Emendamento*

2. Quando ha **trasferito** dati personali **o li ha resi pubblici senza il consenso dell'interessato**, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. **Quando i dati sono stati trasferiti, il responsabile del trattamento che ha effettuato il trasferimento comunica ai responsabili del trattamento successivi che l'interessato chiede la cancellazione dei dati personali, di qualsiasi link, copia o riproduzione dei medesimi.** Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.

*Motivazione*

*La disposizione in esame riguarda in particolare il trasferimento di dati oggetto di una richiesta di cancellazione. Deve essere chiaro che se l'interessato ha reso pubblici i dati, ha chiesto di farlo al responsabile del trattamento o ha reso pubblici i dati mediante quest'ultimo, l'interessato ne resta responsabile. D'altro canto, spetta al responsabile del trattamento applicare la disposizione anche ai dati che sono stati volontariamente trasferiti o divulgati a terzi che non sono in relazione con l'interessato.*

**Emendamento 121**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 informa, ove possibile, l'interessato del seguito dato alla sua**

*richiesta dai terzi di cui al paragrafo 2.*

*Motivazione*

*Occorre rafforzare i diritti dell'interessato. L'articolo 17, paragrafo 2, impone un obbligo di mezzi al responsabile del trattamento. Tale obbligo deve, per lo meno, essere accompagnato da un dovere di informazione sul seguito dato dai terzi che trattano i dati personali in questione.*

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettere e bis e e ter (nuove)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) a fini di prevenzione o individuazione delle frodi o altri reati finanziari, conferma dell'identità e/o determinazione del merito di credito;*

*e ter) per la conservazione di prove documentali di una determinata casistica, quanto il responsabile del trattamento è un ente pubblico.*

*Motivazione*

*Non sarebbe opportuno che i singoli siano in grado di cancellare dati su se stessi che vengono conservati per motivi legittimi in ossequio alla normativa vigente.*

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 9 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 86, **previa richiesta di parere al comitato europeo per la protezione dei dati**, al fine di precisare:

**Emendamento 124**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. La Commissione può specificare il formato elettronico di cui al paragrafo 1 e le norme tecniche, le modalità e le procedure di trasmissione dei dati personali a norma del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Una volta garantita la portabilità del formato, quest'ultimo può essere fornito dal mercato senza l'intervento della Commissione.*

**Emendamento 125**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi ***preminenti e*** legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), salvo che il responsabile del trattamento dimostri l'esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi o sui diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato.

*Motivazione*

*L'emendamento ha lo scopo di dimostrare che i motivi legittimi dovrebbero costituire un motivo sufficiente per il trattamento, conformemente all'articolo 6.*

**Emendamento 126**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

*Emendamento*

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati personali effettuato per tali finalità. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo **per lui** intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.

**Emendamento 127**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione.

*Emendamento*

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione **per le finalità determinate nell'opposizione.**

**Emendamento 128**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Qualora i dati pseudonimi siano trattati sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l'interessato ha il diritto di opporsi gratuitamente al trattamento. Tale diritto è comunicato esplicitamente all'interessato in modo intelligibile ed è chiaramente distinguibile dalle altre informazioni.**

*Motivazione*

*L'emendamento è parte di un pacchetto di modifiche che permettono l'uso di dati anonimi e*

*pseudonimi e incoraggerà le buone pratiche commerciali a salvaguardia degli interessi delle persone interessate. Garantire che i dati personali non possano essere attribuiti a un interessato (in quanto non possono essere ricondotti a un interessato senza il ricorso a dati supplementari) contribuisce a promuovere ulteriormente l'uso commerciale dei dati, mantenendo un elevato livello di tutela dei consumatori.*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Misure basate *sulla profilazione*

Misure basate *sul trattamento automatizzato*

*Motivazione*

*L'articolo 20 riguarda i trattamenti automatizzati anziché la profilazione. Il titolo di questo articolo andrebbe pertanto modificato in "Misure basate sul trattamento automatizzato".*

## **Emendamento 130**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. *Chiunque ha il diritto di* non essere sottoposto a una *misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona*, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti *della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.*

1. *L'interessato non può* essere sottoposto a una *decisione sleale o discriminatoria*, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti *dell'interessato.*

*Motivazione*

*L'articolo 20 nella sua forma attuale non riconosce gli usi positivi della profilatura né tiene conto dei diversi livelli di rischio o dell'impatto sulla vita privata delle persone associate alla profilatura. Focalizzando l'attenzione sulle pratiche "sleali" o "discriminatorie" quali definite*



*nella direttiva 2005/29/CE, l'approccio in questa proposta è più tecnologicamente neutro e si concentra sugli usi negativi delle tecniche di profilatura anziché sulla tecnologia stessa.*

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, chiunque può essere sottoposto a una misura di cui al paragrafo 1 soltanto se il trattamento:***

***soppresso***

***a) è effettuato nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta oppure che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi, oppure***

***b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, oppure***

***c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.***

*Motivazione*

*Soppressione a seguito dell'emendamento proposto al paragrafo 1.*

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui *all'articolo 9*.

*Emendamento*

3. Il trattamento automatizzato di dati personali destinato a valutare taluni aspetti della personalità dell'interessato non può basarsi unicamente sulle categorie particolari di dati personali di cui *agli articoli 8 e 9*.

*Motivazione*

*Soppressione a seguito dell'emendamento proposto al paragrafo 1.*

**Emendamento 133**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*4. Nei casi di cui al paragrafo 2, le informazioni che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 14 ricomprendono l'esistenza di un trattamento relativo a una misura di cui al paragrafo 1 e gli effetti previsti di tale trattamento sull'interessato.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 134**

**Proposta di regolamento  
Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

**Emendamento 135**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 21 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno gli obiettivi perseguiti dal trattamento e la determinazione del responsabile del trattamento.**

*Emendamento*

2. (Non concerne la versione italiana.)

*Motivazione*

(Non concerne la versione italiana.)

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – titolo**

*Testo della Commissione*

Responsabilità del responsabile del trattamento

*Emendamento*

**Principio generale di** responsabilità del responsabile del trattamento

*Motivazione*

*Il principio di responsabilità, implicitamente introdotto dal capo IV della proposta di regolamento, deve essere esplicitamente menzionato per assicurare un livello di protezione più elevato.*

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 22 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

**4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il**

*Emendamento*

**soppresso**

*critério di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.*

*Motivazione*

*Il testo è già sufficientemente chiaro e non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.*

*Emendamento*

*1. Ove necessario, possono essere adottate misure obbligatorie volte ad assicurare che determinate categorie di beni o servizi siano progettate e abbiano impostazioni di default che ottemperano ai requisiti del presente regolamento relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Tali misure sono normalizzate a norma del [regolamento .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE, 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE e la decisione 1673/2006/CE].*

*Motivazione*

*Parte di un pacchetto di emendamenti volti a riconoscere che, sebbene la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default sia un concetto lodevole, la proposta della Commissione non fornisce sufficiente certezza e rischia, potenzialmente, di limitare la libera circolazione. Per armonizzare i requisiti applicabili e permettere la libera circolazione occorre quindi ricorrere al meccanismo invalso della normalizzazione come previsto nel "pacchetto normalizzazione".*

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Ove fattibile e proporzionato ai fini del trattamento, l'incaricato del trattamento rende i dati personali anonimi o ricorre a pseudonimi.***

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.***

***2. Sino a quando non siano state adottate le misure obbligatorie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che non siano imposti requisiti obbligatori di protezione fin dalla progettazione o di default a beni o servizi connessi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che possano impedire l'immissione sul mercato di attrezzature o la libera circolazione di tali beni e servizi negli Stati membri e tra di essi.***

*Motivazione*

*Parte di un pacchetto di emendamenti volti a riconoscere che, sebbene la protezione dei dati fin dalla progettazione e di default sia un concetto lodevole, la proposta della Commissione non fornisce sufficiente certezza e rischia, potenzialmente, di limitare la libera circolazione. Per armonizzare i requisiti applicabili e permettere la libera circolazione occorre quindi ricorrere al meccanismo invalso della normalizzazione.*

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 23 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3. Alla Commissione è conferito il potere***

***soppresso***

*di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.*

*Motivazione*

*La proposta di regolamento si applica a tutti i settori, sia on line che off line. Non spetta alla Commissione adottare atti delegati in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e di default che rischierebbero di pregiudicare l'innovazione tecnologica. Le autorità di vigilanza degli Stati membri e il comitato europeo per la protezione dei dati sono i più adatti per porre rimedio a eventuali difficoltà.*

**Emendamento 142**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*soppresso*

*Motivazione*

*La proposta di regolamento si applica a tutti i settori, sia on line che off line. Non spetta alla Commissione adottare atti delegati in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e di default che rischierebbero di pregiudicare l'innovazione tecnologica. Le autorità di vigilanza degli Stati membri e il comitato europeo per la protezione dei dati sono i più adatti per porre rimedio a eventuali difficoltà.*

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento  
Articolo 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Se il responsabile del trattamento

Se il responsabile del trattamento

determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

determina le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato. ***Qualora tale determinazione manchi o non sia sufficientemente chiara, l'interessato può esercitare i propri diritti nei confronti di uno qualunque dei responsabili del trattamento, che sono ugualmente responsabili.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento garantisce all'interessato una maggiore protezione nel caso specifico in esame.*

### **Emendamento 144**

#### **Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento, ***questi*** sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure.

##### *Emendamento*

1. Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del responsabile del trattamento ***e implichi il trattamento di dati che consentirebbero all'incaricato del trattamento di identificare ragionevolmente l'interessato, il responsabile del trattamento*** sceglie un incaricato del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure e procedure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato, con particolare riguardo alle misure di sicurezza tecnica e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare, e si assicura del rispetto di tali misure. ***Solo il responsabile del trattamento risponde della conformità con***

*i requisiti del presente regolamento.*

*Motivazione*

*Laddove, a seguito del ricorso a tecniche adeguate volte a rendere anonimi i dati, non è tecnicamente fattibile per un responsabile del trattamento di dati identificare un interessato, l'articolo 26 non si applica. La riduzione degli oneri amministrativi incentiverà gli investimenti in tecnologie efficaci volte a rendere i dati anonimi e il ricorso a sistemi efficaci per limitare l'accesso. Il principio fondamentale secondo il quale la responsabilità principale e diretta del trattamento dei dati ricade sul responsabile del trattamento deve essere reso esplicito in questo articolo.*

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(d) ricorra ad un altro incaricato del trattamento solo previa autorizzazione del responsabile del trattamento;***

***soppresso***

*Motivazione*

*Il requisito di ottenere una previa autorizzazione del responsabile del trattamento affinché l'incaricato del trattamento possa ricorrere ad un altro incaricato impone oneri che non offrono chiari benefici in termini di un rafforzamento della protezione dei dati personali. Inoltre, tale requisito non è praticabile, soprattutto nel contesto della nuvola, in particolare se si intende richiedere una previa autorizzazione per ricorrere a specifici incaricati del trattamento secondari. Occorre quindi eliminare questo requisito.*

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***h bis) Nei casi in cui un incaricato tratta dati personali per conto del responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento deve garantire la riservatezza della vita privata nella progettazione e protezione di default.***



## **Emendamento 147**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Si considera che il responsabile del trattamento abbia soddisfatto gli obblighi di cui al paragrafo 1 quando seleziona un incaricato del trattamento di dati che abbia volontariamente autocertificato o volontariamente ottenuto una certificazione, un sigillo o un marchio di protezione a norma degli articoli 38 o 39 del presente regolamento, che dimostrano l'attuazione di adeguate misure tecniche e organizzative normalizzate in funzione dei requisiti del presente regolamento.***

*Motivazione*

*Il regolamento deve offrire chiari incentivi ai responsabili e agli incaricati del trattamento di dati affinché investano in misure volte a rafforzare la sicurezza e il rispetto della vita privata. Quando i responsabili e gli incaricati del trattamento di dati propongono garanzie supplementari di protezione dei dati personali, conformi alle norme industriali generali o che vanno oltre tali norme, e possono dimostrarlo con certificazioni comprovate, devono poter beneficiare di disposizioni meno prescrittive. In particolare, ciò offrirebbe una maggiore flessibilità e una riduzione degli oneri per i fornitori della nuvola e i clienti della stessa.*

## **Emendamento 148**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 26 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le responsabilità, gli obblighi e i compiti dell'incaricato del trattamento conformemente al paragrafo 1, e le condizioni che consentono di facilitare il trattamento dei dati personali all'interno di un gruppo di imprese, in particolare ai fini del controllo e della rendicontazione.***

***soppresso***

### Motivazione

*Il paragrafo non è necessario. I trasferimenti intragruppo sono già trattati in un altro punto della proposta in esame.*

### Emendamento 149

#### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Ogni responsabile del trattamento, incaricato del trattamento ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva la documentazione **di tutti i trattamenti effettuati** sotto la propria responsabilità.

##### *Emendamento*

1. Ogni responsabile del trattamento, incaricato del trattamento ed eventuale rappresentante del responsabile del trattamento conserva la documentazione **delle principali categorie di trattamento effettuate** sotto la propria responsabilità.

### Motivazione

*Una protezione efficace dei dati impone agli organismi di documentare in modo sufficiente le proprie attività di trattamento dei dati. Tuttavia, conservare la documentazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati costituisce un onere sproporzionato. L'obiettivo della documentazione deve essere non quello di soddisfare esigenze burocratiche, ma quello di aiutare i responsabili e gli incaricati del trattamento di dati a fare fronte ai loro obblighi.*

### Emendamento 150

#### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

##### *Testo della Commissione*

2. La documentazione contiene **almeno** le seguenti informazioni:

##### *Emendamento*

2. La documentazione contiene le seguenti informazioni:

### Motivazione

*Ai fini della sicurezza giuridica, l'elenco delle informazioni che fa parte della documentazione deve essere esauriente.*

### Emendamento 151

#### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) finalità del trattamento, **compresi i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f)**;

c) finalità **generiche** del trattamento;

*Motivazione*

*Emendamento volto a ridurre gli oneri amministrativi sia per i responsabili che per gli incaricati del trattamento di dati.*

### **Emendamento 152**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**d) descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;**

**soppresso**

*Motivazione*

*Il presente regolamento persegue un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e ridurre gli oneri amministrativi generati dalle norme sulla protezione dei dati. L'obbligo imposto al responsabile del trattamento e all'incaricato dall'articolo 28, paragrafo 2, lettera h, è sufficiente per realizzare questo duplice obiettivo.*

### **Emendamento 153**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**e) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali, compresi i responsabili del trattamento cui sono comunicati i dati personali ai fini del perseguimento dei loro legittimi interessi;**

**soppresso**

### Motivazione

*Il presente regolamento persegue un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e ridurre gli oneri amministrativi generati dalle norme sulla protezione dei dati. L'obbligo imposto al responsabile del trattamento e all'incaricato dall'articolo 28, paragrafo 2, lettera h, è sufficiente per realizzare questo duplice obiettivo.*

### Emendamento 154

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera f

##### *Testo della Commissione*

f) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, **compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale** e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), **la documentazione delle** garanzie **adeguate**;

##### *Emendamento*

f) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati **personali** verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), **un riferimento alle** garanzie **fornite**;

### Motivazione

*Emendamento volto a ridurre gli oneri amministrativi sia per i responsabili che per gli incaricati del trattamento di dati.*

### Emendamento 155

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

**g) indicazione generale dei termini ultimi per cancellare le diverse categorie di dati;**

##### *Emendamento*

**soppresso**

### Motivazione

*Il presente regolamento persegue un duplice obiettivo: garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e ridurre gli oneri amministrativi generati dalle norme sulla protezione dei dati. L'obbligo imposto al responsabile del trattamento e all'incaricato dall'articolo 28, paragrafo 2, lettera h, è sufficiente per realizzare questo duplice obiettivo.*

**Emendamento 156**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta.

*Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento mettono la documentazione a disposizione dell'autorità di controllo, su richiesta, ***e dell'interessato, in formato elettronico.***

*Motivazione*

*La documentazione deve essere messa a disposizione sia dell'interessato che dell'autorità di controllo.*

**Emendamento 157**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. autorità pubbliche che trattano dati diversi dai dati personali particolarmente delicati di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento;***

**Emendamento 158**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 28 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale***

***soppresso***

*rappresentante del responsabile del trattamento.*

*Motivazione*

*Non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

#### **Emendamento 159**

##### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6. La Commissione può stabilire moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*soppresso*

#### **Emendamento 160**

##### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.*

*soppresso*

#### **Emendamento 161**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:**

**soppresso**

**a) impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;**

**b) impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei dati personali;**

**c) garantire la verifica della liceità del trattamento.**

**Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

**Emendamento 162**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, **ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.**

1. In caso di violazione dei dati personali **che pregiudichi in modo significativo la protezione dei dati personali o la vita privata dell'interessato**, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo.

*Motivazione*

*In caso di violazione dei dati personali, la priorità dovrebbe essere intraprendere i provvedimenti adeguati volti a ridurre i danni. La definizione di un termine preciso sposta la priorità sulla notifica.*

**Emendamento 163**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 3 – alinea**

*Testo della Commissione*

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve *come minimo*:

*Emendamento*

3. La notificazione di cui al paragrafo 1 deve, *ove possibile*:

**Emendamento 164**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

*Emendamento*

4. Il responsabile del trattamento documenta la violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. La documentazione deve consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo *e dell'articolo 30*. In essa figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

*Motivazione*

*Il responsabile del trattamento dei dati deve provare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente possibili per evitare violazioni, oltre a dimostrare di aver gestito correttamente le violazioni verificatesi.*

**Emendamento 165**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a*

*Emendamento*

*soppresso*



*notificare la violazione.*

*Motivazione*

*Non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

## **Emendamento 166**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6. La Commissione può stabilire il formato standard di tale notificazione all'autorità di controllo, le procedure applicabili all'obbligo di notificazione e la forma e le modalità della documentazione di cui al paragrafo 4, compresi i termini per la cancellazione delle informazioni ivi contenute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*soppresso*

## **Emendamento 167**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

1. Quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare **gravemente** i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, **tra l'altro mediante furto o usurpazione di identità, danni fisici, un'umiliazione grave o un attentato alla reputazione**, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione di cui all'articolo 31, comunica la violazione all'interessato **in modo chiaro e conciso**, senza ingiustificato ritardo.

*Motivazione*

*Esistono casi in cui la cooperazione dell'interessato è fondamentale per ridurre gli effetti*

*negativi della violazione dei dati personali. Ad esempio, in caso di furto del numero di carta di credito, l'interessato è l'unico in grado di distinguere i pagamenti debiti da quelli indebiti. La sua cooperazione è quindi persino più importante della notifica all'autorità. È di conseguenza fondamentale aggiungere tali casi e accordare loro la priorità.*

## **Emendamento 168**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b) e c).

#### *Emendamento*

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 descrive la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

## **Emendamento 169**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

#### *Emendamento*

3. Non è richiesta la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato se **la violazione dei dati personali non comporta rischi significativi di danno per i cittadini e** il responsabile del trattamento dimostra in modo convincente all'autorità di controllo che ha utilizzato le opportune misure tecnologiche di protezione e che tali misure erano state applicate ai dati violati. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

## **Emendamento 170**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali di cui al paragrafo 1.**

**soppresso**

*Motivazione*

*L'autorità per la protezione dei dati dispone, nella valutazione d'impatto, di tutte le informazioni necessarie per determinare se le conseguenze di una violazione dei dati personali rischiano di pregiudicare i dati personali o la vita privata dell'interessato.*

## **Emendamento 171**

### **Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. La Commissione può stabilire il formato della comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1, e le procedure applicabili a tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

**soppresso**

## **Emendamento 172**

### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento

1. Quando il trattamento, per la sua natura, il suo oggetto o le sue finalità, presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati, **o quando il trattamento è effettuato quale progetto di infrastruttura pubblica**, il responsabile del trattamento o

effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali.

l'incaricato del trattamento che agisce per conto del responsabile del trattamento effettua una valutazione dell'impatto del trattamento previsto sulla protezione dei dati personali.

### **Emendamento 173**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 *in particolare* i seguenti trattamenti:

##### *Emendamento*

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 i seguenti trattamenti:

##### *Motivazione*

*L'elenco dei trattamenti che devono essere oggetto di una valutazione d'impatto, enunciato all'articolo 33, paragrafo 2, è formulato in modo generale. Nel rispetto del principio di proporzionalità e per conseguire una sicurezza giuridica, esso deve essere limitativo.*

### **Emendamento 174**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;

##### *Emendamento*

b) il trattamento di informazioni concernenti la vita sessuale, lo stato di salute, *le opinioni politiche, il credo religioso, le condanne penali*, la razza e l'origine etnica oppure destinate alla prestazione di servizi sanitari o a ricerche epidemiologiche o indagini su malattie mentali o infettive qualora i dati siano trattati per prendere misure o decisioni su larga scala riguardanti persone specifiche;

### **Emendamento 175**

#### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione.

*Emendamento*

3. La valutazione contiene almeno una descrizione generale del trattamento previsto, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare i rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e dei legittimi interessi degli interessati e delle altre persone in questione **e tenendo conto anche delle moderne tecnologie e dei metodi in grado di migliorare la vita privata dei cittadini.**

**Emendamento 176**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

**4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*L'imposizione di un obbligo generale di consultazione degli interessati ai responsabili del trattamento, a prescindere dal settore in questione, prima di qualsiasi trattamento dei dati sembra sproporzionata.*

**Emendamento 177**

**Proposta di regolamento  
Articolo 33 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

**5. Qualora il responsabile del trattamento**

*Emendamento*

**soppresso**

*sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.*

#### **Emendamento 178**

##### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. La Commissione può specificare norme e procedure per l'esecuzione, la verifica e il controllo della valutazione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

**soppresso**

#### **Emendamento 179**

##### **Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti per determinare l'alto grado di rischi specifici di cui al paragrafo 2, lettera a).*

**soppresso**

#### **Emendamento 180**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento **designano** sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

*Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento **dovrebbero designare** sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:

*Motivazione*

*La nomina di un responsabile della protezione dei dati non dovrebbe essere incoraggiata ma non obbligatoria, onde evitare che ciò generi obblighi finanziari e amministrativi sproporzionati per le organizzazioni le cui attività non presentano un rischio sostanziale per la vita privata degli interessati. Tale emendamento è collegato agli emendamenti del gruppo ECR all'articolo 79, che garantiscono che le autorità preposte alla protezione dei dati tengano conto della presenza o della mancanza di un responsabile della protezione dei dati nel decidere in merito alle sanzioni amministrative ed autorizza tali autorità a nominare responsabili della protezione dei dati quale forma di sanzione amministrativa.*

**Emendamento 181**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*(b) il trattamento è effettuato da un'impresa con 250 o più dipendenti, oppure*

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 182**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.*

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Dopo la soppressione del paragrafo 1, lettera b), il paragrafo 2 non è più necessario.*

## Emendamento 183

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

#### *Emendamento*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento. ***Ai fini dell'espletamento dei compiti del responsabile della protezione dei dati gli sono messi a disposizione un monte ore e un'infrastruttura adeguati.***

## Emendamento 184

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile. ***Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.***

#### *Emendamento*

7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile.

#### *Motivazione*

*Come per tutti gli altri membri del personale dovrebbe essere possibile destituire il responsabile della protezione dei dati se quest'ultimo non adempie ai compiti stabiliti dalla*



*direzione. È la direzione che decide se è soddisfatta o meno della persona che ha assunto.*

#### **Emendamento 185**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 10**

*Testo della Commissione*

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative **al trattamento dei loro dati personali e presentare richieste per esercitare i** diritti riconosciuti dal presente regolamento.

*Emendamento*

10. Gli interessati hanno il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative **all'esercizio dei** diritti riconosciuti dal presente regolamento.

#### **Emendamento 186**

##### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 11**

*Testo della Commissione*

**11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Il paragrafo non è necessario.*

#### **Emendamento 187**

##### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente**

*Emendamento*

**soppresso**

*all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti i compiti, la certificazione, lo status, i poteri e le risorse del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 1.*

*Motivazione*

*Non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

**Emendamento 188**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

*Emendamento*

a) lo stato di diritto, la pertinente legislazione generale e settoriale vigente, anche in materia penale, di pubblica sicurezza, difesa e sicurezza nazionale, le regole professionali e le misure di sicurezza osservate nel paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione, **la giurisprudenza precedente** nonché i diritti effettivi e azionabili, compreso il diritto degli interessati a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, in particolare quelli che risiedono nell'Unione e i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;

*Motivazione*

*In alcuni paesi (ad esempio i paesi di common law) le sentenze precedenti dei tribunali hanno una notevole importanza.*

**Emendamento 189**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 41 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un paese terzo, e

*Emendamento*

7. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **e sul suo sito Internet** l'elenco dei paesi terzi, dei territori e settori di trattamento all'interno di un

delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è garantito un livello di protezione adeguato.

*Motivazione*

*Il sito Internet rende più facile l'aggiornamento dell'elenco e, in molti casi, la ricerca.*

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento  
Articolo 42 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

*Emendamento*

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante *e, se del caso, in seguito ad una valutazione di impatto, se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento assicurano che il destinatario dei dati in un paese terzo mantiene standard elevati di protezione dei dati.*

*Motivazione*

*In linea con gli emendamenti ECR intesi ad incentivare i responsabili del trattamento a rispettare standard elevati di protezione dei dati, incoraggiandoli ad attuare valutazioni di impatto, su base opzionale.*

**Emendamento 191**

**Proposta di regolamento  
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) clausole tipo di protezione dei dati, adottate ai sensi delle lettere a) e b), tra il*

***responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento e il destinatario dei dati con sede in un paese terzo, che possono includere condizioni standard per trasferimenti successivi ad un destinatario con sede in un paese terzo;***

*Motivazione*

*Lo studio del dipartimento tematico del Parlamento sulla riforma del pacchetto sulla protezione dei dati sottolinea che, ai sensi del regolamento proposto, le clausole tipo non si applicano agli accordi tra responsabili del trattamento e del subtrattamento. Tale lacuna potrebbe costituire uno svantaggio significativo per le imprese dell'UE e le nuove start-up del settore tecnologico. L'emendamento è inteso a colmare tale lacuna.*

**Emendamento 192**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, che non possano definirsi frequenti o ingenti, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

*Emendamento*

h) il trasferimento sia necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, che non possano definirsi frequenti o ingenti ***o se, prima di tale trasferimento, i dati personali siano già stati resi pubblici nel paese terzo***, e qualora il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad un complesso di trasferimenti e sulla base di tale valutazione abbia offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali, ove necessario.

**Emendamento 193**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

***7. Alla Commissione è conferito il potere***

*Emendamento*

***soppresso***

*di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i "motivi di interesse pubblico rilevante" ai sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).*

**Emendamento 194**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 62**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 62**

*soppresso*

**Atti di esecuzione**

**1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per:**

**a) decidere in merito alla corretta applicazione del presente regolamento, conformemente ai suoi obiettivi e requisiti, in relazione alle questioni sollevate dalle autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58 o dell'articolo 61, a una questione per la quale è stata adottata una decisione motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, o a una questione per la quale un'autorità di controllo non ha comunicato un progetto di misura e ha indicato che non intende conformarsi al parere adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 59;**

**b) decidere, entro il termine di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sulla validità generale di progetti di clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera d);**

**c) specificare il formato e le procedure per l'applicazione del meccanismo di coerenza di cui alla presente sezione;**

**d) specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati, in particolare il**

*modulo standard di cui all'articolo 58, paragrafi 5, 6 e 8.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.*

*3. L'adozione o meno di una misura ai sensi della presente sezione lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di adottare altre misure in virtù dei trattati.*

#### *Motivazione*

*Non è opportuno oberare la Commissione di tali compiti che possono essere svolti in modo più efficace dal comitato europeo per la protezione dei dati.*

### **Emendamento 195** **Proposta di regolamento** **Articolo 63 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 63 bis*

*Procedure di ricorso*

*1. Fatte salve le competenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, il comitato europeo per la protezione dei dati può esprimere pareri vincolanti se:*

*a) l'interessato o il responsabile del trattamento dei dati fa ricorso contro l'applicazione non coerente del presente regolamento negli Stati membri, oppure*

*b) un progetto di misura dell'autorità competente ha espletato l'intero iter del*

*meccanismo di coerenza di cui alla presente sezione senza essere percepito conforme all'applicazione del presente regolamento nell'intera UE.*

*2. Prima di esprimere tale parere, il comitato europeo per la protezione dei dati prende in considerazione tutte le informazioni a conoscenza dell'autorità competente di protezione dei dati, compreso il punto di vista delle parti interessate.*

#### *Motivazione*

*Nonostante la competenza dell'autorità di protezione dei dati del paese dello stabilimento principale, è necessaria una misura supplementare che garantisca coerenza in tutto il mercato unico per i casi remoti in cui una misura sia così controversa che l'intero meccanismo di coerenza non è riuscito a creare un ampio consenso.*

### **Emendamento 196** **Proposta di regolamento** **Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera d**

#### *Testo della Commissione*

(d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57;

#### *Emendamento*

(d) esprime pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 57 *e all'articolo 63 bis*;

#### *Motivazione*

*L'emendamento è in linea con il nuovo articolo 63 bis.*

### **Emendamento 197** **Proposta di regolamento** **Articolo 73 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di

#### *Emendamento*

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di

proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.

proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro. ***Tale reclamo non deve comportare costi a carico dell'interessato.***

## Emendamento 198

### Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

***2. Ogni organismo, organizzazione o associazione che tuteli i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali e che sia debitamente costituito o costituita secondo la legislazione di uno Stato membro ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro per conto di uno o più interessati qualora ritenga che siano stati violati diritti derivanti dal presente regolamento a seguito del trattamento di dati personali.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 199

### Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

***1. Ogni*** persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo che la riguardano.

*Emendamento*

***1. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 63 bis, ogni*** persona fisica o giuridica, ***tra cui i singoli responsabili e incaricati del trattamento,*** ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell'autorità di controllo che la riguardano ***o abbiano effetti su di essa.***

*Motivazione*

*L'emendamento è essenziale per chiarire il principio di base secondo cui i responsabili del trattamento possono proporre ricorso giurisdizionale se sono interessati da decisioni, anche se essi stessi non sono l'oggetto diretto di una decisione di un'autorità nazionale.*



## Emendamento 200

### Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. L'interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell'autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente di agire in giudizio per suo conto nell'altro Stato membro nei confronti dell'autorità di controllo competente.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Questa possibilità non apporta un valore aggiunto ai cittadini e rischia di compromettere la buona collaborazione delle autorità di controllo nel quadro del meccanismo di controllo della coerenza.*

## Emendamento 201

### Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più interessati.**

**soppresso**

## Emendamento 202

### Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Chiunque subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da altro atto incompatibile con il presente regolamento

1. Chiunque subisca un danno **materiale o morale** cagionato da un trattamento illecito, **inclusa l'iscrizione su una "lista**

ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

*nera"*, o da altro atto incompatibile con il presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno, *anche di tipo psicologico*, dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

**Emendamento 203**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 78 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento, compresa l'omessa designazione del rappresentante a cura del responsabile del trattamento, e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento, compresa l'omessa designazione del rappresentante a cura del responsabile del trattamento, e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, *coerenti*, proporzionate e dissuasive.

*Motivazione*

*Occorre applicare le sanzioni in modo coerente in tutta l'Unione europea.*

**Emendamento 204**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

*Emendamento*

1. Ogni autorità di controllo *competente* è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

**Emendamento 205**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 79 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.

*Emendamento*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata, **non discriminatoria** e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del carattere doloso o colposo dell'illecito, **della particolare categoria di dati personali, dalla portata del danno o del rischio di danno creato dalla violazione**, dal grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, delle misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e del grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione. **Se del caso, l'autorità di protezione dei dati ha altresì facoltà di chiedere che il responsabile della protezione dei dati sia nominato se l'organismo, l'organizzazione o l'associazione ha deciso di non farlo.**

*Motivazione*

*L'emendamento è inteso a garantire che le violazioni intenzionali o dovute a negligenza siano oggetto di pene più sostanziali rispetto alle violazioni meramente colpose. Il pacchetto di emendamenti relativo alle sanzioni amministrative è inteso a garantire che la pena sia proporzionata al comportamento e che le sanzioni maggiormente punitive siano riservate alle violazioni più gravi. La possibilità per le autorità preposte alla protezione dei dati di chiedere la nomina di un responsabile della protezione dei dati è altresì intesa a garantire la proporzionalità in termini di sanzioni.*

**Emendamento 206**

**Proposta di regolamento  
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. I fattori aggravanti includono in particolare:**

**a) ripetute violazioni compiute in consapevole spregio del diritto**

*applicabile;*

*b) rifiuto di cooperare con la procedura di esecuzione o impedimento della stessa;*

*c) violazioni deliberate, gravi e in grado di provocare danni sostanziali;*

*d) mancata esecuzione di una valutazione di impatto della protezione dei dati;*

*e) mancata nomina di un responsabile della protezione dei dati.*

## **Emendamento 207**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 79 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. I fattori di mitigazione includono:*

*a) misure adottate da parte della persona fisica o giuridica per garantire la conformità con gli obblighi pertinenti;*

*b) reale incertezza circa il fatto che l'attività costituisca o meno una violazione degli obblighi pertinenti;*

*c) cessazione immediata della violazione dopo esserne venuti a conoscenza;*

*d) cooperazione con le procedure di esecuzione;*

*e) esecuzione di una valutazione di impatto della protezione dei dati;*

*f) nomina di un responsabile della protezione dei dati.*

## **Emendamento 208**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 79 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4. L'autorità di controllo irroga sanzioni*

*soppresso*

*amministrative pecuniarie fino a 250.000 EUR o, per le imprese, fino all'0,5% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*(a) non predispone i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;*

*(b) fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4.*

*Motivazione*

*Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.*

## **Emendamento 209**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 000 EUR o, per le imprese, fino all'1% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*soppresso*

*(a) non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;*

*(b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,*

*(c) non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto*

*dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;*

*(d) non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;*

*(e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del trattamento, in violazione dell'articolo 24;*

*(f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;*

*(g) nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83.*

#### *Motivazione*

*Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.*

#### **Emendamento 210**

##### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:**

**soppresso**

- (a) tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8;*
- (b) tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81;*
- (c) non rispetta il diritto di opposizione o l'obbligo di cui all'articolo 19;*
- (d) non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all'articolo 20;*
- (e) non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30;*
- (f) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;*
- (g) tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27;*
- (h) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;*
- (i) non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;*
- (j) non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;*
- (k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;*

*(l) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44;*

*(m) non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;*

*(n) non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;*

*(o) non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.*

*Motivazione*

*Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.*

## **Emendamento 211**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Si veda l'articolo 79, paragrafo 3.*



**Emendamento 212**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 81 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Nei limiti del presente regolamento e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate e specifiche a tutela dei legittimi interessi dell'interessato, ed essere necessario:

*Emendamento*

1. Nei limiti del presente regolamento e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), il trattamento di dati personali relativi alla salute deve essere effettuato sulla base di disposizioni del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevedano misure appropriate, **coerenti** e specifiche a tutela dei legittimi interessi dell'interessato, ed essere necessario:

*Motivazione*

*Il requisito della coerenza fa sì che nelle legislazioni degli Stati membri sia consentito un grado di libertà più limitato, tenendo presente l'obiettivo del mercato unico.*

**Emendamento 213**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 81 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.***

*Emendamento*

***soppresso***

*Motivazione*

*Non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

**Emendamento 214**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nei limiti del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro.

*Emendamento*

1. Nei limiti del presente regolamento, gli Stati membri possono adottare con legge **o mediante accordi collettivi tra datori di lavoro e dipendenti** norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da accordi collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, **condanne penali** e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. **Il presente regolamento, in linea con i principi enunciati all'articolo 5, rispetta gli accordi collettivi concernenti la regolamentazione decentrata del trattamento dei dati del datore di lavoro conclusi in conformità del presente regolamento.**

**Emendamento 215**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 82 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.**

*Emendamento*

**3. Il presente regolamento riconosce il ruolo delle parti sociali. Negli Stati membri in cui la fissazione degli stipendi e di altre condizioni di lavoro è affidata alle parti sul mercato del lavoro mediante accordi collettivi, gli obblighi e altri diritti delle parti sociali ai sensi degli accordi collettivi sono oggetto di particolare attenzione nell'applicazione dell'articolo**

6, paragrafo 1, lettera f).

**Emendamento 216**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell'interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell'interessato in tali circostanze.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Non sono necessarie ulteriori specificazioni.*

**Emendamento 217**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche per disciplinare il trattamento dei dati personali a fini storici, statistici o scientifici, rispettando nel contempo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.*

**Emendamento 218**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 83 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Uno Stato membro che adotti misure specifiche ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 3 bis, deve informare la Commissione in merito alle misure adottate prima della data stabilita all'articolo 91, paragrafo 2, ed informare altresì la Commissione senza indebito ritardo in merito ad eventuali modifiche a tali misure in una fase successiva.***

**Emendamento 219**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 84 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1, ***affinché essa possa verificare la coerenza con le norme degli altri Stati membri***, entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

*Motivazione*

*Il mercato unico necessita di un'applicazione coerente del presente regolamento.*

**Emendamento 220**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 86 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La delega di potere di cui ***all'articolo 6, paragrafo 5***, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, ***all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9***, all'articolo 20, paragrafo 6, ***all'articolo 22, paragrafo 4***, all'articolo 23, paragrafo 3, ***all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5***, all'articolo

2. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 7, ***e*** all'articolo

30, paragrafo 3, **all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5**, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, **all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2**, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, **all'articolo 81, paragrafo 3**, all'articolo 82, paragrafo 3 **e all'articolo 83, paragrafo 3**, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

82, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Motivazione*

*È necessario stabilire una corrispondenza con gli emendamenti che sopprimono tali poteri. Dove è stato modificato il paragrafo al quale si fa riferimento, è stato trovato un errore di battitura.*

### **Emendamento 221** **Proposta di regolamento** **Articolo 86 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 6, paragrafo 5**, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, **all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9**, all'articolo 20, paragrafo 6, **all'articolo 22, paragrafo 4**, all'articolo 23, paragrafo 3, **all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5**, all'articolo 30, paragrafo 3, **all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5**, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, **all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2**, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 6, **all'articolo 81, paragrafo 3**, all'articolo 82, paragrafo 3 **e all'articolo 83, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 79, paragrafo 7, **e all'articolo 82, paragrafo 3**, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

#### *Motivazione*

*L'emendamento completa gli emendamenti che sopprimono tale potere. Dove è stato modificato l'articolo al quale si fa riferimento, è stato trovato un errore di battitura.*

### **Emendamento 222** **Proposta di regolamento** **Articolo 86 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 6, paragrafo 5**, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 5, **dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 9**, dell'articolo 20, paragrafo 6, **dell'articolo 22, paragrafo 4**, dell'articolo 23, paragrafo 3, **dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 5**, dell'articolo 30, paragrafo 3, **dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5**, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 8, **dell'articolo 35, paragrafo 11, dell'articolo 37, paragrafo 2**, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 6, **dell'articolo 81, paragrafo 3**, dell'articolo 82, paragrafo 3 **e dell'articolo 83, paragrafo 3**, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 5, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 30, paragrafo 3, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 8, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 79, paragrafo 7, **e** dell'articolo 82, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Motivazione*

*L'emendamento è necessario per rendere effettivi gli emendamenti che sopprimono i poteri menzionati all'inizio dell'articolo in esame.*

**Emendamento 223**

**Proposta di regolamento  
Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. In sede di adozione degli atti di cui al presente articolo, la Commissione promuove la neutralità tecnologica.***

**Emendamento 224**

**Proposta di regolamento  
Articolo 89 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In relazione alle persone fisiche o giuridiche soggette all'obbligo di riferire violazioni dei dati personali ai sensi della direttiva 2002/58/CE modificata dalla direttiva 2009/136/CE in relazione al trattamento di dati personali nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, il presente regolamento non impone obblighi supplementari per quanto riguarda la procedura di notifica di violazioni dei dati personali all'autorità di vigilanza o per quanto concerne la procedura di comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati. Tale persona fisica o giuridica notifica le violazioni dei dati personali che interessano tutti i dati personali per il cui***

***trattamento è responsabile, in linea con la procedura di notifica delle violazioni dei dati personali stabilita dalla direttiva 2002/58/CE quale modificata dalla direttiva 2009/136/CE.***

*Motivazione*

*Il nuovo paragrafo stabilisce che i prestatori di servizi di comunicazione elettronica sono soggetti ad un unico sistema di notifica per qualsiasi violazione relativa ai dati che essi trattano e non a sistemi multipli a seconda del servizio offerto o dei dati detenuti. Ciò garantisce condizioni di parità tra i soggetti del settore.*

**Emendamento 225**

**Proposta di regolamento  
Articolo 89 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE è **soppresso**.

*Emendamento*

2. L'articolo 1, paragrafo 2, **l'articolo 2, lettera c) e l'articolo 9** della direttiva 2002/58/CE **sono soppressi**.

*Motivazione*

*L'emendamento fornisce il necessario allineamento della direttiva 2002/58/CE con il presente regolamento. Inoltre, evita il sovrapporsi della regolamentazione che potrebbe nuocere gravemente alla competitività dei settori coperti dalla direttiva 2002/58/CE. I requisiti generali del presente regolamento, inclusi quelli relativi alle valutazioni di impatto sulla privacy, garantiscono che la sede sia trattata con un adeguato grado di attenzione a prescindere dalla fonte o dal settore del responsabile del trattamento.*

**Emendamento 226**

**Proposta di regolamento  
Articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione sono esaminati dal Parlamento e dal Consiglio ogni due anni.***



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)			
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012			
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 16.2.2012			
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Lara Comi 29.2.2012			
<b>Esame in commissione</b>	21.6.2012	10.10.2012	28.11.2012	17.12.2012
<b>Approvazione</b>	23.1.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	19 16 1		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Preslav Borissov, Cristian Silviu Buşoi, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Dolores García-Hierro Caraballo, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Hans-Peter Mayer, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Anna Hedh, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Konstantinos Poupakis, Kyriacos Triantaphyllides, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen			

25.3.2013

## **PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)  
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Relatore per parere: Marielle Gallo

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta di regolamento mantiene i principi della direttiva 95/46/CE e rafforza i diritti dei cittadini in materia di protezione dei dati personali. Il relatore per parere accoglie favorevolmente il lavoro della Commissione europea.

Malgrado la reticenza espressa da talune parti, il relatore per parere intende mantenere una definizione ampia di dati personali e il principio di consenso esplicito quale criterio di liceità del trattamento. Si tratta di due condizioni necessarie per proteggere in modo efficace tale diritto fondamentale e ottenere la fiducia dei cittadini, in particolare nel mondo digitale.

Inoltre, il relatore per parere propone altresì di rafforzare la tutela prevista per i minori estendendo il campo di applicazione dell'articolo 8 affinché comprenda la vendita di tutti i beni e servizi invece di limitarsi unicamente ai servizi della società dell'informazione.

Il relatore per parere propone di sopprimere l'articolo 18 che introduce il diritto alla portabilità dei dati. Questo nuovo diritto incluso nella proposta di direttiva non apporta alcun valore aggiunto ai cittadini per quanto concerne il diritto di accesso, che è sancito all'articolo 15 della proposta di regolamento e che consente all'interessato di essere informato in merito ai dati che sono oggetto di trattamento.

Il relatore per parere intende introdurre in modo esplicito il principio generale di responsabilità del responsabile del trattamento. La proposta di regolamento rafforza effettivamente gli obblighi dei responsabili del trattamento per consentire un esercizio efficace dei diritti conferiti all'interessato; tuttavia, sono necessarie ulteriori misure al fine di stabilire in modo esplicito tale principio generale di responsabilità.

Occorre rafforzare anche il diritto all'oblio. L'articolo 17, paragrafo 2, impone un obbligo al responsabile del trattamento per quanto concerne i dati trattati da terzi. Il relatore per parere propone di introdurre un obbligo del responsabile del trattamento di informare l'interessato della risposta data dai terzi alla richiesta.

Le disposizioni relative al trasferimento di dati a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, sono state elaborate e precisate notevolmente. Il relatore per parere propone di introdurre il sistema per il mutuo riconoscimento delle norme vincolanti d'impresa che è già attuato dal gruppo di lavoro "articolo 29". L'autorità competente in materia dovrebbe essere quella del luogo in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha lo stabilimento principale.

Per quanto concerne le competenze dell'autorità di controllo, il relatore per parere accoglie favorevolmente l'adozione del principio dello "sportello unico" che semplifica il compito degli operatori economici con sede in diversi Stati membri. Occorre tuttavia non perdere di vista il fatto che i cittadini generalmente si rivolgono all'autorità del loro Stato membro di origine e si aspettano che tale autorità faccia il necessario per garantire il rispetto dei loro diritti. L'applicazione del principio dello sportello unico non deve trasformare le altre autorità di controllo in semplici "caselle di posta". Il relatore per parere propone di chiarire che l'autorità capofila ha l'obbligo di cooperare con le altre autorità di controllo coinvolte e la Commissione europea, conformemente alle disposizioni di cui al capo VII del regolamento.

In materia di sanzioni amministrative, il relatore per parere accoglie con favore le somme significative previste dalla proposta di regolamento. Le autorità di controllo devono tuttavia disporre di un ampio margine di manovra nell'imporre le sanzioni. Si ricorda che l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce il principio di indipendenza delle autorità di controllo. Il meccanismo di coerenza potrebbe contribuire a una politica armonizzata in seno all'UE in materia di sanzioni.

La proposta di regolamento contiene infine un numero considerevole dei atti delegati e di esecuzione. Alcuni di essi sono necessari poiché aggiungono elementi non essenziali al regolamento, ma altri non lo sono e il relatore per parere ne propone la soppressione. La questione può essere esaminata separatamente dalla commissione giuridica. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per la verifica della base giuridica di tutte le iniziative legislative e può decidere, di propria iniziativa o su richiesta della commissione competente per il merito, sull'utilizzo che viene fatto degli atti delegati e di esecuzione.

#### **EMENDAMENTI**

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## **Emendamento 1**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento *dei flussi transfrontalieri* e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l'Unione, tra gli operatori economici e sociali, pubblici e privati. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali *per essere in grado* di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

##### *Emendamento*

(4) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha portato a un considerevole aumento *delle attività transfrontaliere* e quindi anche dei dati scambiati, in tutta l'Unione, tra gli operatori economici e sociali, pubblici e privati. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di cooperare e scambiarsi dati personali *al fine* di svolgere le rispettive funzioni o eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali *e impongono che si faciliti ancora di più* la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e il loro

##### *Emendamento*

(5) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano anche nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso; la tecnologia attuale consente alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete mondiale informazioni personali che li riguardano. Le nuove tecnologie hanno trasformato non solo l'economia ma anche le relazioni sociali, *dal che è scaturita la necessità di facilitare* la libera circolazione dei dati all'interno dell'Unione e *di*

trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali; *al tempo stesso, però, occorre garantire un* elevato livello di protezione dei dati personali.

*assicurarne* il trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, *garantendo il più* elevato livello di protezione dei dati personali.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari, e senza scopo di lucro, vale a dire senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale. Tale deroga non deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

##### *Emendamento*

(15) Il presente regolamento non deve applicarsi al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività esclusivamente personali o domestiche, quali la corrispondenza e gli indirizzari, e senza scopo di lucro, vale a dire senza alcuna connessione con un'attività commerciale o professionale *e che non implicano l'accessibilità di tali dati a un numero indefinito di persone*. Tale deroga non deve valere per i responsabili del trattamento o gli incaricati del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività personali o domestiche.

##### *Motivazione*

*Occorre chiarire il campo di applicazione di questa deroga, in particolare alla luce dello sviluppo dei social network che consentono di condividere informazioni con centinaia di persone. La Corte di giustizia europea (cause C-101/01 e C-73/07) raccomanda l'accessibilità "da parte di un numero indefinito di persone" come criterio per l'applicazione di questa eccezione. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è dello stesso parere.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 24

##### *Testo della Commissione*

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai

##### *Emendamento*

(24) Navigando on line, accade che si sia associati a identificativi on line prodotti dai

dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.

dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP o i marcatori temporanei (cookies). Tali identificativi possono lasciare tracce che, combinate con altri identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili e identificare gli utenti. Ne consegue che **è necessario esaminare caso per caso e in funzione degli sviluppi tecnologici se i** numeri di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativi on line o altri fattori specifici non debbano di per sé essere necessariamente considerati dati personali in tutte le circostanze.

#### *Motivazione*

*In un contesto di offerta crescente di nuovi servizi on-line e di costante sviluppo tecnologico, è necessario garantire un elevato livello di protezione dei dati personali dei cittadini. Sembra quindi indispensabile un esame caso per caso.*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Considerando 25**

##### *Testo della Commissione*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato esplicitamente con qualsiasi modalità appropriata che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è

##### *Emendamento*

(25) Il consenso dovrebbe essere prestato esplicitamente con qualsiasi modalità appropriata **al mezzo di comunicazione utilizzato** che permetta all'interessato di manifestare una volontà libera, specifica e informata, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile da cui si evinca che consapevolmente acconsente al trattamento dei suoi dati personali, anche selezionando un'apposita casella in un sito Internet o con altra dichiarazione o comportamento che indichi chiaramente in questo contesto che accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il consenso tacito o passivo. **Ciò non pregiudica la possibilità di esprimere il consenso al trattamento conformemente**

richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

*alla direttiva 2002/58/CE utilizzando le opportune impostazioni di un navigatore o di un'altra applicazione.* Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per lo stesso o gli stessi scopi. Se il consenso dell'interessato è richiesto con modalità elettronica, la richiesta deve essere chiara, concisa e non disturbare inutilmente il servizio per il quale è espresso.

## **Emendamento 6** **Proposta di regolamento**

### **Considerando 27**

#### *Testo della Commissione*

(27) È necessario che lo stabilimento principale di **un responsabile** del trattamento **dell'Unione** sia **determinato** in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività **di gestione** finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza. ***Per quanto riguarda l'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" deve intendersi il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.***

#### *Emendamento*

(27) È necessario che lo stabilimento principale di **un'impresa o di gruppi di imprese, responsabili o incaricati** del trattamento sia **designato** in base a criteri obiettivi e implichi l'effettivo e reale svolgimento di attività **relative ai dati** finalizzate alle principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento nel quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non deve dipendere dal fatto che i dati personali siano effettivamente trattati in quella sede; la presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento principale né sono quindi criteri determinanti della sua esistenza.

## **Emendamento 7** **Proposta di regolamento**

### **Considerando 34**

### *Testo della Commissione*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro. Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

### *Emendamento*

(34) Il consenso non costituisce una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali quando esiste un evidente squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento. Ciò avviene, in particolare, quando l'interessato si trova in situazione di dipendenza dal responsabile del trattamento, tra l'altro quando i dati personali di un dipendente sono trattati dal suo datore di lavoro nel contesto dei rapporti di lavoro, ***o quando il responsabile del trattamento detiene un notevole potere di mercato relativamente a determinati prodotti o servizi, o quando tali prodotti o servizi sono offerti a condizione che vi sia un consenso al trattamento dei dati personali, o quando una modifica unilaterale e non essenziale delle condizioni di servizio non fornisce all'interessato altra opzione se non accettare la modifica o abbandonare una risorsa on-line in cui ha investito molto in termini di tempo.*** Se il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica, vi è squilibrio soltanto nelle specifiche operazioni di trattamento in cui l'autorità pubblica può imporre un obbligo in forza dei suoi pubblici poteri; in tal caso, il consenso non può essere considerato libero, tenuto conto degli interessi dell'interessato.

### *Motivazione*

*Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online profiles. There would be a clear imbalance, in the sense of the Commission's proposal, in any situation where the user was given the choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work they have already put into their profile. Another case of clear imbalance would be if the market for the service in question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social networks.*



## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 38

#### *Testo della Commissione*

(38) I legittimi interessi di **un responsabile del trattamento** possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi opporsi al trattamento, per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento **deve** essere **obbligato** a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

#### *Emendamento*

(38) I legittimi interessi di **una persona** possono costituire una base giuridica del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Ciò richiede un'attenta valutazione specie se l'interessato è un minore, dato che i minori necessitano di una specifica protezione. L'interessato deve potersi opporsi al trattamento, per motivi inerenti alla sua situazione particolare, e gratuitamente. Per garantire la trasparenza, il responsabile del trattamento **o i terzi ai quali i dati sono comunicati devono** essere **obbligati** a informare esplicitamente l'interessato sui legittimi interessi perseguiti, che deve documentare, e sul diritto di opporsi al trattamento dei dati. Posto che spetta al legislatore prevedere la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati, questo motivo non dovrebbe valere per il trattamento dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni.

#### *Motivazione*

*Occorre conservare la formulazione della direttiva 95/46/CE. Si ricorda che il regolamento non concerne soltanto il mondo digitale ma si applica anche alle attività off-line. Al fine di finanziare le loro attività, alcuni settori, ad esempio quello della pubblicazione di quotidiani, hanno bisogno di utilizzare fonti esterne per contattare potenziali nuovi abbonati.*

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 45

#### *Testo della Commissione*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono

#### *Emendamento*

(45) Se i dati che tratta non gli consentono

di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato **ad acquisire** ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non deve essere obbligato **a ricorrere a** ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Quando riceve una richiesta di accesso, il responsabile del trattamento deve poter chiedere all'interessato ulteriori informazioni per poter localizzare i dati personali richiesti.

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 48**

#### *Testo della Commissione*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, **del** periodo di conservazione dei dati, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

#### *Emendamento*

(48) I principi di trattamento equo e trasparente implicano che l'interessato sia informato in particolare dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità, **dei criteri che consentono di determinare il** periodo di conservazione dei dati **per ciascuna finalità**, del diritto di accesso, rettifica o cancellazione e del diritto di proporre reclamo. In caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato, questi deve inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i propri dati e delle conseguenze a cui va incontro se si rifiuta di fornirli.

#### *Motivazione*

*Non sempre è possibile determinare con precisione il periodo esatto di conservazione dei dati personali, in particolare in caso di conservazione per finalità diverse.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 51**

#### *Testo della Commissione*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di

#### *Emendamento*

(51) Ogni persona deve avere il diritto di

accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato. **Tale diritto non deve** ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Occorre pertanto che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità del trattamento, al periodo di conservazione, ai destinatari, alla logica che presiede al trattamento e alle possibili conseguenze, almeno quando i dati si basano sul profilo dell'interessato. **Ogni interessato dovrebbe inoltre avere il diritto alla comunicazione dei dati personali sottoposti a trattamento e, su richiesta con mezzi elettronici, di ottenere copia elettronica dei dati non commerciali sottoposti a trattamento in un formato interoperabile e strutturato che gli consenta di farne ulteriore uso. Tali diritti non devono** ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, queste considerazioni non devono portare a negare all'interessato l'accesso a tutte le informazioni.

#### *Motivazione*

*Non sempre è possibile determinare con precisione il periodo esatto di conservazione dei dati personali, in particolare in caso di conservazione per finalità diverse.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 53**

##### *Testo della Commissione*

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto all’oblio”, se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l’interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento

##### *Emendamento*

(53) Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto all’oblio”, se la conservazione di tali dati non è conforme al presente regolamento. In particolare, l’interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento

i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet. Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione.

i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha dato il consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare questo tipo di dati personali, in particolare da Internet. Tuttavia, occorre consentire l'ulteriore conservazione dei dati qualora sia necessario per finalità storiche, statistiche, **aggregate** e di ricerca scientifica, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, **per il trattamento di dati sanitari a fini di assistenza sanitaria**, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ove richiesto per legge o quando sia giustificata una limitazione del trattamento dei dati anziché una loro cancellazione

#### *Motivazione*

*È nel vitale interesse dell'interessato tenere un registro completo dei propri dati sanitari al fine di ricevere l'assistenza e i trattamenti migliori nel corso di tutta la vita. Il diritto di essere dimenticati non si applica se i dati sono trattati a fini di assistenza sanitaria di cui all'articolo 81, lettera a).*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 55**

##### *Testo della Commissione*

***(55) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati e il diritto di accedervi, occorre che l'interessato abbia il diritto, se i dati personali sono trattati con mezzi elettronici e in un formato strutturato e di uso comune, di ottenere***

##### *Emendamento*

***soppresso***

*una copia dei dati che lo riguardano ugualmente in formato elettronico di uso comune. Occorre anche che l'interessato sia autorizzato a trasferire i dati che ha fornito da un'applicazione automatizzata, ad esempio un social network, ad un'altra. Tale diritto dovrebbe applicarsi quando l'interessato ha fornito i dati al sistema di trattamento automatizzato acconsentendo al trattamento o in esecuzione di un contratto.*

#### *Motivazione*

*Gli interessati dispongono del diritto di accesso sancito dall'articolo 15 della proposta di regolamento. Il diritto di accesso conferisce a tutti gli interessati la facoltà di essere informati in merito ai dati personali che sono oggetto di trattamento. L'articolo 18, che consente agli interessati di ottenere una copia dei loro dati, non comporta alcun valore aggiunto in materia di protezione dei dati personali dei cittadini e crea confusione in merito alla portata esatta del diritto di accesso, che è un diritto fondamentale.*

#### **Emendamento 14**

##### **Proposta di regolamento Considerando 58**

###### *Testo della Commissione*

(58) Ogni **persona** deve avere il diritto di non essere sottoposta a una **misura** basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato. Tuttavia, è opportuno che tale **misura** sia consentita se è espressamente prevista per legge, **se è applicata nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto o se l'interessato ha espresso il proprio consenso**. In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, e la misura non deve riguardare un minore.

###### *Emendamento*

(58) Ogni **interessato** deve avere il diritto di non essere sottoposto a una **decisione** basata sulla profilazione mediante trattamento automatizzato **la quale produca effetti giuridici negativi o influisca sull'interessato in modo negativo. Ciò non vale per le misure relative alla comunicazione commerciale, ad esempio le misure nel settore della gestione delle relazioni con i clienti o dell'acquisizione della clientela**. Tuttavia, è opportuno che tale **decisione** sia consentita se è espressamente prevista per legge **o se il trattamento è lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f) bis**). In ogni caso, tale trattamento deve essere subordinato a garanzie adeguate, compresa la specifica informazione dell'interessato e il diritto di ottenere

l'intervento umano, e la misura non deve riguardare un minore. ***La profilazione non deve portare alla discriminazione di persone sulla base ad esempio della razza o dell'origine etnica, della religione o dell'orientamento sessuale, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2.***

#### *Motivazione*

*La formulazione proposta dalla Commissione implica che ogni profilazione ha conseguenze negative, mentre alcune profilazioni possono comportare avere effetti positivi, come il miglioramento o la personalizzazione dei servizi per clienti simili.*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Considerando 60**

##### *Testo della Commissione*

(60) Occorre stabilire una responsabilità ***generale*** del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

##### *Emendamento*

(60) Occorre stabilire una responsabilità ***globale*** del responsabile del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che abbia effettuato direttamente o altri abbia effettuato per suo conto. In particolare, il responsabile del trattamento deve garantire ed essere tenuto a dimostrare la conformità di ogni trattamento con il presente regolamento.

#### *Motivazione*

*Emendamento finalizzato a rafforzare la protezione dei dati personali; occorre stabilire in modo esplicito un principio generale di responsabilità in capo al responsabile del trattamento.*

### **Emendamento 16**

#### **Proposta di regolamento Considerando 62**

##### *Testo della Commissione*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità

##### *Emendamento*

(62) La protezione dei diritti e delle libertà dell'interessato così come le responsabilità

del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento.

del responsabile del trattamento e dell'incaricato del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento, compresi i casi in cui un responsabile del trattamento stabilisca le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri responsabili del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del responsabile del trattamento. ***In caso di responsabilità solidale, l'incaricato del trattamento che ha risarcito i danni causati all'interessato può fare ricorso contro il responsabile del trattamento per chiedere il rimborso, qualora abbia agito conformemente all'atto giuridico che lo vincola a quest'ultimo.***

#### *Motivazione*

*L'incaricato del trattamento è definito come colui che agisce per conto del responsabile del trattamento. Di conseguenza, se l'incaricato del trattamento rispetta scrupolosamente le istruzioni che gli sono impartite, una violazione dei dati personali va imputata al responsabile del trattamento e non all'incaricato del trattamento, senza tuttavia pregiudicare il diritto dell'interessato a essere risarcito.*

#### **Emendamento 17**

##### **Proposta di regolamento Considerando 65**

###### *Testo della Commissione*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ***documentare ciascuna operazione*** di trattamento. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa ***servire per monitorare i trattamenti***.

###### *Emendamento*

(65) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve ***conservare informazioni utili sulle principali categorie*** di trattamento ***applicate***. Bisognerebbe obbligare tutti i responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detta documentazione a sua disposizione affinché possa ***aiutare l'autorità di controllo a valutare la conformità di dette***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 67

#### *Testo della Commissione*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo *e, quando possibile, entro 24 ore. Oltre il termine di 24 ore, la notificazione deve essere corredata di una giustificazione motivata.* È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare

#### *Emendamento*

(67) Una violazione di dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale all'interessato, tra cui l'usurpazione dell'identità. Pertanto, non appena viene a conoscenza di una violazione *che abbia conseguenze significative per l'interessato*, il responsabile del trattamento la deve notificare all'autorità di controllo senza ritardo ingiustificato. È opportuno che le persone i cui dati o la cui vita privata potrebbero essere compromessi *in modo significativo* da una siffatta violazione siano informate tempestivamente affinché possano prendere le precauzioni del caso. Si considera che una violazione pregiudica *in modo significativo* i dati personali o la vita privata dell'interessato quando comporta, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, un danno fisico, un'umiliazione grave o attenta alla sua reputazione. La notifica deve descrivere la natura della violazione dei dati personali e formulare raccomandazioni per l'interessato intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La notifica deve essere trasmessa non appena possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti (come le autorità incaricate dell'applicazione della legge). Ad esempio, affinché gli interessati possano attenuare un rischio immediato di pregiudizio è opportuno che la notifica sia tempestiva, ma la necessità di attuare misure adeguate per contrastare



misure adeguate per contrastare violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

violazioni ripetute o analoghe potrebbe giustificare tempi più lunghi.

#### *Motivazione*

*In caso di violazione, il responsabile del trattamento deve concentrarsi, in un primo tempo, sull'attuazione di tutte le misure appropriate per impedire il protrarsi di tale violazione. L'obbligo di notificare entro 24 ore l'autorità di controllo competente, con l'imposizione di sanzioni in caso di inottemperanza, rischia di produrre l'effetto contrario. Inoltre, come annunciato dal gruppo di lavoro "articolo 29" nel suo parere del 23 marzo 2012, la notifica non deve riguardare violazioni minori per evitare di oberare eccessivamente l'autorità di controllo.*

### **Emendamento 19**

#### **Proposta di regolamento Considerando 82**

##### *Testo della Commissione*

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere **vietato. È altresì opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi od organizzazioni internazionali.**

##### *Emendamento*

(82) La Commissione può anche riconoscere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale non offra un adeguato livello di protezione dei dati, nel qual caso il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo deve essere **consentito nel rispetto di adeguate garanzie o in virtù di deroghe stabilite nel presente regolamento.**

#### *Motivazione*

*In linea con la raccomandazione del GEPD contenuta nel suo parere del 7 marzo 2012 (punto 220).*

### **Emendamento 20**

#### **Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**(85 bis) Un gruppo di imprese che intende**

*presentare per approvazione norme vincolanti d'impresa può proporre un'autorità di controllo quale autorità capofila. Quest'ultima deve dovrebbe essere l'autorità di controllo dello Stato membro nel quale è situato lo stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento.*

#### *Motivazione*

*Il gruppo di lavoro "articolo 29" ha stabilito un sistema per il reciproco riconoscimento delle norme vincolanti d'impresa (WP 107 del 14 aprile 2005). Occorre includere tale sistema di reciproco riconoscimento nel presente regolamento. Il criterio di designazione dell'autorità competente dovrebbe essere il luogo dello stabilimento principale ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento.*

### **Emendamento 21**

#### **Proposta di regolamento Considerando 87**

##### *Testo della Commissione*

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

##### *Emendamento*

(87) Tali deroghe devono in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari per la protezione di motivi di interesse pubblico rilevante, ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale, ***tra gli organismi responsabili della lotta contro la frode sportiva*** o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 115

*Testo della Commissione*

*(115) Nei casi in cui l'autorità di controllo competente stabilita in un altro Stato membro non agisca o abbia adottato misure insufficienti a seguito di un reclamo, l'interessato può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui ha la residenza abituale di proporre un ricorso giurisdizionale contro tale autorità di controllo davanti all'autorità giurisdizionale competente nell'altro Stato membro. L'autorità di controllo richiesta può decidere, con atto impugnabile in via giurisdizionale, se sia opportuno dare seguito alla richiesta.*

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Questa possibilità non apporta alcun valore aggiunto ai cittadini e rischia di compromettere la buona collaborazione delle autorità di controllo nell'ambito del meccanismo di coerenza.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 118

*Testo della Commissione*

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito ma può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore.

*Emendamento*

(118) Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento deve risarcire i danni cagionati da un trattamento illecito ma può essere esonerato da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile, segnatamente se dimostra che a causare l'errore è stato l'interessato o in caso di forza maggiore. ***In caso di responsabilità solidale, l'incaricato del trattamento che ha risarcito i danni causati all'interessato può fare ricorso contro il responsabile del trattamento per chiedere il rimborso,***

***qualora abbia agito conformemente all'atto giuridico che lo vincola a quest'ultimo.***

*Motivazione*

*La proposta di regolamento introduce il principio generale di responsabilità del responsabile del trattamento (articolo 5, lettera f), e articolo 22) che va mantenuto e chiarito. L'incaricato del trattamento è definito come colui che agisce per conto del responsabile del trattamento. Inoltre, nell'ipotesi in cui l'incaricato del trattamento non segua le istruzioni impartitegli, l'articolo 26, paragrafo 4, stabilisce che è considerato responsabile del trattamento.*

**Emendamento 24**

**Proposta di regolamento  
Considerando 121 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(121 bis) Il presente regolamento prevede, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. I dati personali nei documenti in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico possono essere comunicati da detta autorità o organismo conformemente alla legislazione dello Stato membro al quale l'autorità pubblica o ente pubblico è soggetto. Tale normativa deve conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.***

**Emendamento 25**

**Proposta di regolamento  
Considerando 129**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla

(129) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla

protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti **la liceità del trattamento**; i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; **il trattamento di categorie particolari di dati**; **i criteri e le condizioni per le richieste manifestamente eccessive e il contributo spese per l'esercizio dei diritti dell'interessato**; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; **il diritto all'oblio e alla cancellazione**; **le misure basate sulla profilazione**; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento **e alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default**; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione **e la sicurezza dei trattamenti**; **i criteri e requisiti per accertare una violazione dei dati personali e notificarla all'autorità di controllo e per stabilire le circostanze in cui una violazione di dati personali rischia di danneggiare l'interessato**; **i criteri e le condizioni perché le operazioni di trattamento richiedano una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**; **i criteri e i requisiti per determinare se sussistano rischi specifici tali da giustificare una consultazione preliminare**; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e i requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; **le deroghe al trasferimento**; **le sanzioni amministrative**; **il trattamento a fini sanitari**; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori

protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali dati nell'Unione, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, dovrebbero essere adottati atti delegati riguardanti i criteri e le condizioni relativi al consenso dei minori; i criteri e i requisiti applicabili all'informazione dell'interessato e al diritto di accesso; i criteri e i requisiti relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento; l'incarico del trattamento; i criteri e i requisiti per la documentazione; la designazione e il mandato del responsabile della protezione dei dati; i codici di condotta; i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione; i criteri e i requisiti per i trasferimenti in presenza di norme vincolanti d'impresa; il trattamento nel contesto del rapporto di lavoro e il trattamento per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento Considerando 130**

#### *Testo della Commissione*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati; moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; ***il formato standard e le procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di tale violazione all'interessato; norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati***; moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; norme tecniche e meccanismi di certificazione; l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati

#### *Emendamento*

(130) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è necessario attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché definisca moduli standard in relazione al trattamento dei dati personali di un minore; procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; moduli standard per l'informazione dell'interessato; moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso e il diritto alla portabilità dei dati; moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default e alla documentazione; requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; norme tecniche e meccanismi di certificazione; l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze

all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale; la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; l'assistenza reciproca; le operazioni congiunte; le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. A tal fine, la Commissione dovrebbe contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento Considerando 131**

#### *Testo della Commissione*

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard in relazione al consenso di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; di moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso **e al diritto alla portabilità dei dati**; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione **alla protezione sin dalla progettazione e alla protezione di default** e alla documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e

#### *Emendamento*

(131) La procedura d'esame dovrebbe applicarsi per l'adozione di moduli standard in relazione al consenso di un minore; di procedure e moduli standard per l'esercizio dei diritti dell'interessato; di moduli standard per l'informazione dell'interessato; di moduli standard e procedure in relazione al diritto di accesso; di moduli standard relativi alla responsabilità del responsabile del trattamento in relazione alla documentazione; di requisiti specifici per la sicurezza dei trattamenti; del formato standard e delle procedure per la notificazione di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo e la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato; delle norme e procedure per la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; di moduli e procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme

procedure di autorizzazione preventiva e di consultazione preventiva; delle norme tecniche e dei meccanismi di certificazione; *per l'adeguatezza della protezione offerta da un paese terzo, o da un territorio o settore di trattamento dati all'interno del paese terzo, o da un'organizzazione internazionale*; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza, in considerazione della portata generale di tali atti.

tecniche e dei meccanismi di certificazione; per la divulgazione non autorizzata dal diritto dell'Unione; per l'assistenza reciproca; per le operazioni congiunte e per le decisioni nel quadro del meccanismo di coerenza, in considerazione della portata generale di tali atti.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Considerando 139

#### *Testo della Commissione*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,

#### *Emendamento*

(139) In considerazione del fatto che, come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati personali non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti *sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sanciti dai trattati, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, così come la diversità culturale, religiosa e linguistica,



## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*b) effettuati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione;*

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*d) effettuati da una persona fisica senza finalità di lucro per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche;*

*Emendamento*

*d) effettuati da una persona fisica senza finalità di lucro per l'esercizio di attività esclusivamente personali o domestiche e a condizione che i dati personali non siano accessibili a un numero di persone indefinito;*

#### *Motivazione*

*Occorre chiarire il campo di applicazione di questa deroga, in particolare alla luce dello sviluppo dei social network che consentono di condividere informazioni con centinaia di persone. La Corte di giustizia europea (cause C-101/01 e C-73/07) raccomanda l'accessibilità "da parte di un numero indefinito di persone" come criterio per l'applicazione di questa eccezione. Il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è dello stesso parere.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) effettuati dalle autorità competenti per l'elaborazione e la divulgazione delle statistiche ufficiali ad esse affidate.*

*Motivazione*

*Per ridurre l'onere di risposta ai sondaggi, gli INS e la Commissione avranno diritto ad accedere liberamente e ad utilizzare gli opportuni registri amministrativi, appartenenti ai rispettivi sistemi di amministrazione pubblica qualora necessario per sviluppare, elaborare e divulgare statistiche europee.*

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) resi anonimi.***

*Motivazione*

*Per definizione, i dati anonimi non costituiscono dati personali.*

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quater) effettuati dalle autorità competenti per l'elaborazione dei censimenti elettorali;***

*Motivazione*

*Per ridurre l'onere di risposta ai sondaggi, gli INS e la Commissione dovrebbero aver diritto ad accedere liberamente e ad utilizzare gli opportuni registri amministrativi, appartenenti ai rispettivi sistemi di amministrazione pubblica qualora necessario per sviluppare, elaborare e divulgare statistiche europee.*

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) “interessato”: la persona fisica

(1) “interessato”: la persona fisica

identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o **altra** persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con mezzi che il responsabile del trattamento o **una** persona fisica o giuridica ragionevolmente può utilizzare, con particolare riferimento a un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, a un identificativo on line o a uno o più elementi caratteristici della sua identità genetica, fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;

## **Emendamento 35**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) "dati anonimi": qualsiasi informazione mai collegata a un interessato, o che è stata raccolta, alterata o altrimenti trattata in modo da non poter essere più attribuita a un interessato;***

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) "dati pseudonimi": dati personali raccolti, modificati o altrimenti trattati in modo tale da non poter essere di per sé attribuibili a un interessato senza l'utilizzo di dati aggiuntivi soggetti a controlli tecnici e organizzativi separati e distinti al fine di garantirne la non attribuzione;***

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – punto 3 ter (nuovo)**

**(3 ter) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato destinato a ottenere una valutazione o generare dati su aspetti relativi a una persona fisica o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze, l'affidabilità, il comportamento o la personalità;**

*Motivazione*

*Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also be restricted.*

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(5) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad

(5) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad

altri, determina le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento di dati personali; quando le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

altri, determina le finalità del trattamento di dati personali; quando le finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dal diritto di uno Stato membro, il responsabile del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere designati dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro;

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 10

##### *Testo della Commissione*

(10) “dati genetici”: **tutti i dati, di qualsiasi natura, riguardanti le caratteristiche di una persona fisica che siano ereditarie o acquisite in uno stadio precoce di sviluppo prenatale;**

##### *Emendamento*

(10) "dati genetici": **le informazioni sulle caratteristiche ereditarie, o sulla relativa modifica, di una persona fisica identificata o identificabile, ottenute attraverso l'analisi dell'acido nucleico;**

##### *Motivazione*

*La definizione proposta è troppo ampia e trasformerebbe caratteristiche ereditate come il colore dei capelli e degli occhi in dati sensibili che necessitano di una maggiore protezione. La modifica proposta si basa sugli standard internazionali esistenti.*

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – punto 13

##### *Testo della Commissione*

(13) “stabilimento principale”: **per quanto riguarda il responsabile del trattamento**, il luogo di stabilimento nell'Unione in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali; **se non sono prese decisioni di questo tipo nell'Unione, il luogo in cui sono condotte le principali attività di trattamento nell'ambito delle**

##### *Emendamento*

(13) "stabilimento principale": il luogo di stabilimento **dell'impresa o di un gruppo di imprese** nell'Unione, **siano essi responsabili oppure incaricati** del trattamento, in cui sono prese le principali decisioni sulle finalità, le condizioni e i mezzi del trattamento di dati personali.

*attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento nell'Unione. Con riferimento all'incaricato del trattamento, per "stabilimento principale" si intende il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione.*

*Fra gli altri possono essere presi in considerazione i seguenti criteri oggettivi:*

*(1) l'ubicazione della sede centrale del responsabile o dell'incaricato del trattamento;*

*(2) l'ubicazione dell'entità all'interno del gruppo di imprese che si trova nella posizione migliore, in termini di funzioni di gestione e responsabilità amministrative, per occuparsi delle disposizioni stabilite nel presente regolamento e garantirne l'applicazione; oppure*

*(3) il luogo in cui avviene l'effettivo e reale svolgimento delle attività di gestione finalizzate a determinare il trattamento dei dati nel quadro di un'organizzazione stabile;*

*a) L'impresa o il gruppo di imprese, responsabili o incaricati del trattamento, designano lo stabilimento principale ai fini del rispetto della protezione dei dati e ne danno notifica all'autorità nazionale di controllo competente;*

*b) In caso di disaccordo sulla designazione dello stabilimento principale, l'autorità nazionale di controllo notificata può richiedere il parere del Comitato europeo per la protezione dei dati.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 bis) " autorità di controllo competente": un'autorità di controllo avente competenza esclusiva di controllare le attività di trattamento del responsabile o dell'incaricato del trattamento, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2.**

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 19 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 ter) "statistiche ufficiali": le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative, che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione.**

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 19 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(19 quater) "censimenti elettorali": i dati di carattere personale e il luogo di residenza delle persone con diritto di voto.**

## **Emendamento 44**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) adeguati, pertinenti e **limitati al minimo necessario** rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella

c) adeguati, pertinenti e **non eccessivi** rispetto alle finalità perseguite; i dati possono essere trattati solo se e nella

misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

misura in cui le finalità non conseguibili attraverso il trattamento di informazioni che non contengono dati personali;

#### *Motivazione*

*Il testo dell'emendamento, che consente trattamenti "non eccessivi", è più appropriato. Fa riferimento alla formulazione della direttiva originaria 95/46/CE sulla protezione dei dati e mira a evitare incoerenze con altre norme dell'UE, quali la direttiva sul credito al consumo e il pacchetto requisiti patrimoniali, che prevedono a loro volta, ad esempio, che gli istituti di credito trattino dati personali.*

### **Emendamento 45**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 5 – lettera d**

###### *Testo della Commissione*

d) esatti e aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

###### *Emendamento*

d) esatti e, **qualora necessario**, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

#### *Motivazione*

*Ai fini di maggior chiarezza, semplicità ed efficacia.*

### **Emendamento 46**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 5 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui **all'articolo 83** e se periodicamente è

###### *Emendamento*

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati per finalità di ricerca storica, statistica, **aggregata** o scientifica, nel rispetto delle norme e delle condizioni di cui **agli articoli 81 e 83** e se



effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

periodicamente è effettuato un riesame volto a valutare la necessità di conservarli;

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

##### *Emendamento*

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del responsabile del trattamento ***o del/dei terzi/i a cui i dati vengono comunicati***, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Ciò non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei loro compiti.

##### *Motivazione*

*Il relatore propone di conservare la formulazione della direttiva 95/46/CE. Si ricorda che il regolamento non concerne soltanto il mondo digitale ma si applica anche alle attività off-line. Al fine di finanziare le loro attività, alcuni settori, ad esempio quello della pubblicazione di quotidiani, hanno bisogno di utilizzare fonti esterne per contattare potenziali nuovi abbonati.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***f bis) il trattamento è necessario a fini di prevenzione o individuazione delle frodi conformemente al regolamento finanziario applicabile o a codici di condotta di un'industria stabilita o di un ente professionale.***

## Motivazione

*L'esperienza pratica ha dimostrato che gli "obblighi giuridici" non comprendono il regolamento finanziario nazionale o i codici di condotta, fondamentali per l'individuazione e la prevenzione delle frodi e di primaria importanza per i responsabili del trattamento e la protezione degli interessati.*

### Emendamento 49

#### Proposta di regolamento Articolo – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al **paragrafo 1, lettere da a) ad e)**. Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

##### *Emendamento*

4. Se lo scopo dell'ulteriore trattamento non è compatibile con quello per il quale i dati personali sono stati raccolti, il trattamento deve avere come base giuridica almeno uno dei motivi di cui al **paragrafo 1, lettere da a) a f)**. Ciò si applica in particolare ad eventuali cambiamenti dei termini e delle condizioni generali del contratto.

## Motivazione

*È opportuno includere il riferimento al paragrafo 1, lettera f), onde evitare che il successivo trattamento sia soggetto a condizioni più severe rispetto a quelle applicabili alla raccolta dei dati personali.*

### Emendamento 50

#### Proposta di regolamento Articolo – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), per vari settori e situazioni di trattamento dei dati, anche con riferimento al trattamento dei dati personali concernenti un minore.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Motivazione

*La proposta di regolamento prevede un numero considerevole di atti delegati che non è giustificato. In particolare esiste una giurisprudenza in materia e la questione del consenso al trattamento dei dati personali dei minori è disciplinata dall'articolo 8.*

### Emendamento 51

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma distinguibile dalle altre materie.

##### *Emendamento*

2. Se il consenso dell'interessato deve essere fornito nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre materie, l'obbligo di prestare il consenso deve essere presentato in forma distinguibile dalle altre materie. ***Il consenso dell'interessato può essere ottenuto per via elettronica, segnatamente nel contesto dei servizi della società dell'informazione.***

### Emendamento 52

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***3 bis. Nel caso in cui l'interessato revochi il proprio consenso, il responsabile del trattamento può rifiutare di continuare a fornirgli un servizio se il trattamento dei dati è fondamentale per la prestazione del servizio o per garantire la specificità del servizio.***

### Emendamento 53

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Il consenso non costituisce una base giuridica per il trattamento ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento.

*Emendamento*

4. Il consenso non costituisce una base giuridica per il trattamento ove vi sia un notevole squilibrio tra la posizione dell'interessato e del responsabile del trattamento ***tale da comportare una mancanza di libertà nella fornitura del consenso.***

*Motivazione*

*Occorre rafforzare la certezza giuridica, in quanto esistono situazioni in cui si registra un notevole squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento, ad esempio nel caso dei rapporti di lavoro o delle relazioni medico-paziente. In questa sede è opportuno porre l'accento sulla mancanza di libertà al momento della fornitura del consenso.*

**Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Ai fini della determinazione delle condizioni nelle quali il consenso è espresso o autorizzato dall'interessato, a un soggetto privo della capacità giuridica di agire si applica la legislazione dello Stato membro in cui risiede.***

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ai fini del presente regolamento, ***per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori***, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici ***anni è lecito se e nella misura in cui*** il consenso è espresso o autorizzato dal genitore o dal ***tutore*** del

1. Ai fini del presente regolamento, il trattamento di dati personali di minori di età inferiore ai tredici anni ***richiederebbe normalmente che*** il consenso ***sia*** espresso o autorizzato dal genitore o dal ***legale rappresentante*** del minore. ***L'opportuna modalità per ottenere il consenso***

minore. Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili.

***dovrebbe basarsi sugli eventuali rischi per il minore legati alla quantità dei dati raccolti, al loro tipo e alla natura del trattamento.*** Il responsabile del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per ottenere un consenso verificabile, in considerazione delle tecnologie disponibili. ***I metodi per ottenere un consenso verificabile non comportano un ulteriore trattamento dei dati personali che non sia altrimenti necessario.***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano qualora il trattamento dei dati personali di un minore riguardi dati relativi alla salute e qualora il diritto dello Stato membro in materia di salute e assistenza sociale dia la priorità alla capacità di un individuo rispetto alla sua età fisica.***

*Motivazione*

*Nel contesto della salute e dell'assistenza sociale, l'autorizzazione di un genitore o di un tutore non dovrebbe essere necessaria qualora il minore disponga della capacità di prendere una decisione autonoma. Nei casi di tutela dei minori, il fatto che i genitori o il tutore abbiano accesso ai dati del minore non è sempre nell'interesse di quest'ultimo e occorre che la legislazione ne tenga conto.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza

1. È vietato trattare dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni personali, l'appartenenza e

sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza.

***L'attività*** sindacale, come pure trattare dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale o a condanne penali o a connesse misure di sicurezza. ***In particolare, ciò comprende garanzie per evitare pratiche di proscrizione dei lavoratori, ad esempio in relazione alle loro attività sindacali o alle loro funzioni rappresentative in materia di salute e sicurezza.***

#### *Motivazione*

*Occorre specificare ulteriormente che i dati personali non saranno mai usati contro l'interessato nel contesto dei rapporti di lavoro. Inoltre è importante sottolineare che l'accesso ai dati personali dei lavoratori va vietato per quanto concerne non solo l'appartenenza sindacale, ma anche le eventuali attività sindacali a cui potrebbero partecipare.*

### **Emendamento 58**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

##### *Emendamento*

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ***o amministrativa, di qualsiasi tipo***, oppure

#### *Motivazione*

*Sembra opportuno introdurre una disposizione per ampliare il testo in modo che sia chiaro che questo tipo di dati possono essere trattati qualora si tratti di riconoscere, esercitare o difendere un diritto in un procedimento giudiziario o amministrativo di qualsiasi tipo.*

### **Emendamento 59**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera j**

##### *Testo della Commissione*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità

##### *Emendamento*

j) il trattamento dei dati relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza è effettuato sotto il controllo dell'autorità

pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

pubblica, oppure il trattamento è necessario per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare cui è soggetto il responsabile del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante, purché sia autorizzato dal diritto dell'Unione o di uno Stato membro, che deve prevedere garanzie adeguate. Un registro completo *o parziale* delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica.

#### *Motivazione*

*Qualsiasi registro di tale tipo, totale o parziale, deve essere sotto controllo delle autorità.*

### **Emendamento 60**

#### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri, le condizioni e le garanzie adeguate per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui al paragrafo 1, e le deroghe di cui al paragrafo 2.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

#### *Motivazione*

*La delega di potere di cui al paragrafo 3 risulta eccessiva, dato che abilita la Commissione a sviluppare aspetti essenziali di questo strumento, e lo fa in un ambito specialmente delicato per il tipo di dati cui fa riferimento questa norma. Di conseguenza, sembra più adeguato che tali aspetti siano sviluppati in questo stesso regolamento.*

### **Emendamento 61**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10**

*Testo della Commissione*

Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non è obbligato **ad acquisire** ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

*Emendamento*

Se i dati trattati da un responsabile del trattamento non consentono di identificare una persona fisica, il responsabile del trattamento non è obbligato **a ricorrere a** ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento.

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro **e adeguato all'interessato**, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

*Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento fornisce all'interessato tutte le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali in forma intelligibile, con linguaggio semplice e chiaro, in particolare se le informazioni sono destinate ai minori.

*Motivazione*

*Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati devono essere chiare e intelligibili. I termini "e adeguato all'interessato" presentano il rischio di incertezza giuridica. Sembra proporzionato imporre un obbligo specifico soltanto per i minori, che sono una categoria distinta.*

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro **un mese** dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le informazioni richieste.

*Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento informa l'interessato tempestivamente e al più tardi entro **40 giorni di calendario** dal ricevimento della richiesta, se è stata adottata un'azione ai sensi dell'articolo 13 e degli articoli da 15 a 19, e fornisce le



Tale termine può essere prorogato **di un ulteriore mese** se più interessati esercitano i loro diritti e la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. Queste informazioni sono confermate per iscritto. Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.

informazioni richieste. Tale termine può essere prorogato se più interessati esercitano i loro diritti **dando luogo a un numero di richieste eccezionalmente elevato** e se la loro cooperazione è necessaria in misura ragionevole per evitare un impiego di risorse inutile e sproporzionato al responsabile del trattamento. **Il responsabile del trattamento deve tuttavia dare esecuzione alle richieste il prima possibile e, se del caso, giustificare la proroga dinanzi all'autorità di controllo.** Queste informazioni sono confermate per iscritto **o, se risulta possibile, il responsabile del trattamento può fornire l'accesso a una piattaforma online sicura che consenta all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali.** Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato **o indisponibilità di tale formato.**

#### *Motivazione*

*L'eliminazione del contributo spese può comportare un aumento delle richieste di accesso ai dati che, sommato al breve termine previsto, genera un onere gravoso sulle società come pure su diversi enti pubblici e organizzazioni. Inoltre i dati non sono sempre disponibili in formato elettronico, per cui l'aggiunta di questo obbligo finirebbe per aumentare l'onere amministrativo. I responsabili del trattamento dovrebbero essere autorizzati e incoraggiati a fornire i dati attraverso piattaforme online sicure che garantiscano un accesso diretto e agevole per gli interessati a un costo molto ridotto per i responsabili del trattamento.*

#### **Emendamento 64**

##### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il

###### *Emendamento*

4. Le informazioni e le azioni intraprese a seguito delle richieste di cui al paragrafo 1 sono gratuite. Se le richieste sono manifestamente eccessive, in particolare per il loro **elevato volume, la loro**

responsabile del trattamento può esigere un contributo spese per le informazioni o l'azione richiesta; in alternativa, può **non** effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

**complessità o il loro** carattere ripetitivo, il responsabile del trattamento può esigere un opportuno contributo spese, **non avente scopo di lucro**, per le informazioni o l'azione richiesta; in alternativa, può **rifiutarsi di** effettuare quanto richiesto. In tale caso, incombe al responsabile del trattamento dimostrare il carattere manifestamente eccessivo della richiesta.

#### *Motivazione*

*La fornitura di dati conservati in una banca dati ha un costo. Esigere dagli interessati un opportuno contributo, non avente scopo di lucro, per l'accesso ai dati contribuirebbe a limitare le domande immotivate e sarebbe fondamentale per dissuadere i truffatori dall'ottenere elevati volumi di dati sul credito dei consumatori, che potrebbero essere utilizzati per scopi fraudolenti.*

### **Emendamento 65**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 5**

##### *Testo della Commissione*

**5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le richieste manifestamente eccessive, e il contributo spese di cui al paragrafo 4.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Non vi è alcuna necessità di chiarire ulteriormente questa disposizione mediante un atto delegato. Le autorità di controllo degli Stati membri sono nella posizione migliore per affrontare eventuali difficoltà.*

### **Emendamento 66**

#### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

**6. La Commissione può stabilire moduli e**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*procedure standard per la comunicazione di cui al paragrafo 2, anche in formato elettronico. A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

*Motivazione*

*Le autorità di controllo degli Stati membri sono nella posizione migliore per affrontare eventuali difficoltà.*

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) ***l'identità e*** le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;

*Emendamento*

a) le coordinate di contatto del responsabile del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, ***compresi i termini contrattuali e le condizioni generali nel caso di un trattamento basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)***, e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

*Emendamento*

b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e i legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f);

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

##### *Emendamento*

c) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali ***oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo;***

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ***e le coordinate di contatto di detta autorità;***

##### *Emendamento*

e) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

##### *Motivazione*

*L'obbligo di specificare le coordinate di contatto dell'autorità di controllo unito alla responsabilità in caso di disinformazione implicherebbe una continua revisione delle informazioni pertinenti, e risulterebbe eccessivo soprattutto per le piccole e medie imprese.*

## Emendamento 71

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e ***il livello di protezione garantito dal paese terzo o organizzazione internazionale, richiamando*** una decisione di adeguatezza della Commissione;

##### *Emendamento*

g) se del caso, l'intenzione del responsabile del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e ***l'esistenza o l'assenza*** di una decisione di adeguatezza della Commissione;

### *Motivazione*

*L'informazione riguardante una decisione o l'assenza di una decisione da parte della Commissione, garantisce un livello sufficiente di informazione della persona interessata e chiarisce l'obbligo del responsabile del trattamento.*

### **Emendamento 72**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera h**

##### *Testo della Commissione*

h) ogni altra informazione necessaria per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.

##### *Emendamento*

h) ogni altra informazione **considerata necessaria dal responsabile del trattamento** per garantire un trattamento equo nei confronti dell'interessato, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali vengono raccolti.

### *Motivazione*

*È necessario chiarire la portata di questa disposizione precisando che i responsabili del trattamento possono garantire un livello di trasparenza più elevato.*

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato, oppure

##### *Emendamento*

a) **con carattere generale** al momento in cui i dati personali sono ottenuti dall'interessato, **oppure, nel più breve tempo possibile quando quanto sopra non sia attuabile, richieda uno sforzo sproporzionato, o riduca le garanzie dell'interessato;** oppure

### *Motivazione*

*Per alcune attività può essere necessario un minimo di flessibilità, il cui buon uso potrà per il resto essere facilmente controllato dalle autorità di supervisione. D'altra parte, e secondo il modo in cui avvenga la raccolta di dati, il fatto che questa informazione sia fornita in un momento immediatamente successivo, in forma scritta o telematica, fornirà maggiori*

garanzie all'interessato, in modo che possa conoscere esattamente la situazione.

## Emendamento 74

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 4 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi.

##### *Emendamento*

b) quando i dati personali non sono raccolti direttamente presso l'interessato, al momento della registrazione o entro un termine ragionevole dopo la raccolta, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti o altrimenti trattati, o, se si prevede la divulgazione dei dati a un altro destinatario, al più tardi al momento della prima comunicazione dei medesimi ***o, se i dati vengono utilizzati per comunicare con la persona interessata, al più tardi al momento della prima comunicazione con la stessa.***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 14 – paragrafo 5 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) i dati non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate, oppure

##### *Emendamento*

b) i dati non sono raccolti presso l'interessato e comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe risorse sproporzionate ***o un eccessivo onere amministrativo, in particolare qualora il trattamento sia effettuato da una PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>1</sup>, oppure***

---

<sup>1</sup> *GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.*

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a garantire che il presente regolamento non imponga una pressione amministrativa superflua sulle PMI.*

**Emendamento 76**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri per le categorie di destinatari di cui al paragrafo 1, lettera f), l'obbligo di informare circa gli accessi potenziali di cui al paragrafo 1, lettera g), i criteri per le ulteriori informazioni necessarie di cui al paragrafo 1, lettera h), per settori e situazioni specifiche, e le condizioni e garanzie adeguate per le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettera b). A tal fine, la Commissione prende misure adeguate per le micro, piccole e medie imprese.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Gli atti delegati di cui al paragrafo 7 eccedono i limiti generali per l'utilizzazione di questa tecnica dato che costituiscono, di per sé, questioni che dovrebbero essere risolte nello stesso testo del regolamento.*

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali;

d) il periodo per il quale saranno conservati i dati personali ***oppure, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare questo periodo;***

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento. ***Se l'interessato presenta la richiesta in forma elettronica, le informazioni sono fornite in formato elettronico, salvo indicazione diversa dell'interessato.***

#### *Emendamento*

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento ***e, su richiesta in forma elettronica, di ottenere copia elettronica dei dati non commerciali sottoposti a trattamento in un formato interoperabile e strutturato che gli consenta di farne ulteriore uso. Il responsabile del trattamento verifica l'identità dell'interessato che chiede accesso ai dati nei limiti stabiliti dagli articoli da 5 a 10 del presente regolamento.***

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Sono esenti dai requisiti di cui al presente articolo gli enti creditizi che conservano i dati per i seguenti motivi:***

- per finalità di gestione dei rischi;***
- per motivi di rispetto dei requisiti UE e internazionali in materia di vigilanza e ottemperanza;***
- per finalità in materia di abusi di mercato.***

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Quando ha reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 1 prende tutte le misure ragionevoli, anche tecniche, in relazione ai dati della cui pubblicazione è responsabile per informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Se ha autorizzato un terzo a pubblicare dati personali, il responsabile del trattamento è ritenuto responsabile di tale pubblicazione.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Considerata la natura di Internet e la possibilità di postare informazioni su vari siti a livello globale, tale disposizione non è attuabile.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'articolo 80;

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione in conformità dell'articolo 80 **o per la prestazione di un servizio della società dell'informazione volto a facilitare l'accesso a tale espressione;**

*Motivazione*

*La disposizione proposta dalla Commissione fornisce ai media quanto basta per difendere i propri diritti nell'era digitale.*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

*Emendamento*

b) **per finalità di assistenza sanitaria o** per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 81;

*Motivazione*

*È interesse vitale della persona interessata che si custodisca un quadro completo della propria salute, al fine di ottenere l'assistenza e il trattamento migliori nel corso della vita. Il diritto di essere dimenticati non si applica se i dati sono trattati a fini di assistenza sanitaria di cui all'articolo 81, lettera a).*

**Emendamento 83**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;

*Emendamento*

d) per adempiere un obbligo legale di conservazione di dati personali previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento **nel quadro del diritto dell'Unione**; il diritto dello Stato membro deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, rispettare il contenuto essenziale del diritto alla protezione dei dati personali ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo;

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 17 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

**9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 86 al fine di precisare:**

**a) i criteri e i requisiti per l'applicazione del paragrafo 1 per specifici settori e**

*Emendamento*

**soppresso**

*situazioni di trattamento dei dati;*

*b) le condizioni per la cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico, come previsto al paragrafo 2;*

*c) i criteri e le condizioni per limitare il trattamento dei dati personali, di cui al paragrafo 4.*

#### *Motivazione*

*Relativamente agli atti delegati, non si può accettare il paragrafo 9 di questo articolo dato che contempla la regolazione di aspetti essenziali per la comprensione adeguata della norma. Se si ritiene che questi aspetti devono essere necessariamente contemplati, ciò dovrebbe essere messo in atto nello stesso regolamento.*

### **Emendamento 85**

#### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi *dei paragrafi 1 e 2*, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione.

##### *Emendamento*

3. Qualora l'interessato si opponga ai sensi *del paragrafo 1, il responsabile del trattamento deve informare l'interessato sui motivi imperiosi e legittimi applicabili ai sensi del paragrafo 1, o in caso contrario cessa di utilizzare o trattare in qualsiasi altro modo i dati personali in questione; qualora ci sia un diritto di opposizione relativamente al paragrafo 2*, il responsabile del trattamento non può più usare né altrimenti trattare i dati personali in questione.

#### *Motivazione*

*In effetti, se dinanzi al diritto di opposizione esiste la possibilità che il responsabile del trattamento adduca motivi imperiosi e legittimi, non si vede la ragione per cui la mera formulazione dell'opposizione debba portare alla conseguenza voluta dal suddetto paragrafo 3.*

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **Chiunque** ha il diritto di non essere sottoposto a una **misura** che produca effetti giuridici o **significativamente** incida **sulla sua persona**, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti **della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento.**

#### *Emendamento*

1. **Qualsiasi interessato** ha il diritto di non essere sottoposto a una **decisione** che produca effetti giuridici **avversi** o incida **avversamente su di esso**, basata unicamente **o prevalentemente** su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti **personali relativi all'interessato in questione.**

#### *Motivazione*

*È importante considerare che alcune attività di profilazione producono notevoli vantaggi per i consumatori e possono costituire un'ottima base per un adeguato servizio clienti. L'ampia definizione della profilazione non distingue attività consuetudinarie di trattamento dei dati che sono di natura positiva con profilazioni più negative. La profilazione positiva è spesso usata per adattare i servizi ai consumatori registrandone bisogni e preferenze.*

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, **chiunque** può essere **sottoposto** a una **misura** di cui al paragrafo 1 soltanto se il trattamento:

a) è **effettuato nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda di concludere o eseguire il contratto, presentata dall'interessato, sia stata accolta oppure che siano state offerte misure adeguate, fra le quali il diritto di ottenere l'intervento umano, a salvaguardia dei suoi legittimi interessi,**

#### *Emendamento*

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento, **un interessato** può essere **soggetto** a una **decisione** di cui al paragrafo 1 soltanto se il trattamento:

a) è **autorizzato da una disposizione del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato,** oppure

oppure

*b) è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, oppure*

*c) si basa sul consenso dell'interessato, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 7 e l'esistenza di garanzie adeguate.*

*b) è lecito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a f bis), del presente regolamento.*

*Tenuto debitamente conto dell'articolo 9, paragrafo 2, la profilazione non ha come effetto di condurre alla discriminazione di persone sulla base, ad esempio, della razza o dell'origine etnica, della religione o dell'orientamento sessuale.*

*(La lettera b) nel testo della Commissione corrisponde alla lettera a) nell'emendamento del Parlamento in forma modificata.)*

## **Emendamento 88**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 20 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Il trattamento automatizzato di dati personali finalizzato a valutare taluni aspetti della personalità relativi a persone fisiche non deve essere utilizzato per identificare o individualizzare bambini.*

#### *Motivazione*

*Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily*

*provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also be restricted.*

## **Emendamento 89**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato di cui al paragrafo 2.*

*soppresso*

## **Emendamento 90**

### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno gli obiettivi perseguiti dal trattamento e la determinazione del responsabile del trattamento.

2. In particolare, le misure legislative di cui al paragrafo 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti almeno **le finalità del trattamento**, gli obiettivi perseguiti dal trattamento, e la determinazione del responsabile del trattamento.

#### *Motivazione*

*Al fine di garantire un elevato livello di protezione, in caso di limitazione, la legislazione dovrebbe anche menzionare gli obiettivi perseguiti mediante il trattamento dei dati personali.*

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Articolo 22 – titolo

*Testo della Commissione*

Responsabilità del responsabile del trattamento

*Emendamento*

**Principio generale di** responsabilità del responsabile del trattamento

*Motivazione*

*Il principio di responsabilità che è implicitamente introdotto dal capo IV della proposta di regolamento dovrebbe essere esplicitamente menzionato onde garantire un livello di protezione più elevato.*

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

*Testo della Commissione*

2. Le misure di cui al paragrafo 1 **comprendono**, in particolare:

*Emendamento*

2. Le misure di cui al paragrafo 1 **potrebbero**, in particolare, **comprendere**:

*Motivazione*

*È meglio promuovere queste misure come buona pratica, soprattutto perché altrimenti si crea un obbligo irrealistico dal punto di vista normativo.*

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e

*Testo della Commissione*

e) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1.

*Emendamento*

e) la designazione di un responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, **o l'obbligo e il mantenimento di una certificazione conformemente alle politiche di certificazione definite dalla Commissione.**

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

**4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure adeguate di cui al paragrafo 1 diverse da quelle specificate al paragrafo 2, le condizioni riguardanti i meccanismi di verifica e di audit di cui al paragrafo 3 e il criterio di proporzionalità di cui al paragrafo 3, e al fine di contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi di attuazione, mette in atto **adeguate** misure e procedure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

*Emendamento*

1. Al momento di determinare i mezzi del trattamento e all'atto del trattamento stesso, il responsabile del trattamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica, **delle conoscenze tecniche attuali**, e dei costi di attuazione, mette in atto misure e procedure tecniche e organizzative **adeguate alle attività e alle loro finalità**, in modo tale che il trattamento sia conforme al presente regolamento e assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2



*Testo della Commissione*

2. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali **necessari** per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.

*Emendamento*

2. Il responsabile del trattamento mette in atto meccanismi per garantire che siano trattati, di default, solo i dati personali **in quantità non eccessiva** per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione **o divulgazione** non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite. In particolare detti meccanismi garantiscono che, di default, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone.

**Emendamento 97**

**Proposta di regolamento  
Articolo 23 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le misure e i meccanismi adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2, in particolare i requisiti riguardanti la protezione dei dati fin dalla progettazione applicabili in materia trasversale a vari settori, prodotti e servizi.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*La presente proposta di regolamento si applica a tutti i settori, sia online che offline. Non spetta alla Commissione adottare atti delegati in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione di default che potrebbero minare l'innovazione tecnologica. Le autorità di controllo degli Stati membri e il comitato europeo per la protezione dei dati sono nella posizione migliore per affrontare eventuali difficoltà.*

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

**4. La Commissione può stabilire norme tecniche riguardanti i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*La presente proposta di regolamento si applica a tutti i settori, sia online che offline. Non spetta alla Commissione stabilire norme tecniche che potrebbero minare l'innovazione tecnologica. Le autorità di controllo degli Stati membri e il comitato europeo per la protezione dei dati sono nella posizione migliore per affrontare eventuali difficoltà.*

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento Articolo 24

*Testo della Commissione*

Se il responsabile del trattamento determina le finalità, **le condizioni e i mezzi** del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

*Emendamento*

Se il responsabile del trattamento determina le finalità del trattamento dei dati personali insieme ad altri, i corresponsabili del trattamento determinano, mediante accordi interni, le rispettive responsabilità in merito al rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo alle procedure e ai meccanismi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

## Emendamento 100

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti  
oppure

*Emendamento*

b) alle imprese con meno di 250 dipendenti  
***a meno che i trattamenti eseguiti dalle  
stesse siano considerati ad alto rischio  
dalle autorità di controllo, tenendo  
presenti le loro caratteristiche, tipo di dati  
o numero di persone interessate;*** oppure

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

***5. Alla Commissione è conferito il potere  
di adottare atti delegati conformemente  
all'articolo 86 al fine di precisare i criteri  
e i requisiti concernenti le responsabilità,  
gli obblighi e i compiti dell'incaricato del  
trattamento conformemente al paragrafo  
1, e le condizioni che consentono di  
facilitare il trattamento dei dati personali  
all'interno di un gruppo di imprese, in  
particolare ai fini del controllo e della  
rendicontazione.***

*Emendamento*

***soppresso***

*Motivazione*

*Le competenze conferite in questa norma alla Commissione sembrano eccessive. Il contenuto delle stesse, se si considera imprescindibile, dovrebbe essere elaborato nello stesso testo del regolamento.*

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ogni responsabile del trattamento,  
incaricato del trattamento ed eventuale  
rappresentante del responsabile del  
trattamento conserva la documentazione di

*Emendamento*

1. Ogni responsabile del trattamento,  
incaricato del trattamento ed eventuale  
rappresentante del responsabile del  
trattamento conserva la documentazione

*tutti i trattamenti effettuati* sotto la propria responsabilità.

*delle principali categorie di trattamento* *effettuate* sotto la propria responsabilità.

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica alle piccole e medie imprese che trattano dati solo come attività accessoria alla vendita di beni e servizi.***

*Motivazione*

*In questa sede trova applicazione il principio "pensare prima in piccolo", inoltre occorre tenere conto delle PMI per le quali tale obbligo rappresenterebbe un notevole aggravio. Le attività di trattamento dei dati delle PMI sono considerate accessorie se non costituiscono più del 50% del volume d'affari di un'impresa.*

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 28 – paragrafo 2 – lettere d e e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d) descrizione delle categorie di interessati e delle pertinenti categorie di dati personali;***

***d) se del caso, indicazione dei trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), la documentazione delle garanzie adeguate;***

***e) indicazione dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali, compresi i responsabili del trattamento cui sono comunicati i dati personali ai fini del perseguimento dei loro legittimi interessi;***

***e) descrizione dei meccanismi di cui all'articolo 22, paragrafo 3.***

## Motivazione

*Per le organizzazioni che non dispongano di un responsabile della protezione dei dati o di certificazione sufficiente, si ritiene necessario stabilire criteri più rigidi per la rendicontazione, il che significa che sarebbe necessario stabilire un modello determinato e mantenere un minimo di documentazione nella forma legalmente richiesta.*

### Emendamento 105

#### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. *Alla* Commissione è **conferito il potere di adottare** atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento.

##### *Emendamento*

5. **La** Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la documentazione di cui al paragrafo 1, per tener conto in particolare delle responsabilità del responsabile del trattamento, dell'incaricato del trattamento e dell'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento.

### Emendamento 106

#### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 6

##### *Testo della Commissione*

6. La Commissione **può stabilire** moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

##### *Emendamento*

6. La Commissione **stabilisce** moduli standard per la documentazione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

### Emendamento 107

#### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera b).

*Emendamento*

1. Il responsabile del trattamento *e se del caso* l'incaricato del trattamento, *nonché* l'eventuale rappresentante del responsabile del trattamento, cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esercizio delle sue funzioni, fornendo in particolare le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera a), e accordando l'accesso di cui all'articolo 52, paragrafo 2, lettera b).

*Motivazione*

*Nel paragrafo 1 è opportuno introdurre una distinzione, nel senso che l'incaricato deve rispondere nei casi in cui ciò sia appropriato, non nella generalità dei casi come il responsabile.*

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento  
Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Quando l'autorità di controllo esercita i poteri a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento rispondono a una sua richiesta entro un termine ragionevole da quella fissato. La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell'autorità di controllo e dei risultati raggiunti.

*Emendamento*

Quando l'autorità di controllo esercita i poteri a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, il responsabile del trattamento, ***direttamente o tramite il suo rappresentante***, e l'incaricato del trattamento rispondono a una sua richiesta entro un termine ragionevole da quella fissato. La risposta comprende una descrizione delle misure prese a seguito delle osservazioni dell'autorità di controllo e dei risultati raggiunti.

*Motivazione*

*Nel paragrafo 2 manca un riferimento al rappresentante per i casi in cui il responsabile non è stabilito nell'UE.*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2, compresa la determinazione di ciò che costituisce evoluzione tecnica, per settori specifici e in specifiche situazioni di trattamento dei dati, in particolare tenuto conto degli sviluppi tecnologici e delle soluzioni per la protezione fin dalla progettazione e per la protezione di default, salvo che si applichi il paragrafo 4.**

**soppresso**

*Motivazione*

*La proposta di regolamento prevede un numero considerevole di atti delegati che non è giustificato. Più precisamente, l'adozione di misure tecniche da parte della Commissione in materia di sicurezza dei trattamenti rischierebbe di pregiudicare l'innovazione tecnologica. Inoltre, il paragrafo 4 dello stesso articolo prevede l'adozione di atti di esecuzione per precisare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2.*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in varie situazioni, in particolare per:**

**soppresso**

**a) impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;**

**b) impedire qualunque forma non autorizzata di divulgazione, lettura, copia, modifica, cancellazione o rimozione dei**

*dati personali;*

*c) garantire la verifica della liceità del trattamento.*

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, *ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora non sia effettuata entro 24 ore, la notificazione all'autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata.*

*Emendamento*

1. In caso di violazione dei dati personali ***con conseguenze significative per l'interessato***, il responsabile del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo senza *indebito* ritardo.

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento immediatamente dopo aver accertato *la* violazione.

*Emendamento*

2. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera f), l'incaricato del trattamento allerta e informa il responsabile del trattamento immediatamente dopo aver accertato ***una*** violazione ***avente le caratteristiche di cui al paragrafo 1.***

## **Emendamento 113**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La notificazione di una violazione dei dati personali all'interessato non è***



*richiesta se il responsabile del trattamento ha applicato adeguate misure di protezione e se tali misure sono state applicate ai dati interessati da detta violazione. Tali misure tecnologiche di protezione devono rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.*

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti l'accertamento della violazione di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 e le circostanze particolari in cui il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento sono tenuti a notificare la violazione.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Gli atti delegati della Commissione in materia dovrebbero limitarsi a stabilire un formato unificato per la notificazione degli incidenti e per la tenuta del registro di errori e incidenti.*

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 *in particolare* i seguenti trattamenti:

2. Presentano rischi specifici ai sensi del paragrafo 1 i seguenti trattamenti:

*Motivazione*

*L'elenco dei trattamenti che dovrebbero essere sottoposti alla valutazione d'impatto di cui all'articolo 33, paragrafo 2, è formulato in maniera generale. In ottemperanza al principio di*

*proporzionalità e a fini di certezza del diritto esso deve essere limitativo.*

## **Emendamento 116**

### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Il responsabile del trattamento raccoglie le osservazioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza del trattamento.**

**soppresso**

*Motivazione*

*L'imposizione di un obbligo generale di consultazione degli interessati ai responsabili del trattamento, a prescindere dal settore in questione, prima di qualsiasi trattamento dei dati sembra sproporzionata.*

## **Emendamento 117**

### **Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

5. Qualora il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico **o qualora i dati siano trattati da un altro organismo cui è stata conferita la responsabilità di svolgere compiti di servizio pubblico** e il trattamento sia effettuato in forza di un obbligo legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), che prevede norme e procedure riguardanti il trattamento e sia stabilito dal diritto dell'Unione, i paragrafi da 1 a 4 non si applicano salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

## Motivazione

*Dovrebbe essere la natura del servizio fornito e non la natura dell'organismo che fornisce il servizio a determinare l'eventuale applicazione delle norme sulla valutazione di impatto dei dati. Ad esempio ad organismi privati è spesso affidato il compito di fornire servizi pubblici. Vi dovrebbe essere un unico approccio in relazione alla fornitura di servizi pubblici, a prescindere dal fatto che l'organismo che fornisce il servizio sia un ente o un organismo pubblico o un'organizzazione privata contraente.*

### Emendamento 118

#### Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e le condizioni concernenti i trattamenti che possono presentare rischi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e i requisiti riguardanti la valutazione di cui paragrafo 3, comprese le condizioni di scalabilità, verifica e controllabilità. A tal fine, la Commissione contempla misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese.***

**soppresso**

## Motivazione

*Gli atti delegati non sono giustificati qui, perché svilupperebbero aspetti essenziali della norma. A nostro giudizio, ciò che è opportuno in questo caso è definire correttamente, all'interno della norma, la sua portata.*

### Emendamento 119

#### Proposta di regolamento Articolo 34 – titolo

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Autorizzazione preventiva e consultazione preventiva***

**Consultazione preventiva**

## Motivazione

*L'articolo 34, paragrafo 1, deve essere spostato al capitolo 5 che tratta del trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il titolo dell'articolo deve essere modificato di conseguenza.*

### Emendamento 120

#### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.*

*soppresso*

### Emendamento 121

#### Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Quando elaborano un atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o una misura basata su un atto di questo tipo, in cui venga definita la natura del trattamento, gli Stati membri consultano l'autorità di controllo per garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli*

*soppresso*

*interessati.*

*Motivazione*

*Sebbene ci sembri positivo che nel quadro dei processi legislativi si svolgano consultazioni per assicurare l'idoneità e la qualità delle norme in progetto, non riteniamo che un regolamento dell'Unione sia uno strumento idoneo per prevedere norme di questo tipo che incidono sulla procedura legislativa negli Stati membri.*

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) il trattamento è effettuato da un'impresa con 250 o più dipendenti, oppure*

*soppresso*

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. I responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati delle PMI designano un responsabile della protezione dei dati soltanto quando le attività principali di una PMI consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto e/o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati.***

*Motivazione*

*La nomina di un responsabile della protezione dei dati non dovrebbe essere collegata al numero di dipendenti, ma dovrebbe basarsi sul rischio, prestando particolare attenzione alle attività di trattamento e al numero di interessati i cui dati sono oggetto di trattamento da parte dell'organizzazione.*

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. *Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b)*, un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.

#### *Emendamento*

2. Un gruppo di imprese può nominare un unico responsabile della protezione dei dati.

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. *Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1*, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati.

#### *Emendamento*

4. Il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di responsabili del trattamento o di incaricati del trattamento possono designare un responsabile della protezione dei dati.

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla

#### *Emendamento*

5. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa il responsabile della protezione dei dati in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui all'articolo 37, ***secondo criteri di rigorosa professionalità***. Il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in particolare in

protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal responsabile del trattamento o dall'incaricato del trattamento.

#### *Motivazione*

*Se è vero che il delegato deve svolgere i suoi compiti sulla base di presupposti di stretta professionalità (emendamento al paragrafo 5), una delle ragioni per cui dovrà essere possibile destituirlo deve essere appunto la grave inosservanza di tali presupposti (si veda l'emendamento al paragrafo 7).*

### **Emendamento 127**

#### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 7**

##### *Testo della Commissione*

***7. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati per un periodo di almeno due anni. Il mandato del responsabile della protezione dei dati è rinnovabile.*** Durante il mandato può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

##### *Emendamento*

***7. Durante il mandato, il responsabile della protezione dei dati può essere destituito solo se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni, o per gravi inadempienze connesse a tali funzioni.***

#### *Motivazione*

*Questa salvaguardia, a nostro parere, può entrare in conflitto con la libertà di contrattazione dei servizi e incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato. Questa stessa limitazione temporale incide su aspetti di diritto del lavoro o del diritto statutario dei funzionari pubblici, e potrebbe dar luogo a situazioni problematiche. Pertanto, le salvaguardie e le garanzie per la funzione di responsabile della protezione dei dati vanno cercate per altre vie, non attraverso l'imposizione di un periodo minimo di permanenza nella funzione.*

### **Emendamento 128**

#### **Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento di cui al paragrafo 1, lettera c), e i criteri relativi alle qualità professionali del responsabile della protezione dei dati di cui al paragrafo 5.**

**soppresso**

### **Emendamento 129**

#### **Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

3. Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti e, **ove necessario**, gli fornisce personale, locali, attrezzature e ogni altra risorsa necessaria per adempiere alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 37.

#### *Motivazione*

*Questo articolo sembra essere stato redatto pensando principalmente ai responsabili della protezione dei dati legati all'impresa o all'istituzione come lavoratori dipendenti o funzionari, ma la sua formulazione non è adatta ai casi di esternalizzazione di questa funzione mediante contratti di servizi.*

### **Emendamento 130**

#### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del

a) informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del



trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento *e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;*

trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti *i compiti*, la certificazione, lo status, *i poteri e le risorse* del responsabile della protezione dei dati *di cui al paragrafo 1.*

#### *Emendamento*

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti la certificazione *e* lo status del responsabile della protezione dei dati.

#### *Motivazione*

*Il lavoro della Commissione dovrebbe concentrarsi qui sulla certificazione e lo status del responsabile della protezione dei dati, in modo che questa posizione, se esiste, sia occupata da persone dotate delle capacità necessarie e protette dalle garanzie appropriate.*

## **Emendamento 132**

### **Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*a bis) il rispetto dei diritti del consumatore;*

## **Emendamento 133**

### **Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello

europeo, l'istituzione di **meccanismi** di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. **I meccanismi** di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.

europeo, l'istituzione di **politiche** di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati garantito dai responsabili del trattamento e dagli incaricati del trattamento. **Le politiche** di certificazione della protezione dei dati contribuiscono alla corretta applicazione del presente regolamento **nonché alla realizzazione delle azioni e dei benefici che esso prevede**, in funzione delle specificità settoriali e dei diversi trattamenti.

***Le politiche di certificazione a livello dell'Unione sono definite attraverso il comitato europeo per la protezione dei dati con la partecipazione di altri soggetti interessati, e sono ufficialmente approvate dalla Commissione. Tali politiche si rivolgono non solo alle istituzioni, ma in modo particolare agli operatori del settore.***

***Le politiche di certificazione tengono conto delle esigenze specifiche degli attori nei diversi settori d'attività, con particolare riguardo alle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese, nonché al contenimento dei relativi costi necessario perché possano diventare uno strumento efficace. L'ottenimento, il rinnovo e la perdita delle certificazioni comportano le conseguenze previste dal presente regolamento.***

#### *Motivazione*

*Le certificazioni devono articolarsi in un processo rigoroso che porti al rafforzamento delle capacità e che sia dotato di vita propria e di capacità di aggiornamento. Le certificazioni devono perciò essere soggette in determinati casi a rinnovo e aggiornamento, e deve essere possibile annullarle in caso di gravi inadempienze, inconciliabili con il loro mantenimento. In quest'ultimo caso l'effetto immediato deve essere la perdita dei benefici legati alla certificazione.*

## Emendamento 134

### Proposta di regolamento Articolo 40 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 40 bis*

##### *Autorizzazione preventiva*

*Il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento, a seconda del caso, che adotti le clausole contrattuali di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera d), o non offra garanzie adeguate in uno strumento giuridicamente vincolante ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, per il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, prima di procedere al trattamento dei dati personali ottiene l'autorizzazione dell'autorità di controllo al fine di garantire la conformità del trattamento previsto al presente regolamento e, in particolare, attenuare i rischi per gli interessati.*

## Emendamento 135

### Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di **ulteriori** autorizzazioni.

1. Il trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni **specifiche**.

#### *Motivazione*

*Il paragrafo 1 di questo articolo, usando l'espressione "ulteriori autorizzazioni", sembra*

*lasciare intendere che, pur esistendo una decisione di adeguatezza, per il trasferimento occorra un'autorizzazione iniziale. Non riteniamo che sia così. Ciò che appunto le decisioni di adeguatezza rendono possibile è l'effettuazione di trasferimenti senza specifica autorizzazione preventiva. Perciò proponiamo di sostituire all'espressione "ulteriori autorizzazioni" quella "autorizzazioni specifiche".*

## **Emendamento 136**

### **Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La Commissione può decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.***

#### *Emendamento*

3. La Commissione può decidere che un paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o un'organizzazione internazionale garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2.

#### *Motivazione*

*Le decisioni della Commissione non dovrebbero essere adottate solamente mediante la procedura d'esame. In questo contesto occorre altresì consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.*

## **Emendamento 137**

### **Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, ***è vietato*** il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, ***fatti salvi gli*** articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre rimedio alla

#### *Emendamento*

6. Quando la Commissione decide ai sensi del paragrafo 5, il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, o un territorio o settore di trattamento all'interno del paese terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, ***è limitato, nei termini che risultano dagli*** articoli da 42 a 44. La Commissione avvia, al momento opportuno, consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per porre

situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

rimedio alla situazione risultante dalla decisione di cui al paragrafo 5.

*Motivazione*

*Il termine "vietato" va attenuato e sostituito da "limitato".*

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento  
Articolo 42 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante.

*Emendamento*

1. Se la Commissione non ha preso alcuna decisione ai sensi dell'articolo 41, **o qualora abbia constatato che un paese terzo, un territorio o un settore di trattamento dei dati in un paese terzo o un'organizzazione internazionale non offre un adeguato livello di protezione dei dati**, il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se ha offerto garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante **e, se del caso, in seguito a una valutazione di impatto, se il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento ha assicurato che il destinatario dei dati in un paese terzo mantiene standard elevati di protezione dei dati.**

**Emendamento 139**

**Proposta di regolamento  
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. L'autorità di controllo che approva le norme vincolati d'impresa è quella del luogo in cui il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento**

***ha lo stabilimento principale.***

*Motivazione*

*Il gruppo di lavoro "articolo 29" ha stabilito un sistema per il reciproco riconoscimento delle norme vincolanti d'impresa (WP 107 del 14 aprile 2005 e, per quanto concerne gli incaricati del trattamento, WP 195 del 6 giugno 2012). Occorre includere tale sistema di reciproco riconoscimento nel presente regolamento. Occorre che il criterio di designazione dell'autorità competente sia il luogo dello stabilimento principale, quale stabilito all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento.*

**Emendamento 140**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) il trasferimento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, oppure

*Emendamento*

d) il trasferimento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, ***ad esempio nel caso di trasferimenti internazionali di dati tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo finanziario, tra i servizi competenti in materia di sicurezza sociale o verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati,*** oppure

**Emendamento 141**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure

*Emendamento*

e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria ***o amministrativa,*** oppure

*Motivazione*

*Ci sembra opportuno includere anche i procedimenti amministrativi, essendo essi in molti casi la via iniziale per l'esercizio e la difesa del diritto soggettivo.*

## Emendamento 142

### Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i “motivi di interesse pubblico rilevante” ai sensi del paragrafo 1, lettera d), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, lettera h).*

*soppresso*

*Motivazione*

*Gli atti delegati previsti al punto 7 ci sembrano di portata eccessiva, poiché riguardano aspetti essenziali della norma e non meramente il suo sviluppo. Se si ritiene necessario integrare gli aspetti essenziali delle norme contenute in questo articolo, occorre farlo all'interno della disposizione stessa.*

## Emendamento 143

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1. L'autorità di controllo esercita le sue funzioni e i suoi poteri in piena indipendenza.*

*1. Le autorità di controllo esercitano le loro funzioni e i loro poteri in piena indipendenza.*

## Emendamento 144

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Nell'adempimento delle loro funzioni i membri dell'autorità di controllo non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.*

*2. Nell'adempimento delle loro funzioni i membri delle autorità di controllo non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.*

## Emendamento 145

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Ogni Stato membro provvede affinché ***l'autorità*** di controllo ***sia dotata*** di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle ***sue*** funzioni e dei ***suoi*** poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.

#### *Emendamento*

5. Ogni Stato membro provvede, ***conformemente alla sua distribuzione interna delle competenze***, affinché ***le autorità*** di controllo ***siano dotate*** di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle ***loro*** funzioni e dei ***loro*** poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato europeo per la protezione dei dati.

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Ogni Stato membro provvede affinché ***l'autorità*** di controllo ***abbia*** il proprio personale, nominato dal responsabile dell'autorità di controllo e soggetto alla direzione di quest'ultimo.

#### *Emendamento*

6. Ogni Stato membro provvede, ***conformemente alla sua distribuzione interna delle competenze***, affinché ***le autorità*** di controllo ***abbiano*** il proprio personale, nominato dal responsabile dell'autorità di controllo e soggetto alla direzione di quest'ultimo.

## Emendamento 147

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Gli Stati membri garantiscono che ***l'autorità*** di controllo ***sia soggetta*** a un controllo finanziario che non ne

#### *Emendamento*

7. Gli Stati membri, ***conformemente alla loro distribuzione interna delle competenze***, garantiscono che ***le autorità***



pregiudichi l'indipendenza. Gli Stati membri garantiscono che *l'autorità* di controllo *disponga* di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

di controllo *siano soggette* a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza. Gli Stati membri garantiscono, *conformemente alla loro distribuzione interna delle competenze*, che *le autorità* di controllo *dispongano* di bilanci annuali separati. I bilanci sono pubblicati.

## Emendamento 148

### Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità di controllo *debba* essere il proprio parlamento o governo.

#### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro dispone che a nominare i membri dell'autorità *o delle autorità* di controllo *debbano* essere il proprio parlamento o *i propri organi di* governo.

## Emendamento 149

### Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni o di provvedimento d'ufficio, *a norma del paragrafo 5*.

#### *Emendamento*

3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso *di sopravvenuta incapacità all'esercizio delle funzioni, di incompatibilità, di dimissioni, di destituzione, di condanna definitiva per reato doloso* o di provvedimento d'ufficio.

## Emendamento 150

### Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I membri possono essere rimossi o *privati del diritto a pensione o di altri*

#### *Emendamento*

4. I membri possono essere rimossi o *destituiti* dall'autorità *che li ha nominati*

***vantaggi sostitutivi*** dall'autorità ***giurisdizionale nazionale competente*** qualora non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una ***colpa*** grave.

qualora non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una grave ***inadempienza degli obblighi inerenti alla loro carica***.

## **Emendamento 151**

### **Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) l'istituzione e lo status ***dell'autorità*** di controllo;

#### *Emendamento*

a) l'istituzione e lo status ***delle autorità*** di controllo;

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) le qualifiche, l'esperienza e le competenze richieste per l'esercizio delle funzioni di membro ***dell'autorità*** di controllo;

#### *Emendamento*

b) le qualifiche, l'esperienza e le competenze richieste per l'esercizio delle funzioni di membro ***delle autorità*** di controllo;

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera c**

#### *Testo della Commissione*

c) le norme e le procedure per la nomina dei membri ***dell'autorità*** di controllo, e le norme sulle attività o professioni incompatibili con le loro funzioni;

#### *Emendamento*

c) le norme e le procedure per la nomina dei membri ***delle autorità*** di controllo, e le norme sulle attività o professioni incompatibili con le loro funzioni;

## Emendamento 154

### Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) la durata del mandato dei membri *dell'autorità* di controllo, che non può essere inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza *dell'autorità* di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;

#### *Emendamento*

d) la durata del mandato dei membri *delle autorità* di controllo, che non può essere inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza *delle autorità* di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;

## Emendamento 155

### Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) l'eventuale rinnovabilità del mandato dei membri *dell'autorità* di controllo;

#### *Emendamento*

e) l'eventuale rinnovabilità del mandato dei membri *delle autorità* di controllo;

## Emendamento 156

### Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera f

#### *Testo della Commissione*

f) le regole e le condizioni comuni che disciplinano le funzioni dei membri e del personale *dell'autorità* di controllo;

#### *Emendamento*

f) le regole e le condizioni comuni che disciplinano le funzioni dei membri e del personale *delle autorità* di controllo;

## Emendamento 157

### Proposta di regolamento Articolo 49 – lettera g

*Testo della Commissione*

g) le norme e le procedure relative alla cessazione delle funzioni dei membri **dell'autorità** di controllo, anche per il caso in cui non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave.

*Emendamento*

g) le norme e le procedure relative alla cessazione delle funzioni dei membri **delle autorità** di controllo, anche per il caso in cui non siano più in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave.

**Emendamento 158**

**Proposta di regolamento  
Articolo 50**

*Testo della Commissione*

Durante e dopo il mandato i membri e il personale **dell'autorità** di controllo sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

*Emendamento*

Durante e dopo il mandato i membri e il personale **delle autorità** di controllo sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esercizio delle loro funzioni.

**Emendamento 159**

**Proposta di regolamento  
Articolo 51 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In caso di reclamo da parte di un interessato o di un organismo, di un'organizzazione o di un'associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, l'autorità di controllo competente per dar seguito a detto reclamo è quella dello Stato membro in cui il reclamo è stato presentato.***

## Emendamento 160

### Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività di uno stabilimento di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento nell'Unione, e il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento sia stabilito in più Stati membri, l'autorità competente dello stabilimento principale del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento è competente per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in tutti gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.**

#### *Emendamento*

2. Nell'ambito delle attività di un responsabile del trattamento o incaricato del trattamento **stabiliti** in più Stati membri, l'autorità competente dello **Stato membro in cui è situato lo** stabilimento principale è competente per il controllo delle attività di trattamento del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento, **compresa l'adozione di decisioni a norma del presente regolamento**, in tutti gli Stati membri.

***L'autorità di controllo competente coopera con le altre autorità di controllo e la Commissione conformemente alle disposizioni di cui al capo VII del presente regolamento.***

***In caso di disaccordo in relazione all'applicazione del regolamento, qualsiasi autorità di controllo può richiedere il parere del comitato europeo per la protezione dei dati.***

## Emendamento 161

### Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

d) svolge indagini di propria iniziativa **oppure** a seguito di un reclamo **o** su richiesta di un'altra autorità di controllo, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito all'interessato che abbia proposto

#### *Emendamento*

d) svolge indagini di propria iniziativa, a seguito di un reclamo, su richiesta di un'altra autorità di controllo **o a seguito di una denuncia della polizia**, ed entro un termine ragionevole ne comunica l'esito

reclamo alla sua autorità di controllo;

all'interessato che abbia proposto reclamo  
alla sua autorità di controllo;

*Motivazione*

*Riteniamo necessario contemplare l'intervento delle autorità di polizia mediante denuncia come possibile causa dell'apertura di indagini qualora, a seguito di attività svolte dalla polizia, emergano fatti rilevanti che possono configurarsi come violazioni della vita privata delle persone.*

**Emendamento 162**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j bis) coordina le politiche di  
certificazione nel proprio territorio di  
competenza, conformemente alle  
disposizioni dell'articolo 39;*

*Motivazione*

*Tenuto conto del criterio, che manteniamo nella nostra posizione, relativo al rafforzamento delle politiche di certificazione, riteniamo importante inserire un riferimento alle competenze dell'autorità/delle autorità di controllo in relazione a tali politiche.*

**Emendamento 163**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera j ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*j ter) svolgere audizioni o organizzare  
progetti di audizioni sulla protezione dei  
dati personali.*

**Emendamento 164**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 54**

*Testo della Commissione*

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività. La relazione è trasmessa al parlamento nazionale ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

*Emendamento*

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività. La relazione è trasmessa al **rispettivo** parlamento **e/o alle altre autorità designate dalla legislazione** nazionale ed è messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato europeo per la protezione dei dati.

*Motivazione*

*A nostro avviso è necessario introdurre un emendamento volto a rendere la formulazione idonea anche ai paesi che dispongono di più di un'autorità di controllo nel loro territorio.*

**Emendamento 165**

**Proposta di regolamento  
Articolo 59 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Qualora non intenda conformarsi al parere della Commissione, l'autorità di controllo ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro il termine di cui al paragrafo 1, motivando la sua decisione. ***In tal caso il progetto di misura non può essere adottato per un ulteriore periodo di un mese.***

*Emendamento*

4. Qualora non intenda conformarsi al parere della Commissione, l'autorità di controllo ne informa la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati entro il termine di cui al paragrafo 1, motivando la sua decisione.

*Motivazione*

*Questa ulteriore proroga non sembra ragionevole.*

**Emendamento 166**

**Proposta di regolamento  
Articolo 62 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

***2. Per motivi imperativi d'urgenza***

*Emendamento*

***soppresso***

*debitamente giustificati, connessi agli interessi degli interessati nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 3. Tali atti rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi.*

*Motivazione*

*Questa prerogativa della Commissione mette a repentaglio l'indipendenza delle autorità di controllo.*

**Emendamento 167**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*g bis) propone le basi delle politiche europee di certificazione e provvede al controllo e alla valutazione della loro attuazione, sottoponendo i risultati alla Commissione.*

**Emendamento 168**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 69 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri. *Uno dei vicepresidenti è il garante europeo della protezione dei dati, salvo che sia stato eletto presidente.*

1. Il comitato europeo per la protezione dei dati elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri.

*Motivazione*

*Non vi è alcun motivo per cui il garante europeo della protezione dei dati abbia il diritto, più di qualsiasi altra autorità, di detenere a titolo permanente un incarico di vicepresidente.*



## Emendamento 169

### Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo **di qualunque** Stato membro.

#### *Emendamento*

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei suoi dati personali non sia conforme al presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo **dello** Stato membro **in cui soggiorna abitualmente o dello Stato membro in cui è ubicata la sede principale del responsabile del trattamento dei dati.**

## Emendamento 170

### Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

**3. Indipendentemente dall'eventuale reclamo dell'interessato, ogni organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 2 che ritenga che sussista violazione dei dati personali ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo di qualunque Stato membro.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 171

### Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

**2. Ogni interessato ha il diritto di proporre ricorso giurisdizionale per obbligare l'autorità di controllo a dare seguito a un reclamo qualora tale autorità non abbia preso una decisione necessaria per tutelarne i diritti o non lo abbia**

#### *Emendamento*

**2. Qualora, trascorsi tre mesi dalla data di presentazione di un reclamo, l'autorità di controllo non abbia informato l'interessato circa lo stato di tale reclamo, la richiesta si considera respinta. Analogamente la richiesta si considera respinta qualora,**

informato *entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).*

*trascorsi sei mesi dalla presentazione del reclamo, quest'ultimo non sia stato definitivamente risolto dall'autorità di controllo.*

#### *Motivazione*

*Ai fini della certezza giuridica, occorre stabilire un termine massimo di sei mesi entro il quale va presa una decisione in merito ai reclami. Si potrebbe prevedere un termine più lungo per i casi eccezionali. In ogni caso, è opportuno che anche le autorità di controllo siano tenute a informare l'interessato circa lo stato del suo reclamo entro un termine massimo, scaduto il quale la richiesta deve essere considerata a tutti gli effetti respinta.*

### **Emendamento 172**

#### **Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

***4. L'interessato che abbia formato oggetto di una decisione dell'autorità di controllo di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente può chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente di agire in giudizio per suo conto nell'altro Stato membro nei confronti dell'autorità di controllo competente.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

#### *Motivazione*

*Questa possibilità non apporta alcun valore aggiunto ai cittadini e rischia di compromettere la buona collaborazione delle autorità di controllo nell'ambito del meccanismo di coerenza.*

### **Emendamento 173**

#### **Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

***3. Qualora nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58 sia in corso un procedimento riguardante la stessa misura, decisione o pratica, l'autorità***

##### *Emendamento*

***3. Qualora nell'ambito del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 58 sia in corso un procedimento riguardante la stessa misura, decisione o pratica, l'autorità***

giurisdizionale può sospendere il procedimento di cui è stata investita, salvo qualora l'urgenza del caso per la protezione dei diritti dell'interessato non permetta di aspettare l'esito del procedimento nell'ambito del meccanismo di coerenza.

giurisdizionale può sospendere il procedimento di cui è stata investita, **su richiesta di una qualsiasi delle parti e dopo aver ascoltato tutte le parti**, salvo qualora l'urgenza del caso per la protezione dei diritti dell'interessato non permetta di aspettare l'esito del procedimento nell'ambito del meccanismo di coerenza.

#### *Motivazione*

*Riteniamo che si debba procedere alla sospensione del procedimento unicamente su richiesta di una qualsiasi delle parti e previa audizione in contraddittorio delle parti, poiché è questa la soluzione più appropriata a questo tipo di procedimenti.*

### **Emendamento 174**

#### **Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

**1. Ogni organismo, organizzazione o associazione di cui all'articolo 73, paragrafo 2, ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 74 e 75 per conto di uno o più interessati.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Non vi è un'esigenza concreta per tale meccanismo.*

### **Emendamento 175**

#### **Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

**2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno.**

##### *Emendamento*

**2. Qualora il trattamento coinvolga più responsabili del trattamento o incaricati del trattamento, ogni responsabile del trattamento o incaricato del trattamento risponde in solido per l'intero ammontare del danno. *In caso di responsabilità***

*solidale, l'incaricato del trattamento che ha risarcito i danni causati all'interessato può fare ricorso contro il responsabile del trattamento per chiedere il rimborso, qualora abbia agito conformemente all'atto giuridico di cui all'articolo 26, paragrafo 2.*

## **Emendamento 176**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. **Ogni** autorità di controllo è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

#### *Emendamento*

1. **L'**autorità di controllo **competente ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2**, è abilitata a imporre sanzioni amministrative conformemente al presente articolo.

## **Emendamento 177**

### **Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto **della** natura, **della** gravità e **della** durata della violazione, **del** carattere doloso o colposo dell'illecito, **del** grado di responsabilità della persona fisica o giuridica, delle precedenti violazioni da questa commesse, **delle** misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e **del** grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.

#### *Emendamento*

2. La sanzione amministrativa deve essere efficace, proporzionata e dissuasiva. L'ammontare è fissato tenuto debito conto, **tra l'altro, dei seguenti elementi:**

**a) la natura, la gravità e la durata della violazione;**

**b) la sensibilità dei dati in questione;**

**c) il carattere doloso o colposo dell'illecito;**

**d) il grado di cooperazione oppure il**

*rifiuto di cooperare con una procedura di esecuzione o l'impedimento della stessa;*

*e) le misure adottate dalla persona fisica o giuridica al fine di garantire l'adempimento degli obblighi rilevanti;*

*f) la portata del danno o il rischio di danno creato dalla violazione;*

*g) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica e delle precedenti violazioni da questa commesse;*

*h) le misure e procedure tecniche e organizzative messe in atto ai sensi dell'articolo 23 e il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione.*

*(Una parte del paragrafo 2 nel testo della Commissione corrisponde alle lettere a), c), g) e h) nell'emendamento del Parlamento)*

## **Emendamento 178**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 79 – paragrafo 2 bis**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. L'autorità di controllo può dare un avvertimento per iscritto, senza imporre alcuna sanzione. L'autorità di controllo può comminare una sanzione che, in caso di violazioni ripetute e intenzionali, può raggiungere 1 milione di euro o, nel caso di un'impresa, fino al 2% del suo fatturato annuo mondiale.*

#### *Motivazione*

*È necessario mantenere l'importo massimo della sanzione pecuniaria che può essere comminata da un'autorità di controllo e che può raggiungere 1 milione di euro e, per le imprese, il 2% del loro fatturato annuo mondiale. Occorre tuttavia conservare l'indipendenza delle autorità di controllo, sancita dall'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Inoltre, il meccanismo di coerenza e in particolare l'articolo 58, paragrafi 3 e 4, può contribuire ad una politica dell'UE armonizzata in materia di sanzioni amministrative.*

## Emendamento 179

### Proposta di regolamento

#### Articolo 79 – paragrafo 3 – lettere a) e b)

##### *Testo della Commissione*

a) ***una persona fisica tratti dati personali senza un interesse commerciale, oppure***

b) un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti ***tratti dati personali solo accessoriamente rispetto alle attività principali.***

##### *Emendamento*

a) un'impresa o un'organizzazione con meno di 250 dipendenti ***sia disponibile a collaborare con l'autorità di controllo in vista dell'introduzione di misure correttive atte a evitare casi analoghi di inosservanza in futuro. La collaborazione in quest'ambito è disciplinata da accordi vincolanti sottoscritti con l'autorità di controllo. La mancata collaborazione con l'autorità di controllo debitamente accreditata, trascorsi sei mesi dall'inizio del procedimento, determina l'imposizione della sanzione che sarebbe stata originariamente imposta;***

b) ***un'amministrazione pubblica collabori con l'autorità di controllo in vista dell'introduzione di misure atte a evitare casi analoghi di inosservanza in futuro. La collaborazione in quest'ambito è disciplinata da accordi o risoluzioni adottati dall'amministrazione interessata, nei quali figura il riferimento all'origine delle misure adottate. La mancata collaborazione con l'autorità di controllo debitamente accreditata, trascorso un anno dall'inizio del procedimento, determina l'imposizione della sanzione che sarebbe stata originariamente imposta.***

***Ai fini del presente articolo, i precedenti relativi a sanzioni definitive comminate per violazioni dovute a negligenza vengono espunti nei termini seguenti:***

***due anni per sanzioni accompagnate da sanzioni pecuniarie fino a 250 000 EUR o, nel caso di un'impresa, fino allo 0,5% del suo fatturato annuo mondiale; quattro anni per sanzioni accompagnate da sanzioni pecuniarie fino a 500 000 EUR o, nel caso di un'impresa, fino all'1% del***

*suo fatturato annuo mondiale; sei anni per sanzioni accompagnate da sanzioni pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, nel caso di un'impresa, fino al 2% del suo fatturato annuo mondiale;*

*Ai fini del presente articolo, i precedenti relativi a sanzioni definitive comminate per violazioni dovute a negligenza grave o deliberate vengono espunti nei termini seguenti:*

*cinque anni per sanzioni accompagnate da sanzioni pecuniarie fino a 250 000 EUR o, nel caso di un'impresa, fino allo 0,5% del suo fatturato annuo mondiale; dieci anni per sanzioni accompagnate da sanzioni pecuniarie fino a 500 000 EUR o, nel caso di un'impresa, fino all'1% del suo fatturato annuo mondiale; quindici anni per sanzioni accompagnate da sanzioni pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, nel caso di un'impresa, fino al 2% del suo fatturato annuo mondiale;*

*(Una parte della lettera b) nel testo della Commissione corrisponde a una parte della lettera a) nell'emendamento del Parlamento)*

#### *Motivazione*

*L'emendamento è finalizzato all'introduzione di un ventaglio più ampio di sanzioni alternative, con particolare riferimento a una strategia basata sulla prevenzione dell'inosservanza futura. La maggior parte delle sanzioni alternative previste sono mirate alla conclusione di accordi che forniscano gli strumenti per evitare inosservanze in futuro. Le misure correttive sono definite sulla base di accordi sottoscritti con l'autorità di controllo, oppure di atti o di risoluzioni adottati dall'amministrazione interessata.*

#### **Emendamento 180**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 79 – paragrafi da 4 a 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 250.000 EUR o, per le imprese, fino al 0,5% del fatturato mondiale annuo, a***

***soppresso***

*chiunque, con dolo o colpa:*

*a) non predispone i meccanismi per consentire all'interessato di presentare richieste o non risponde all'interessato prontamente o nella forma dovuta, in violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2;*

*b) fa pagare un contributo spese per le informazioni o le risposte alle richieste dell'interessato, in violazione dell'articolo 12, paragrafo 4.*

*5. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500.000 EUR o, per le imprese, fino al 1% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*a) non fornisce le informazioni, fornisce informazioni incomplete o non fornisce le informazioni in modo sufficientemente trasparente all'interessato, in violazione dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 14;*

*b) non dà l'accesso all'interessato o non rettifica i dati personali, in violazione degli articoli 15 e 16, oppure non comunica al destinatario le informazioni pertinenti, in violazione dell'articolo 13,*

*c) non rispetta il diritto all'oblio o alla cancellazione, omette di predisporre meccanismi che garantiscano il rispetto dei termini o non prende tutte le misure necessarie per informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i link verso i dati personali, copiare tali dati o riprodurli, in violazione dell'articolo 17;*

*d) non fornisce copia dei dati personali in formato elettronico oppure impedisce all'interessato di trasmettere i dati personali a un'altra applicazione, in violazione dell'articolo 18;*

*e) omette di determinare o non determina in modo sufficiente le rispettive responsabilità dei corresponsabili del*



*trattamento, in violazione dell'articolo 24;*

*f) omette di conservare o non conserva in modo sufficiente la documentazione di cui all'articolo 28, all'articolo 31, paragrafo 4, e all'articolo 44, paragrafo 3;*

*g) nei casi che non riguardano categorie particolari di dati, non rispetta le norme sulla libertà di espressione o sul trattamento dei dati nei rapporti di lavoro o le condizioni per il trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, in violazione degli articoli 80, 82 e 83.*

*6. L'autorità di controllo irroga sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo, a chiunque, con dolo o colpa:*

*a) tratta dati personali senza una base giuridica o una base giuridica sufficiente a tal fine o non rispetta le condizioni relative al consenso, in violazione degli articoli 6, 7 e 8;*

*b) tratta categorie particolari di dati, in violazione degli articoli 9 e 81;*

*c) non rispetta il diritto di opposizione o l'obbligo di cui all'articolo 19;*

*d) non rispetta le condizioni relative alle misure basate sulla profilazione di cui all'articolo 20;*

*e) non adotta politiche interne o non attua misure adeguate per garantire e dimostrare la conformità del trattamento, in violazione degli articoli 22, 23 e 30;*

*f) non designa un rappresentante, in violazione dell'articolo 25;*

*g) tratta o dà istruzione di trattare dati personali in violazione degli obblighi relativi al trattamento per conto di un responsabile del trattamento di cui agli articoli 26 e 27;*

*h) omette di allertare o notificare all'autorità di controllo o all'interessato*

*una violazione di dati personali, oppure non la notifica tempestivamente o integralmente, in violazione degli articoli 31 e 32;*

*i) non effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati o tratta dati personali senza l'autorizzazione preventiva o la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in violazione degli articoli 33 e 34;*

*j) non designa un responsabile della protezione dei dati o non garantisce le condizioni per l'adempimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati, in violazione degli articoli 35, 36 e 37;*

*k) fa un uso illecito di un sigillo o marchio di protezione dei dati di cui all'articolo 39;*

*l) effettua o dà istruzione di effettuare un trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza che tale trasferimento sia stato autorizzato da una decisione di adeguatezza, senza offrire garanzie adeguate o senza che il trasferimento sia previsto da una deroga, in violazione degli articoli da 40 a 44;*

*m) non si conforma a un ordine, a un divieto provvisorio o definitivo di trattamento o a un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo, di cui all'articolo 53, paragrafo 1;*

*n) non si conforma all'obbligo di prestare assistenza, rispondere o fornire informazioni utili o l'accesso ai locali all'autorità di controllo, in violazione dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 29, dell'articolo 34, paragrafo 6, o dell'articolo 53, paragrafo 2;*

*o) non si conforma alle norme di salvaguardia del segreto professionale di cui all'articolo 84.*

*7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di aggiornare*

***L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.***

## **Emendamento 181**

### **Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

**1. Gli Stati membri prevedono, per il trattamento dei dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni concernenti i principi generali di cui al capo II, i diritti dell'interessato di cui al capo III, il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento di cui al capo IV, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui al capo V, le autorità di controllo indipendenti di cui al capo VI e la cooperazione e la coerenza di cui al capo VII, al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.**

#### *Emendamento*

**1. Il capo II (principi generali), il capo III (diritti dell'interessato), il capo IV (responsabile del trattamento e incaricato del trattamento), il capo V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali), il capo VI (autorità di controllo indipendenti), il capo VII (cooperazione e coerenza), nonché gli articoli 73, 74, 76 e 79 del capo VIII (ricorsi, responsabilità e sanzioni) non si applicano al trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e le norme sulla libertà d'espressione.**

#### *Motivazione*

*The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. The word "solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole which undermines the provision set by this article.*

## **Emendamento 182**

### **Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro la data di cui all'articolo 91, paragrafo 2, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.**

**soppresso**

### **Emendamento 183**

#### **Proposta di regolamento Articolo 80 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 80 bis**

***Trattamento dei dati personali e principio di accesso del pubblico ai documenti ufficiali***

***I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico possono essere divulgati da tale autorità pubblica od organismo, in conformità della legislazione dello Stato membro in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, che riconcilia il diritto alla protezione dei dati personali con il principio dell'accesso del pubblico a documenti ufficiali.***

#### *Motivazione*

*È essenziale garantire che il controllo pubblico degli affari pubblici non sia indebitamente ostacolato da norme in materia di protezione dei dati. Come espresso in vari pareri dal GEPD, dal gruppo di lavoro "articolo 29" e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali va pertanto garantito in un articolo e non semplicemente in un considerando.*

### **Emendamento 184**

#### **Proposta di regolamento Articolo 81 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di precisare altri motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica di cui al paragrafo 1, lettera b), e i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.**

**soppresso**

*Motivazione*

*L'unica obiezione da noi sollevata a questa disposizione riguarda la delega di potere conferita alla Commissione di cui al paragrafo 3. A nostro avviso vengono oltrepassati i limiti accettabili per la delega legislativa e pertanto le questioni cui è fatto riferimento devono essere trattate nell'ambito di questo stesso strumento, o nella fase attuale o sotto forma di modifiche successive, che possono rendersi necessarie al fine di garantirne l'efficacia futura.*

#### **Emendamento 185**

##### **Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti le garanzie per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1.**

**soppresso**

*Motivazione*

*La delega di potere conferita alla Commissione a norma del paragrafo 3 è eccessiva e quanto in essa riportato dovrebbe essere indicato nella stessa disposizione.*

#### **Emendamento 186**

##### **Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Nei limiti del presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica solo se:

*Emendamento*

1. Nei limiti del presente regolamento, i dati personali possono essere trattati per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, **come pure per indagini ufficiali o amministrative pregiudiziali alla determinazione della filiazione naturale**, solo se:

*Motivazione*

*Allo scopo di facilitare le indagini volte a stabilire la filiazione naturale nei casi di sottrazione o rapimento di neonati, proponiamo l'inserimento, al paragrafo 1, di un inciso finalizzato a stabilire chiaramente la legittimità delle procedure adottate per queste indagini.*

**Emendamento 187**

**Proposta di regolamento  
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) tali finalità non possono essere **altrimenti** conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato;

*Emendamento*

a) tali finalità non possono essere **ragionevolmente** conseguite trattando dati che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato; **nonché**

**Emendamento 188**

**Proposta di regolamento  
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni, nella misura in cui tali finalità possano essere conseguite in questo modo.

*Emendamento*

b) i dati che permettono di associare informazioni a un interessato identificato o identificabile sono conservati separatamente dalle altre informazioni, nella misura in cui tali finalità possano essere conseguite in questo modo.

***I dati personali che vengono trattati nell'ambito di indagini ufficiali o amministrative pregiudiziali alla determinazione della filiazione naturale***

*sono comunicati agli interessati solo qualora necessario e senza pregiudicare la presentazione di una denuncia penale nei casi in cui è previsto dalla legge.*

*Motivazione*

*Allo scopo di facilitare le indagini volte a stabilire la filiazione naturale nei casi di sottrazione o rapimento di neonati, è stato introdotto al paragrafo 1 un ultimo comma finalizzato a istituire le opportune tutele per la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito di indagini giudiziarie o amministrative pregiudiziali, in modo da garantire che la comunicazione di tali dati avvenga unicamente nei casi previsti dalla legge.*

**Emendamento 189**

**Proposta di regolamento  
Articolo 83 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

2. Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:

*Emendamento*

2. Gli organismi che svolgono ricerche storiche, statistiche, **aggregate** o scientifiche possono pubblicare o divulgare altrimenti al pubblico i dati personali solo se:

**Emendamento 190**

**Proposta di regolamento  
Articolo 83 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Un ulteriore trattamento dei dati per finalità di ricerca di carattere storico, statistico, aggregato e scientifico non è considerato incompatibile ai sensi dell'articolo 5, lettera b), a condizione che il trattamento:***

***a) sia sottoposto alle condizioni e garanzie del presente articolo; nonché***

***b) sia conforme a ogni altra legislazione rilevante.***

## Motivazione

*L'attuale proposta all'articolo 83 sembra consentire il trattamento dei dati sanitari, in forma identificabile, per fini di ricerca e non prevede un riferimento al consenso. Le uniche garanzie (ovvero che i dati identificabili devono essere conservati separatamente e che i ricercatori possono utilizzare i dati identificabili soltanto se non è possibile espletare l'attività di ricerca mediante l'utilizzo dei dati non identificabili) abbassano significativamente la tutela dei dati sanitari. La proposta attuale rischia di permettere ai ricercatori di utilizzare i dati identificabili senza il consenso.*

### Emendamento 191

#### Proposta di regolamento Articolo 83 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

***3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 86 al fine di precisare i criteri e i requisiti concernenti il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 2, e ogni limitazione necessaria dei diritti di informazione e accesso dell'interessato, e di specificare le condizioni e le garanzie per i diritti dell'interessato in tali circostanze.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

### Emendamento 192

#### Proposta di regolamento Articolo 85 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

***2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 provvedono a istituire un'autorità di controllo indipendente ai sensi del capo VI del presente regolamento.***

##### *Emendamento*

***2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 provvedono a istituire un'autorità di controllo indipendente ai sensi del capo VI del presente regolamento, oppure ottengono una certificazione sufficiente per i trattamenti da effettuare a norma delle disposizioni dell'articolo 39.***

## Motivazione

*Il requisito dell'autorità di controllo potrebbe coesistere con il requisito di una certificazione,*



*il che potrebbe risultare utile, in particolare, per le chiese e le associazioni religiose meno dotate di mezzi economici.*

## **Emendamento 193**

### **Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. **La delega di potere** di cui **all'articolo 6, paragrafo 5**, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, **all'articolo 12, paragrafo 5**, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, **paragrafo 3**, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, **all'articolo 79, paragrafo 6**, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, è **conferita** alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Emendamento*

2. **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, è **conferito** alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Emendamento 194**

### **Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui **all'articolo 6, paragrafo 5**, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, **all'articolo 12, paragrafo 5**, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6,

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 9, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3,

all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, **all'articolo 30, paragrafo 3**, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, **all'articolo 79, paragrafo 6**, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

all'articolo 26, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 33, paragrafo 6, all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 35, paragrafo 11, all'articolo 37, paragrafo 2, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 7, all'articolo 81, paragrafo 3, all'articolo 82, paragrafo 3 e all'articolo 83, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 195

### Proposta di regolamento Articolo 86 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 6, paragrafo 5**, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, **dell'articolo 12, paragrafo 5**, dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 5, **dell'articolo 30, paragrafo 3**, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 11, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo

#### *Emendamento*

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 7, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 9, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 26, paragrafo 5, dell'articolo 28, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 5, dell'articolo 33, paragrafo 6, dell'articolo 34, paragrafo 8, dell'articolo 35, paragrafo 11, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 7, dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento

43, paragrafo 3, dell'articolo 44, paragrafo 7, **dell'articolo 79, paragrafo 6**, dell'articolo 81, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 3 e dell'articolo 83, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## **Emendamento 196**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 86 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. In sede di adozione degli atti di cui al presente articolo, la Commissione promuove la neutralità tecnologica.***

**PROCEDURA**

<b>Titolo</b>	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 14.6.2012		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Marielle Gallo 14.6.2012		
<b>Esame in commissione</b>	10.7.2012	6.11.2012	21.2.2013
<b>Approvazione</b>	19.3.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 14	–: 6	0: 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Ricardo Cortés Lastra		

**PROCEDURA**

<b>Titolo</b>	Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)			
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	25.1.2012			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 16.2.2012			
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	ECON 16.2.2012	EMPL 24.5.2012	ITRE 16.2.2012	IMCO 16.2.2012
	JURI 14.6.2012			
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ECON 13.2.2012			
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Jan Philipp Albrecht 12.4.2012			
<b>Esame in commissione</b>	27.2.2012	31.5.2012	9.7.2012	19.9.2012
	5.11.2012	10.1.2013	21.1.2013	20.3.2013
	6.5.2013	21.10.2013		
<b>Approvazione</b>	21.10.2013			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	48 1 3		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka, Auke Zijlstra			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alexander Alvaro, Silvia Costa, Dimitrios Droutsas, Evelyne Gebhardt, Monika Hohlmeier, Jan Mulder, Raúl Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Marco Scurria			
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Jean-Pierre Audy, Pilar Ayuso, Miloslav Ransdorf, Britta Reimers, Kay Swinburne, Rafał Trzaskowski, Pablo Zalba Bidegain			
<b>Deposito</b>	22.11.2013			